

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

PARTE SECONDA

Leggi e Documenti posteriori all'anno 1806.

00N 1190020

Anno 1807. — 8 giugno.

DECRETO REALE.

Per la ripartisione dei Demani del Regno.

No 150 del Bullettino delle leggi di Napoli.
Napoli, 8 giugno 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE, Re di Napoli e di Sicilia.

Vista la nostra legge del di 1 settembre 1806 relativa alla ripartizione de'demani, ed il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;

Udito il nostro Consiglio di State; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 21. Non viene compresa nelle disposizioni del presente Decreto la Sila di Calabria, sulla quale ci riserbiamo di prendere ulteriori determinazioni.

Art. 22. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

I.a. Sila non è compresa nelle disposizioni di questo decreto.

Firmato: GIUSEPPE.

Da parte del Re
Il Segretario di Stato
Firmato: P. BICCIARDI



1809. — 17 novembre.

ORDINANZA DELL' INTENDENTE DI COSENZA

Prescrive agli affittatori della Sila di dover esigere dagli usuari solamente le prestazioni di seminagione e di pascolo.

Una copia in istampa trovasi tra le carte del Commissariato civile.

Estratto dal registro dell'Intendenza di Calabria Citeriore.

L'INTENDENTE DELLA CALABRIA CITERIORE.

Visti i riclami di più Sindaçi, e molti particolari delle provincia sull'abusi che l'affittatori de'diritti nella Regia Sila commettono nell'esazione de'medesimi loro affittati dal Demanio;

Vista la lettera del Direttore de'Reali Demani di questa provincia della data dei 17 aprile corrente anno;

Considerando, che gli abusi si commettono dagli affittatori delli diritti nella Regia Sila, è ormai tempo di essere repressi; che non conviene, specialmento dopo la legge de' 2 agosto 1806, e Reali Decreti dei 27 febbraio e 16 ottobre corrente anno, che si esiggano quei medesimi diritti, una volta permessi, sebbene sempre con abuso riscossi dagli affittatori; che questi sopratutto anche nel corrente anno han cereato di riscuotere da' Comuni, sotto titolo di Bagliva.

considerando, che il Signor Direttore de' Demani, dopo esere stato da noi domandato su de'diritti che il Demanio pretendeva di affittare, ha risposto di sentirsi questi solamente per coloro i quali si portano a seminare, e menano i loro animali a pascolare sulli Fondi Demaniali siti in Regia Sila, su dei quali tutti i Cittadini de'Comuni limitrofi han il dritto di pascolo e semina, pagandone i corrispondenti estagli; e che nel processo verbale di aggiudicazione tanto provvisorio che diffinitivo, vengono con effetti chiamati diritti di pascolo e semina; che perquesti motivi i Comuni non debbono soffrire alcun dispendio; ma invece esservi solamente obbligati i particolari che si servono del pascolo e della semina ne'soli Comuni della Regia Sila;

Dopo di aver inteso il parere del Consiglio d'Intendenza a questo proposito,

Usi civici che i cittadini es*e* rcitavano ne i demanı della Sila

PROVVEDE:

Art. 1. È vietato agli affittatori dei diritti nella Regia Sila di esigere altri diritti all'infuori di quei agli affillatori di soliti a corrispondersi da coloro, che volessero pascolare o seminare ne'Comuni del Demanio.

Art. 2. Li medesimi si asterranno di chiedere, e ripetere da'Comuni le annualità, prima introdotte a titolo di transazione.

In conseguenza agli amministratori è parimente vietato di ordinare tali pagamenti, e se lo faranno ne saranno delle somme, nella dazione dei conti, significati.

Art. 3. Se gli affittatori sotto qualunque pretesto. saranno convinti nell'avvenire di avere esatto diritti di Bagliva, granetteria, o altri simili di già aboliti

Proibizione esigere prestazioni. meno quell**e** di pascolo e di seminagione ne'demani Silani, Pene contre i contravventori.

dalla Legge e Decreti, incorreranno nelle pene prescritte contro i controventori; ed inoltre saranno soggetti ad un'ammenda, d'andare a favore dei pubblici stabilimenti di beneficenza della provincia, non maggiore di ducati cento, nè minore di ducati dieci.

Art. 4. La presente sarà stampata ed affissa per la provincia, ne sarà inoltre data conoscenza tanto a questo Direttore de'Reali Demani per sua intelligenza, che ai rispettivi Sott' Intendenti, Sindaci e Giudici di pace, per invigilare sulla sua esecuzione.

Cosenza, 17 novembre 1809.

P. I. BRIOT.

Il Segretario Generale NICOLA SGRO'. 1810 - 24 maggio.

DECRETO REALE.

Instruzioni per le terre corse delle Calabrie.

Cosenza, 24 maggio 1810.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno; Considerando, che i nostri decreti de'3 dicembre 1808, e de'16 ottobre 1809 richieggono pella loro applicazione alle terre corse delle Calabrie della spiegazioni, che prevengano le dispute di esecuzione;

Considerando, che sia conveniente di rendere generali le massime ed i principii, che si trovano già adottati dalla Commissione Feudale per molti casi particolari:

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

- Art. 1. Sono approvate le qui annesse istruzioni relative alle servitù dei *Corsi delle Calabrie*. Esse saranno eseguite da tutte le autorità, alle quali appartiene, e serviranno di norma alle operazioni de' Commissari incaricati della divisione de' demani.
- Art. 2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione.

Firmato GIOACCHINO.

Da parte del Re :
Il Segretario di Stato. \
Firmato PIGNATELLE.

N. B. Questo decreto non trovasi nel Bullettino delle leggi. Esso dall' Intendente Briot ai 29 maggio 1810 fu comunicato a tutti i Sindaci della Provincia di Cosenza. Una copia si trova tra le carte del Commissariato Civile per la Sila, e qui si è trascritta onde dimostrare che risguarda tutte le altre specie di terre corse delle Calabrie, non però quelle della Sila, che pel decreto del di 8 giugno 1807 era esclusa dalla dipendenza della Commissione Feudale e dalle operazioni de'Commissari incaricati della divisione de' demanii. Col tempo il documento si è in parte lacerato, per cui le parole mancanti si sono segnate con punti.

INSTRUZIONI.

Per l'esecuzione del Real Decreto de'16 ottobre, e per la divisione delle così dette terre corse delle Calabrie.

I dritti della proprietà sono stati così alterati dalla servitù dei corsi nelle due Calabrie che spesso le salutari leggi di S. M. sull'abolizione delle servitù di pascolo, e quelle sulla divisione de' demani sono contradette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo, o del demanio, e quale la servitù sopraggiunta.

Perchè non siano disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del Regno, dove esse sono più necessarie, il Ministro dell'Interno, avendosi fatto render conto del sistema tenuto dalla Commissione Feurdale in decidere tali controversie per quella parte che riguarda la servitù de'Corsi feudali, ed avendo esposto al Re la necessità di stabilire una interpretazione uniforme della legge, d'ordine di S. M. dà il seguente regolamento d'esecuzione ai Signori Commissioni incaricati della divisione de' demani, ai Signori Intendenti e tutte le altre Autorità incaricate della

esecusione delle suddivisate leggi per tutti i casi contenuti nei seguenti articoli:

Art. 1. I corsi sono sovente una servitù costituita su'demani universali, gli ex Baroni hanno lasciato ai Comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita dei medesimi. Questa servitù è abolita dalle leggi, e da'decreti eversivi della feudalità. L'intiera proprietà e l'intiero uso dei demaniali comunali dee essere intatta pe

Corsi feudali sui fondi de'privati.

Corsi feudali

nei demani comunali

- Art 2. I corsi sono spesso costituiti sui fondi de' privati. I proprietari di tai fondi hanno ritenuto il diritto della semina, gli ex Baroni hanno occupato il pascolo, o partecipano alla rendita di esso. Questa servitù è egualmente abolita dalla legge de' 16 ottobre 1809. I proprietari debbono disporre dell' erba, e valersi della facoltà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del Regno.
- Art. 3. I corsi sono sovente costituiti per convenzione. I possessori di una contrada, o di una parte di territorio hanno messo in società il pascolo de'loro fondi, questa società spesso era a profitto del Barone che ne dirigeva l'economia. In alcuni casi crano distinti i tempi, nei quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso Barone, e quelli dei cittadini. In alcuni altri gli ex Baroni vendevano il prodotto dell'intero pascolo, e davano ai proprietari una piccola rata di tal prodotto. Tali convenzioni meritano il nome di servitù più che di società: ma siano l'una, o l'altra, come servitù sono abolite, come società sono risolute. I proprietarii sono rientrati nel pieno ed assolute dominio dei loro fondi.
- Art. 4. Tra i proprietari di fondi sui quali il diritto convenzionale nel corso si esercitava, vi sono gli stessi en Baroni, o pei loro demanii ex feudali o pei beni allodiali. In quanto ai primi, i diritti di corso

Corsi fendali per convenzione o società.

Altri Corsi a favore degli co-Baroni. Corsi ecclesiastici.

JiL /

Art. 5. Debbono essere equivarati agli ex-Baroni i luoghi pii, le terre de' quali sono irequentemente soggette alla servitù e diritti di corsi. Le tenute Ecclesiastiche sono per loro natura e per consuetudine soggette agli usi de' Cittadini, nell'agro de'quali sono site, e debbono per conseguenza cadere in divisione a tenore delle istruzioni generali, non avuta alcuna ragione delle mutazioni che il corso ha portato all'esercizio de' suddetti usi.

Gopsi de Comuni sopra terre leudali. Art. 6. Su'lle terre feudali site ne' corsi spesso i Comuni vi hanno diritti maggiori degli usi civici. Essi partecipano alla fida. Hanno una riserva di pascoli più o meno estesa, mentre che ne dura la vicenda. In tal caso dee farsi di tali diritti l'estimazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

Art. 7. Sono riputati padroni originari de' fondi coloro che hanno sulle terre corse il diritto della semina senza alcuna prestazione per quanto lunga sia la vicenda fra la quale la semina si esercita. Sono riputati Coloni que' che vi seminano col pagamento di una data prestazione. Tale prestazione se è pagata all'ex Barone, definisce il demanio per ex-finidale; lo definisce per demanio comunale o per terre ecclesiastica se l'Università o la Chiesa riscuotono la prestazione in ricognizione dal di loro dominio, i di-

Alife Corsi a favore la ex-Barani.

Art. 8. Debbono aversi come territorii allodiali degli ex-Baroni quelli ne' quali siasi da essi acquistato il diritto della semina con pubblici istrumenti, e quelli sui quali il diritto della semina o il fondo stesso si trovi professato fra burgensatici nell'altimo general catasto. Per tali beni gli ex-Baroni sono nella classe di tutti gli altri proprietarii, e godono come essi del beneficio del Real Decreto de' 16 di attobre.

Le terre ecclesiastiche saranno anche esse esenti da ogni servitù d'uso quando le Chiese producono gli acquisti fatti da privati con pubblici strumenti. In tali casi come succedute a' particolari possessori, godranno delomedasimo diritto.

Art. 9. Trovandosi sovente le servitù de' corsi stabilite su fondi di ogni sorte, ed il fine della legge essendo quello di sgravare le proprietà da tutte le servitù abusive e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti, anche feudali, debbono essere esenti da qualunque servitù, e gli ex-Barosi possono chiuderseli come i fondi allodiali di loro assoluta proprietà.

Art. 10. Dove il diritto di semina sia stato conceduto con contratti espressi nascenti da pubblici istrumenti, in guisa che non possa su di esso fondarsi in favore di que' che lo esercitano altra pretunzione oltre a quella che il contratto stesso manifesta, il pascolo riservato il padrone concedente sarà commutato in danaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un cauone redimibile a tenore del Real Decreto de'17 di gennaio.

Art. 11. In tutti i casi ne' quali il presente regolamento richiede una prova nascente da pubblici istrumenti, questa prova non può essere supplita da altra equivalente, qualunque essa sia.

Art. 12. Il presente rego!amento servirà di norma ai Signori Commissari del Re per la divisione de'demani, ed alle altre Autorità per tutti i casi ne'quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla Commissione Feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine non sarà più ricevuta, nè ammessa. I Signori Intendenti delle due Calabrie ne faranno l'inserzione nei loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutti i Comuni della loro Provincia.

Approvato.

Firmato: GIOACCHINO NAPOLEONE.

Certificato conforme.

Il Ministro Segretario di Stato Firmato: PIGNATELLI.

NV.

1810 — 2 luglio.

DECRETO REALE

Contiene tra l'altro le disposizioni per concessioni nel territorio detto la Regia Sila nelle Calabrie.

Nº 86 e 689 del Bullettino delle leggi di Napoli.

Quartier generale reale a Scilla 2 luglio.

GIOACCHINO NAPOLEONE RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Considerando che le turbolenze onde da lungo tempo vennero agitate le nostre provincie delle Calabrie, vi recarono la rovina di un gran numero di famiglie;

Volendo a queste offrire un mezzo di riparare le proprie perdite, e disporre insieme per loro delle utili risorse per l'avvenire;

Volendo favorire la classe indigente de' nostri sudditi, ed accrescere il numero de' proprietari;

Volendo infine rendere utile la vasta estensione di territorio conosciuta sotto il nome di Regia Sila, cui falsi calcoli di malinteso sistema fiscale tolsero da più secoli all'agricoltura, e spogliarono di popolazione.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Non si trascrive il Titolo I perchè non risguarda la Sila.

TITOLO II.

Concessioni nella Sila.

29. Le proprietà del Governo nella Sila, toltone quelle che potranno coltivarsi a foreste, saranno conservate a concessioni gratuite in favore di quelle famiglie o nazionali o straniere che vorranno formarvi degli stabilimenti.

Edificazione di cinque villaggi nella Sila. 30. Sarà designato nel territorio della Sila il sito per cinque villaggi di cento a cencinquanta abitazioni per ciascuno.

Concessioni
a' costruttori
di abitazioni.

31. Ogni individuo, che vorrà far costruire un'abitazione in uno de'cinque villaggi suddetti per abitarla colla sua famiglia. o con tre persone almeno
che gli appartengano come domestici, soci o altri,
otterrà una concessione che non potrà esser minore
di venticinque moggia di terra coltivabile, indipendentemente dal locale su di cui dovrà costruirsi l'abitazione che non potrà esser minore di tre moggia.
Le legna necessarie per costruire e per riscaldarsi
gli verranno assegnate nelle foreste della Sila.

- 32. Chiunque si presenterà per formare nella Sile degli stabilimenti considerevoli potrà ottenere la concessione di uno spazio di terra proporzionato alle sue facoltà ed al numero degl'individui che condurrà per coltivarla.
- 33. I professori d'arti o mestieri utili, che vorranno portarsi ad esercitargli in uno de' nuovi villaggi, riceveranno, al di là delle concessioni promesse, dei particolari incoraggiamenti.
- 34. I terreni così conceduti saranno per venti anni esenti da qualunque contribuzione fondiaria, sotto qualunque titolo o denominazione essa sia. Quei che l'avranno ottenuta, e che faranno la loro residenza abituale nella Sila, saranno altresì esenti da ogni contribuzione personale.

- 35. Le concessioni non verranno definitivamente concedute, se non al punto in cui cinquanta famiglie le abbiano dimandate, obbligandosi a costruire le case, ad abitarle ed a coltivare le proprietà che verranno loro concedute.
- 36. Le dimande ed offerte potramo essere presentate o alle Intendenze delle nostre Provincie delle Galabrie, o al Ministro dell'Interno. Gli esteri potranno dirigerle ai nostri Ministri e Consoli che riceveranno su di ciò instruzioni.
- 37. Tostochè cinquanta famiglie cominceranno il loro stabilimento in uno dei villaggi a costruire, vi sarà edificata a nostre spese una Chiesa, un presbitero, una casa di scuola, una casa comunale, colsito per un posto capace di gendarmeria, e truppa di linea. La Chiesa sarà provveduta de'vasi sacri ed ornamenti necessari. Si provvederà altresì alla dote del curato e del maestro di scuola. Si concederanno inoltre delle porzioni di terreno per uso pubblico degli abitanti.
- 38. Una Commissione sarà nominata perchè scelga, e ci proponga per mezzo del Ministro dell'Interno i luoghi in cui i villaggi dovranno costruirsi, come ancora perchè assegni e determini i territori che dovranno concedersi.
 - 39. Noi dichiariamo di prendere sotto la nestra speciale protezione tutti gli abitanti e tutti gli stabilimenti della Sila.
 - 40. I nostri Ministri, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decrete.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato Firmato PIGNATELLI.

V.

1814 — 14 febbraio

ORDINANZA DELL'INTENDENTE DI CALABRIA CITRA.

Dispone la divisione di taluni demani che credeva ecclesiastici, mentre erano dello Stato, ed erano situati nella Sila non compresa nella legge del di 8 giugno 1807.

L'originale si conserva nella Prefettura di Cosenza.

FERDINANDO I RE DI NAPOLI E SICILIA GRANDE INFANTE DI SPAGNA ECC.

L'Intendente di Calabria Citra Commissario del Re per la divisione de' Demanii.

Nella causa del Comune di S. Gioranni in Fiore rappresentato dal suo Decurionato;

Coll' Amministra ione dei Reali Demani rappresentata dal Sig. Vincenzo Jaquinta.

Vista la verifica fatta dall'Agente Demaniale Antonio de Franco:

Il processo verbale dell'udienza del Commissario del Re in S. Giovanni in Fiore a 1º giugno 1811.

La lettera del Direttore della registratura, e dei Demanii degli 11 settembre 1811 n. 877, e tutti gli atti.

Fatto

Il Comune di S. Giovanni in Fiore sotto l'antico regime era sotto la giurisdizione della Badia dello stesso nome, e l'apprezzo del general catasto, che solo esiste tra le catastole di quel Comune porta il titolo di territorio Badiale di S. Giovanni in Fiore.

Nella verifica de' demanii badiali ed ecclesiastici da dividersi ha fatto il Decurionato le osservazioni sopra di ciascun fondo che pretende soggetto a divisione, mentre l'Agente del demanio ha fatte le sue risposte a ciascun articolo di dette osservazioni.

1º Ha preteso il decurionato doversi dividere come fondi Badiali, *Vetrano* di tomoli 30, *Lampari* di tomoli 30, *Misolo* di tomoli 16, perchè soggetti al pascolo dopo secate le biade in un anno di semina, e per due anni di pascolo in ogni triennio aperti a tutti gli animali de'Cittadini.

L'Agente de'demanii ha risposto che devesi consolidare l'erba alla semina, perchè tali fondi sono tassati per burgensatici nel catasto.

Dippiù ha soggiunto che il Comune abbia omesso Marinella, Gradia, Manca di Scavo, e Difesa della Serra dell'estensione di circa tomoli 230, luoghi sterili, e non atti a semina, ne' quali l'Università ha il diritto di legnare, e raccogliere i frutti degli alberi, e l'ex Commenda quello della semina di un anno per ogni triennio. Vi è anche un locale detto Jannia di tomolate otto, nel quale il real demanio si vende l'erba dagli 8 settembre ai 25 dicembre. L'Agente demaniale ha osservato che il decurionato considera detti locali per Demanii comunali, e che vi siano in detta continenza molte terre appadronate e redditizie col diritto della semina, o ridotte in vigne, e giardini.

2º Prato di Patia e Difesella di circa tomoli 68 similmente rubricati per fondi badiali secondo le osservazioni del decurionato, ed il libello dell'agento del demanio.

Il Comune ha il diritto di pascere secate le biade in un anno di semina, e per due anni di pascolo in ogni triennio. Il demanio si chiude l'erba dagli 8 di settembre a tutto febbraio, nel rimanente tempo sono aperti.

L'Agente del real demanio non ha fatto altra domanda che quella di ridursi il compenso al minimo.

3º Agnara, Pisani e Bellori, messi tra fondi Badiali. Il decurionato ha fatto l'osservazione che vi esercita il diritto di legnare ed il pascolo d'inverno.

L'Agente dell'amministrazione de'demanii ha opposto che *Pisani* ed *Agnara* con altre contrade furono acquistate dall'ex Commenda per compra fattane da *Maurizio Mauro* con istromento de'22 gennaio 1754 per *N° Muzio Antonio Oliverio di Cercuzia*. di cui ha esibita copia estratta.

Però dalla stessa copia d'istrumento esibita si rileva che questi fondi erano soggetti all'annuo canone di ducati cinquantadue per concessioni avute da detta Commenda per conto di dette difese con istrumento de' 27 settembre 1696 per Notar Andrea Damiani di Napoli, e de'15 aprile 1722 per Notar Gregorio Servillo di detta città.

L'altre terre oltre di queste comprate disse l'Agente dell'ex feudatario, che il dritto di legnare, e quello di pascere nell'inverno non era uso civico, ma una condiscendenza.

4º Campo di Manna e Sciolle di circa tom.1500 fondi Badiali.

Il decurionato ha fatta l'osservazione di averci il dritto di legnare, e quello di pascere dal mese di marzo sino a 7 di settembre, e che questo fu ceduto all'abate Commendatario ed ex feudatario per l'abolizione di alcuni dritti angarici.

L'Agente de reali demanii ha opposto che non tocca compenso al dritto che il Comune vi vantava per essere attualmente *Camera chiusa*. L'Agente demaniale ha verificato che queste terre sono sterilis-

sime, e che il dritto dedotto dal decurionato è conforme al libro dell'apprezzo: e che per parte dell'istesso real demanio non si nega un tal diritto, ma si asserisce transatto colla cessione di alcuni dritti angarici.

5° Pinito di temola 50; il dritto della semina al Monastero Cistercienze, quello dell'erba all'ex Commenda. Il decurionato ha osservato che questo luogo è aperto per gli animali de' Cittadini da marzo a 7 di settembre.

L'Agente del real demanio pretende la consolidazione dell'erba col dritto della semina, che rappresentava il Monastero, al qual'è succeduto.

6º S. Bernardo o sia Vallone delle Case, Montagna grande, e Frasulo di pertinenza del soppresso Monastero Cistercienze. Il decurionato pretendeva il compenso del dritto di legnare, e del pascolo d'inverno.

L'Agente del real demanio ha dedotto il particolare acquisto di tali fondi.

Per la Montagna grande ha esibito l'istrumento della compera fatta dal detto Monastero per Notar Vitantonio Alessio di S. Giovanni in Fiore agli 8 dicembre 1743 dalla Parrocchia di S. Pietro di Pedace per D. 180.

Per Frasulo ha esibita la compra che lo stesso Monastero fece per Da 782 50 da Fabio Leonetti con istrumento de' 10 novembre 1738 per Notar Giovan Battista Marescalco di S. Giovanni in Fiore. Però dallo stesso istrumento si rileva che il fondo era redditizio di annui grana 75 allo stesso Monastero.

Per Vallone di Case, o sia S. Bernardo, Macchie di Pietro ha esibita la compra che lo stesso Monastero fece da Francesco Barbaro, ed altri con istrumento de'22 giugno 1618 per Notar Giov. Domenico Pancalli Castri Sancti Mauri.

7º Caporosa di tumoli 300 del soppresso Mona-

stero di Corazzo, *Ponticelli* di tumoli 400 del soppresso Monastero de' Paolini di Spezzano, *Carloma*gno di tumoli 800 del soppresso Monastero de' Domenicani di Pedace, *Ceraso* di tumoli 800 del soppresso Monastero de'Paolini di Pedace.

Il decurionato per tutti detti luoghi ha dedotto di avere il dritto di legnare, e quello di pascere nello inverno.

L'Agente del real demanio per contrario ha opposto che il diritto di pascolo non esiste nell'inverno per le nevi, e quello di legnare non poter avere effetto perchè vi sono de'pini.

Qualità laicale dei fondi. Il Direttore della registratura, e de' demanii poi per tutte le cose che riguardano l'ex Commenda ha opposta la dichiarazione della qualità laicale nell'atto che fu aggregata allo Stato.

. Considerando

Sul 1. Che gli usi esercitati da' cittadini sopra Vetrano, Lampari, e Misolo, quantunque appartenenti alla prima classe siano compensabili col maximum per la di loro quantità a fronte del diritto della semina cha l'ex Commenda esercita per un anno solo in ogni triennio.

Che i sudetti fondi Badiali per riguardarsi come appadronati bisognava dimostrarne la provenienza da' privati

Che per Marinella, Gradia, Manca di Scavo, Difesa della Serra e Jannia qualunque sia il dritto che il real demanio intende sperimentare contro del Comune, sempre a tenore del real decreto de'16 ottobre 1809 è in libertà de' particolari di chiudersi i di loro fondi ancorchè redditizi.

Sul 2. Che il pascolo dopo secate le biade nell'anno di semina, e da marzo ai 7 settembre sia compensabile col medio della classe degli usi essenziali.

Sul 3. Che *Pisani* ed *Agnara* attesa la provvenienza da particolari non debbano cadere in divisione. Che dev'essere salvo però al Comune il dritto che potrebbe risultare dal tenore de' sudetti istrumenti de' 15 aprile 1722 e 27 settembre 1696 per la provvenienza de'fondi medesimi.

Che il dritto di legnare, e di pascere nell'inverno in *Bellori*, ed altre contrade ad eccezione di quelle come sopra acquistate, sia un uso compensabile col minimo della classe per la sua tenuità specialmente in quanto al pascolo.

Sul 4. Che il dritto del Comune sopra Campo di Manna e Sciolle risultando dall'apprezzo del catasto e dalla confessione delle parti deve compensarsi.

Che non costa dell'asserta cessione de'dritti angarici, e della sua validità in confronto degli usi civici inalienabili ed imprescrittibili.

Che gli usi medesimi per la di loro quantità siano compensabili col medio della prima classe.

Sul 5. Che essendo sciolta la servitù de'Corsi, il Pinito che apparteneva al Monastero de'Cistercienzi in quanto al dritto della semina è da riguardarsi come un demanio divisibile, qualunque sia stata l'alterazione indotta dalla detta servitù abolita. Quindi potrà darsi al Comune l'equo compenso del medio della prima classe.

Sul 6. Che tra gli acquisti prodotti, quello che riguarda la *Montagna grande*, siccome provviene dalla Parrocchia di S. Pietro di Pedace, così conviene sentirsi la persona legittima di tale Chiesa per esaminarsi se sia un demanio divisibile.

Sul 7. Che per Caporosa, Ponticelli, Carlomagno, e Ceraso non sono argomenti sufficienti ad escludere il dritto di legnare, e quello di pascere nell'inverno quelli allegati dall'Agente dei reali demani.

Che per quanto possono essere ristretti i dritti medesimi per non potersi legnare ne'pini, e di essere impedito il pascolo dalle nevi, sempre il minimum del compenso si riduce al quarto. Considerando che in tutte le contrade di sopra descritte trovandosi di fondi soggetti al dritto di semina a favore de'particolari, questi hanno facoltà di chiudersi i propri fondi a tenore del real decreto de' 16 ottobre 1809, e delle istruzioni de' 24 maggio 1810.

Che l'eccezione della qualità laicale dell'Abbadia di S. Giovanni in Fiore allegata per parte della direzione de'Reali demanii, non può essere mai di pregiudizio a quei dritti che il Comune ha acquistati ne' fondi Badiali, stante che all'Abbadia di S. Giovanni in Fiore erano unite tutte le prerogative dell'estinta feudalità, ed in conseguenza vi erano annessi anche i pesi.

Inteso il parere de' Consiglieri aggiunti d'Intendenza Niola e Franchini

Dichiara e decide:

Dispositiva dell' ordinanza.

- 1° Assegnarsi in piena proprietà del Comune di S. Giovanni in Fiorc, e nella parte più prossima all'abitato la mettà di Vetrano, Lampari, e Misolo; un terzo di Prato di Patia e Difesella; un quarto di Bellori; un terzo di Campo di Manna e Sciolle; un terzo di Pinito; ed un quarto di Caporosa, Ponticelli, Carlomagno, e Ceraso.
- 2º Non caderanno in divisione le terre occupate da coloni perpetui nell'estenzione di detta contrada, come anche quelle possedute da'privati col dritto della semina, o in qualunque altro moda appadronate, per le quali restano applicate tutte le disposizioni de' reali decreti per la commutazione ed affrancazione delle prestazioni per l'abbolizione della fida, e per la chiusnra de'fondi.
- . 3º Saranno esentati dalla divisione i fondi minori di dodeci moggia posti fuori de'demanii.
- 4º Si riserba le provvidenze per la Montagna grande intesa la persona legittima della Parrocchia di S. Pietro di Pedace, e per Pisani ed Agnara e-

sibiti che si saranno gl'istrumenti de'27 settembre 1696, e 15 aprile 1722 di sopra riportati.

Fatto in Cosenza li 14 febbraio 1814. — Segnato l'Intendente di Calabria Citra — L. Flach. — Registrato in Cosenza li 18 febraio 1814, fol. 88, V°, vol. 12 Cas. 2.a, ricevuto per dritto e x.mo L. 3,36 Casini.

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di dare esecuzione alla presente sentenza. A' nostri procuratori generali, a' nostri procuratori presso i Tribunali di prima istanza di darvi mano, a' nostri comandanti, ed ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano armata, allorchè ne saranno legalmente richiesti. — In fede di che ne abbiamo sottoscritta la presente. — Segnato L'Intendente — L. Flach. — Per ispedizione il segretario generale segnato — G. Giusti — Vi è il suggello.

La sopradetta ordinanza dell'Intendenza, ed in essa quanto si contiene, e ad istanza della Comune di S. Giovanni in Fiore è stata da me Antonio Molino regio usciere presso il tribunale di prima istanza di Calabria Citra sedente a Cosenza, come da real decreto del dì 3 settembre 1812, e da patente speditami da questa Comune, registrata al numero 218 del ruolo suppletorio, ivi domiciliato strada S. Francesco di Assisi, notificata al signor Ispettore Besan, vice direttore de' reali demani di questa Provincia, sita a Cosenza, strada avanti le carceri del Luogotenente, con averli lasciato copia conforme in carta legale di detta ordinanza nel domicilio di essa direzione, consegnandola a lui personalmente, che ricevutasi si rattenne seco parlando, per cui si è compiaciuto vistare l'originale.

Il costo del presente atto è di $\frac{66}{100}$, oltre la copia, visto, carta, e registro.

Dato in Cosenza oggi li ventisei febbraio 1814, e da me usciere sottoscritto Antonio Molino, usciere. È conforme al suo originale. — Antonio Molino usciere. — Visto, e ricevuto la copia. — Il direttore de'demani interino segnato Bessan. — Visto per notifica — L'Intendente segnato Flach. — Registrato a Cosenza la 1.ma marzo 1814 fol. 39, vol. 20, cas. 8, ricevuto per dritto lire una, per decimo cent. 10, in tutto lira una, e cent. dieci, L. 1,10, segnato Casini. Cosenza li 12 luglio 1821.

Per copia conforme:

Il segretario generale

A. ANDREOTTI.

Registrato in Cosensa li 17 luglio 1821, lib. 1, volume 42, fol. 74 verso cas. 6. n. 3415 ricevuto grana venti, 20.

MICHELE SICILIA.

VI.

1815. — 17 febbraio.

ATTO AUTENTICO DI CESSIONE DI TALUNI FONDI DELLA SILA.

Il pubblico Demanio cede in pagamento a Domenico Barbaja quattro difese e 28 demani della Sila col·l'obbligo di sopportare le servitù passive. L'estenzione e la rendita segnata in fondiaria servivano di base al contratto, non essendo preceduto apprezzo nè subasta. Le popolazioni usuarie non vi furono rappresentate.

L'originale è tra gli atti di Natar Caputo.

Regno di Napoli.

A dì 17 febbraio 1815.

Innanzi a Noi *Emmanuele Caputo*, Notaio pubblico di Napoli, certific. Reale, figlio del fu Notaio Donato, con studio vico 1 Gravina N. 2, quartiere S. Giuseppe, con patente N. 334, e de'sottoscritti testimoni sono comparsi:

Sua Eccellenza il Sig. Nicola Filomarino, Duca della Torre, Direttore Generale della Registratura e del Demanio, il quale interviene in questo atto in nome del Governo;

Ed il Sig. Domenico Barbaia, di Milano, del fu Carlo, domiciliato in Napoli, strada Toledo, N. 210, a Noi noto.

Esso sig. Direttore Generale dichiara che nel di 3 maggio 1814 gli fu da S. E. il Ministro delle Finanze rimessa la seguente Ministeriale:

- « 4 Divisione N. 1204.
 - « Si rimettono due copie di Decreti;
 - « Il Ministro delle Finanse « al sig. Direttore Generale dei Demani.
 - « Signor Direttore Generale.
- « Ho l'onore di rimettervi qui acchiusi, signor « Direttore Generale, copia di due Reali Decreti del di
- « 14 aprile scorso, coi quali S. M. ha aperto un credito
- u di L. 154 mila al Ministro dell'Interno per sod-
- « disfare l'appaltatore dei Reali Teatri dell'importo
- « della fabbrica costrutta a sue spese accosto il Real
- « Teatro S. Carlo. Piacciavi prendere conoscenza di
- « tali Sovrane Disposizioni per indi completare il
- « travaglio dell'assegno dei fondi, che si deve fare al
- " dette appelletore in coddisferiore di questo ed
- « detto appaltatore in soddisfazione di questo ed « altri suoi crediti.
- « Gradite i sentimenti della mia distinta conside-
 - « Conte di MOSBOURG. »

Li due enunciati Decreti Reali sono del tenore seguente:

Napoli li 14 agosto 1814.

GIOACHINO NAPOLEONE, Re delle Due Sicilie.

Sui rapporti dei Nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. È aperto al Nostro Ministro dell'Interno un credito di L. 154 mila sul capitolo supplementario del 1812 per servizi anteriori a quest'anno, ed imputabile all'art. 3 del cap. 9 dell'esercizio del 1810. Art. 2. I Nostri Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato; CAROLINA, REGGENTE.

Da parte della Regina reggente Il Ministro Segr. di Stato PIGNATELLI.

Per copia conforme

11 Ministro delle Finanze
Conte MOSBOURG.

Napoli li 14 aprile 1814.

GIOACHINO NAPOLEONE, Re delle Due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

- Art. 1. La somma di lire 154 mila accordata al suddetto Nostro Ministro con decreto di questo giorno sarà pagata in beni demaniali, ma con ordinanza sul Tesoro Reale.
- Art. 2. Questa somma servirà per soddisfare all'appaltatore dei Reali Teatri il di lui credito già liquidato per la fabbrica costrutta a sue spese accosto al Real Teatro di S. Carlo.
- Art. 3. I Nostri Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato: CAROLINA, REGGENTE.

Da parte della Regina reggente Il Ministro Segr. di Stato PIGNATELLI.

Per copia conforme

11 Ministro delle Finanse
Conte MOSBOURG.

Per soddisfarsi al sig. Barbaia il suddetto credito di ducati trentacinquemila erogato per la fabbrica anzidetta fu stabilito di cederglisi in pagamento li beni del Demanio siti nella Regia Sila in Calabria, da esso dimandati, ed all'oggetto se ne è formato lo stato approvato da S. M.

Tali beni sono i seguenti:

Denominazione de' fondi che si cedevano a Barhaja.

Nieto, ehe apparteneva all'ex-Conventuali di Castro-villari.

La Macchia, che apparteneva all'ex-Paolotti di Cosenza.

Colle de'Preti, che apparteneva all'ex-Paolotti di Spezzano Grande.

E Serra Candela, che apparteneva all'ex-Domenicani di Celico.

I seguenti altri fondi sono tutti allodiali:

Garropato.

Sculca.

San Bartolo.

Lachigello, o Santo Nicolicchio.

Croce delle Magare.

Canalette di Camigliati.

Serra Mazzullo.

Varco di Camigliati.

Cuzzolino e Campicello di Cuzzolino.

Frisme.

Santa Maria Scalaritti.

Colla di Arucolo e Campicello di Pietracupa.

Serra la Vurga.

Campicello di Pizzirillo.

Macchia di Marco Torchia.

Acquacalda e

Forge.

Varco d'Imboccone e Campicello di Cupone.

Lo Rosario e Serra della Giumenta.

Campo dell'Atto.

Macchialongu Farfari e Pagani.

Lo Corvo e Vallone Freddo. Fago della Triglia e Letriglie. Fontana delli Gangali. Serra di Puida. Varco di Miglianò.

Campo di San Lorenzo.

Agnaro, Capalbo, Acqua di Corvo e Ritano sono siti nella Sila Crocifisso.

Tutti gli altri di sopra descritti sono siti nella Sila Agarò.

Ampiamente descritti nel suddetto stato approvato da S. II. copia del quale in questo si conserva.

La copia del catasto provvisorio estratta dal Demanio in questo si conserva.

E dovendosi li suddetti trentadue articoli di beni descritti nel suddetto stato assegnare ad esso Signor Barbaia, fu ciò partecipato ad esso Signor Direttore Generale con Ministeriale del di 14 gennaio 1815 del tenor seguente:

« Napoli li 14 gennaio 1815.

4º Divisione, N. 148.

Assegno di beni a favore del Sig. Barbaia.

Il Ministro delle Finanze al signor Direttore Generale della Registratura e dei Demani.

Signor Direttore Generale.

BUA MAESTA' ha approvato di assegnarsi al Signor Domenico Barbaia creditore del Governo della somma di ducati 35 mila per la fabbrica aggiunta al Real Teatro di S. Carlo, trentadue articoli di beni siti nella Sila di Calabria Citeriore per la rendita di annui ducati 2342 e grana 83, giusta l'imponibile del catasto provvisorio, e pel capitale di ducati 26,031 e grana 44, potendoglisi soddisfare con altri fondidemaniali la rimanente somma di ducati 8968 e 56

grana che manca per l'intiero pagamento. Ho l'onore di parteciparvi, Signor Direttore Generale, tale Sovrana disposizione, rimettendovi unitamente alla presente una copia dello stato de'cennati beni approvato da S. M. ad oggetto che possiate ordinare il possesso a favore del Sig Barbaia, previa la formazione delle solite cautele, e poichè la delegazione da lui ottenuta per tal suo credito è di ducati 35 mila, così resta tenuto di versarla nel Tesoro quietandolo per quella somma che ora riceve, salvo ad essere soddisfatto de'rimanenti ducati 8968 e grana 56 con altri beni dello Stato.

Gradite i sentimenti della mia distinta considerazione

Conte di MOSBOURG.

La sola rendita fondiaria serviva di base del contratto. In esecuzione del di sopra espresso, esso Signor. Direttore Generale cede in pagamento ed in assoluta proprietà ad esso Sig. Domenico Barbaia, il quale ne accetta l'acquisto per sè, suoi eredi, e causa aventi, per goderne e disporne a contare dal dì 14 gennaio corrente anno 1815, come di una proprietà incommutabile al medesimo appartenente, li suddetti trentadue articoli di beni di sopra descritti siti nella Regia Sila con tutte le di loro dipendenze, senza alcuna riserva od eccezione.

La rendita data alli suddetti fondi, giusta l'imponibile del catasto provvisorio, accettata da esso Sig. Barbaia, è in annui ducati 2342, e grana 83.

Il capitale fissato per detta rendita, anche accettato da esso Sig. Barbaia, è in ducati 26,031, e 44 grana; ed essendo il credito di esso Sig. Barbaia in ducati 35 mila, resta il medesimo creditore in ducati 8968 e grana 56, per li quali si è stabilito di cedersi al medesimo altri fondi demaniali.

Questa cessione è stata fatta a carico di esso Signor Barbaia, il quale si obbliga: 1º Di pagare i diritti della registratura, ai quali darà luogo la presente cessione, e tutte le spese di questo contratto e copia. Condizioni della cessione.

- 2º Di soddisfare la contribuzione fondiaria ed altre imposizioni di qualunque natura di cui li anzidetti fondi sono o potranno essere gravati.
- 3º Di mantenere ed eseguire in conformità degli articoli 1761 e 1343 del Codice civile gli affitti esistenti, a meno che non abbiano nè autenticità, nè data certa.
- 4º Di sopportare le servitù passive legalmente costituite, salvo di far valere a sue spese e rischio le servitù attive.

Per la porzione di rendita maturata fino a' 14 gennaio corrente anno 1815 e spettante al Demanio, si è stabilito che seguirà un aggiusto di rate tra esso Sig. Barbaia ed il Demanio a norma de' stabilimenti all'oggetto.

La contribuzione fondiaria imposta sulli detti fondi, e qualunque altro peso da imporsi, sarà a carico di esso Sig. Barbaia dal dì 14 gennaio corrente anno in avanti.

L'anzidetti fondi essendo demaniali non vi è stato bisogno di rimettere per essi al compratore alcun titolo.

Fatto, letto e pubblicato in Napoli nell'Amministrazione Generale del Demanio, in presenza delli testimoni Francesco Pascale e Pietro Natolio, li quali descriveranno le di loro qualità; scritto da altra mano per la licenza ottenuta: Duca della Torre — Domenico Barbaia — Francesco Pascale di Napoli, figlio di Alessandro, domiciliato strada Quercia, N. 39, testimonio. — Pietro Natolio di Napoli, fu Antonio, domiciliato vico Neve alla Sanità, N. 2, testimonio. — Notar Emanuele Caputo di Napoli, Certificatore Reale. — Vi è il segno del tabellionato.

Registrato in Napoli Burò 2 atti civili alli 20 feb-

braio 1815 al fog. 72, cas. 2, vol. 149 per diritto, duc. 780, 96. Bannella. — Vi è il bollo.

NB. Tre giorni dopo fatta la cessione a Barbaia, questi con altro istrumento per Notar Caputo del 20 febbraio 1815 cedeva i beni istessi al signor Giuseppe Campagna.

VII.

1819. — 30 aprile.

ORDINANZA DELL'INTENDENTE DELLA CALABRIA CITERIORE.

Dispone di non impedirsi ai Cittadini l'esercizio degli usi civici nei demani della Sila, ed emette disposizioni contro Compagna, successore di Barbaja, per le novità che pretendeva introdurre, e contro i guardiani rurali che si sarebbero opposti alla esecuzione.

L'originale si trova nell'Intendenza di Cosenza. Una copia legale sta tra le carte del Commissariato Civile.

L'INTENDENTE DELLA CALABRIA CITERIORE.

Visti i diversi reclami, che i Sindaci ed abitanti de' Casali di Cosenza hanno fatto pervenire a questa Intendenza per essere mantenuti nell'esercizio de' di loro diritti su dei così detti Comuni della Sila attualmente posseduti dal Signor D. Giuseppe Compagna.

Esaminati precisamente i ricorsi. che ci sono stati presentati da' Sindaci di Pedace, Rogliano ed Aprigliano, co' quali si è esposto che gli abitanti de' Casali di Cosenza vengono impediti dai guardiani rurali del detto Signor Compagna a far uso de' soliti diritti, che da tempi immemorabili hanno senza contrasto esercitato sui detti Comuni della Sila.

Riscontrati gli atti sistenti in questa Intendenza relativi agli anzidetti Comuni della Sila. dai quali risulta che i diritti di cui gli abitanti di Cosenza e Casali hanno sempre goduto sull'intera estensione di quei demani sono i seguenti:

3

· Si precisano gli usi-civici che sempre i Cittadini di avevano esercitato ne' demani della Sila, e le prestazioni che corrispondevano.

- 1. Di potervi seminare pagando un tomolo per ogni tomolata di territorio;
- 2. Di pascolarvi indistintamente, pagando grana Cosenza e Casali dieci per ogni bue d'aratro; grana due e mezzo per ogni vacca; grana dieci per ogni giumenta; grana uno per ogni nero; mezso grano per cadauna pecora o capra; grana venti per ogni mulo; e grana dieci per ogni somaro;
 - 3. Di legnare per uso di fuoco, far carboni e neviere per industria, non che tagliar alberi per uso di masseria, corrispondendosi grana cinquanta per caudono carbonaro. carlini dieci per ogni sega, altri carlini dieci per ogni setto di neviera;
 - 4. Ed infine di tagliare alberi per proprio comodo. o per industria, pagando per ogni trasporto, denominato paricchio composto di quattro bovi, carlini quindici; grana cinquanta per ogni mulo; e grana venticinque finalmente per il carico di ogni somaro.

Viste le disposizioni che sono state date da' nostri Antecessori e da Noi medesimo, perchè gli abitanti suddetti si fossero mantenuti nel pieno e pacifico possesso de' loro diritti, sì per quel che riguarda il libero esercizio de' medesimi, come per impedire ogni possibile alterazione nelle solite prestazioni.

Vista la legge del 12 dicembre 1816, e tutte le altre, non che i decreti e regolamenti eversivi della feudalità.

Considerando che l'esistensa de'diritti sopra espressati su dei Comuni della Sila a favore dei Cittadini di Cosenza e Casali, è assai provata da costanti fatti di remotissimi secoli.

Che fino a tanto che siffatti diritti non saranno compensati con una parte della proprietà, gli abitanti di Cosenza e Casali debbono essere mantenuti nel pacifico possesso degli stessi.

Che ogni opposizione di fatto circa l'esercizio dei suddetti usi dev'essere immediatamente allontanata

e repressa, non solo perchè la giustizia lo esige, ma anche per non dar luogo ai disordini che potrebbero derivarne.

Che in fine i guardiani rurali stipendiati del Signor Compagna sono quelli che con essersi opposti all'esercizio di detti usi civici, hanno dato luogo agli enunciati reclami.

ORDINA

- Art. 1. Finocchè i diritti che i Cittadini di Cosenza e Casali esercitano su de' Comuni della Sila non saranno compensati con una porzione della proprietà, fino a che questo sarà ad essi lecito di godere di quegli usi, di cui in tutti i tempi sono stati in possesso, salvo ad eseguirsi le regolarità necessarie per il permesso del taglio a degname verde.
- Art. 2. Essi però pagheranno esattamente all'attuale possessore quelle prestazioni che sono state solite a corrispondersi in generi od in contanti.
- Art. 3. Il Signor Compagna sarà risponsabile di tutte le consequenze a cui meneranno le novità che pretendesse introdurre ne' Comuni della Sila, sia direttamente. sia indirettamente.
- Art. 4. I guardiani rurali opponendosi alla esecuzione della presente ordinanza saranno considerati come destituiti, e saranno arrestati dalla forza pubblica.
- Art. 5. La presente ordinanza sarà rimessa ai Sindaci di Cosenza e Casali, ed inoltre sarà inserita nel giornale di questa Intendenza,

Fatt' a Cosenza, li 30 aprile 1819.

L'Intendente

Firmato: MANDARINO.

Per copia conforme

Il Segretario Generale

A. LOMBARDI.

NB. Questa ordinanza era rinnovata dall'Intendente di Cosenza nel 27 agosto 1810.

Ordina la continuazione degli usi civici non saranno compensate con parte della proprietà.

Ordina la continuazione del pagamento delle prestazioni. Risponsabilità di Compagna per le novità che voleva introdurre.

Pene contro i guardiani rurali.

VIII.

1826. — 21 agosto.

LEGGE FORESTALE.

Si dichiara che le facilitazioni accordate ai privati proprietari de' boschi non riguardano la Sila, per la quale si riserbavano le provvidenze.

N. 967 della Collezione delle leggi.

FRANCESCO 1.

Per la Grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, ecc.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ecc., ecc. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ecc., ecc.

Le facilitazioni
accordate
a'privati
proprietari di
boschi
non riguardano
i fondi
della Sila.

Art. 29. Dichiariamo che tutte le facilitazioni accordate colla presente legge ai privati proprietari de' boschi, non riguardano i fondi posti nel tenimento della Regia Sila delle Calabrie, pe' quali ci riserbiamo di prendere altre disposizioni, dopo che si sarà esaminata la quistione sui diritti di proprietà, o di condominio che può vantarvi il Governo; ed intanto vogliamo che qualunque taglio da farsi in detto

tenimento debba essere autorizzato dalla Direzione generale per vegliare sui nostri diritti.

Napoli, il dì 21 agosto 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, **DE' MEDICI**Il Consigliere Ministro di Stato

Ministro Segretario di Stato, di Grazia e Giustizia

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel di 1 novembre 1826.

IX.

1827. — 2 maggio.

SOVRANO RESCRITTO.

Si accorda al Comune di Albi il permesso di taglitare ogni anno 20 pini e 50 abeti sotto talune condizioni e per facilitare agli abitanti di quel Comune l'esercizio del mestiere di falegname.

Si conserva tra gli atti del Commissariato Civile per la Sila.

Real Segreteria di Stato delle Finanze — 2º Ripartimento — 4 Carico.

Signore.

- « Il Sindaco di Albi chiese in favore degli abitanti
- « di quel Comune il permesso, che, nei boschi della
- « Sila, venti pini e cinquanta abeti venissero ogni
- « anno recisi, onde sostenere col lavoro gli Abitanti
- « del Comune istesso, che fanno il mestiere di fale-
- gname, ed il Direttore generale dei ponti e strade,
- « ch'esaminò nel Consiglio forestale la mentovata
- dimanda, e le premure fatte per essa da Lei, pro pose, che, non convenendo, ora, che pendon tutta-
- « via contestazioni pei diritti di proprietà, e di con-
- via contestazioni pei diritti di proprieta, e di con
- « dominio, che vanta il Governo nei boschi della
- « Sila, non convenendo per tale dimanda procedere
- « ad un annual taglio regolare, opportuna cosa sa-
- « rebbe impetrare dal RE N. S., ai termini dell'arti-

colo 37 della legge 21 agosto 1826 sui boschi, una apposita Sovrana autorizzazione, onde il taglio della specie, e della quantità di legname indicate, si facesse a scelta, e per salto nei boschi, che verrebbero dalla Direzione Generale designati, ed in luoghi nei quali il taglio non lasciasse grandi voti.

E concludea il Direttore Generale, che per facilitare agli Abitanti del Comune di Albi l'acquisto del legname accordar si dovesse ai termini dell'art. 39 della legge de' 21 agosto 1826. la dispensa agli incanti, facendos'il legname apprezzare da due periti; ed obbligandos'il Sindaco a pagarne il prezzo per la intera quantità.

« Queste dimande, e queste proposizioni sono state pure avvalorate da uffizi di raccomandazione del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale ha fatto osservare, che qualora alle subaste si dovesse ricorrere, necessario sarebbe il divisamento di non ammettere per l'acquisto del legname offerte di abitanti di altri Comuni, ma quelli solamente degli abitanti del Comune di Albi.

« Tutti questi oggetti sono stati rassegnati al RE « N. S. nell'Ordinario Consiglio di Stato dei 2 mag-« qio, ed è stato pur rassegnato alla MAESTA' SUA, « che tanto alla sovrana autorizzazione pel taglio a « scelta, ai termini dell'art. 37, come alla dispensa alle subaste, che accorderebbe questa Real Segre-« teria ai termini dell'art. 39 della legge de' 21 agosto • 1826, si darebbe esecuzione per tutto il tempo, in « cui si rimarrà indecisa la questione di condominio « sui boschi della Sila, di cui è parola nell'art. 29 « della legge stessa, poichè tal questione decisa, i « tagli e le vendite, che in seguito avran luogo, se-« guiranno rispettivamente le norme stabilite pei · boschi dello Stato, e per quei dei comuni, e dei pub-• blici stabilimenti, o de' privati, nei qual' i tagli si « faranno.

Assegno provvisorio di alberi agli abitanti di Albi.

- « Ed essendosi la MAESTA' SUA uniformata alle « proposizioni umiliatele, ne la prevengo nel REAL
- « NOME per sua intelligenza, e per l'adempimento, « in quel che la riguarda.
 - « Napoli 16 maggio 1827.
 - « Pel Consigliere Ministro di Stato, Ministro segretario di Stato delle finanze, impedito.

« Firmato CAM. CABOPRESO. »

Al Signor Intendente di Cosenza.

X.

1833. — 15 giugno.

SOVRANO RESCRITTO.

Sospende l'esecuzione dell'ordinanza dell'Intendente di Cosenza del 14 febbraio 1814, riportata nel N. V. emessa incompetentemente e contro la legge del di 8 giugno 1807, ritenendo che era stata pure sospesa con Ministeriale e prima del 1819.

Si conserva nell'Intendenza di Cosenza. — Una copia stà presso gli atti del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari interni. — 2º Ripartimento — 2º Carico.

Napoli 16 ottobre 1833.

Signore.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente de'Ministri, in data del 15 giugno ultimo mi ha partecicipato il seguente Reale Rescritto:

« Eccellenza.

« L'Intendente di Calabria Citra riforì, che con ordinanza commissariale del 14 febbraio 1814 furono dichiarati soggetti a divisione i demani detti Belluri e Campo di Manna della Real Commenda Costantiniana di San Giovanni in Fiore, accordandosi in piena proprietà a quel Comune un quarto sul primo ed un terzo sul secondo; che la esecuzione materiale di tale ordinanza erasi protratta per varii incidenti, ma che ora in forza di recenti ordini Sovrani dovea indispensabilmente avere il suo effetto. Ciò posto chiede destinarsi una persona per sostenere i diritti del Real Ordine Costantiniano, cui essi demani appartenevano.

« Il Fiscale del cennato Real Ordine ha fatto osservare, che tale divisione non fu mai eseguita in tempo dell'occupazione militare, e venne poi sospesa con ministeriale anteriore al 1819, e che si assicura debba esistere nell'Archivio dell'Intendenza provinciale. — Ha fatto osservare inoltre che coll'art. 21 del decreto degli 8 giugno 1807 col quale fu prescritto il modo di ripartirsi i beni demaniali, ne fu esclusa la Sila di Calabria, nel di cui territorio son poste le due difese di sopra indicate.

Bospensione dell'ordinanza riportata nel num. V. ES. M. a cui ne ho dato conto, mentre ha approvato che il Real Ordine Costantiniano si opponga alla pretesa divisione innanzi all'Autorità Amministrativa della Provincia, ha ordinato di scriversi, come eseguo, perchè prenda conto come siasi dato corso alla surriferita ordinanza Commissariale malgrado che ne fosse stata sospesa l'esecuzione con Ministeriale anteriare al 1819, dopo il felice ritorno di S.M. IL RE FERDINANDO I. di gloriosa ricordanza in questi Reali Dominii.

« Nel REAL NOME lo partecipo a V. E. per sua intelligenza e perchè si serva farne l'uso di risulta.»

Mentre le passo a conoscenza questa Sovrana risoluzione per di lui norma, le fo osservare, che colla medesima rimane sospeso il dubbio del Consiglio d'Intendenza del quale Ella fece cenno nel rapporto del 3 giugno ultimo, se debba continuare la sospensione della esccuzione dell'ordinanza succennata, potendo rim ttere le cose alla risoluzione delle vertenze per la Bila, che tuttavia trovansi all'esame della Consulta di Stato.

Intanto nello stato attuale delle cose desidero conoscere se dietro la cognizione del divisato *Real Re*scritto abbia osservazioni a produrre, e quali esse sieno.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni. Segnato N. SANTANGELO.

Signor Intendente di Calabria Citeriore-Cosenza.

Per copia conforme.

Il Segretario Generale.
Firmato A. LOMBARDI.

XI.

1836 — 20 giugno.

SOVRANO RESCRITTO.

Si accorda con talune condizioni agli abitanti di Cicala e di Castagna il permesso di estrarre Teda dalla Sila onde supplire alla mancanza di olio pel lume.

Si trova nell'Intendenza di Catanzaro. Réal Segreteria di Stato delle Finanze. 2. Ripartimento. 4. Carico. Num. 1171.

Signore.

A nome dei Comuni di Cicala, e di Castagna fu dimandato di permettersi a quei Cittadini di estrarre dal legname secco di pino giacente a terra la così detta Teda o Vutullo loro necessaria per lume notturno a cui non possono altrimente provvedere per la mancanza dell'olio, e per la impossibilità in cui è il basso popolo di comprarlo altrove. Il Consiglio forestale per le notizie raccolte su tal dimanda riteneva che molti Cittadini vanno in cerca della Teda non per proprio uso, ma per mercimonio, che col pretesto di estrar la Teda dal legname secco si vanno intaccando i migliori pini, i quali restano perciò indebiliti al punto di rompersi ad ogni urto di vento, che qualsivoglia vigilanza non basta ad impedir che si arrechi danno anche al verde, giacchè il legno verde scaturisce resina maggiore che arde meglio. E comunque il Consiglio forestale dietro tale osservazione fosse stato dapprima di parere negativo, pure in seguito di novelli rapporti di lei a favore dei Cittadini poveri dei Comuni di Cicala, e di Castagna opinò accordarsi loro il chiesto permesso, a condizione

di dover quelli provvedersi della Teda dal legname morto in un determinato sito ad essi più comodo, ed in un periodo di tempo non maggiore di venti giorni con permissione in iscritto del Guardia generale diretta alla Forza Forestale. la quale sarebbe incaricata di vegliare tutti i giorni perchè non si abusasse tagliando alberi verdi. E la Consulta dei Reali Domini di quà dal Faro da SUA MAESTA' incaricata di esaminare una tal pendenza, è stata di unanime 'avviso che possa SUA MAESTA' D. G. approvare il parere del Consiglio forestale colle altre seguenti condizioni. 1º Che i naturali poveri dei Comuni di Cicala e di Castagna ammessi ad estrar la Teda dal legname morto della Sila, debbano esser latori di un lascia passare dell' Intendente. 2' Che sia vietato l'accesso d'ogni maniera in quel Regio Demanio a coloro che saran notati dall' Ispettore Forestale come interessati al mercimonio della Teda. 3º Che sia interdetto a tutti i Tedari sotto la più stretta risponsabilità degli agenti forestali di penetrare nei boschi, e metter mano sul verde. 4° Che i Tedari debbano pagare al Regio Fisco un picciol dritto di Teda, che dalla Sovrana largizione sarà stabilito. 5º Che la Sovrana grazia a titolo di commiserazione da accordarsi in questo anno dovesse rinnovarsi in ogni anno. Ed il RE N. S. a cui tutto ciò è stato rassegnato nell'ordinario Consiglio di Stato dei 20 giugno, si è servito di accordare il chiesto permesso secondo l'avviso della Consulta da eseguirsi sotto la risponsabilità degli Agenti forestali, e sotto la vigilanza dell' Intendente della Provincia, ordinando Sovranamente che l'Intendente medesimo dica la somma del dritto che pagar potrebbero i Tedari. Nel REAL NOME la prevengo di ciò per sua intelligenza, e perchè nella parte che lo riguarda ne curi lo adempimento.

Napoli, 27 giugno 1836. D' ANDREA. Al signor Intendente di Catanzaro.

Condizioni per estrarsi la Teda da' Cittadini di Cicala e di Castagna.

XII.

1838 — 5 ottobre.

REALE DECRETO.

Per impedire la prescrizione si ordina una citazione per 'editto contro gli occupatori della Sila, e si stabilisce un Commissariato Civile, cui si attribuisce la competenza di giudicare tutte le controversie, e di ultimare tutti gli affari della Sila istessa.

Vedi la collezione delle leggi di Napoli.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Vedute le disposizioni delle attuali leggi civili sulla prescrizione;

Veduto l'articolo 8 del decreto de' 10 di febbraio 1824, ed il decreto de' 24 di giugno 1828;

Considerando che la Sila, antico demanio dello Stato, offre de' mezzi potentissimi da far fioriro l'a-

gricoltura, la pastorizia e l'industria, specialmente nelle Calabrie; che somministrar possa un alimento prezioso alla nostra real Marina per gli alberi da costruzione che produce; che per tal motivo abbia formato una cura prediletta de' nostri Predecessori, che sin da' primi tempi della Monarchia intesero a salvarla da' continui tentativi della usurpazione;

Considerando che un possedimento di tanta importanza richiamar debba tutta la nostra vigilanza ed attenzione per conservarlo illeso da quelle usurpazioni che hanno potuto aver luogo nel corso di tanti anni, ed in mezzo alle diverse vicende politiche del regno;

Considerando essere impossibile scovrire e riconoscere tutte le enunciate usurpazioni co' metodi ordinarii, essendosi esse commesse ne' tempi delle accennate straordinarie vicende, che ne hanno oscurata l'origine e le tracce; e che quindi si renda necessario un procedimento affatto particolare, richiesto dalla straordinarietà del caso, per conseguire lo scopo della pubblica utilità nella salvezza di que' boschi;

Volendo altronde usare della paterna nostra indulgenza ne' casi che potrebbero meritarla, e non volendo in tali casi tralasciare di provvedere con delle benigne misure che conciliino tutti gl'interessi, al miglioramento dell'agricoltura, della pastorizia, e dello stato e de' bisogni delle popolazioni circostanti, alla incolumità di que' boschi, ed alla lero futura prosperità;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo primo. L'amministrazione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico per lo sperimento de' suoi diritti contra i possessori e gli occupatori della Sila è autorizzata ad avvalersi

Si permette
la citazione
per editto
ondeinterrompere
la prescrizione
contro gli
occupatori della
Sila.

di una citazione per editto, la quale equivarrà alla citazione giudiziale mentovata nell'articolo 2150 delle leggi civili.

La forma ed il contenuto di una tale citazione saranno regolati dall'Agente del contenzioso della nostra tesoreria generale.

Art. 2. La detta citazione sarà affissa per venti giorni a cura degl'Intendenti di Calabria citra e di Calabria ultra seconda alle sale di udienza e nelle cancellerie de' tribunali civili delle dette provincie, alla porta d'ingresso e nella sala della casa municipale di ciascun comune delle provincie medesime; in fine nella pubblica piazza o mercato di detti comuni, ed avanti la porta delle parrocchie. Sarà pure inserita nel giornale del regno delle Due Sicilie per due volte coll'intervallo di otto giorni tra l'uno e l'altro avviso.

Si attribuisce
ad un
Commissario
Civile
la competenza
di giudicare
tutte
le controversie
relative
alla Sila.

Art. 3. Tutte le controversie relative alla Sila saranno di competenza di un commessario civile, che Noi ci riserbiamo di nominare con pieni poteri, il quale prendendo esatta informazione delle cose che alle diverse contrade della medesima si appartengono, delle pretensioni de' particolari sulla proprietà demaniale, de' bisogni dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e del commercio, ne farà a Noi rapporto onde essere alla portata di adottare quelle mi-. sure e que' provvedimenti che giudicheremo più convenienti secondo la natura de' casi per promuovereil miglioramento di quella vasta regione, e per metter termine anche con eque convenzioni, quando ve ne sia luogo, alle multiplici controversie che si agitano da tanto tempo, e che disturbano gl'interessi così de' privati, che dello Stato, onde resti provveduto stabilmente alla salvezza di que' boschi, ed alla loro successiva vegetazione.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle

finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto:

Siracusa, il dì 5 ottobre 1838.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, MARCHESE RUFFO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Pubblicato in Napoli nel di 17 ottobre 1838.

L'anno 1838 il giorno

Adistanza dell'Amministrazione Generale della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico, rappresentata dal Direttore Generale D. Pasquale Serra Principe di Gerace, che ha il suo ufizio in Napoli nel locale di San Giacomo:

Cilazione Der chillo,

Colla presente citazione per editto fatta in conformità dell'art. 1 del Reale Decreto del di 5 ottobre corrente amo, e giusta le norme datene per esecuzione dell'articolo me lesimo dall'Agente del Contenz'oso della Tesoreria Generale, si citano tutt'i possessori e gli occupatori della Sila, e coloro che credessero poter vantar diritti, usi, o pretensioni qualunque sulla medesima, o sulle diverse parti che si comprendono nell'ambito della stessa, che dalla Provincia della Calabria citeriore si stende a quella Seconda Calabria ulteriore per trentatrè miglia di lunghezza, ventitrè di larghezza, ed ottantasette e mezzo di circuito, altra volta circoscritto da termini lapidei, a comparire davanti al Commessario civile stabilito coll'articolo 3 del Decreto suddetto, fia giorni trenta da decorrere dal di in cui sarà fatta nota la nomina del Commessario anzidetto, onde giustificare con titoli e documenti il loro passesso, e le loro pretensioni, in mancanza di che si procederà alla reintegra di tutte le proprietà, che si troveranno usurpate in danno di quell'antico demanio dello Stato, e si provvederà, che cessino tutti gli abusi finora esercitati, e le illegittime pretensioni vantate sul medesimo, col ristoro di futt' i danni, spese ed interessi, a beneficio dell' Amministrazione del Pubblico Demanio, salve le misure, ed i provvedimenti riserbatisi da S. M (D. G.) ne' sensi dell'articolo 3 del citato Real Decreto.

XIII.

1838 - 27 ottobre.

REALE DECRETO

Nomina del Procurator Generale Ferdinando Lopez-Fonseca a primo Commissario Civile per gli affari della Sila.

Si conserva tra le carte del Commissariato Civile della Sila.

FERDINANDO II

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ECC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ECC. RCC. GRAN PRINCIPE ERDITARIO DI TOSCANA ECC. ECC..

Veduto l'articolo 3 del nostro real Decreto del 5 del corrente mese di ottobre, col quale ci riserbammo di nominare un Commissario per l'esame delle quistioni relative alla Sila, antico demanio dello Stato.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze,

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

D. Ferdinando Lopes Fonseca nostro procuratore generale presso la gran Corte civile di Catanzaro è nominato Commissario civile con pieni poteri per

Nomina del primo Commissario Civile per la Sila. gli affari della Sila, a' termini del mentovato nostro real decreto del 5 di ottobre; e sarà per tal disimpegno in corrispondenza col Ministero delle finanze.

Il Ministro Segretario di Stato del Dipartimento anzidetto delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo il dì 27 di ottobre 1838.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri

Firmato. MARCHESE RUFFO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Pubblicato in Napoli nel di 3 di novembre 1838.

XIV.

1838 - 3 dicembre

SOVRANO RESCRITTO

Si accorda altro termine improrogabile a domanda de'possessori di fondi nella Sila onde presentare i titoli secondo la citazione per editto loro intimata:

È tra gli atti del Commissariato della Sila.

Ministro di Stato delle Finanze — 4º Ripartimento

— Num. 2196 — Circolare.

Signore,

Avendo rassegnato a S. M. le suppliche di taluni asseriti proprietari di fondi nella Regia Sila, colle quali hanno esposto le difficoltà che incontrano a riunire tra-un mese i titoli per esibirli al Commissario, nominato col reale decreto del 27 ottobre di questo anno, e giusta quanto è detto nella citazione per editto notificata ad istanza dell'Amministrazione generale del demanio pubblico, la M. S., prendendo nelle sue benigne considerazioni tali suppliche, nel Consiglio ordinario di Stato del 3 corrente, si è degnata di ordinare, che il termine di un mese, fissato per l'oggetto di sopra mentovato, sia prolungato improrogabilmente per altri sei mesi, a contare dal primo del venturo gennaro milleottocentotrentanove a tutto il di trenta giugno inclusivo dell'anno me-Besimo.

Nel Real Nome le partecipo siffatta Sovrana risoluzione per intelligenza ed adempimento nella parte che la riguarda

Napoli 5 dicembre 1838.

MARCHUSE D'ANDREA.

Proroga a tutto giugno 1839 del termine per esibire i titoli relativi a' fondi situati nella Sila.

XV.

1838 — 23 dicembre.

CITAZIONE AD ISTANZA DEL COMUNE DI COSENZA.

Si domanda di dichiararsi la Sila proprietà del Comune, e subordinatamente dichiararsi la spettanza e pertinenza de' pieni usi civici sopra tutto l'agro Silano. Si domandano i frutti e le spese; salvo ogni interesse nella causa tra lo Stato e gli usurpatori; salvo l'intervento presso il Commissario Civile; e con diverse altre riserve. Con dichiarazione che la citazione serviva pure per interrompere qualunque prescrizione.

Il rapporto con la copia di citazione qui appresso trascritta si conservano nel Commissariato Civile.

Direzione Reale de' Dazi Diretti, del Demanio, e de' Rami e Dritti diversi — Provincia di Calabria Citra — Uffizio Demanio — Sezione 2ⁿ — N. 1 — Oggetto. Invio di un'atto di notifica ad istanza del Sindaco di Cosenza per pretensioni sull'Agro Silano — Pressantissima — Cosenza li 4 gennaio 1839 — Signor Procurator Generale — Ad istanza del Sindaco di questa Città di Cosenza è stato notificato al Signor Intendente della provincia, qual rappresentante l'Aministrazione del Demanio dello Stato un atto con cui vien chiamato all'udienza del Tribunale Civile per sentirsi dichiarare che la proprietà ed il dominio sull'Agro Silano si appartiene alla suddetta Comune.

Il Direttore del Demanio ri mette al Commissariocivile copia di una citazione del Comune di Cose uza.

> Io mi premuro di trasmetterne a Lei una copia dell'atto in parola, pregandela d'istruirmi a pronto corso di posta se debbo costituir patrocinatore presso

il Tribunale, ed in qual modo far sostenere i dritti del Governo in tale rincontro, dappoichè l'atto contiene doppio oggetto; cioè l'interruzione della prescrizione de' dritti che dice vantare la Comune sulla Regia Sila, e la chiamata a termine fisso per la discussione, che io credo di esclusiva competenza di Lei ne' termini del Real Decreto de' 5 ottobre ultimo art. 3.

Mi attendo perciò il di Lei oracolo nell'intelligenza che una simile copia l'ho trasmessa all'Amministrazione Generale della Cassa d'Ammortizzazione e Demanio Pubblico — Il Direttore Interino — Firmato A. STAFFA — Al Signor Procuratore Generale del Re presso la G. C. Civile delle Calabrie, Commissario Civile per gli affari della Regia Sila in Catanzaro.

Copia — L'anno 1838 il giorno 23 dicembre in Cosenza - Ad istanza del Signor D. Domenico Bersale Duca di Cerisano nella qualità di Sindaco del Comune di Cosenza, ov'è domiciliato nella strada Giostra Vecchia — Io Luigi Albo Usciere presso il Tribunale Civile di Calabria Citeriore sedente in Cosenza, ove sono domiciliato strada Carceri del Luogotenente, ho intimato e citato il Signor D. Giuseppe Parisi qual Intendente della Provincia, ed in tal qualità rappresentante lo Stato a termini del num. 1 dell'art. 164 di rito, quivi domiciliato nel palazzo di Intendenza strada Giostra-nuova, a comparire presso il prelodato Tribunale Civile di Cosenza nel termine di giorni otto coll'aumento legale, per sentir dichiarare edordinare — 1º Che la proprietà e dominio dell'intero Agro Silano appartiene alla Comune di Cosenza -2º Quindi ordinarsene il rilascio, ed il possesso per quanto è la estensione e giacitura dei fondi componenti la così detta Sila — 3º Subordinatamente dichiararsi la spettanza e pertinenza de' pieni usi Civici a favore di detta Comune sopra l'INTERO AGRO

Citazione del Comune di Cosenza contro lo Stato.

Domanda la proprietà di tutta la Sila.

Subordinatamente chiede la spettanza degli usi civici ed il compensamento di essi. Domanda . i frutti e le spese. teressi nella cansa tra lo Stato e gli salvo l'intervento presso il limosiniere civile. Non si riserba di presentarli. In fine intende interromprescrizione.

SILANO da farsene la liquidazione, e per esso lo accantonamento della quantità corrispondente in natura - 4º E nell'uno e nell'altro caso ordinarsi il rimborso della massa de' frutti da liquidarsi, mancanti c non percepiti. — 5° Spese — Salvo ogni interesse Riserba i suoi in- nella causa pendente fra lo Stato e varii usurpatori possessori, non che salvo l'intervento presso il Regio usurpatori; si sa Commissario Lopez Fonseca secondo la recente Sovrana disposizione, e per qualsiasi partecipazione della Comune nella stessa, non che salvo logni altra esibisce titoli, ma causa, via, ragione, eccezione, e diritto, tanto rimpetto allo Stato, che a vari Casali di Cosenza. Il sostegno delle azioni spiegate nella presente citazione propere qualunque viene e sarà giustificato da vari titoli dalla detta Comune a suo tempo mostrerà ed esibirà. La presente citazione servirà espressamente anche come atto interruttivo contro qualunque prescrizione. - Per essa Comune di Cosenza attrice rappresentata da esso Signor Sindaco agirà da Patrocinatore il Signor D. Luigi Mirabelli domiciliato a Cosenza — Copia del presente atto da me collazionata e firmata è stata rispettosamente rilasciata nelle mani di esso Signor Intendente D. Giuseppe Parisi, che si sottoscrive ed ha vidimato l'originale — Il costo è di grana 76 — Luigi Albo Usciere — Specifica: carta grana 12; registro e repertorio grana 14; intimazione grana 20; ruoli grana 20; visto grana 10. Totale grana 76 — Per copia conforme — Luigi Albo Usciere — Cosenza 28 dicembre 1838. Visto L'Intendente - GIU-SEPPE PARISI.

Per copia conforme

Il Direttore

A. STAFFA.

XVI

1840 - 23 settembre.

DECRETO REALE.

Nomina del Procuratore generale Ferdinando Paragallo a secondo Commissario Civile per la Sila in luogo di Lopez-Fonseca defunto.

Si conserva tra gli atti del Commissariato della Sila.

FERDINANDO IL

Per grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE. DI GERUSALEMME ecc.

Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Gran Principe ereditario di Toscana, ec. ec. ec. VEDUTA la nostra sovrana determinazione di questo giorno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1º.

D. Ferdinando Parayallo, nostro Procurator ge- Nomina il secondo nerale presso la gran Corte civile di Catanzaro, è nominato Commessario civile con pieni poteri per gli affari della Sila, ai termini del nostro real decreto dei 5 di ottobre 1838, in luogo di D. Ferdinando Lopez Fonseca defunto; e sarà per tal disimpegno in corrispondenza col Ministero delle finanze.

Commissario civile per la Sila in luoga del primo defunto.

Art. 2º.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, il dì 23 di Settembre 1840.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze

Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Pubblicato in Napoli nel di 7 di novembre 1840.

XVII.

RESCRITTO SOVRANO.

1841 - 22 maggio.

Si provvede onde i Cittadini di Cosenza e suoi Casalicontinuassero ad esercitare gli usi civici nei demanii della Sila senza di essere molestati.

Si conserva nell'Intendenza di Cosenza.

Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari interni. 2. Ripartimento. 2. Carico. Num. 138.

Signore.

Avendo fatto presente al RE N. S. il di lei rapporto del 26 marzo ultimo sul ricorso di varii proprietarii della Sila contro l'esercizio degli usi dei naturali di Cosenza e dei Casali suoi, nei così detti comuni di quel Demanio, gli ho rassegnato la convenienza di tale esercizio al bisogno di sollecitarsi la risoluzione del Commessario civile per dirimere le insorte quistioni; e nella pendenza di queste ho provocato un provvisorio straordinario espediente, per mantenere i naturali suddetti nel cennato esercizio senza molestie. Si è quindi degnata S. M. d'ordinare che il Commessario Civile delegato per gli affari del divisato Demanio, si occupi in preferenza di quella vertenza proponendole subito l'occorrente, e che si metta intanto con lor d'accordo per adottare misure efficaci ad impedire i disordini, e non privare i naturali suddetti degli usi civici finora esercitati. Avendo dato comunicazione di quelle sovrane determinazioni al Ministro delle Finanze per l'esatto adempimento da sua parte, ne la prevengo nel Real nome per l'uso di risulta.

Si ordina
il mantenimento
di Cittadini
nell'esercizio
degli usi civici
nella Sila.

Napoli, 22 maggio 1841.

N. SANTANGELO.

Signor Intendente di Calabria Citra Cosenza.

XVIII

1841 — 11 agosto.

EDITTO DELL' INTENDENTE DI COSENZA.

Per la verificazione de' demani della Sila, e per la continuazione dell'esercizio degli usi civici.

Si conserva nell'Intendenza di Cosenza.

Intendenza della provincia di Calabria Citra.

Editto.

Per superiore disposizione va ad eseguirsi una provvisoria definizione della qualità e natura dello terre, e designazione e confinazione de' così detti Comuni, ne' quali possa, allo stato attuale delle cose, lasciarsi libero a' naturali di Cosenza, e dei suoi Casali l'esercizio degli usi, e la loro temporanea limitazione. Bene inteso che a quei Comuni le rispettive popolazioni usuarie debbono per ora limitare la esercibilità de' loro usi, salvo il dritto che potesse loro competere per una maggiore estensione.

Per
la continuazione
degli usi civici
nella Sila,
e per la limitazione
de' Demanî.

E con altra dichiarazione espressa: che quest'atto s' intenda fatto senza pregiudizio non meno dei cittadini, e dei possessori, che del Real Governo.

Il Consigliere Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Civilè delle Calabrie, Commissario Civile per gli affari della Sila, e l'Intendente della Calabria Citeriore, cui è stato commesso l'espressato disimpegno, con l'assistenza dell'Ispettore Generale Forestale, si recheranno or ora nella Sila, onde dar opera sulla faccia del luogo alla sua esecuzione.

Ad impedire ogni benchè menomo inconveniente o disordine nelle contese particolari tra i Cittadini usuari ed i possessori Silani, tanto se ciasi dagli uni e dagli altri seminato negli stessi terreni, quanto se soltanto i Cittadini abbiano seminato, ma in terreni, ne' quali i possessori Silani pretendono riscuotere una prestazione maggiore di un tomolo di genere per ogni tomolata di terra, che sarebbe la prestazione propriamente dovuta, i cittadini usuari, previa malleveria a favore del possessore, o di chi potesso avervi diritto, riterranno, come pure è stato superiormente prescritto, il prodotto del seminato, fatta però deduzione della prestazione solita a corrispondersi per la semina nei Comuni.

Quanto poi alla novella semina, salvo i provvedimenti adottabili dopo la verificazione dei *Comuni*, come innanzi si è detto, si permette che sia fatta. Così ancora che dove pel pascolo occorressero dei casi d'instantaneo provvedimento, saran questi rimessi alla prudenza dell'Intendente, secondo che per la raccolta si è determinato.

Le malleverie, delle quali qui sopra si è fatta menzione, dovranno presentarsi a' Regii Giudici Circondariali, cui si comunicheranno gli ordini opportuni.

Cosenza li 11 agosto 1841.

Il Segretario Generale ff. da Intendente. ANDREA LOMBARDI

XIX.

1843 — 31 marzo.

DECRETO REALE.

Stabilisce la giurisdizione del commissario civile; determina i compensamenti dovuti agli abitanti di Cosenza e suoi Casali per l'esercizio degli usi civici in qualunque tempo esercitati nelle contrade della Sila, e qualunque ne sia il possessore; e provvede a quant'altro riguarda la procedura, le colonic, le transazioni, il giogatico, e l'alberatura, riserbando al termine delle operazioni i provvedimenti per le camere chiuse, e pe' bisogni di altri Comuni diversi da' Casali di Cosenza.

Vedi la collezione delle leggi di Napoli.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GEKUSALEMME ecc.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ecc., ecc.
'GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ecc., ecc.

Veduto il nostro decreto de' 5 di ottobre 1828 relativo alla Sila;

Veduti i rapporti del nostro commessario civile, e i quaderni a' medesimi uniti, donde ritraesi, quell'antico demanio dello Stato essere di presente in gran parte occupato da privati, ed in taluni luoghi soggetto agli usi civici degli abitatori del Comune di Cosenza e de' suoi Casali;

Considerando che le occupazioni seguite in tempi più o meno remoti dipendono da cagioni diverse, e sì diversa ne sia l'indole e la importanza che la giustizia non può consentire di torsi indistintamente su di esse un solo partito;

Considerando, che qualora vi si volesse provvedere colle regole ordinarie, il fine che ci proponemmo di conseguire cel suddetto nostro decreto andrebbe del tutto fallito, e i danni avvenuti nella Sila a pregiudizio delle industrie del regno e de' primi ed asso-·luti bisogni di popolazioni non poche, anzi che venire impediti o menomati, crescerebbero all'infinito;

Considerando che la badia di S. Giovanni in Fiore attualmente amministrata dalla deputazione degli Ordini cavallereschi facendo parte della Sila, va compresa nelle prescrizioni che per questa si trovano da Noi dettate e che detteremo qui appresso;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze:

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato: Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutte le controversie con gli occupatori de' fondi posti nella Sila o nella Badia di S. Giovanni in Fiore, sia per diffinire quel che trovasi loro conceduto, ceduto o venduto, sia per determinare la estensione-delle transazioni fatte con alcuni di essi. o costringere coloro che in tutto o in parte non le abbiano adempiute, ad eseguirle, sia per usurpazioni commessevi . verranno decise dal nostro commessario civile.

Art. 2. Lo stesso nostro commessario civile provvederà per sue ordinanze, alla conservazione delle delle colonie, e colonie perpetue, mediante un discreto ca ione in de- compensamentoanaro redimibile alla ragione del cinque per cento in beneficio di coloro che se ne avessero il dritto, ed al gli usi civici in compensamento altresì degli usi civici degli abitanti qualunque tempo di Cosenza e de' suoi Casali, il quale non potrà es-la, qualunque no ser meno del quarto nè più del terzo delle contrade sia il possessore. in cui abbianli quelli esercitati, o tuttavia li esercitino, qualunque ne sia il possessore, e nella parte la più propingua alle loro abitazioni.

Competenza del Commissario Civile per la Sila Regia e per la Badia.

Conservazione gli abitanti di Cosenza e Casali per

Richiamo deordinanze e decisioni del Commissario Civile.

Gli alberi non conceduti specialmentesono di pro-

Transazione per le estensioni dubbie.

Condonazione fino al 31 marzo 1843 delle prestazioni di fida'e giogatico per le ces-Facoltà di commutare le prestazioni.

Facoltà di venltoghi da non rin selvarsi. .

Procedura da osservarsi dal Commissario Civile.

Art. 3. Le decisioni e le ordinanze del nostro comvolutivo contro le messario civile saranno soggette al solo richiamo devolutivo, ne' tre mesi dalla loro intimazione, da prodursi innanzi ad una Giunta composta di cinque magistrati, che all'uopo verrà da Noi per altro nostro decreto istituita.

Art. 4. Esclusi gli alberi, che se non ispecialmente conceduti a' possessori del suolo sottoposto sono semprietà del Dema- pre stati, come lo sono, di proprietà del pubblico demanio, ove l'usurpazione sia dubbiosa, o si dubiti della qualità e misure delle concessioni, delle cessioni, delle vendite e delle transazioni, o dello adempimento di queste ultime, autorizziamo il nostro commessario civile a transigere siffatte dubbiosità, sommettendo le transazioni alla nostra sovrana approvazione.

Art. 5. Condonati a' possessori della Sila tutti gli arretrati fino alla pubblicazione del presente decreto, per le prestazioni da essi dovute sotto i nomi di fida, e giogatico o granetteria (ove i loro possedimenti sioni e vendite non procedano da cessioni o vendite posteriorial 17 precedenti il 1809. di novembre 1809, nel qual caso i fondi furono loro ceduti o venduti scevri di un tal peso) il nostro commessario civile è autorizzato a convenirne il mutamento in annui e moderati canoni pecuniali, redimibili alla ragione del cinque per cento, rendendone conto a Noi per le nostre sovrane risoluzioni.

Egli potrà inoltre, intesi gli agenti del demanio dere e censire gli pubblico e quelli dell'amministrazione forestale, conalberi esistenti in venire e proporre che gli alberi, se esistenti in luoghi da non essere rinselvati, venissero conceduti a prezzo o per annuo canone anche come sopra redimibile ai possessori del suolo sottoposto, rimanendo questi obbligati a tutte le prescrizioni stabilite nella legge forestale.

> Art. 6. Per le norme secondo le quali il nostro commessario civile dovrà procedere nello adempi-

mento delle disposizioni contenute negli articoli 1º e 2º del presente decreto, ci confidiamo a' consigli della sua prudenza. Non pertanto egli non potrà mai tralasciare di far citare e di ascoltare le parti che si presenteranno alla sua udienza prima di profferire le sue decisioni o ordinanze.

Art. 7. Come prima, indi alla esecuzione di queste nostre prescrizioni, apparirà tutto che della Sila e estensioni da dedella badia di S. Giovanni in Fiore rimarrà in piena stinarsi a boschi ed assoluta proprietà del pubblico demanio, o nell'amministrazione della deputazione degli Ordini ca- e per provvedere vallereschi, sarà da Noi provveduto 1º alla scelta ed estensione de' luoghi che dovrannosi conservare boscosi, o in tutto o in parte rinselvare, data a' pa- nella Sila. droni di essi, se privati, la debita indennità, ed avuto nella scelta riguardo alla tutela del monte e del piano, alla disciplina de'fiumi e de' torrenti, alla produzione, vegetazione e specie degli alberi, a' bisogni della marina regia o mercantile, ed alla più facile e meno costosa recatura del legname; 2º alle necessità dell'agricoltura e della pastorizia degli altri comuni, gli abitatori de' quali seminano attualmente o menano a pascere il loro gregge in una qualche parte della Sila.

Art. 8. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il di 31 di marzo 1813.

Firmato FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri

Firmato, marchese di PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato

delle finanze

Firmato, FERRI.

Pubblicato in Napoli nel dì 12 di aprile 1843.

Riserha per le per il legeame ad uso della marina; ai bisogni di altri-Comuni che seminano o pascolano

XX.

1843 — 25 aprile.

DECRETO REALE

Nomina la Giunta de gravami per gli affari della Sila, cui dà facoltà di emettere soprassessorie per l'esc-cuzione delle ordinanze e delle decisioni del Commissario civile prima di discutere il reclamo.

· Vedi la collezione delle leggi di Napoli.

Napoli 25 aprile 1843

FERDINANDO II

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ECC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ECC. ECC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

Veduto il nostro real decreto del 31 di marzo ultimo per lo quale venne stabilito, tra l'altro, che tutte le controversie con gli occupatori de'fondi posti nella Sila, o nella badia di S. Gio. in Fiore verranno decise dal nostro Commissario civile, e che le decisioni e le ordinanze del detto Commissario civile saranno soggette al solo richiamo devolutivo ne'tre mesi dalla loro intimazione, da prodursi innanzi ad una Giunta composta di cinque magistrati che all'uopo verrà per altro nostro decreto instituita;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Giunta per la discussione dei gravami avverso le decisioni e le ordinanze del Commissario civile per gli affari della Sila sarà composta da' magistrati D. Carlantonio de Nigris presidente della gran Corte de'conti, Cavaliere D. Ferdinando Troja presidente della gran Corte civile, D. Paolo del Giudice avvocato generale presso la Corte suprema di giustizia, Cavaliere D. Emilio Capomassa consigliere della Corte suprema di giustizia, Cavaliere D. Donato Perillo vice-presidente della gran Corte civile.

Accordiamo ad essa Giunta la facoltà di poter sospendere, nelle circostanze che crederà opportune, la esecuzione delle decisioni e delle ordinanze del Commissario civile prima di discutere il reclamo.

La Giunta' può accordare soprassessorie.

Art. 2.

Il nostro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente int. del €onsiglio de'Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro **Begretari**o di Stato delle finanse

Firmato, FERRI.

XXI

1843 — 25 aprile.

SOVRANO RESCRITTO.

Ordina che il Commissario civile per gli affari della Sila debba tener presente i lavori fatti da Zurlo nel 1792, non che le transazioni anteriori a detto anno.

Il Rescritto originale era nel Ministero di finanze di Napoli. — La copia che era nel Commissariato civile era distrutta in occasione del furto del 1855. Dal Ministero di finanze si rilevava la copia del rapporto che segue come atto suppletario

rapporto che segue come atto suppletorio.

Commissariato civile per gli affari della Sila — Napoli li ! 1 maggio 1843 — Eccellenza — Oltre la partecipazione del real decreto del 31 di marzo del corrente anno relativo alla Sila, ho ricevuto ancora la comunicazione, che V. E. si è benignata darmi in data del 3 del corrente mese tanto dell'altro reale decreto del 25 aprile prossimo decorso, con il quale S. M. si è degnata di nominare la Giunta per la discussione de'gravami avverso le decisioni e le ordinanze del Commissario civile, quanto della determinazione emanata dalla prelodata M. S. nello stesso Consiglio di Stato del 25 aprile, di doversi da me tener presenti i lavori futti da Zurlo nel 1792, non che le transazioni anteriori al detto anno - Il Commissario civile - firmato, FERDINANDO PARAGALLO - A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Si ordina di tenarsi presenti i lavori di Zurlo del 1792, e le transazioni precedenti

1844. — 20 maggio.

RESCRITTO SOVRANO

Ordina che la Giunta della Sila per la discussione dei gravami contro le ordinanze e decisioni del Commissario Civile debba attenersi alle regole della legge del 25 marzo 1817.

È tra le carte del Commissariato civile.

Giunta de' gravami per gli effari della Sila, N. 55. — Napoli 7 giugno 1844,

Signore.

In data 22 maggio p. s. S. E. il Ministro delle finanze mi ha partecipato il seguente Sovrano rescritto.

- « Fattosi oggetto d'esame nel Consiglio de' Ministri se norme speciali e quali, cotesta Giunta abbia a tenere ne'suoi atti ordinarii per le discussioni e decisioni degli affari della Sila che innanzi a detto collegio son portati in grado di gravame avverso le ordinanze e le decisioni del Commissario civile per gli affari medesimi, il prelodato Consiglio dei Mini- Giunta comequelli stri si è avvisato di dovere la Giunta anzidetta adot. Conti. tare le forme della procedura stabilita dalla legge de'25 marzo 1817 per la Camera del Contenzioso amministrativo della G. C. dei Conti.
- E BUA MARSTA', a cui ho rassegnato l'avviso diansi riportato, nel Consiglio ordinario di Stato dei 20 del corrente mese di maggio si è degnata uniformarvisi.

- « Nel Real Nome le partecipo signor Presidente, tale Sovrana risoluzione per intelligenza sua e di cotesta Giunta in riscontro del suo rapporto de' 25 aprile, num. 45, e perchè ne faccia curare l'esatto adempimento.
 - « Napoli, 22 maggio 1844.

« PERRI. »

Ne do a lei trascrizione per sua intelligenza, e perchè si compiaccia dare le misure opportune acciocchè gl'interessati non ignorino il procedimento che deve osservarsi nella produzione de' reclami.

Il Presidente. — C. A. de Nigris.

Al signor Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte civile delle Calabrie, Commissario civile per gli affari della Sila in Napoli.

XXIII.

1844 - 18 luglio.

DECRETO REALE.

Grazia per fondi compresi nel territorio di San Giovanni in Fiore accordata per politico avvenimento.

N. 8923 della collezione delle leggi di Napol#:

Napoli, 18 luglio 1814.

FERDINANDO II, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Duca di Parma, Piacenza, Custro, ecc. ecc., Gran Principe Ereditario di Toscana, ecc. ecc.;

Veduta la supplica del Comune di San Giovanni iz Fiore, pervenutaci per mezzo dell'Arcivescovo di Cosenza, per la quale ha dimandato che i fondi compresi nel territorio badiale, ed in quello detto di San Duca del detto Comune, siano dichiarati di proprietà assoluta de'particolari possessori, franchi e liberi da prestazioni a favore del nostro regio erario e delle badie;

Sul rapporto del nostro Ministro segretario di Stato delle Finanze:

Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Prendendo Noi in benigna considerazione le pruove di devozione alla nostra Real Persona, ed all'ordine pubblico date dalla intiera popolazione di S. Giovanni in Fiore in occasione della banda straniera disbarcata in Calabria il di 16 di giugno scorso, comunque siano già state proporzionate le ricompense a coloro che si sono nel conflitto più distinti;

Volendo sempre più attestare la nostra sovrana soddisfazione al Comune di S. Giovanni in Fiore, da servire ancor di esempio alle altre Comuni del Regno;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

I possessori di fondi in S. Giovanni in Fiore ne sono dichiarati proprietari con esenzione da prestazioni.

Art. 1. I fondi compresi nel territorio di S. Giovanni in Fiore, per grazia specialissima, sono dichiarati di assoluta proprietà dei particolari possessori, franchi eliberi da prestazioni a favore del Fisco, rimanendo la parte boscosa soggetta alle regole attuali per la Sila.

Le estensioni grazia con riserba nerosità.

È solamente eccettuata da questa grazia sodelle badie sono vrana la porzione appartenente alle badie di S. Gioeccettuate dalla vanni in Fiore, per la quale ci riserbiamo di emetperò di altra ge- tere le nostre sovrane risoluzioni, allorchè saranno . ultimate le pendenze della Sila.

> Art. 2. Il Comune suddetto resta esentato dal pagamento di qualunque dazio sul macino.

. Art. 3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato: FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente int. del Consiglio dei Ministri

Firm.: MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanse Firmato: FERRI.

XXIV

1844 — novembre.

RESCRITTO SOVRANO.

Ordina taluni chiarimenti sopra la transazione domandata dal Burone Barracco.

Trovasi tra le carte del Commissariato Civile.

Intendenza della Calabria Citeriore — Cosenza 30 novembre 1814 — Signore.

- S. E. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze con Ministeriale del 23 declinante mi ha comunicato il se uente Sovrano Rescritto.
- « Rassegnate a SUA MAESTA' le proposizioni della Giunta de'gravami per gli affari della Sila sulla transazione a ldimandata dal Barone Barracco, e le kleduzioni di costui perchè quelle venissero in parte moderate, la MAESTA' SUA, per intender del veró. e massimamente per impedire che la Marina Regia e mercantile, prive quà del legname opportuno alle loro costruzioni, fossero abbligate a cercarlo altrove, prima di risolvere sulla detta transazione, ha comandato e vuole:
- 1. Che il Commissario, ed Ella prendano conto, e dicano qual sia l'ammontare annuale del fitto di rirsi circa la tranogni tomolata delle terre ne' Regi (lomuni occupati dal sazione domanda-Barone Barracco secondo i luoghi diversi ne'quali le medesime giacciono. — 2. Che Ella ed il Commissario Civile posti d'accardo, mercè l'ispezione e l'opera di un ingegnere costruttore di marina e dell'ispettore forestale, verifichino e poscia riferiscano se i boschi denominati Camigliati, Carlomagno, Calamauci, Redisole, e Frassineto posseduti dal ridetto Barone, tutti

ta da Barracco.

o in parte sieno in atto, o potranno essere in avvenire necessari ai bisogni della Marina regia e merrantile.

« Nel REAL NOME le partecipo, signor Intendente, siffatto Sovrano comandamento per l'esecuzione di sua parte, avendo altrettanto praticato col signor Direttore del Ministero della Guerra e Marina, col Direttore Generale delle Foreste, e col Commissario Civile per gli affari della Sila, e per lo conveniento concorso di quanto da ciascuno dipende. »

Dovendo il tutto eseguirsi di concerto con lei io mi do la premura di addimandarle i suoi savi divisamenti al riguardo.

L'Intendente Firmato, V. DE SANGRO.

Al signor Paragallo Commissario Civile per la Sila Catanzaro.

XXV

1845 — 20 gennaio.

RESCRITTO SOVRANO.

Ordina di consegnarsi a'proprietari che che cobero la grazia del 18 luglio 1844 gli alberi esistenti nei rispettivi fondi, per custodirli e darne conto; spiegandosi pure che la grazia non si estende alla contribuzione fondiaria.

L'originale è tra le carte del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze - 4º Dipartimento - Num. 120 - Signore - Pubblicato il Real Decreto del 18 luglio 1844, col quale per ispecialissima grazia, tra le altre cose. SUA MA-ESTA' si degnò dichiarare i fondi compresi nel territorio di San Giovanni in Fiore di Calabria Citra di assoluta proprietà de'particolari possessori franchi e liberi da prestazioni a favore del Fisco, rimanendo bensi la parte boscosa soggetta alle regole attuali per la Sila, il Direttore Generale delle Foreste, ad oggetto di assicurare e veder conservati gli alberi che in que'sondi esistono, ha proposto di procedersi dagli Agenti Forestali e Demaniali, coll'intervento de'proprietari, ad una esatta descrizione e confinazione dell'alberatura, e consegnarsi al proprietario perchè ne risponda di qualunque mancanza.

E SUA MAESTA', a cui tutto ciò è stato rassegnato, nel Consiglio ordinario di Stato del 20 del cadente segnarsi a' progennaio si è degnata di ordinare: 1. Che si rechi ad prietari de' fondi effetto quanto dal Direttore Generale anzidetto è stato del 18 luglio 1846 proposto in ordine agli alberi esistenti ne'fondi del per darne conto. territorio di S. Giovani in Fiore, dichiarati di li-

Alberi da condati colla grazia bera proprietà de'posseditoride'medesimi, sieno privati, sieno Corpi morali o laicali o ecclesiastici. — 2. E per evitare ogni erronea interpetrazione sulla franchigia de'pesi fiscali accordata a'posseditori suddetti per l'art. 1 del citato Real Decreto del 18 luglio 1814, si è parimenti degnata la MAESTA' SUA dichiarare che l'accordata franchigia non siasi estesa, nè possa estendersi alla imposta fondiaria.

Nel REAL NOME le partecipo tali Sovrane risoluzioni per l'adempimento di sua parte, avendo altrettanto praticato col Direttore Generale delle Foreste; non che coll'Intendente di Cosenza, e col Presidente della Giunta di gravami per la Sila, a ciascuno per la sua parte ed intelligenza.

Napoli 29 gennaio 1845.

Firmate FERIL

Signor Commissario Civile per gli affari della Sila

Catanzaro.

XXVI

1847 — 25 ottobre.

DECRETO REALE.

Nomina il Procurator Generale Pasquale Barletta a terzo Commissario Civile per la Sila in luogo di Paragallo trasmutato in Napoli.

Si trova nell'archivio del Commissariato Civile.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec. Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo primo.

D. Pasquale Barletta, nostro procuratore generale presso la gran Corte criminale di Cosenza, è nomi- Commissario Civinato Commessario civile con pieni poteri per gli af- le per la Sila. fari della Sila, ai termini dell'articolo terzo del nostro real decreto de' 5 di ottobre 1838, in luogo del consigliere D. Ferdinando Paragallo trasmutato in Napoli.

Art. 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato del Dipartimento anzidetto delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 25 di ottobre 1847.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmato, FERRI.

Pubblicato in Napoli nel dì 13 di novembre 1847.

XXVII

4847 — 17 novembre.

RESCRITTO SOVRANO.

Ordina che il Commissario Civile si occupi sollecitamente dei compensamenti dovuti ai Cittadini di Cosenza e Casali per gli usi civici esercitati o che esercitano nella Sila.

Esiste nel Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanzo. 4. ripartimento. Num. 1859.

Signore.

Con Ministeriale del 10 corrente questo Ministero letrasni e le copie in istampa dei due Reali Decreti del 25 ottobre ultimo contenente la di lei nomina a Commissario Civile, e di taluni Magistrati della Giunta dei gravami per gli affari della Sila, e le fu fatta prevenzione che in seguito le 'sarebbero stati palesati gli ordini da S. M. dati pel proseguimento de' lavori degli affari della specie di sopra indicata.

Or le risoluzioni dalla prelodata M. S. prese, sono:

- 1. Che sia dalla Giunta suddetta rassegnato un elenco de' reclami in quella avvanzati, e diffinitivamente giudicati; ed un'altro contenente gli avvisi della medesima sulle transazioni dimandate da taluni possessori nella Sila.
- 2. Che ella, signor Commissario civile, scnsa trasandare veruno dei carichi postile, si occupi dei com- il compensamento pensamenti dovuti al comune di Cosenza ed ai suoi sercitati o che si Casali sulli sondi della Sila, ne' quali abbiano eser- esercitano nella Si-

h da' Cittadini di citato o csercitino i loro usi, sicchè speditamente se li Cosenza e Casali. abbiano, e possa indi procedersi alla suddivisione di tutto che ai medesimi verrà tribuito.

Io nel REAL NOME le ne do partecipizione per sua intelligenza ed esatto adempimento nella parte che le riguarda, prevenendola che altrettanto ho praticato cogl' Intendenti delle due provincie di Calabria Citra e di Calabria Ultra seconda, co' Direttori del Demanio, e con gl'Ispettori forestali delle dette provincie per quelle relazioni che coi funzionarii anzidetti le sue disposizioni debbono avere.

Napoli, 17 novembre 1847.

Firmato, G. FORTUNATO.

Signor Procurator Generale Barletta Commissario Civile per gli affari della Sila. Cosenza.

XXVIII.

1848. — 17 febbraio.

RAPPORTO DEL COMMISSARIO CIVILE

Propone il dubbio se pubblicata la Costituzione debba il Commissariato continuare come giurisdizione contenziosa secondo l'art. 82 dello Statuto, o se debba cessare per l'art. 83 come magistratura eccezionale.

L'originale è presso il Commissariato Civile.

Cosenza, 17 febbraio 1848.

Commissariato Civile per gli affari della Sila -Num. 22.

Eccellenza

Con decreti de' 5 ottobre 1838, 31 marzo e 3 maggio 1843. si stabiliva il contenzioso del Com- la Costituziono, missariato Civile per gli affari della Sila e della tinuare il Commis-Giunta dei gravami per gli affari stessi. Con altro sariato della Sila? decreto del 25 ottobre ultimo l'incarico di Commissario Civile a me si affidava. Prego ora V. E. a dirmi se giusta l'art. 82 della Costituzione debba continuare la giurisdizione contenziosa del Commissariato Civile, oppure se debba ritenersi come annullata in virtù dell'art. 83 della Costituzione medesima.

So pubblicata debba o no conNel primo caso procederò a quanto indicava col mio rapporto del di 13 del mese corrente N. 21, ed a quant'altro bisogna onde dare a' Cittadini di Cosenza e de' Casali quanto è giusto, e che più fervorosamente pretendono da che è stata pubblicata la Costituzione. Nel secondo caso V. E. è pregata a dirmi a chi debbo riconsegnare le carte contenute nelle due casse suggellate, non che le altre che precedentemente mi erano state rinviate da Catanzaro.

Il Procuratore Generale del Re Firmato: PASQUALE BARLETTA.

A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Napoli.

XXIX.

1848. — 5 marzo.

RAPPORTO DEL COMMISSARIO CIVILE

Sollecita le Superiori determinazioni sopra il dubbio proposto per la continuazione o non continuazione del Commissariato.

Esiste tra la Corte del Commissariato Civile.

Cosenza, 5 marzo 1848.

Commissariato Civile per gli affari della Sila — Num. 23.

Eccellenza

Prego V. E. a sollecitare le disposizioni sul contenuto nel mio rapporto del dì 17 febbraio ultimo terminazioni N. 22, poichè se il Commissariato Civile per gli af- XXVIII. fari della Sila si ritiene come abolito dalla Costituzione, inutile sarebbe la grave fatica della consegna ed inventario delle carte: e se il Commissariato debba continuare ad esistere, necessità richiede il sollecito disbrigo di molti lavori perchè i contadini di Cosenza e de' Casali sono di già determinati a farsi giustizia da se stessi occupando col fatto le terre comuni dopo liquefatte le nevi: e ciò potendo dar luogo a reazione da parte degli occupatori, ne deriverebbe una guerra civile.

Sollecita le derapporto numero

Il Procuratore Generale del Re Firmato: FASQUALE BARLETTA.

A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato delle Finanze Napoli.

1848 — 18 marzo.

MINISTERIALE DELLE FINANZE.

Promette le definitive risoluzioni sul dubbio promosso dal Commissario Civile circa la continuazione o abolizione del Commissariato.

La ministeriale è tra le carte del Commissariato Civile.

Ministero e Segretario di Stato delle Finanze Ripartimento 4 — N. 405.

Napoli 18 marzo 1848.

Signore.

Di riscontro a'due suoi rapporti del 17 del passato mese di febbraio e 5 del corrente marzo sono a prevenirla che quanto prima le farò giungere le mie diffinitive risoluzioni in proposito delle operazioni di cotesto Commissariato Civile per gli affari zioni del Commisdella Sila, di che appunto sono occupato col Consiglio de' Ministri.

la liquidazione dcgli usi civici necessaria per la distribuzione delle

Promessa di ri-

soluzioni definitive per le opera-

sariato.

terre.

Intanto ov'Ella potesse occuparsi di verificazioni Ordina intanto relative alla liquidazione degli usi civici de' Comuni di Cosenza e Casali, ciò non mi dispiacerebbe, poichè sarebbero lavori necessari per la sollecita distribuzione delle quote a' comunisti, ed assegnazione di terre per supplire a' bisogni della vita, oggetto d'importanza e di tutta premura - Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Firmato: DENTICE.

Al Sig. Commissario Civile per gli affari della Sila Cosenza.

XXXI.

1848 - 11 aprile.

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI SICUREZZA PUBBLICA.

Determinà l'accesso del Commissario Civile ne' Casali di Cosenza per assegnare alle popolazioni le terre della Sila necessurie a' di loro bisogni.

Si trova nel Commissariato Civile.

Oggi gli undici aprile dell'anno 1818.

All'accesso in questo Capoluogo di Provincia di oltre un migliaio di Bracciali de' vari Casali del Manco armati in parte, i quali presentatisi all'Intendente risoluti e decisi in atto, rimostrando il bisogno che avvertono pressante di esser loro assegnate le così dette Terre Comuni della Sila, hanno unanimamente dimandato, che un Magistrato si rechi colà per provve lere e presenziare a tutto ciò:

Si sono riuniti straordinariamente in Commissione PIntendente D. Tommaso Cosentini, il Presidente edil Procurator Generale del Re presso la Gran Corte Criminale, ed il Presidente e Procuratore del Re del Tribunale Civile, il Maggiore Comandante la Guardia di Sicurezza pubblica, ed il Maggiore Comandante del 1º Battaglione Cacciatori; non che il Capitano Palazzi funzionante da Commissario di Guerra.

Ponderata maturatamente la importanza della circostanza; fatt'attenzione all'atteggiamento serio, quanto minaccioso de'richiedenti Casalesi, e convinta la Commissione che sia, non che prudente, salutare consiglio di adottarsi un temperamento economico per contentargli onde antivenire le conseguenze di un niego, che potrebbero essere funeste in modo da compromettere l'ordine, la quiete e la sicurezza pubblica.

Attesochè per voto universale il *Magistrato*, di cui desiderasi l'intervento, viene indicato nella persona del *Signor Barletta* Procurator Generale del Re, Commissario Civile per gli affari della Sila;

Che l'interesse della pubblica tranquillità richiede di adottarsi pronti mezzi provvisori, senza punto arrestarsi alle osservazioni che il Commissario Civile proponeva circa il procedimento richiesto dal Decreto del 31 marzo 1843.

La Commissione assembrata come sopra ha determinato:

Estese facoltà date al Commissario Civile per l'assegno della Sila a' Casalini.

Che il lodato Signor Procurator Generale si compiaccia rendersi sopra luogo affinchè tenendo presente l'Ordinanza emessa da questa Intendenza a' 30 aprile 1819, il lavoro del fu Conte Zurlo, e le ultime operazioni del predecessore Commissario Civile Signor Paragallo, mediti e prenda quegli espedienti che nella sua saggezza e prudenza trova i più opportuni ed efficaci da soddisfare prontamente i bisogni degli abitanti de' Casali, onde possano esercitare gli usi civici su tutte le terre comuni descritte nel lavoro di Zurlo; tutto praticando in via economica e provvisoria per facilitare a' contadini le coltivazioni, e salvo a reiterare, e prosequire le altre operazioni circa il compensamento in proprietà, quando avrà ricevate da S. E. il Ministro delle Finanse le instruzioni promesse con la Ministeriale de 18 marso ultimo - Sognati — TOMMASO COSENTINI — DOMENICO COLO-SIMI -- PASQUALE BARLETTA -- TRANCESCO PA-CIFICO - GIUSEPPE ANTONIO SPADEA MARDO SPINA Tenente Colonnello - EDUARDO DE

STEIGER Maggiore — GIUSEPPE PIANELL Maggiore — FRANCESCO PALAZZI Capitano Commissario di Guerra funzionante

Per copia conforme

Il Segretario Generale
Firmato, NICOLO' DOMMARCO.

quote demaniali

della Sila a citta-

Casali.

1848 — 14 aprile.

TELEGRAMMA DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Ordina al Commissario Civile di assegnare provvisoriamente a'Cittadini di Cosenza e Casali le quote delle terre della Sila cui hanno diritto.

Si conserva nell'archivio del Commissariato civile.

Corrispondenza del real corpo telegrafico, orc 6 112 pomeridiane, num. 102. Cosenza li 17 aprile 1848. Rapporto telegrafico.

8. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Signor Intendente della Provincia, ed al Commissariato civile per gli affari della Sila in Cosenza.

Nella pendenza delle superiori definitive risoluzioni Si ordina Pas- su'procedimenti del Commissariato civile della Sila. segnazione delle provvisoriamente il Commissario civile proceda all'assegnazione delle quote alle quali han dritto i Cittadini dini di Cosenza e di Cosenza e Casoli, e faccia noto alla Provincia con avvisi in istampa che frà quindici giorni sarà la ripartizione incominciata, o prima, se i lavori sono approntati. Eppcrò il Commissario a tanto adempia da parte sua.

> Da Napoli alle 4 p. m. del dì 14, e terminato di segnalare in Napoli istesso alle 10 a.m. del giorno 15, e non giunto prima qui a causa di discorsi di maggior importanza.

L'uffiziale incaricato Firmato PIETRO FILIPPO DI FERRANTE.

Digitized by Google

XXXIII

1848 — 21 aprile.

TELEGRAMMA DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Ordina al Commissario civile di procedere a verifiche, e non ad assegno di terreni.

Si legge tra le carte del Commissariato civile. Intendenza della Calabria Citeriore Cosenza, li 22 aprile 1848.

Signore — Oggi mi giunge il seguente avviso telegrafico:

8. E. il Ministro delle Finanze

Signor Intendente della Provincia di Cosenza.

Si avverta il signor Barletta incaricato della Sila di attenersi per ora, ed unicamente alle verifiche, e seguirsi le verifinon mai ad assegno veruno sotto la sua responsabi- assegnarsi terre. lità. Si premura la pronta esecuzione dell' ordine dato.

Si ordina di pro-

Da Napoli ieri alle ore 6 p. m. e terminato di segnalare in Napoli stesso elle ore 9 a.m. di oggi stesso.

Attesa l'esaltazione in cui sono i bracciali de' Casali di Cosenza pe' terreni della Sila, io lascio alla prudenza di lei il determinare come e quando potrà far nota alle popolazioni de' Casali medesimi la disposizione che le ho trascritto.

> Per l'Intendente Il Segretario Generale Firmato: N. DOMMARCO.

Al signor procuratore generale Cav. Barletta Commissario per la Sila.

Cosenza.

XXXIV

1848. — 29 aprile.

MINISTERIALE DELLE FINANZE.

Si partecipano anche per telegrafo le risoluzioni del Governo costituzionale per lo ritorno sollecito in Calabria del Commissario civile cavaliere Presidente Barletta onde proseguire le operazioni incominciate nella Sila in seguito del verbale del dì 11 aprile corrente, e per provvedere ampiamente ai bisogni de' Casalini di Cosenza per la semina delle terre.

Trovasi tra le carte del Commissariato.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle finanze. 2º Ripartimento — Num. 714.

Napoli, 29 aprile 1848.

Signore.

Mi affretto a parteciparle che ho fatto correre a Cosenza per mezzo di telegrafo i due seguenti avvisi a quell'Intendente, il primo cioè colla data di ieri, e l'altro oggi medesimo all' 1 e 172 p. m.

Risoluzione del Governo Costituzionale per la continuazione delle operazioni del Comh Sila.

1° AVVISO. — Signor Intendente.

La incarico di assicurare il pubblico che PER RI-SOLUZIONE DEL GOYERNO il Commissario civile Promissario civile per curator Generale Barletta ritornerà subito nella provincia per proseguire le operazioni cominciate nella Sila in seguito al verbale del di 11 aprile corrente.

2º AVVISO. — Signor Intendente.

Avvertite con avvisi in istampa il pubblico, ed assicurate anche verbalmente i singoli, che il Commissario civile cavaliere Presidente Barletta muove subito per Cosenza, e si fa conto che possa giungere al più tardi la mattina di mercoledì 3 del prossimo maggio in Cosenza ad oggetto di provvedere ampiamente ai bisogni dei Comunisti Casalini di Cosenza per la semina delle terre comuni di cui abbisognano. Mi attendo intanto il compimento delle di lei operazioni con quelle vedute di economia e di prudenza che tanto la distinguono.

Il Ministro
Segretario di Stato delle finanze
Firmato. P. FERRETTI

Signor Presidente cavaliere Barletta, Commissario civile per gli affari della Sila in

NAPOLL

XXXV.

1848. — 6 maggio.

MINISTERIALE DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il Ministro di Giustizia d'accordo con quello dell'Interno ordina al Commissario civile di adempiere alla commissione affidatagli.

Tra le carte del Commissariato trovasi l'originale.

Ministero e Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia. Ripartimento 3°, carico 2°, num. 2372. — Disposizioni emesse sul conto del Procuratore generale del Re, signor Barletta.

Napoli, 6 maggio 1848.

Signore.

Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno tenendomi proposito de' disordini a cagione de' terreni indivisi della Sila, oggetto del rapporto di Lei de' 12 dello scorso aprile, si esprime nel modo che segue:

Ragioni del sollerito ritorno del Commissario civile nella Sila. Non ho mancato dar dalla parte mia le convenienti disposizioni. Ma mi onoro appalesare a V. E. perchè nella saggezza sua il valuti, di essere altamente ed urgentemente reclamato l'immediato ritorno colà del Commissario civile signor Barletta, dappoichè quel Magistrato coll'ascendente del suo potere è il solo che potrebbe allontanare le fatali conseguenze de' disordini ulteriori, che non senza ragione si hanno a temere, secondo l'Intendente si avvisa.

Ella signor Procuratore Generale, si presterà con energia nell'adempimento della missione affidatale.

Il Ministro

Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Firmato, GIUSEPPE VACCA.

Al signor Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale in

COSENZA.

XXXVI.

1848 — 11 maggio.

VERBALE DI CONCILIAZIONE.

I possessori di Difese non transatte nella Sila Badiale convengono colla popolazione di San Giovanni in Fiore sul modo e sulle condizioni da eserciture provvisoriamente gli usi civici sopra la quarta parte di que'fondi.

L'originale è tra gli atti del Commissariato.

L'anno 1848 il giorno 14 maggio in San Giovanni in Fiore - Noi Pasquale Barletta Presidente di gran Corte criminale, Commissario civile per gli affari della Sila, essendoci il di 10 del mese corrente diretti in questo Comune di S. Giovanni in Fiore, l'intera Guardia Nazionale armata e preceduta da bandiera tricolore ci venne incontro, e feco lo stesso la popolazione chiedendo terre da lavorare c pane, e dolendosi della miseria che l'opprime ee del rincarire dei fitti. - E poichè da tali esternazioni e da altre circostanze ci siamo convinti che un pericoloso disgusto esiste tra il popolo ed i proprietari, e che a farlo cessare era necessario un avvicinamento fra loro, perciò nel dì dodici comparvero innanzi a noi il Sindaco ed i Decurioni di questo Comune seguiti dai proprietari qui dimoranti, e specialmente da quelli che sottoscrivono l'atto presente, e comparve pure una moltitudine di popolo, che ad evitare confusione prescelse a rappresentanti quelli che sottoscrivono l'atto medesimo, non che altri che non sanno scrivere. E quindi dopo lungo ragionare e discutere, tenendosi presente il decreto dei

31 marzo 1843, il rescritto dei 25 aprile dello stesso anno, il lavoro del Giudice Zurlo, il verbale scritto da questo Decurionato il 31 maggio 1819 che si riporta all'ordinanza dell' Intendente Flach del dì 14 febbraio 1814, il verbale della Commissione generale di Sicurezza pubblica del giorno 11 aprile ultimo, e l'ordinanza dell'Intendenza del giorno 30 aprile 1819 trascritta nel Nostro manifesto de'15 dell'or decorso aprile, la Ministeriale a noi diretta dal Ministro di finanze nel di 29 della stesso mese d'aprile, 2º ripartimento Nº 714, contenente le misure provvisionali adottate dal Governo a riguardo de'Cittadini di Cosenza e de'Casali, e l'altra Ministeriale del Ministro di Grazia e Giustizia del giorno sei del mese corrente, Ripartimento 3º, Carico 2º, Nº 2372, si stabilivano le basi da servire di norma all'esercizio degli usi civici da parte della popolazione su' Demanii e terre corse, non che su le Difese site nella Badia di San Giovanni in Fiore, esercizio di usi civici da praticarsi in via economica e provvisionale. onde mantenere la pubblica quiete e dare ai contadini, e specialmente ai poveri, il mezzo di procacciarsi col lavoro quanto è necessario alla sussistenza, e senza Pregiudizio dei diritti e delle ragioni che possono competere ai proprietari, non che al Governo ed alla popolazione medesima. Quindi riuniti oggi di nuovo alla presenza nostra si è scritto l'atto presente indicante le basi succennate nel modo che segue:

Esercizio degli usi sopra tutte le Terre Corse.

1° A norma dell'ordinanza dell' Intendente emessa il di 30 aprile 1819, e rinnovata il di 27 agosto 1840, i Cittadini di S. Gio. in Fiore eserciteranno i pieni usi civici di semina, di pascolo e di legnare al secco su l'intera estensione de' Demanii regi o Terre Corse descritti dal Giudice Zurlo nel volume 3° e denominati: 1. Ambolino, o Verberano; 2. Battineri, Vetrano e Difesella dell'Abate; 3. Canalace; 4. Castagnella; 5. Celso unito col corso di Clavia, Macchia

di fiore., Marca di Schiavo, Marinuzza, Nelio e Corso di Pardigio; 6. Cerchiara; 7. Correvivo; 8. Crocefisso o Lorica; 9. Difesella prima; 10. Difesella seconda: 11. Erto di Santante unito col corso di Pietra di Mele; 12. Imperatore; 13. Lanzanella; 14. Luposa prima; 15. Luposa seconda; 16. Luposa terza; 17 Luposa guarta; 18. Macchia di Truono o Vicenda dell'Acqua: 19. Manca di Cravia o Manca di Schiavo: 20. Marinella prima; 21. Marinella seconda; 22. Marinella terza; 23. Marinella quarta; 24. Marinella uuinta: 25. Marinella sesta: 26 Orticello: 27 Orticello di Stragola; 28. Orto di Acqua fredda; 29 Orto di Cariello; 30. Partine prima; 31. Partine seconda: 32. Pezza dell' Abate; 33. Pisciacocozza; 34. Serra dell'Abate: 35. Serra Giummella prima: 36. Serra Giummella seconda; 37. Serra Giummella terza; 38. Serra di Greco prima; 39. Serra di Greco seconda, 40. Stragola prima; 41. Stragola seconda; 42. Tassito; 43. Vallone di Bombino; 44. Vallone di Corino; 45. Vallone di Mele primo; 46. Vallone di Mele secondo; 47. Vallone di Mele terzo; 48. Vallone di Mele quarto.

2º I cittadini per l'esercizio degli usi civici sui Demanii o Terre Corse indicate nel numero precedente dovranno pagare a chi di dritto le prestazioni in generi ed in contanti, giusta la tariffa trascritta nell'enunciata ordinanza dell'Intendente.

3º Siccome taluni de'Demanii istessi si posseggono da Cittadini di S. Gio. in Fiore, e trovansi divisi in vigneti ed altri piccole estensioni addette a vigneti, ed altri ad altre piantagioni, così per non cagionare dispiacimenti saranno gli attuali possessori rispettati nel godimento di essi per sino a che, sciolta la promiscuità, si procederà alla verifica della proprietà e de' diritti di ciascuno, e quindi alla divisione diffinitiva e regolare.

4º Per conciliare poi gli interessi de'proprietari

Eccezione pe' piccoli fondi.

Esercizio degli usi-civici sopra la sola quarta parte delle difese della Badia.

con quelli de'cittadini in quanto alle Difese site nella ' Badia di S. Gio. in Fiore, siccome oltre dell'uso di legnare si esercitava su talune di esse anche quello di pernottare, e su di altre quello di semina e di pascolo, così da ora innanzi e sempre provvisoriamente e per fino allo scioglimento definitivo della promiscuità, e sempre coll'espressa dichiarazione di non pregiudicare gli interessi de proprietari, nè quelli del Governo, e de'Cittadini, l'uso pieno di semina, di pascolo e di legnare al secco sarà esercitato su la sola quarta parte delle estensioni di ciascuna delle difese sopraddette, descritte dal Giudice Zurlo, e denominate 1. Abete dell'Agli o Pita dell'Agli; 2. Agnara prima o Pisani, 3. Agnara seconda; 4. Agnara terza, o colle di Antonazzo; 5. Agnara quarta; 6. Agnara quinta; 7. Agnarella; 8. Ambolino o Signore; 9. Annunziata; 10. Billori ossia Belluri; 11. Botorino Soprano: 12. Botorino Sottano; 13. Buonoligno: 14. Cagno di Benincasa o Croce: 15 Cagno di fucile: 16 Campo di Manna; 17. Campo rotondo: 18. Caporosa: 19. Cappello di Paglia, Ceraso e Rizzusi: 20. Cardonetto di Caracciolo: 21. Cardonetto di Colosimi: 22. Carlo Manco Sottano, o Santangiolo: 23. Casolise; 24. Cassandrella; 25. Castelluccio, o Santa Barbara; 26. Cava; 27. Ceraso; 28. Colle di Donato; 29. Colle di fiore primo, o Pietra di Pizzo. 30. Colle di fiore secondo; 31. Colle di Gian Berardino; 32. Croce di fiore; 33. Cuturella; 34. Destre di Pietro, o Vicendella; 35. Destre di Rocco; 36. Difesa dell'Abate: 37. Differenza; 38. Donluzio, o Petrone; 39. Due Cappelle: 40. Ferolia: 41. Fiorvetere Palermo: 42. Fiorvetere Soprano; 43. Fiorvetere Sottano; 44. Fiumarella: 45. Frassineto: 46. Fraulicchio: 47. Fraulo: 48. Garga Soprana e Sottana; 49. Jacoia prima; 50. Jacoia seconda; 51, Jacoia terza; 52. Jacoia quarta: 53. Impendecane; 54. Leganza; 55. Lenzana; 56. Lorica; 57. Macchia ferma, Romondello e Romondo;

58. Macchia di Pietra prima; 59. Macchia di Pietra seconda; 60. Manca di Vona; 61. Mangiatore; 62. Marinella prima; 63. Marinella seconda; 64. Montagna grande: 65. Monte di Janni; 66. Monte negro, Ponte, Razzella, Scorcia bovi e Tassito; 67. Monte Oliveto; 68. Nocella Soprana; 63. Nocella Sottana; 70. Olivara prima; 71. Olivara seconda; 72. Olivara terza; 73. Olivara quarta; 74. Olivara quinta; 15. Olivara sesta; 76. Palombella o Nocella; 77. Perella: 78. Pezzotto di S. Donato; 79. Pezzotto del Signore 80. Picca; 81. Pietralba di Basile; 82. Pietralba e Macchia di Canale; 83. Pineto, Cognale delli Monaci; 84. Pinocollito; 85. Piraina; 86. Pirainella; 87. Pisciarolo; 88. Ponte, Marcello, Milo e Pirillo; 89. Ponticella; 90. Rezzella, o Manca di Razzella; 51 Rijo di Barrese; 92. Rossi; 93. Rovale; 94. Rovalicchio, Difesola e Valle bona; 15. Rozzusi; 16. S. Bernardo, o Vallone di case; 97. S. Nicola Soprano; 98. S. Nicola Sottano; 99. Saracinella; 100. Scarda; 101. Sciolle; 102. Sciolle del Signore: 103. Scorcia bovi: 104. Serra longa; 105. Serra della Taverna; 106. Serriselli; 107. Serrisi; 103. Spineto Soprano; 100. Spineto Sottano; 110. Stratalati prima; 111. Stratalati seconda; 112. Tassito; 113. Toscana; 114. Valle Bonello; 115. Valle piccola; 116. Vallone di Casole; 117. Verberano Soprano; 118. Vicenda di Mario; 119. Vicendella di Jacoia.

5. La estensione della quarta parte di ciascuna delle Difese enunciate nel numero precedente, su le quali in oggi i Cittadini eserciteranno provvisoriamente i pieni usi civici, sarà precisamente quella che più si approssima a questo abitato, curandosi di far cadere in essa una rata approssimativamente eguale di terre seminatorie, boscose, e di pascolo. Per l'esercizio di tali usi civici i Cittadini pagheranno agli attuali possessori delle Difese un tomolo di grano per ciascun moggio che semineranno osservando le solite

Prestazioni da pagarsi dagli usuari,

vicende di agricoltura se il terreno sarà seminatorio semplice, ma se a diligenza del proprietario siasi reso irrigabile, erogando spese di aquidotti o di passaggio pe' fondi altrui, si pagherà un tomolo e mezzo di grano per ciascun moggio di seminato a vicenda. La prestazione sarà sempre di un tomolo di grano per ciascun moggio di seminato a vicenda, qualora l'irrigazione non segua per lavori e spese fatte da' proprietari nel modo di sopra indicato, bensì per confinazione del terreno a qualche valloncello, che senza lavoro d'importanza può irrigarsi coll'acqua che scorre lungo il terreno istesso. La prestazione sopradette in grano sarà corrisposta in ciascun anno di semina, e per l'intera raccolta di vicenda ancorchè di doppio prodotto. Negli anni poi che i terreni a semina restano a riposo, i cittadini servendosi di essi per pascolo, come pure menando animali al pascolo nel quarto delle estensioni non seminabili, pagheranno agli attuali possessori in danaro e nel mese di agosto di ciascun anno la prestazione istessa stabilita coll' enunciata ordinanza de' 30 aprile 1819 per gli animali che si menano al pascolo ne' demani o terre comuni.

Altre condizioni della conciliazione.

- 6. Gli attuali possessori non soffriranno veruna servitù su le altre tre quarte parti delle difese sopradette.
- 7. Le prestazioni di un tomolo a moggio per la semina delle terre non irrigabili, e di un tomolo e mezzo per le terre irrigabili avrà luogo anche per quelle estensioni seminate nella quarta parte di ciascuna difesa, il di cui raccolto si farà in agosto prossimo.
- 8. Per qualunque difficoltà che potrà insorgere circa l'esazione delle prestazioni in generi ed in contante, nonchè per l'esecuzione di questo atto provvederà il Commissario Civile economicamente e senza veruna formalità.

Il presente atto, confermato dopo lettura, è stato sottoscritto da noi e da tutti gl'intervenuti scribendi: Luigi Lopez Sindaco, Paolo Antonio Lopez Decurione. Domenico Ferrari Decurione. — Saverio Alessio. Dec. — Andrea Tomei Dec. — Raffacle Adamo Dec. - Pietro Nicoletti Dec. - Gaetano Caputo Dec. — Biaggio Cocchiero Dec. — Luigi Benincasa Dec. — Giovanni Marano Dec. — Gaspare Oliverio Dec. - Michele Barberio Dec. - Saverio Talarico Dec. — Antonio Laratta Dec. — Salvatore Barberio — Pietro de Luca — Francesco Barberio— Pasquale Caligiuri — Gio. Battista Alessio -- Vincenzo Marescalchi - Gio. Oliverio - Gio. Audia Sac. -Gio. Pietro Foglia — Domenico Benincasa — Giuseppe Bitonto -- Fedele Lopez -- Francesco Saverio Lopez - Luigi de Luca - Michele Barberio -Francesco Ant. Scigliano — Antonio Laratta — Saverio Jaquinta - Antonio Talarico - Giuseppe Biafora - Giuseppe de Marco - Antonio Loria -Antonio Angotti - Giovanni Pignanelli - Giuseppe Piananelli — Domenico Chiodo — Francescant. Tangaro — Francesco Conci — Francesco Tangaro — Giovanni Belcastro — Giuseppe Cimino — Giovanni Genise - Andrea Alessio - Francesco Silletta -Pasquale Pignanelli -- Il Presidente incaricato degli affari nella Sila — PASQUALE BARLETTA.

È uniforine

Il Segret. del Commissariato Civile per gli affari della Sila IGNAZIO SPADA.

Visto
Il Commiss. Civile
PASQUALE BARLETTA.

XXXVII

1848 - 21 maggio

MINISTERIALE DELLE FINANZE.

Approva quanto si è fatto dal Commissario Civile nella Sila, ed in San Giovanni in Fiore.

Si conserva tra le carte del Commissariato.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze - 2º Ripartimento, 4º carico, num. 868 - Napoli 21 maggio 1848 - Signore - Ho letto i due suoi Approvazione rapporti degli 11 e 16 corrente mese, c mentre son compiaciuto di quanto ha Ella operato nella Sila, rimango inteso che i proprietari ed i contadini di San Giovanni in Fiore sieno pacificamente convenuti degli usi civici da esercitarsi su quelle terre, e che gl' inconvenienti in altri siti avvenuti sieno stati lo effetto ' di talune private vendette.

operazioni del Commissario civile.

Il Ministro

Segretario di Stato delle Finanze Firmato, RUGGIERO.

Signor Presidente BARLETTA Commissario Civile per gli .ffari della Sila.

Cosenza.

XXXVIII

1849 - 27 marzo

RESCRITTO SOVRANO.

Ordina l'accesso del Commissario Civile nella Sila per addire provvisoriamente all'uso de' Cittadini dei Casali di Cosenza taluni di que' demani.

Esiste tra le carte del Commissariato Civile.

Ministero delle Finanze — Gabinetto — N. 153 — Gli affari della Sila, de'quali Ella si occupò nell'anno scorso, richieggono ora provvedimenti urgentissimi per la nuova stagione che sopraggiugne. E però io ho rassegnato al RE la necessità di procedere ne'primi giorni del mese di aprile alle operazioni necessarie per evitare gl'inconvenienti soliti ad avvenire per le esigenze di quelle popolazioni. E SUA MAESTA' nel suo Consiglio ordinario del 27 marzo si è degnata prescrivere:

1. Che il signor Presidente Barletta sia incaricato di conferirsi immediatamente sopra luogo, di unita all'ingegnere de' ponti e strade Signor Fergola, ed all' Ispettore Forestale di Cosenza;

2. 'Che oltre a' terreni comuni che furono verificati e circoscritti con termini lapidei nel 1811 e 1812, ne addica all'uso de' naturali de' Casali di Cosenza an- usi civici i doche quegli altri che postcriormente furono rinvenuti e descritti dal suddetto ingegnere Fergola, il quale quelli descritti dal su gl'incarichi avuti dal Commissario Civile, con la auida di documenti che si avevano, ed intesi i possessori delle difese alle quali si trovavono incorporati per le occupazioni avvenute, ne fece la misura, ne indicò la circoscrizione, e ne formò le piante: e faccia

Per addirsi agli mini verificeti nel 1841 e 1842, e

muni dal Fergola riconosciuti, e li addica immediatamente agli usi de' Cittadini de' Casali di Cosenza; 3. Che se ciò non basta a soddisfare al bisogno

Per addire agli stessi usi anche altri demani se sarà necessario.

3. Che se ciò non basta a soddisfare al bisogno de detti Cittadini, ne addica ancora agli stessi usi quegli altri che dalla sua prudenza saranno suggeriti, facendone dal Fergola eseguire antecedentemente la circoscrizione, affinché non avvengano invasioni ne possedimenti contigui;

mettere inoltre i termini lavidei a auesti terreni co-

Conservazione dell'alberatura.

4. Che nella esecuzione di tutto cio si ponga mente alla tulela e conservazione dell'alberatura:

Tutte
le operazioni
saranno
provvisorie.

175

5. Che abbia finalmente cura in ciascuna delle suddette operazioni che gli sono state commesse, di dichiarare che tutti gli espedienti anzidetti s'intendono ordinati provisionalmente, e senza pregindizio alcuno delle ragioni delle Amministrazioni finanziere, delle Università, e de' particolari.

Nel BEAL NOME io le partecipo i soprascritti Sovrani voleri, perchè Ella lasciando qualsivoglia altra occupazione, c senza metter tempo in mezzo, si rechi immediatamente sopra lucgo per darvi esecuzione. All'uopo ho già scritto all' Eccellentissimo di grazia e giustizia perchè la esoneri, durante il tempo necessario per questo incarico, da qualunque altro lavoro.

Io le raccomando caldamente non solo il non dipartirsi per nulla dalle norme indicate nel presente Real Rescritto, ma eziandio di usare tutta quella prudenza che a lei è propria, per conciliare le cose da tutte le parti, in guisa che non si dia luogo ad alcuna cagione di malcontento.

Napoli 28 marzo 1849.

Firmato, RUGGIERO.

Al Signor Barletta Presidente della Gran Corte Criminale di

Potenza.

XXXIX.

1850 — 18 marzo.

RESCRITTO SOVRANO.

Ordina che oltre all'assegno provvisorio proceda il Commissario Civile a' giudizi definitivi; che in caso di contraddizione si segua il lavoro di Zurlo; che gh usi per tre anni saranno franchi da prestazione; che per gli abitanti di S. Gio. in Fiore si esegua la convenzione del 1848 salvo i giudizi definitivi; che le transazioni proposte da taluni possessori non impediscono le operazioni ordinate ed i giudizi; che si esiga il giogatico; e che si acceda sul luogo coll'ingegnere e co' rappresentanti le amministrazioni del Demanio e delle Foreste.

Trovasi fra le carte del Commissariato.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze — 2º Ripartimento — 2º carico. N.º 592 — Signore — Ho rassegnato al RE N. S. due suoi rapporti del di 14 gennaio ultimo num. 3, e l'altro del 9 del corrente mese di marzo num. 7, relativi alle operazioni da Lei eseguite, indi al Reale Rescritto del 27 marzo del passato anno 1849. intorno all'assegnazione provvisoria de' Demani Silani verificati nel 1841, nello scopo unico di provvedersi agl'imperiosi bisogni degli usi civici degli abitanti di Cosenza e Casali, ed ho in tal circostanza umiliato a S. M. le di lei proposizioni di quanto altro rimanga a farsi per la definizione delle varie quistioni riguardanti i vari possedimenti della Sila.

E la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del 18 del corrente mese di marzo in *Caserta* si è servita ordinare locchè segue:

visionale de' demani — Giudizi definitivi.

1º Che l'assegnamento provvisionale delle terre da Assegno prov- farsi dal Commissario Civile a favore de' Comuni per effetto del Reale Rescritto del 27 marzo 1849 non escluda i giudizi diffinitivi che lo stesso Commissario crederà necessario intraprendere e giudicare, secondo le fuvoltà accordategli col Reale Decreto del 31 marso 1845, proceder lo sempre in modo da allontanare qualungue indugio al possesso delle terre necessarie alle popolazioni:

traddizioni si seguirà il lavoro di Zurlo.

2º Che nell'assegnazione di terreni demaniali veri-Trovandosi con-ficati nel 1811 dal Commissario Civile Consigliere Paragallo, ove s'incontri discordanza fra i verbali di verificazione del detto Commissario e le piante e la circoscrizione posteriore del Tenente Guarinelli, debbansi seguire i verbali di verificazione; ed ove fra questi e il lavoro del Conte Zurlo esista differensa o contraddizione, debba procedersi ad una novella verificazione tenendo presente il lavoro suddetto;

Triennio gratuito da prestazioni.

3º Che le terre da assegnarsi alle popolazioni debbono rimanere per lo spazio di 'tre anni esenti da qualunque prestazione verso de' Comuni e del Fisco:

Osservanza della 1848 per S Gio. in Fiore, salvi i finitivi.

4.º Che debba addirsi agli usi degli abitanti di convenzione del San Giovanni in Fiore il quarto delle estensioni tutte secondo la convenzione del 14 maggio 1848, salvi i procedimenti de- provvedimenti diffinitivi circa le terre corse, e circa le estensioni concedute o vendute dal pubblico Demanio con esenzione da servità:

A' giudizi dedi ostacolo le transazioni proposte da taluni possessioni.

5º Di non essere di ostacolo alle operazioni provfinitivi non sono visorie o diffinitive, che per lo Rescritto del 27 marso 1849 e per lo presente debbono aver luggo, le transazioni progettate per lo passato da vari possessori in qualunque stato esse si trovino;

> 6º Di destinarsi l'Ingegnere Fergola per assistere il Commissario Civile nelle operazioni cui deve procedere, e l'Ispettor Generale Crispo per rappresentare le Amministrazioni del pubblico Demanio, e delle Acque e foreste;

7° Di procedersi da' Direttori de' Dazi Diretti, Demani, rami e dritti diversi colle norme delle leggi e de' regolamenti, e sotto la direzione del Commissario Civile, alla esazione della fida del giogatico o della granetteria sulle difese dal primo aprile 1843 in avanti;

Esazione della fida e giogalico o granetteria.

8° Che il Commissario Civile Presidente Barletta si rechi subito su' luoghi per dare esecuzione agli ordini di S. M

Nel REAL NOME le partecipo, Signor Presidente Commissario, tutte le premesse Sovrane determinazioni pel sollecito adempimento di sua parte, prevenendola che simili disposizioni ho comunicato a' Direttorì Generali del Demanio pubblico e delle Foreste, agl'Intendenti di Cosenza e di Catanzaro, al Procurator Generale della Gran Corte de' Conti, e al Presidente della Giunta de' gravami per gli affari della Sila; non che allo anzidetto Ispettor Generale Crispo, a ciascuno per quanto gli si appartiene, ed aggiungo in fine che sono di già assicurato di essersi richiamato in Napoli l'Ingegnere Fergola per seguir lei nella continuazione de' suoi disimpegni nella Sila.

Napoli 23 marzo 1850.

Firmato, PIETRO D'URSO.

Signor Presidente
D. Pasquale Barletta
Commissario Civile per gli affari della Sila

Napoli.

XL.

1850 - 18 settembre

DECISIONE PER LA SILA BADIALE.

È questa una delle quaranta decisioni pronunziate dal Commissario civile per le difese non transate della Badia di S. Giovanni in Fiore. Le altre risguardano diverse parti e diversi immobili, ma sono tutte identiche in quanto a'fatti ed alle quistioni di diritto, e tutte furono confermate dalla Giunta ed approvate con Rescritti, per cui sono passate in cosa giudicata, e sono state pure eseguite in quanto alla quarta parte de'fondi assegnata alle popolazioni.

Si conserva nell'archivio del Commissariato.

Il Commissariato civile per gli affari della Sila ha pronunziato la seguente decisione.

Nella causa segnata a'num. 42, 66 e 182 del registro.

Fra l'Amministrazione generale del Pubblico Demanio, ecc.

E. D. Alfonso, D. Stanislao, D. Francesco, e Don Maurizio Barracco del fu Barone D. Luigi, non che D. Chiara Lucifero madre e tutrice dei minori Barracco, ecc.

QUISTIONI DI DIRITTO.

Quistioni di diritto,

- 1. Spetta al Commissario civile di giudicare controversie circa la legittimità o illegittimità de'beni occupati da' particolari nella Sila?
- 2. La Sila Badiale era o no di Regio Patronato?

- 3. I beni di Regio Patronato ritornati di diritto all'antico demanio dello Stato, di cui facevan parte, debbono col fatto reintegrarsi al demanio pubblico quando l'occupatore è privo di transazione, di concessione o di vendita derivante dal Fisco?
- 4. Per l'immobile Piraina è necessario altro chiarimento di fatto?
- 5. Il diritto di proprietà del pubblico demanio sopra le estensioni Silane non concedute nè transatte, è o no prescritto?
- 6. E dovuto compenso e quale alle popolazioni per gli usi in qualunque tempo esercitati sopra la Sila?
- 7. Vi è giudicato che abbia dichiarato feudali i beni della Badia di San Giovanni in Fiore?
- 8. Supposto che i beni della Badia siano fcudali, sarebbero o no soggetti a divisione?
- 9. Le liberalità del decreto de'18 luglio 1844 a quali beni dell'agro di San Giovanni in Fiore sono applicabili?
- 10. Quando per ipotesi quelle liberalità comprendano tutto intero l'agro di San Giovanni in Fiore, si possono estendere al di là di quello che al benefattore si apparteneva?

In altri termini:

I compensamenti dovuti alle popolazioni usuarie in virtù del decreto de' 31 marzo 1843 erano rivocati col decreto del 18 luglio 1844?

- 11. Il possessore di malafede dec restituire i frutti percepiti?
- 12. Deesi ordinare l'esecuzione provvisoria e come?
 - 13. Che pe' danni e per le spese?

SU LA PRIMA QUISTIONE

Il Commissario civile è competentemente udito.

Considerando che il Barone Barracco domandava di procedersi dal potere giudiziario prima di pubblicarsi il decreto de'31 marzo 1813, che attribuendo alla giurisdizione del Commissario civile il giudizio circa la legittimità o illegittimità de'possedimenti nella Sila. ha reso inutile quella eccezione.

SU LA 2º e 3º QUESTIONE.

Veduti gli atti, lo stato della Sila Regia, e della Sila Badiale verificato da Zurlo nel 1790, ed il rescritto de'25 aprile 1843.

La Sila Badiale era di Regio Patronato reintegrato allo Stato. Le estensioni occupate debbono reintegrarsi al Fisco.

Considerando che quella verifica, ed i documenti cui si riporta, dimostrano che tutta la Sila era Demanio dello Stato soggetta agli usi degli abitanti di Cosenza, e de' suoi Casali; e de' quali usi in prima alcuni erano gratuiti, ed indi furono pure soggetti a prestazione; che era vietato di far difese nella Sila, ed abusivamente taluni si permettevano di occupare delle estensioni cui illegalmente davano nome di Difese, e che per tali usurpazioni il Fisco non si taceva, anzi continuati erano i procedimenti, e le disposizioni legislative che con maggior rigore ne punivano gli autori.

Considerando che a petizione dell'Abate Gioacchino nel 1195 l'Imperatore Errico Sesto fondava la badia Florenze, dotandola di beni demaniali dello Stato che facevan parte della Regia Sila.

Considerando che nel 1199 l'Imperatrice Costanza confermava quella fondazione e dotazione, ed ordinava che la Badia o Monistero Florenze fosse considerato eome di sua Regia pertinenza.

Considerando che i privilegi dell' Imperatore Federico Secondo del 1200, 1220, 1222 e 1229; quelli dei Re Angioini che regnavano dopo di lui; l'editto del

Re Roberto de'24 dicembre 1333, le lettere de'5 e 19 gennaio 1346, e quelle posteriori della Regina Giovanna Prima, e di Lodovico; il diploma del Re Alfonso d'Aragona del 1445; e quello del figlio di lui Ferdinando Primo, dimostrano evidentemente che il dritto di Patronato della Badia di S. Giov. in Fiore si appartiene al Re e quindi allo Stato.

Considerando che la fondazione dell'ordine Florenze e l'edificazione di un Monistero nel più remoto luogo della solitaria Sila produsse intorno ad esso riunione di contadini ammiratori dello spirito religioso dell'Abate Gioachino, e de'successori di lui, ed in tal modo cominciò ad edificarsi S. Giovanni in Fiore nell'Agro della Sila, e che come novello Casale di Cosenza era diretto ne' primi tempi per lo spirituale dal Parroco del vicino Casale di Pedace, e dipendeva, come dipende dall'Arcivescovo di Cosenza.

Cosiderando che non ostante i procedimenti a carico degli usurpatori, alle vecchie usurpazioni altre se ne aggiungevano anche in quella parte della Sila che unicamente per distingunerla dal rimaente dell'Agro Silano, chiamavano Sila Badiale, perchè formava la dotazione della Badia. Quindi Re Roberto con l'enunciato editto de'24 dicembre 1833 designava i confini dell'intera Regia Sila compresa la Badiale: la diceva tutta di suo demanio con queste prole: Tenimentum seu territorium Silae de Ducato Calabriae, quae fore noscitur de nostro demanio; descriveva i dritti della Regia Corte; parlava della Badia Florenze in questi termini: ac infra praedictos fines tenimenti Silae Monasterium Floris habet quoddam tenimentum datum sibi per quondam Illustrem Henricum Imperatorem Sextum per fines in suo privilegio designatum, et quia nonnulli avara impellente cupidine ad occupandum praescriptum tenimentum seu territorium; vel cjus partes et jura ipsius, quae damnabiliter potucrunt praesumpserint extendere frequenter hic hactenus illicite manus suas praescriptos illius fines et terminos, atque jura inter transgredientes temere interdum vero confundentes eosdem ac etiam occupantes, e proseguendo diceva: Nos dignum cernentes et congruum ut ad manutenenda, et conservanda jura nostri Demani opponamus pro casus qualitate opportuna remedia, e conchiudeva prescrivendo pene severe contro gli usurpatori.

Considerando che nel decimoquinto secolo contro la volontà del Principe la Badia era eretta in Commenda dalla Curia Romana che ubusivamente ne investiva gli Abbati Commendatari, che si appropriarono le rendite de' Florenzi, i quali privi di alimenti abbandonavano il Monistero: e così dopo circa due secoli l'ordine Florenze cessava di esistere, e quindi di dritto fin d'allora i beni del Regio Patronato Badiale di S. Giovanni in Fiore ritornarono al Fisco liberi dall' usufrutto cui erano stati sottoposti con la fondazione e dotazione di quell'ordine.

Considerando che indi a poco i Cisterciensi sostenuti dal solo potere della Curia Romana occupavane il Monistero Florenze sotto lo specioso pretesto che l'Abbate Giocchino apparteneva all'ordine Cisterciense prima d'istituire quello de' Florenzi. Intanto i Cisterciensi appena ricevevano il bisognevole dagli Abbati Commendatari per fino a che sotto Pio Quinto la Mensa Monastica fu separata da quella dell'Abbate Commendatario che allora era il Cardinale di Santaseverina. Dopo di che esisteva il Monistero dei Cisterciansi con rendite separate dalla Badia, ed esisteva l'Abbate che non più era nominato dalla Curia Romana, bensì dal Re di Napoli, perchè il Regio Patronato era stato reintegrato alla Real Corona.

Considerando che dopo la fondazione della Badia Florenze, e della Commenda le cure del Governo, o degli Agenti di lui versavano tanto sopra la Sila Regia, quanto sopra la Sila Badiale, come lo dimostrano centinaia di processi e di procedimenti designati con particolarità nella sesta divisione del terzo volume della verifica del 1790; la circoscrizione e confinazione della SilaBadiale fatta nel 1663 uniformemente all'Editto del Re Roberto, e ristaurata negli anni 1688, 1696, 1721, 1755 e 1788; le istruzioni de' 16 marzo 1771, che si rimettevano all'enunciato editto circa la descrizione topografica della Sila; e più di tutto le decisioni pronunziate sopra luogo dal Presidente Montalvo, e con le quali si dichiarava di essere vietato di tener difese nella Sila di S. Giovanni in Fiore.

Considerando che molti occupatori della Sila convinti del proprio torto domandavano la legittimazione delle usurpazioni con transazioni, che loro il Fisco accordava sotto taluni obblighi e condizioni secondo gli atti autentici del 1687 e 1688, ma non mai fu transatta o conceduta agli occupatori veruna estensione della Sila Badiale; anzi quando l'estensione usurpata era situata in parte nella Sila Regia, ed in parte nella Sila Badiale, accettava il Fisco la transazione solamente per la prima parte, e la rigettava per la seconda; e la medesima cosa si praticava per le transazioni postcriori alle verifiche del 1721 pro deductis tantum. Così costante era la Regia Corte a conservare intero il Regio Patronato della Badia, ed a non legitimare gli abusi degli usurpatori.

Considerando che la stessa verifica del 1790 versava tanto sopra la Sila Regia quanto sopra la Sila Badiale. Con essa si descrivevano le difese, occupate nella Sila Badiale, ma si dimostrava con diversi articoli del volume primo, e con tutto il volume terzo che erano vere occupazioni ed usurpazioni non concedute dal Fisco agli usurpatori nè transatte, e che perciò abusivamente ed impropriamente denominavansi Difese, e si conchiudeva e dava parere che

tutta intera la Sila Badiale dovevasi reintegrare alla Real Corona, cui spettava per dritto di Patronato; e lo stesso avviso dava la Giunta della Sila nel 1792 raccomandando però al Governo gli occupatori e la popolazione.

Considerando che nel 1806 abolito l'ordine Cisterciense i beni Badiali ritornavano di dritto alla Real Corona, cui spettavano anche quelli della Commenda, perchè tanto i Florenzi quanto i Cisterciensi erano stati semplici usufruttuari de' beni del Regio Patronato, il di cui dominio era del fondatore e dotante, e quindi del Fisco.

Considerando che il Pubblico Demanio, tranne quello che si dirà circa il fondo Piraina, non avendo mai venduto, ceduto o transatto gli altri immobili descritti nella citazione e verificati nel 1790 come parte delle occupazioni della Sila Badiale, diversi dalle terre corse, con ragione ed in virtù del decreto del 31 marzo 1843 ne domanda il rilascio contro i convenuti che li posseggono, e che inutilmente resistono all'azione su l'appoggio di privati acquisti derivanti da alienazioni nullamente fatte da chi non era proprietario della cosa, e che non poteva perciò trasferirne ad altri il dominio sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Considerando che inutilmente si è cercato da taluno di mettere in forse quello che espressamente è scritto nella legge, con l'eccezione che le disposizioni legislative circa il Comessariato Civile riguardavano la Sila Regia, e non la Badiale. Per conoscere la insussistenza di questa eccezione si legga la citazione per editto fatta in virtà del decreto de' 5 ottobre 1838, e si leggano gli articoli 1 e 7 del decreto del 31 marzo 1843.

Considerando che secondo quest'ultimo Decreto e se condo il Rescritto del 25 aprile 1843 debbonsi reintegrare al Pubblico Demanio le estensioni occupate nella Sila Regia e nella Sila Badiale chiaramente verificate nel 1790, e non cedute, transatte, o vendute dal Fisco.

SU LA 4ª QUISTIONE.

Considerando che sebbene ii Monastero della Pace vendeva al Barracco l'immobile Piraina, pure non è giustificato di essersi annoverato questo fondo tra quelli dati in dote al Monastero istesso.

Altra instruzione per l'immobile Piraina.

Questo estremo deesi provare da Barracco per la regola contenuta nella seconda parte dell'art. 1269 delle leggi civili.

SU LA 5° QUISTIONE.

Considerando che per le leggi precedenti il 1809 non si dava luogo a prescrizione veruna senza buona Stato sono imprefede da parte del possessore. Quindi l'usurpatore, e gli aventi causa da lui non potevano mai prescrivere.

Considerando che per le leggi medesime i Demanii dello Stato erano imprescrittibili, e neppure la prescrizione immemorabile valeva contro di essi.

Considerando che gli occupatori della Sila Badiale. anche ipoteticamente guardati come terzi, erano sempre in mala fede non solo in virtù degli atti. e de' procedimenti, che impedendo la prescrizione face vano loro conoscere i vizii della cosa che possedevane, ma in virtù delle leggi in diversi tempi pubblicate circa la Sila, che sono più solenni e più etficaci degli atti giudiziali, e che di dritto si presumono di essere a notizia di tutti in forza della sola pubblicazione. L'editto del Re Roberto de' 24 dicembre 1333 descrivendo i confini precisi che circondavano la Regia Sila, compresa la Badiale, dichiarandola tutta di suo Regio Demanio, ed emanando pene severe contro gli usurpatori, metteva ciascuno

I termini dello scrittibili.

La prescrizione è stata pure interrotta. - I possessori non sono di buona fede.

a notizia de' dritti del Fisco, e ciascun possessore precedente quell'Editto diveniva di mala fede anche quando non lo fosse stato per lo innanzi, mentre gli occupatori e gli acquirenti posteriori non potevano essere più di buona fede contro una legge che è stata sempre in vigore, o che almeno lo è stata fino al 1809. Il privilegio di Re Alfonso di Aragona de' 23 gennaio 1415 che proibiva di far difese nella Sila; la carta di Filippo Terzo Re di Spagna del di 2 dicembre 1600; la prammatica 2ª de incisione arborum; i bandi de' 9 giugno 1618, de' 16 dicembre 1735, del 1759 e del 24 luglio 4769; gli ordini Sovrani de' 10 agosto 1782: e l'art. 21 del decreto del di 8 giugno 1807 avvertivano chiunque della qualità del territorio Silano; mettevano in maggior mala fede gli aventi causa dagli usurpatori, e dimostravano a tutti che la proprietà ed il dominio della Sila essendo del Fisco, poteva solamente il Fisco alienare legittimamente.

Considerando che se i beni della Sila Regia e Badiale fossero stati suscettibili di prescrizione, per dimostrarne l'interruzione, e per dimostrare contemporaneamente la mala fede degli occupatori, bisognando altre pruove le si troverebbero ne' giudizii introdotti dal Regio Fisco dopo la carta di Filippo Terzo. contro le Università, i Baroni vicini, ed i particolari; nelle informazioni ed atti del 1570, 1575 e 1585; ne' procedimenti di Salluzzo; nella notificazione de' decreti di Montalvo; nelle istruzioni della Regia Camera della Somaria date dopo le informazioni del 1662. ed approvate dal Vicerè; nella circoscrizione e limitazione della Sila, compresa la Badiale, eseguita con grandi palastri a fabbrica nello stesso anno ed in altre epoche, e precedute sempre da' Bandi; ne' procedimenti del 1685; nell'istanza Fiscale del 168; nello · offerte di transazioni fatte dagli occupatori, ed ultimate co' contratti del 1687 e 1688 per talune estengioni della Sila Regia, e non ammesse per la Sila Badiale; nelle inquisizioni del 1752; nelle istruzioni del 1771; ne' procedimenti praticati fino al 1782; nella delegazione per Rescritto affidata a Zurlo; nella verifica dello stato della Sila Regia e Badiale da questi eseguita nel 1790 al 1792 preceduta da' Bandi; e finalmente nelle pretensioni promosse presso gli antichi Tribunali dalle stesse Università che sostenevano essere tutta la Sila un Demanio di loro spettanza, sul quale alla Regia Corte non competevano che i soli dritti Bajulari, pretensione che fu rinnovata dal Comune di Cosenza con citazione in copia de' 23 dicembre 1838.

Considerando che se taluni di questi atti versano sopra la Sila Regia; molti di essi versano pure sopra la Sila Badiale, e tutti riguardano lo stesso agro Silano di Demanio dello Stato, di cui la Badia faceva parte, e riguardano la stessa Selva Bruzia che ha formato sempre un solo fondo ubi omnis generis pascebatur pecus sine ullo pastore, perchè tutte le popolazioni promiscuamente vi esercitavano gli usi civici, o di cui una parte si godeva da' Florenzi come usufruttuarii, e senza che il Fisco avesse mai rinunziato al dominio che gli apparteneva, anzi lo stesso Abate nel 1752 fu soggetto ad inquisizione, e sequestri per danni commessi, ed in ogni anno bisognava di provvisioni con pleggeria per far la pece, cosa che poi gli fu all'intutto vietata.

Considerando che le stesse concessioni di Tancredi, d'Errico Sesto, di Costanza, di Federico Secondo, e de' successivi Sovrani di Napoli manifestavano a tutti che il solo Fisco poteva disporre delle Sile. Se taluno si contentava di alienazioni fatte da privati, che non potevano essere che usurpatori, o aventi causa da usurpatori, incolpi a se stesso i proprii errori, e forse anche all'avidità di acquistare vistose estensioni per poco prezzo, ed alla speranza di eternare le controversie Silane, come erasi fatto per lo innanzi, e come

a tutt'uomo si prativa attualmente mettendo a profitto tutte le circostanze.

Considerando che se per tutte le enunciate ragioni i dritti del Fisco non furono prescritti fino al 1809, molto meno lo furono posteriormente perchè non era cessata la mala fede che impediva la prescrizione di dieci e di venti anni, anzi cresciuta col decreto del di 8 giugno 1807 col quale nell'art. 21 si riservavano le disposizioni circa la Sila, e perchè dopo il decreto del 2 luglio 1810 e dopo le ordinanze pubblicate dall'Intendente di Cosenza a' 17 novembre 1809, ed a' 30 aprile 1819, e dopo l'art. 29 della legge de' 21 agosto 1826, si emanava il decreto de' 5 ottobre 1838 e si pubblicava la citazione per editto, che impediva la prescrizione di trenta anni; citazione che versava sopra tutta la Sila compresa la Badiale, poichè parlava della Sila, e delle parti che la componevano, e ne diceva la estensione intera, generale e complessiva che in se racchiude tutto l'Agro Silano, e quindi anche la Badia, e perchè spiegava che quell'estensione altravolta era stata circoscritta con termini lapidei, lo che erasi fatto precisamente secondo la confinazione descritta nell'Editto del Re Roberto che comprende la Sila Badiale.

Considerando che dopo la citazione per editto gli occupatori presentavano le loro produzioni e difese, e davasi principio ai procedimenti ed ai giudizi presso il Commissariato civile.

SU LA 6º QUISTIONE.

Il compenso degli usi civici è dovuto per legge, ed è il mezzo come miscuità.

Considerando che l'articolo 2º del decreto de' 31 marzo 1843 ordina al Commissariato Civile di provvedere al compensamento degli usi civici degli abitanti si estingue la pro- di Cosenza e suoi Casali, il quale non potrà essere meno del quarto, nè più del terzo delle contrade in cui li abbiano esercitati, o tuttavia li esercitano, qualunque ne sia il possessore. Quindi per ottenersi dalle

popolazioni il compensamento non è necessaria l'attualità dell'esercizio degli usi, nè è necessario che i beni siano posduti da que'medesimi che l'occupavano all'epoca dell'esercizio di essi. Basta di averli esercitati in qualunque tempo, qualunque ne sia il possessore. Or la Sila Badiale prima della concessione del 1195 faceva parte del Demanio Silano dello Stato, sul quale è certo che si esercitavano gli usi dalle popolazioni di Cosenza, e de' Casali, e specialmente quelli di seminare, di pascere gli animali, e legnare, e dell'esercizio di simili usi ci assicurano lo stesso Editto dei 24 dicembre 1333; il decreto di Salluzzo emesso nei principii del secolo XVII per virtù della carta di Re Filippo Terzo di Spagna; il Privilegio del 1445; l'istanza Fiscale del 12 ottobre 1753; la decisione dei 16 dello stesso mese ed anno; il decreto de' 13 ottobre 1753; e l'art. 10, vol. 1, nonchè le divisioni Prima e Quarta vol. 3º della verifica del 1790.

Considerando che il privilegio emesso in luglio 1222 dall'Imperatore Federico Secondo ci fa sicuri che gli usi sopradetti eransi esercitati sopra quella parte della Sila che servì di dote alla Badia Florenze anche dopo della dotazione istessa.

Considerando che altre pruove dell'esercizio degli usi si trovano ne' numeri 4, 7, ed 8 delle offerte di transazioni del 1687 e 1688, con le quali i medesimi usurpatori conoscendo i dritti delle Università volevano essere garentiti contro di essi dal Fisco, che accordava la garentia pe' soli dritti suoi.

Considerando che nella Sila è Demanio dello Stato soggetto ad usi, qualunque estensione che dal Fisco non è stata venduta, ceduta, o transatta.

Considerando che cessato l'usufrutto, e ritornati i beni Badiali allo Stato, non può impedirsi alle popolazioni l'esercizio degli usi sopra di essi, nè loro può negarsi il compensamento che non può essere minore del quarto delle estensioni, esclusa l'alberatura cle è stata sempre di assoluta proprietà dello Stato.

Considerando che malamente taluno ha eccepito che S. Giovanni in Fiore non sia stato mai Casale di Cosenza, e che quinci non abbia dritto ad esercitare usi, ed a pretenderne compenso. La confutazione di questa ececzione si trova nel privilegio di Filippo Quarto de' 4 agosto 1744 nel quale si legge quanto segue: Quinimmo roluit et expresse mandavit. nec dum dictas Universitates, et homines Civitatis Consentiæ et omnium Casalium, seu Bajulctionum prædictarem, verum etiam Casale nuncupatum S. Giovanni in Fiore noviter constructum in territorio prædictæ Civitalis Consentiæ habitantesque, et habitaturos in co. et in eis in futurum; omne totum, et quidquid ad dictam Regiam Curiam spectat in dictis Casalibus, et non aliter, in Regium Demanium hujus Regni restituit, ac esse et perpetuo conservari, et de novo ad majorem cautelam casdem Universitates et homines dietæ Civitatis Consentiæ, et omnium Casalium prædictorum habitantesque, et habitaturos in cis in Regium Demanium perpetuum hujus Regni fecit, et constituit, et Coronæ Regiæ, Majestatis prædictæ aggregavit, vinculavit, incorporavit, et legavit.

Considerando che il Rescritto de' 18 marzo ultimo avendo accordato gratuito per tre anni l'uso dei Demani della Sila, non è necessario di determinare attualmente se sopra le estensioni che si assegnano alle popolazioni debbasi corrispondere veruna prestazione, a chi, e quale, ed è utile riserbarne le determinazioni ad altra epoca, e prima che decorra il triennio.

SU LA 7º QUISTIONE.

dia non furono la qualità di Feudale ricorre alla giurisdizione che si esercitava dall'Abate Florenze, confondendosi così la

giurisdizione feudale co' beni feudali, senza conoscero che la giurisdizione fu conceduta all'Abate in giugno 1221 dall'Imperatore Federico Secondo: e quindi ventisei anni dopo la dotazione della Badia con beni Silani che non furon mai dichiarati feudali, e restavan sempre della primitiva natura di Demani Regi destinati a dotazione in usufrutto di un Regio Patronato. Non tutti i beni posseduti da chi esercitava giurisdizione Baronale crano feudali, e specialmente quelli de'quali godeva prima della giurisdizione; giurisdizione che i Florenzi non ripetevano mica dalla natura de' beni della Sila Badiale, bensì dall'enunciato speciale privilegio del 1221, col quale al Monistero Florenze fu conceduto il dritto di asilo, la Curia, ossia Foro, e la punizione dei reati, meno quelli di lesa Maestà, di omicidio, di mutilazione, e di sangue. Aveva quel Monastero Florenze taluni beni che anticomente erano feudali, ma non erano quelli della Sila, bensì quelli del feudo di Cerenzia, e di Caccuri che ritornati al Fisco per la morte di Ruggiero Saraceno senza eredi, furono dati a' Florenzi dallo stesso Imperatore Federico Secondo con altro privilegio emesso in ottobre 1222 a petizione dell'Abate Matteo successore. dell'Abate Gioarchino, e perciò ventisette anni dopo la fondazione del Regio Patronato, e della dotazione di esso con beni della Sila.

Considerando che per cangiare i beni della Sila Badiale da' Demani di Regio Patronato a Feudali era necessaria un'espressa dichiarazione Sovrana, ed una concessione in feudo seguita della iscrizione nel cedolario, e dal pagamento dell'adoa, del donativo, e del rilevio come si praticava per gli altri feudi. Nessuna di queste circostanze si verificava pe' beni della Sila Badiale.

Considerando che pubblicate le leggi'che abolivano la feudalità, ed abolito pure l'ordine Cisterciense, niuno circa la Sila Regia, e Badiale domandava cosa

veruna presso la Commessione l'eudale, e se taluno per tale oggetto l'avesse adita, non avrebbe potuto giudicare perchè l'articolo 21 del Decreto degli 8 giugno 1807 diceva così: « Non viene compresa nelle disposizioni del presente Decreto la Sila di Calabria su la quale ci riserviamo di prendere ulteriori determinazioni ». E necessariamente il legislatore doveva sottrarre la Sila dall'impero delle leggi relative alla divisione de' demanii feudali perchè la Sila con effetti non era feudo. Le determinazioni poi che si fiserbava di emettere sono quelle contenute nel decreto de' 31 marzo 1843 precedute da quelle de' 2 luglio 1810.

Considerando che abolita la Commessione Feudale le cause di sua competenza furono rinviate ai Tribunali ordinari, ed altra facoltà non fu data agli Intendenti che quella di emettere que' provvedimenti che non ancora eransi dati da' Commissarii del Re circa l'esecuzione delle decisioni pronunziate dalla Commessione Feudale.

L' ordinanza dell'Intendente del 1814 fu abolita.

Considerando che un'ordinanza Commessariale nel dì 14 febbraio 1814 pronunziava l'Intendente di Cosenza, ma essa non più esiste legalmente come sarà qui appresso dimostrato, nè costituisce cosa giudicata, non solamente perchè non era conseguenza di giudizio pronunziato dalla Commessione Feudale, anzi atto di funzionario mancante totalmente di giurisdizione, e di attribuzione; ma anche perchè l'autorità della cosa giudicata, non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato oggetto della sentenza, ed è necessario che la cosa domandata sia la stessa, che la domanda sia fondata su la medesima causa, che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse, e contra di esse nella medesima qualità. Articolo 1305 delle leggi civili. Or la succennata ordinanza nella sua dispositiva non dichiara affatto feudale l'agro di S. Giovanni in Fiore,

nè decide su la qualità, e natura dell'agro istesso, nè dice verbo della Sila, bensì ritenendo che usi civici eransi esercitati sopra speciali, e determinati immobili, cioè Vetrano, Lamparo, Misolo, Prato di Patia, Difesella, Bellori, Campo di Manna, Sciolle, Pineto, Caporosa, Ponticelli, Carlomagno, e Ceraso. ne assegna di taluni il quarto, di altri il terzo, e di altri la metà al Comune di S. Gio. In Fiore, rispettando le colonie che in que' tredici fondi potevano esistere, ed esentando da ripartizione i fondi fuori demanii non maggiori di dodeci moggia, e per altri tre immobili riserbava le provvidenza che poi non furon mai date. Le maggiori parti di quei tredici tondi erano terre Corse delle quali si ragionerà in appresso, e tutti erano diversi da quelli de' quali ora si domanda il rilascio, e che non formano oggetto di quella ordinanza. La cosa allora domandata era diversa da quella che ora si pretende. Allora era il Comune di S. Giovanni in Fiore che pretendeva una quota di taluni beni in compensamento degli usi che sosteneva avervi esercitato credendoli suoi Demanii comunali, ora è il Fisco che revindica una parte della Sila antico Demanio dello Stato costituito in Regio Patronato ritornato alla Real Corona. Allora la causa della domanda era l'esercizio degli usi da parte della popolazione di S. Giovanni in Fiore sopra taluni stabili, ora è l'azione di proprietà del Fisco derivante da dominio sopra altre estensioni. Allora era l'Università che dirigeva sua domanda contro il Demanio per compensamento di usi, ora è il Demanio che agisce contro i particolari usurpatori di altri beni di sua spettanza.

Considerando che quell' ordinanza sopra esposto di D. Domenico Giannuzzi Savelli possessore di Ponticelle era ritenuta per nulla dallo stesso Intendente con uffizio de' 22 marzo 1819; sopra opposizioni di D. Pietro Berlingieri possessore de' fondi Carlomagno e Ceraso era annullata con altra ordinanza de' 26 novembre 1819; con deliberazione del Consiglio di Intendenza de' 26 gennaio 1°22 si dichiarava non potersi eseguire l'ordinanza del dì 14 febbraio 1814 contro Medici e Berlingieri perchè rivocata da altra ordinanza: con altra ordinanza de' 18 dicembre 1838 era annullata nell'interesse della Real Badia, ed è notevole che quest' ultima ordinanza non si pronunziava più a favore del Commendatario Medici, cho era già trapassato, ma nell'interesse della Commenda istessa ritornata al Sovrano libera dall' usufrutto di cui il Medici godeva.

Considerando che un Real Rescritto de' 15 giugno 1853, che precedeva l'annullamento del 1838, diceva l'ordinanza de' 14 febbraio 1814 come emessa senza legittima contraddizione, ed in opposizione all'art. 21 del decreto del di 8 giugno 1807, ed ordinava di prendersi conto come erasi dato corso a quell'ordinanza, mentre ne era stata sospesa l'esecuzione con Ministeriale precedente il 1819.

Considerando che gli atti in sette volumi scritti nella circostanza offrono fatti utili a sapersi da chi erroneamente asserisce feudali i beni della Badia. Il decreto de' 20 agosto 1810 abolita la Commissione feudale rimetteva le cause al potere ordinario. Intanto non prima del 22 aprile 1811 il Decurionato di S. Giovanni in Fiore composto di usurpatori dell'Agro Silano dava principio al procedimento, e con verbale diceva di non essere a sua notizia di esistere in S. Giovanni in Fiore Demani ex Feudali ecclesiastici. Accennava poi a Demani Universali ridotti in parte a vigneti e ortalizi divisi in piccole estensioni. ed in parte sottoposti al dritto di semina a favore di particolari essendo il pascolo comune, ossia alle terre corse. A' 27 dello stesso mese l'Agente Ripartitore diceva pure che per mancanza di scritture non aveva potuto verificare se esistevano Demani ex feu-

dali in S. Giovanni in Fiore. Contemporaneamente i fratelli Barberio Toscano per sostenere la vendita loro fatta dal Fisco di cinque immobili della Badia. diversi da quelli dell' ordinanza, e diversi da quelli che ora si revindicano, esponevano che i beni della Badia crano fiscali, e di Regio Patronato, e che non erano stati mai ecclesiastici, ma erano appartenuti alla Badia che era stata sempre laicale, e lo dimostravano con l'atto autentico di acquisto, e col fatto che circa venti anni prima una sentenza della Curia del Cappellano Maggiore aveva dichiarato la Commenda e Badia di S. Giovanni in Fiore di Regio Padronato laicale, ed aveva aggregato i beni alla Real Corona, dalla quale per grazia fu accordata la percezione de'frutti al Commendatario Filomarino durante la vita di lui; ed indi in usufrutto al Commendatario Medici, dopo la di lui morte non ha esistito, nè esiste altro Commendatario, e dicevano pure che nel general catasto que' beni eran seznati come Burgensatici soggetti a pesi fiscali perchè lo Badia era Regio patronato laicale, mentre se i beni fossero ecclesiastici sarebbero stati esenti da tassa di pesi fiscali. Vale a dire che gli occupatori de' beni della Sila Badiale quando si tratta di estensioni loro vendute dal Fisco, sostengono che la Badia era un Regio patronato laicale, e quando il Fisco pretende la restituzione delle estensioni usurpate sostengono che la Badia era proprio feudale. Inoltre nel dì 11 settembre 1811 con uffizio n. 877 l'Amministrazione de' Demanii scriveva al Commissario del Re di sospendere la sue decisioni perchè dal Tesoriere dell'Ordine delle Due Sicilie si aspettava i titoli dai quali risultava che l'ex-Commenda nell'essersi aggregata allo Stato era stata dichiarata laicale, e burgensatica, ma senza di aspettare quei documenti nel dì 12 ottobre 1811 il Consiglio d'Intendenza, senza entrare a discussione su la qualità de' beni della Badia dava avviso uniforme alla dispositiva dell'ordinanza de' 14 febbraio 1814, e questo avviso che originalmente trovasi nel fol.-103 del 1º volume vedesi cifrato nella parte superiore da Galdi allora Intendente e Commessario del Re, per cui è da credersi che questi si uniformava a quell'avviso, se pure la mancanza di scrittura di ordinanza non sia pruova di aver sospeso le sue procedure dopo l'uffizio dell'Amministrazione de' Demani. Ora un Decreto dei 26 febbraio 1812 dava in dotazione al Generale Manes i beni dell'ex Commenda vacante per l'emigrazione del Cavalier Medici. Nel 20 gennaio 1814 altro decreto colpiva di nullità tutte le ordinanze precedentemente pronunziate, e non notificate, ed eseguite, come sarebbe stata quella su l'avviso del 12 ottobre 1811. Allora l'Intendente, ed era Flach, dopo due anni e quattro mesi di rigoroso silenzio, senza far citare Manes, e senza di far prendere avviso a veruno degl' interessati, pronunziava l'ordinanza de' 14 febbraio 1814. Questa sorpresa produceva moltissimi richiami e questi richiami producevano il rescritto e le ordinanze di annullamento di sopra cennate. Ed è da osservarsi che lo stesso Decurionato nel 25 maggio 1814 certificava che il territorio Badiale faceva parte della Sila; è da osservarsi che il Berlingieri con atto de' 7 maggio 1833 sosteneva la nullità dell'ordinanza del 1814 su l'appoggio dell'art. 21 del decreto degli 8 giugno 1807, e dell'art. 29 della legge de' 21 agosto 1826, e diceva che la controversia non era di esecuzione, bensì di cognizione, e quindi di competenza del potere giudiziario secondo il decreto de' 2 novembre 1811, e l'art. 5 della legge de' 21 marzo 1817, competenza che pel decreto dei 31 marzo 1843 è passata al Commissario civile; ed è da osservarsi che i medesimi avvocati del Comune con foglio de' 28 febbraio 1833, e lo stesso Intendente con rapporto del 4 ottobre dello stesso anno dicevano che l'università di S. Giovanni in Fiore non aveva beni comunali, come constava dagli antichi stati discussi della Regia Camera della Sommaria, e specialmente dall'ultimo della data de' 28 settembre 1741, nè poteva averne dal che fu edificato in Regia Sila, e nel Demanio dello Stato. E con effetti taluni fondi che attualmente il Comune possiede senza concessione, sono nella maggior parte terre corse o comuni, ed in parte estensioni occupate nella Badia.

Considerando che nel rapporto di Zurlo, e nelle difese di qualche occupatore della Sila Badiale si fa cenno della sentenza della Curia del Cappellano Maggiore de' 28 aprile 1781 confermata in appello con decisione del dì 6 giugno 1783 con la quale la Bedia fu dichiarata di Regio patronato laicale, e fu ordinato che tutta la parte della Sila conceduta al Monastero Florenze doveasi reintegrare alla Real Corona.

Considerando che pe' Baroni si presumeva feudale tutto quello che non dimostravano di aver legittimamente acquistato, perchè la mancanza di legittimazione faceva presumere di avere usurpato con prepotenza, ed angarie in danno de' loro vassalli che esistevano prima di essi. Or questa presunzione non ha luogo per la Badia perchè fu fondata c dotata con beni del Demanio Silano quando non esisteva ancora l'Università di S. Giovanni in Fiore, per cui l'Abbate nulla aveva da usurpare, anzi gli abitanti che venivano dopo di lui potevano usurpare a danno suo, come usurpavano con effetti. Quindi la feudalità de' beni Badiali è smentita da' documenti e dalla storia.

Considerando che gli autori de' convenuti colle difese deducevano cose contraddittorie, perchè or dicevano che i beni Badiali erano feudali, or dicevano che non lo erano perchè catastati a' particolari, e ora attribuivano a Zurlo fatti contrari a quelli che

questi verificava. Quando poi dicevano che le difese esistevano prima della Badia, pare che volevano sostenere di non essere state comprese nella dotazione, simulando di non conoscere le confinazioni della Badia segnate nelle concessioni di Errico Sesto, e dimenticando troppo presto che essi stessi avevano confessato di mancare di transazioni, per cui sarebbero maggiormente obbligati a restituire le estensioni della Sila dal Fisco non concedute ad essi, nè alla Badia. L'Abbate come usufruttua rio contrattava per le rendite e non per la proprietà, della quale molto meno poteva disporre se fosse stata feudale. Le platee non hanno mai costituito titolo di dominio. Esse descrivevano le cose come crano, non come dovevano essere: dicevano dal fatto del godimento, e non mai del dritto a godere. Laplatea esibita nella causa di Passalacqua è una copia informe di copia di copia. La si vede scritta tutta di una sola mano compresa la firma del Notaro, e la autentica, e la firma del Notaro Apostolico. E che sia copia informe di altra copia lo dimostra il fatto che il Notaro dice, che la copia era di trentanove fogli scritti, mentre quella esibita è di ottanta. Sarebbe utile pel Demanio l'autenticità di quella copia, perchè confermerabbe la verifica del 1790, sebbene sia mancante delle necessarie formalità intrinseche, ma non sussistendo legalmente la carta, non può tenersi conto del suo contenuto. La distinzione de'feudi a de'suffeudi è una inopportuna erudizione. Si può far controversia della qualità del feudo quando ne esiste uno. Pare quindi che l'unico appoggio degli occupatori sia la da essi eccepita distruzione che ai tempi d'Alessandro Molosso Re d'Epiro, ossia circa quattro secoli prima della nascita del Redentore, si faceva delle carte della Badia fondata dodici secoli dopo la nascita stessa. È un breve anacronismo di poco meno di sedici secoli.

SU LA 8 QUISTIONE.

Considerando che supponendo per poco di essere la Badia un feudo, la condizione degli usurpatori non beni della Badia sarebbe migliore di quella che è attualmente, che la Badia è un Regio Padronato reintegrato al Demanio dello Stato, come non sarebbe peggiore la condizione visione. della popolazione. Di fatti se un'azione di divisione poteasi agitare presso la Commessione Feudale, i beni Badiali alla base delle concessioni fatte a'Florenzi, e de'documenti che dimostravano di far parte della Sila antico Demanio dello Stato, sarebbero stati dichiarati necessariamente allodiali, e burgensatici dell'ex Barone, e la pretensione di colonia perpetua sarebbe svanita perchè le leggi che abolivano la feudalità la riconoscevano solamente pe'possedimenti nei demani feudali e non burgensatici. E nello stato peggiore delle cose siccome l'ex feudatario sarebbe stato l'Abate Florenze, il Pubblico Demanio avrebbo provato che distrutto quell'ordine il preteso feudo fin dal secolo XV era ritornato alla Real Corona, cho non l'aveva mai più conceduto in feudo ad altri. La popolazione all'incontro con la dichiarazione di allodialità nulla perdeva, perchè il compenso degli usi lo spetta, non perchè i beni sono fendali, ma pel dritto di condominio su la Sila derivante dall'esercizio degli usi istessi sul Demanio dello Stato, e quindi gli abitanti non come vassalli del Barone, ma come Cittadini di Cosenza e de'suoi Casali avevano ed hanno il diritto di esercitare gli usi perfino a che non ne saranno compensati con una parte della proprietà corrispondente al diritto di condominio.

Considerando che se poi i beni Badiali si ritenevano come Demani feudali con maggior ragione alle popolazioni ne sarebbe spettata una quota, ed anche maggiore di quella che ora si hanno, perchò.

Supposto che i fossero statitondali sarebbero sempre soggetti a dipe'Demani feudali l'esercizio degli usi si presumeva per regola di diritto (1).

SU LA 9 QUISTIONE.

La grazia del alle Terre Corse, ossia alle colonie al Fisco, e non alle estensioni ocdia.

Considerando che quanto fin qui si è ragionato, lo 1844 è applicabile si è fatto per dimostrare che le pretensioni dello Stato su la Sila Regia e su la Sila Badiale sono per le quali si pa fondate sopra diritto di proprietà provato con docugava prestazione menti, e che la sistematica resistenza degli usurpatori deriva solamente dall' avidità di conservare l'ucupate nella Ba- surpato a forza di prolungati procedimenti, et modis omnibus. Ma dopo la creazione della giurisdizione contenziosa del Commessario Civile, dopo i Reali decreti de'5 ottobre 1838, e de'31 marzo 1843, e depo il rescritto 25 aprile 1843 è inutile di far controversia su quello che la legge medesima ha stabilito. È la legge che ha dichiarato la Sila antico Demanio dello Stato; è la legge che ha stabilito di doversi valutare le vendite, le concessioni e le transazioni derivanti dal Fisco, e la loro estensione solamente;

> (1) Nelle decisioni posteriori in questo luogo si legge come segue:

> Ma i pochi usurpatori della Sila Badiale quando ne sostengono la feudalità confondono il voluto feudatario con la popolazione, ed attribuiscono a loro stessi i diritti di entrambi; anzi pretendono che le leggi che abolivano la feudalità non erano fatte pes distruggere gli abusi, ma per confermarli; non per accrescere la classe de'proprietari, ma per restringerla; non per dare a'poveri contadini quello che loro spetta, ma per lasciarli nudi ed in perpetua miseria; non per equagliare per quanto si può la condizione dei Cittadini, ma per creare otto o dieci Baroni là dove non ne esisteva alcuno.

è la legge che ha ordinato di darsi agli abitanti di Cosenza e de'suoi Casali il compenso non minore del quarto, nè maggiore del terzo sopra tutte le estensioni Silane, su le quali abbiano esercitato usi in qualunque tempo, qualunque ne sia il possessore, e nella parte più vicina all'abitato; ed è la legge che ha imposto al Commessario Civile di tener presente lo stato della Sila verificato da Zurlo nel 1790. Le azioni che derivano dalla legge non sono più suscettibili di controversie di diritto, ma di solo fatto.

Considerando che di questa verità erano tanto convinti gli occupatori della Sila Badiale, che quasi tutti, non però i convenuti, nel comparire nel Commessariato Civile dopo l'esibizione de'documenti, conchiudevano chiedendo una transazione, anzi una concessione mediante canone redimibile, con suppliche dirette al Re che erano conservate negli atti dove tuttavia si trovano.

Considerando che nuove eccezioni si sono elevate dopo la pubblicazione del decreto de'18 luglio 1844, provocato con supplica a nome del Comune di S. Gio. in Fiore, e pel mezzo dell' Arcivescovo di Cosenza, con la quale si domandava che i fondi compresi nel territorio Badiale, ed in quello di Sanduca si fossero dichiarati di proprietà de'possessori franchi e liberi da prestazioni a favore del Regio Demanio e delle Badie. Il legislatore premetteva al Decreto queste parcle: « Prendendo noi in benigna considea razione le pruove di devozione alla Nostra Real « Corona ed all'ordine pubblico, date dall'intera poa polazione di S. Giovanni in Fiore in occasione « della Banda straniera disbarcata in Calabria il dì « 16 giugno scorso, comunque siano già state proa porzionate le ricompense a coloro che si sono nel « conflitto più distinti. » E quindi non accoglieva la supplica nel modo come era espressa, ma decretava in questi termini:

- « Art. 1. I fondi compresi nel territorio di S. Gio-« vanni in Fiore per grazia specialissima sono dichia-
- « rati di assoluta proprietà de'particolari possessori,
- « franchi e liberi da prestazioni a favore del Fisco,
- « rimanendo la parte boscosa soggetta alle regole
- « attuali per la Sila.
- · È solamente eccettuata da questa grazia Sovrana
- « la porzione appartenente alle Badie di S. Giovanni
- « in Fiore per le quali ci riserviamo di emettere le
- « Nostre Sovrane risoluzioni, allorchè saranno ulti-
- « mate le pendenze della Sila. »

Considerando che questo decreto accordava tutt' altro di quello che si domandava, o per dir meglio nè tutto accordava, nè tutto negava, poichè se tutto avesse accordato inutilmente si sarebbero riservate per le Badie le sisoluzioni Sovrane allorchè si ultimavano le pendenze della Sila, che sono precisamente ed unicamente quelle delle quali era, ed è occupato il Commessario Civile.

Considerando che per conoscero fin dove si estendeva la Sovrana generosità, e per sapere quello che si contiene nella regola, e quello che si contiene nell'eccezione del decreto, è necessario conoscere di quali estensioni sia composto il territorio di S. Giovanni in Fiore, e di qual natura esse siano. Paragonando le disposizioni del decreto con lo stato della Sila Badiale verificato nel 1700 si conoscerà evidentemente quello che il Sovrano donava, e quello che riteneva.

Considerando che secondo il fatto, e secondo la verifica del 1700, la Sila Badiale ossia il territorio di S. Giovanni in Fiore descritto nel Diploma di Ro Alfonso di Aragona del 1445, si divideva come si divide in due qualità cioè terre comuni o corse, e difese mancanti di transazioni, o di concessioni del Fisco, e fatte contro il divieto contenuto nel Diploma istesso. Le terre corse formando parte de' Regi Demani o Comuni eran quelle nelle quali il pascolo era

comune a tutti, ma l'utile della semina, o quello di falciare l'erba si apparteneva a qualche particolare. Si verificava nel 1790 con la guida delle antiche carte che erano le terre Corse l'unica qualità di territorio posseduta ne'tempi passati da'particolari, che quelle situate nell' Agro Badiale di S. Giovanci in Fiore erano nel numero di quarantotto dell'estensione di circa moggia dodicimila dell'antica misura, descritte nella quinta divisione del 3.º volume, addette in parte a vigneti ed ortalizi, e divise anche talune in piccole estensioni; che sopra le terre comuni, o corse destinate a semina l'Abate esigeva dove il terraggio, e dove il mozzo terraggio, e sopra quelle destinate a pascolo esigeva la fida, e pe'bovi di aratro esigeva per ogni quattro bovi tumolate due meno un quarto di grano germano, ed il giogatico. Si verificava che le estensioni contenute tra i limiti della Sila Badiale descritta nella concessione fatta a' Florenzi, ed abusivamente addette a difese erano 119, che furono descritte nella sesta divisione dello stesso volume 3, e fu liquidato di essere derivate da usurpazioni; e poichè gli occupatori mancavano interamente di concessioni e di transazioni, si dava avviso di doversi reintegrare al Demanio del pari che le terre comuni o corse. Estinto l'ordine Florenze ed abolito il Cisterciense i beni del Regio Padronato di diritto ritornavano al pubblico Demanio, che ne alienava taluni, continuando gli occupatori a ritenere gli altri, fra quali quelli di cui cra si domanda il rilascio.

Considerando che le terre comuni, o corse trovansi occupate attualmente parte in piccole, e parte in estensioni alquanto vistose, e quasi tutte dagli abitanti di S. Giovanni in Fiore, a' quali in fondiaria sono intestate e segnate al numero di circa 870, e su le quali fino alla pubblicazione del decreto de'18 luglio 1844 dovevano pagare al Fisco le prestazioni che prima pagavano all'Abbate, secondo il bando dei

9 giugno 1618. Per l'opposto le estensioni occupate nelle Badie ed addette a difese sono nella maggior parte occupate da'forestieri, e ben ristrette sono quelle occupate da pochissime famiglie di S. Giovanni in Fiore.

Considerando che dalla verifica di questi fatti chiaramente deriva che col decreto de'18 luglio 1844 si davano in proprietà a'possessori le terre comuni o corse franche da prestazioni dovute al Fisco cui erano ritornate, e cui spettava di esigere le prestazioni come Demanii della Sila; e che le difese occupate nelle Badie erano eccettuate dalla generosità Sovrana col secondo comma del primo articolo dello stesso Decreto.

Considerando che se il decreto de' 18 luglio 1844 si applica ad entrambe le qualità de' fondi che compongono l'agro di S. Giovanni in Fiore, inutile resterebbe la riserva fatta con la seconda parte dell'articolo primo, perchè dal territorio di S. Giovanni in Fiore tolte le terre comuni, o corse, e tolte le difese occapate nella Badia, null'altro vi resta.

Considerando che essendo due le qualità delle terre del tenimento di S. Giovanni in Fiore è certo che una di esse era compresa nella regola, ed un'altra nell'eccezione di quel decreto. Versando la generosità Sovrana su le terre corse o comuni, si benefica quella popolazione a di cui beneficio si emanava. Versando su le difese occupato nella Badia nulla si avrebbe la popolazione di S. Giovanni in Fiore, pochissimo avrebbero circa otto o dicci famiglie dello stesso Comune, e tutto il benefizio resterebbe a ricchi di Cosenza, di Cotrone e di altrove, che il legislatore non ebbe, nè poteva avere volontà di beneficare.

Considerando che troppo insussistente è la pretesa di chi vorrebbe che il decreto de' 18 luglio 1844 con l'eccezione intendeva parlare de' pochi beni posseduti dall'ordine Costantiniano, perchè l'eccezione versa

sopra le Badie di S. Giovanni in Fiore, e perchè con la grazia si davano i beni a' particolari possessori, e la eccezione era pure per quei beni delle badie posseduti da particolari, e non mica per quelli che lo Stato aveva in proprietà, e pe' quali inutile sarebbe stata · la riserva perchè non erano sottoposti a veruna pendenza presso il Commissariato civile, anzi erano come lo sono ancora posseduti dal Re nella qualità di gran maestro dell'ordine istesso, nè dopo la morte del Medici ne dava ad altri il godimento.

SU LA 10 QUISTIONE.

Considerando che ritenendo, per poco che col de-Considerando che ritenendo, per poco che col de-creto de' 18 luglio 1841 il Sovrano dava a' possessori Re del 1841 non tanto le terre corse o comuni quanto le estensioni occupate per difese, e che nulla si riservava e nulla riteneva pel pubblico Demanio, sempre la generosità condo il Sovrana sarebbe stata per quello che al Fisco si apparteneva, perchè niuno può dare più di quello che ha, ma non si potrebbe estendere a quello che il Fisco non più aveva, e che spettava non ai soli possessori, bensì alla popolazione intera per dritti precedentemente acquistati. La grazia francava i beni da prestazioni dotute al Regio Demanio, e non dalle servitù degli usi dovuti alle popolazioni usuarie.

Considerando che alle popolazioni di Cosenza e de' Casali, e fra esse a quella di S. Giovanni in Fiore, per gli usi esercitati sopra la Sila, e pel decreto de' 31 marzo 1843 spettava compenso non minore del quarto nè maggiore del terzo prima del decreto de' 18 luglio 1844. Se quel dritto fosse stato assorbito o confuso nella grazia specialissima con quest'ultimo decreto fatta a'soli possessori, ne seguirebbe che per premiare circa otto o dieci famiglie agiate di S. Giovanni in Fiore che hanno occupato le difese nelle Badie, restando solo 870 indivi-

poleva versare sopra ciò che spet-tava a' popoli sedente decreto del dui possessori delle piccole estensioni delle terre comuni o corse, si punirebbero almeno altri novemila poveri contadini di San Giovanni in Fiore che nulla posseggono, e che senza di quella grazia avevano dritto di esercitare gli usi civici per fino a che a ciascuno di essi si dava in proprietà la quota di compenso. Questi vantaggi per essi loro sarebbero perduti con la grazia, e mentre il decreto considerava l'intera popolazione di S. Giovanni in Fiore farebbe bene a pochissimi, e male a tutti gli altri, e sarebbe pure di pregiudizio alle altre popolazioni di Cosenza e de' Casali che in comune han diritto agli usi salvo la divisione all'epoca dei compensi.

Considerando che un'applicazione della grazia Sovrana in modo diverso da quello di sopra cennato, punirebbe la popolazione di S. Giovanni in Fiore privandola di usi e di compensi che a lei spettavano prima della grazia; darebbe a soli possessori anche i dritti dei non possidenti a' quali precedentemento competeva l'azione per possedere; e disporrebbe dei dritti de' terzi (1).

Considerando quindi che sia quanto si voglia estesa e generale la generosità che disponeva delle cose del

(1) Nelle decisioni successive in questo [luogo si legge così:

Considerando che indipendentemente da' diritti antichissimi delle popolazioni sopra l'Agro Silano, è indubitato che il Sovrano col decreto de' 31 marzo 1843 loro dava una quota della Sila Regia e della Sila Badiale, non minore del quarto, nè maggiore del terzo, quindi col successivo decreto de' 18 luglio 1844 non poteva disporre per la seconda volta di quella quota, ma del solo rimanente; e di questo con effetti discorreva con le riserve delle quali di sopra si è ragionato.

Fisco, non disponeva nè poteva disporre de' diritti e delle proprieta degli altri; e quindi sempre spetta alla popolazione il compenso degli usi col quarto al terzo di tutte le estensioni della Sila Badiale sia che i beni siano feudali, sia che siano come lo sone Demani dello Stato.

SU LA 11 QUISTIONE.

Considerando che il possessoro di mala fede è tenuto a restituire i prodotti con la cosa al proprietario che la revindica. Articoli 474 e 475 delle leggi civili.

Considerando che nella specie dovrebbero restituirsi i frutti dall'epoca dell'usurpazione, ma poichè giorno dell'occupazione non può precisarsi, nè può verificarsi se l'usurpazione fu commessa in un atto solo, o se alla prima usurpazione gradatamente si univano le altre successive, come è più probabile; e quindi non per stretto dritto, ma per sola equità sarà meglio ordinarne la restituzione dall'epoca della citazione per editto, quando l'usurpazione indubitatamente erasi consumata.

Considerando però che i convenuti avendo acquistato da privati gl'immobili Cardonetto di Caracciolo, Fiumarella e Pinicollito dopo la citazione per editto, debbono restituire i frutti dal giorno del godimento.

SU LA 12 QUISTIONE.

Considerando che tutte le decisioni del Commessario Civile sono eseguibili provvisionalmente non ostante gravame. Decreto de' 31 marzo 1843.

Considerando che l'urgenza per l'assegnamento delle estensioni da addirsi agli usi delle popolazioni, o per darsi ad esse in compensamento degli usi, è

Per equità i frutti debbono restituirsi dal giorno della domanda, mentre per stretto diritto dovrebbero restituirsi dal giorno dell' occupazione.

non secuzione per la quota spettantealneto le popolazioni. stabilita ed ordinata espressamente coi Sovrani Rescritti de' 27 novembre, e de' 15 dicembre 1847, a de' 27 marzo 1849. Quindi il distacco del quarto della estensioni in esame, meno pel fondo Piraina, devesi immediatamente eseguire dall'Ingegnere Fergola destinato alle operazioni Silane con l'altro Rescritto de' 18 marzo ultimo.

Sospensione di quota spettante al Demanio, per fino a che il Sovrano non spiegherà le grazia del 1844.

Considerando che per le altre tre quarti parti da esecuzione per la rilasciarsi in beneficio del Pubblico Demanio è utile ed cquo di sospenderne l'esecuzione per fino a che si emetteranno le Sovrane risoluzioni riserbate col Decreto de' 18 luglio 1844, ed è utile fare lo stesso conda parte della per la condanna alla restituzione de' frutti.

SU LA 13º QUISTIONE.

Riserba di pronunziare pe'danni

Considerando che il giudizio sopra la domanda di pagamento dei danni commessi nell'alberatura, o nelle estensioni boscose sarà più regolare dopo la spiega delle stesse risoluzioni Sovrane.

Condanna al pagamento di una parte delle spese.

Considerando che le spese del giudizio, giusta l'articolo 222 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, debbonsi pagare dal succumbente, ma è giusto riserbarne una quota all'esito de' provvedimenti successivi.

DISPOSITIVA.

Noi Pasquale Barletta Commessario Civile per gli affari della Sila, pronunziando diffinitivamente e prenaratoriamente su le domande dell'Amministrazione del Pubblico Demanio contenute nelle citazioni del 5, e 13 di questo mese, facciamo ad esse dritto per quanto é di ragione, e senza arrestarci all'eccezioni da' convenuti, e du' loro autori precedentemente prodotte, eccezioni che rigettiamo, ordiniamo quanto seque:

1. Condanniamo il barone D. Alfonso, D. Stanislao, D. Francesco, e D. Maurisio Barracco, e D. Chiara Lucifero tutrice de minori Barracco a rilasciare in benefizio del Pubblico Demanio gl'immobili denominati Cardonetto di Caracciolo e Fiumarella, e quella parte degl'immobili denominati Frassineto e Pinicollito che l'ingegnere Fergola, tenendo presente la verifica del 1790 ed i rilievi e le produzioni delle parti, troverà di essere situata tra i confini della Sila Badiale; e li condanniamo ancora a restituire i frutti percepiti, cioè pel Frassineto in quanto è sito nella Sila Badiale dal giorno 31 ottobre 1838 per fino all'effettivo rilascio, e per la parte del Pinicollito situata nella stessa Sila Badiale, pel Cardonetto di Caracciolo e per la Fiumarella dal giorno del godimento per finoall'effettivo rilascio da liquidarsi con specifica.

- 2. Ordiniamo che dallo stesso ingegnere Fergola si proceda al distacco della quarta parte degli immobili, de' quali si è ordinato il rilascio col numero precedente; quale quarta parte resta assegnata agli Abitanti di Cosenza e Casali, e per ora a quelli di San Giovanni in Fiore in compensamento degli usi civici da essi in qualunque tempo esercitati sopra la Sila coll'obbligo di rispettare l'alberatura che è stata ed è di assoluta proprietà dello Stato; riserbandoci di provvedere se debbono ed a chi corrispondere veruna prestazione dopo decorso il triennio stabilito con Sovrano Rescritto de' 18 marzo ultimo.
- 3. Ordiniamo che il distacco della sopradetta quarta parte segua immediatamente e provvisionalmente non ostante qualunque gravame.
- 4. La condanna al rilascio delle altre tre quarte parti de' succennati immobili, e quella della restituzione de' frutti a favore del Pubblico Demanio resteranno sospese per fino a quando si emetteranno le Sovrane risoluzioni riserbate colla seconda parte del primo articolo del Real Decreto de' 18 luglio 1844; e dopo simili Sovrane determinazioni dal Commissariato Civile si pronunzierà, se sarà necessario, sopra la domanda di pagamento di danni commessi nellaberatura e nelle estensioni boscose.

- 5. Accordiamo a' convenuti il termine di due mesi, da decorrere dal giorno dell'intimazione di questa decisione, ond'esibire i documenti che dimostrano che l'immobile Piraina fu assegnato dallo Stato al Monistero della Pace di Napoli.
- 6. Condanniamo i convenuti medesimi a pagare la quarta parte delle spese del giudizio da liquidarsi, riserbando le altre.
- 7. Riserbiamo ancora a' convenuti l'azione di garantia contro i di loro autori da farla valere come e quando per legge con giudizio separato ed innanzi al giudice competente.
- 8. Riserbiamo le provvidenze circa le altre estensioni da convenuti possedute nella Sila Regia e nella Sila Badiale.

Giudicato, deciso e pubblicato all'udienza, il giorno 18 settembre 1850 in San Giovanni in Fiore.

Il Commissario Civile
Firmato PASQUALE BARLETTA.

XI.

1851 — 30 aprile.

SOVRANO RESCRITTO.

Ordina che la Giunta della Sila debba dare avvisi come quelli della G. C. de' Conti da sottoporsi alla Sovrana approvazione.

Si legge tra le carte del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze. - 2. Ripartimento. - 2. carico. - N° 1094. - Signore. — Ad evitare qualunque dubbio intorno alla forma delle decisioni della Giunta de' gravami per gli affari della Sila, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 30 aprile ultimo in Caserta si è servita dichiarare, che la Giunta suddetta per gli affari di emeltere avvisi e sua competenza non debba emettere decisioni, ma de- non decisioni. gli avvisi come quelli della Gran Corte de' Conti da sottoporsi alla Sovrana approvazione.

Nel REAL NOME le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza e regola, prevenendola che ho altrettanto praticato colla Giunta suddetta de' gravami per darvisi esatto adempimento.

Napoli, 3 maggio 1851.

Firmato, PIETRO D'URSO.

Signor Presidente D. PASQUALE BARLETTA Commissario Civile per gli affari della Sila. Napoli.

XLII.

1851. — 30 aprile.

RESCRITTO SOVRANO.

Si ordina la continuazione delle operazioni diffinitive della Sila Badiale, e delle preparatorie e diffinitive della Sila Regia, salvo a' proprietari di S. Giovanni in Fiore ed a chiunque altro il reclamo presso la Giunta contro le sole ordinanze diffinitive; si autorizza il Commissario Civile a formare fin da ora le camere chiuse; e si ordina la formazione di un regolamento, specialmente per la suddivisione delle terre comuni con espresso divieto di potersi alienare dagli usuari.

Trovasi tra le carte del Commissariato Civile.

Signore,

« Ho rassegnato al RE N. S. la supplica del Parroco Nicoletti, del Sindaco del Comune di S. Gio. in Fiore, di de Luca, di Lopez, e di Benincasa, asserti deputati de' Luoghi pii e dei proprietari di quel Comune, e l'altra supplica dei Cittadini del Comune istesso, colle quali suppliche, i detti asserti deputati si dolevano delle operazioni del Commessario Civile che dicevano basate su di una convenzione fatta in S. Gio. in Fiore il 14 maggio 1848 nel fine di provvedere ai bisogni dei Cittadini, che a quell'epoca si presentavano di massima urgenza, come al contrario i Cittadini le loro preci umiliavano alla prelodata MAESTA' SUA per la conferma delle assegnazioni loro fatte non che pel ritorno di Lei e dell'Ingegnere Fergola a compiere le operazioni nei modi diffinitivi.

- E nella occasione di aver io tali suppliche rassegnato a S. M. le ho nel medesimo tempo dato conto di quanto ha Ella fatto per le cose della Sila e di che rimaneva, e conveniva farsi.
- a Or la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 30 aprile ultimo in Cascrta, essendosi degnata di comandare, e volere:
- 4 1. Che sia incaricato il Commessario Presidente Barletta di ritornare subito nella Sila, accompagnato dall'Ingegnere Fergola, e dall'Ispettore Generale Si- Sila Buliale, e le gnor Crispo, rappresentante del Demanio, onde compiere le operazioni diffinitive riguardanti S. Gio. in Regia. Fiore e le preparatorie e diffinitive in ordine alla Sila propriamente detta.

« 2. Che si aggiunga a Fergola altro ingegnere di sua scelta per coadiuvarlo nelle operazioni indicate.

- « 3. Che si faccia salvo nei termini della Legge ai proprietari di S. Gio. in Fiore, ai Cittadini di quel Comunc, e a chiunque altro, lo sperimento de reclami innanzi alla Giunta dei gravami per la Sila ai termini del Real Decreto del 31 marzo 1843, contro ordinanze definile sole ordinanze diffinitive pronunziate dal Commessario dalle quali credessero pregiudicati i loro diritti. Giunta.
- 4. Che sia autorizzato il Commessario alla formazione delle camere chiuse, a misura che avrà reinte- mazione delle Caarato o reintegrerà al Demanio le terre corrispondenti; senza attendere ai termini dell'art. 7 del Real Decreto del 31 marzo 1843 l'ultimazione delle opera- creto de'31 marzo zioni della Sila.
- 4 5. Che siano incaricati il Commessario Civile, l'Intendente di Cosenza, e l'Ispettore Generale Crispo di procedere alla sollecita compilazione di un regolamento da sottoporsi alla Sovrana approvazione della M. S. per impedire nuove usurpazioni delle suari di poter alicproprietà divise; per eseguirsi la suddivisione delle loro si assegnavaterre assegnate ai Comuni tra più poveri abitanti no. dei medesimi coll'assoluto divieto di alienarle; per

Ordina di compiersi le operazioni definitive per la preparatorie e definitive per la Sila

Contro le sole tive può prodursi richiamo alla

Ordina la formere Chiuse anche prima del termine dell'art. 7 del De-

Divieto agli unare le terre che regolare l'esazione del terraggio e giogatico, della fida, e della granetteria; per fare che la esenzione della prestazione territoriale accordata ai Comuni per un triennio vada specialmente a profitto dei poveri; e per provvedere infine a quanto altro occorra.

« lo tutto ciò nel REAL NOME mi reco a premura di parteciparle per sua intelligenza ed adempimezto nella parte che le riguarda.

« Napoli, 7 maggio 1851.

« PIETRO D'URSO. »

Signor Presidente D. Pasqualè Barletta Commessario Civile per gli affari della Sila. — Napoli.

XI.III.

1851 — 11 ottobre.

MANIFESTO DEL COMMISSARIO CIVILE.

Domanda i documenti necessarii per la ripartizione de' demanii della Sila tra popolazione e popolazione

È unito agli atti del Commissariato —

COMMISSARIATO CIVILE

PER GLI AFFARI DELLA SILA.

Dovendosi ripartire tra popolazione e popolazione le contrade Demaniali Silane verificate e circoscritte negli anni 1849, 1850 e 1851, salvo l'assegnamento delle altre estensioni demaniali o non transatte che saranno verificate successivamente, il Sindaco ed il Decurionato di ciascun Comune al più tardi pel 25 novembre prossimo faranno arrivare nel Commissariato Civile per gli affari della Sila in Catanzaro i documenti dimostrativi che il Comune di loro am- debbono dimoministrazione prima del 1806 non era di giurisdizione muni erano Casali Baronale, e che taceva parte degli antichi Casali di di Cosenza e non Cosenza a' quali è dovuto compenso per gli usi ci- Baronali. vici in qualunque tempo esercitati sopra la Sila.

Oltre di ciò nel termine istesso spediranno nel Commessariato Civile un verbale indicante i Regii Demanii che sarebbero di maggiore comodità della popolazione e senza pregiudizio della popolazione vicina; la specie di coltivazione predominante nel Comune, cioè se la seminazione della segala o quella del lino; la esistenza e quantità della piccola pasto-

I documenti strare che i Corizia; ed il numero de' proprietarii di grande greggia esistenti nel comune.

Decorso il termine assegnato e non rimettendosi verun altro documento, l'assegnamento de' Regii Demanii si farà, intesi i capi del potere amministrativo, sopra quelli ora esistenti nel Commessariato Civile.

Cosenza il dì 11 ottobre 1851.

Il Presidente della Gran Corte Civile delle Calabrie, Commessario Civile per gli affari della Sila Firmato PASQUALE BARLETTA.

XLIV.

1852 - 10 Dicembre.

RESCRITTO SOVRANO.

Si permette a' Comuni interessati negli affari della Sila di usare carta semplice e non carta bollata: di servirsi del ministero degl'intimatori comunali: e di fruire del beneficio della citazione per editto.

Si conserva tra gli atti del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze. - 2. ripartimento - 2. carico - Nº 1195 - Signore - Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno con suo pregevole uffizio del di 11 cadente mese, mi ha trascritto un Rescritto Reale emesso per organo di quel Real Ministero il 18 dicembre dello scorso anno 1852

ne' seguenti termini:

« Nel REAL NOME ho l'onore di significarle per intelligenza di cotesta Intendenza e per l'adempimento di regola, che il Re N. S. nel Cousiglio ordinario di Stato dei 10 del corrente dicembre, a mia devota proposizione, si è degnata disporre che i Comuni in- giudizi possono uteressati negli affari della Sila sieno facoltuti, nella lata, e giovarsi trattazione di giudizi e delle altre pendenze che sono della citazione per in corso per gli accantonamenti e i distaccchi Sovranamente disposti di far uso della carta libera in luogo di quella da bollo, e giovarsi del ministero degli intimatori comunali, e per le citazioni a fruire del benefizio del Real Decreto del di 4 febbraio 1828 relativo alle citazioni per editto. »

Nel REAL NOME le ne do comunicazione per sua intelligenza ed uso opportuno.

Napoli, 28 giugno 1853.

Firmato PIETRO D'URSO.

Al Signor Commissario Civile per gli affari della Sila Cosenza

I Comuni ne' sare carta non bol-

XLY.

1853 — 9 maggio

SOVRANO RESCRITTO.

Riporta il metodo di liquidazione della fida e giogatico o granetteria dovuti da' possessori di difese. cui per la seminagione accorda il beneficio della vicenda triennale — Riporta la tariffa della fida e terraggi dovuti su' demani secondo l'editto della Regia Camera del 9 giugno 1618 — Ordina in ogni anno l'accesso del Commissario Civile nella Sila per pronunziare le decisioni c regolare le perizie — Dà le norme per l'esazione della fida e giogatico o granetteria; per la continuazione dell'esercizio degli usi civici; e per lo pagamento del terso delle prestazioni di fida e terraggi su'demani in favore de' Comuni usuari fino a che la promiscuità non sarà sciolta — Ordina una visita annuale de termini di confinazione da farsi da giudici di circondario, determinando il procedimento e le attribuzioni di costoro - Ordina in fine la formazione delle camere chiuse.

È negli atti del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze — 2. Ripartimento — 2. carico — N. 310 — Signore — Ho rassegnato a Sua Maestà il Re (N. S.) il progetto di regolamento per gli affari della Sila compilato in esecuzione delle risoluzioni Sovrane prese nei Consigli ordinarii di Stato de' 30 aprile 1851 e 19 aprile 1852. E nel dar conto alla M. S. dello stato attuale degli affari medesimi ò avuto l'onore di umiliarle che non reputandosi pel momento op-

portuno l'adozione del progetto in tutte le sue parti, occorre provvedere a far mettere in esercizio l'esazione della fida e del giogatico o granetteria, ed a regolare l'esercizio degli usi civici nelle terre provvisoriamente o definitivamente reintegrate e da reintegrare, non che il pagamento delle relative prestazioni.

Intorno alla fida, ed alla granetteria o giogatico ho rassegnato a S. M. (D. G.) che i Magistrati e funzionari, della compilazione del regolamento incaricati, ànno ritenuto non essere possibile (ora che nella Sila non si entra più per siti determinati, già detti contatoi, e che tra le proprietà soggette v'anno frapposte e mescòlate terre esenti da tal peso) esigere coll'antico metodo, cioè secondo il numero degli animali che si menavano a pascere o a lavorare; ed àn conchiuso essere indispensabile sostituire il metodo di esigere in ragione di estensione delle terre, ragguagliando la prestazione alle diverse qualità e colture. Questo metodo, esigendo la preliminare veritica e misura delle estensioni soggette e delle loro parti, secondo la qualità rispettiva, ho rassegnato alla M. S. che nello stesso ben intere interesse dei debitori, per non far crescere il cumulo degli arretrati, è necessario adottarsi, circa tale estremo un provvisorio temperamento, in pendenza de' progressivi lavori degli Ingegneri occupati annualmente nelle verifiche e misure delle terre. Ed ò fatto presente a S. M. (D. G.) che i Magistrati e funzionarii suddetti, essendosi occupati a trasportare le prestazioni dall'antico al nuovo metodo, àn considerato che le prestazioni fissate negli antichi stabilimenti corrispondevano al decimo; han ritenuta, per base la stessa ragione, proporzionandola allo stato attuale delle rendite e de' salarii; hanno inclinato sempre, nell'operare il ragguaglio, a favore de' debitori, seguendo il minimo, e nel dubbio la minor ragione

adottando; hanno ritenuta, quanto al cominabile. Es vicenda agraria triennale. Ed han quindi compilata la tariffa seguente:

Quantità della prestazione di fida giogatico o granatteria. Ritenuta del 5º per la fondiaria che si paga da' possessori di Difese.

« I debitori della fida e del giogatico o granetteria, pazheranno annualmente per la granetteria s giogatico per ciascun moggio, nelle Calabrie deneminato tomolata, seminato a lino D. 1, 50; per ciascun moggio addetto ad orto o giardino grana 50; e sopra il terzo della estensione adatta alla seminagione pagheranno pure carlini cinque a moggio. Per la fida poi pagheranno: per le estensioni adatte al pascolo delle giumente e delle vacche grana venti s moggio o tomolata; e sopra tutte le rimanenti estensioni (dedotta quella degli orti e giardini, della semina a lino, e del terzo di quella adatta alla seminagione. sulle quali pagheranno la granetteria nel modo indicato) pagheranno grana sette e mezzo a moggio compresi gli altri 213 adatti alla semina ancorchè preparati a maggese. I debitori sopra le enunciate prestazioni annuali faranno la ritenuta del quinto. »

Relativamente agli usi civici sulle terre che vi sono soggette, provvisoriamente o definitivamente reintegrate e da reintegrare ho raesegnato a S. M. (D. G.) emersi riconosciuto, che fino a quando compiute definitivamente le reintegre non apparirà la massa intera delle terre sottoposte agli usi, e si ptrà sciolte le promiscuità tra l'Amministrazione generale del Demanio ed i Comuni, e tra questi fra loro, procedere alle quotizzazioni come per legge, il miglior metodo a seguire è quello di assegnare provvisoriamente ad ogni Comune una contrada determinata. siocome il Commessario Civile ha già praticato cogli stati emessi ai 31 dicembre 1851 e 28 febbraio 1852 Ed ho rassegnato insieme che nel progetto di regolamento anzidetto i Maristrati e funzionari delle stesso incaricati à ano proposto dividersi provvisoriamente il predotto delle prestazioni dovute dagli ususzii per un terzo a favore de' Consuni, e per due terzi al Demanio: e che la tariffa di tali prestazioni è state da' medesimi compilata in questi termini:

« Coloro che godranno l'uso civico della semina regheranno per ora ed a contare dal 1853 inclusivamente secondo l'editto della Regia Camera del dì mani uniforme a 9, giugno 1618, e secondo il decreto della Generale gno 1618 per fida Sopraintendenza del 13 ottobre 1753 per ciascun e terraggio. moggio seminato a grano o a segala il terraggio di un tomolo dello stesso genere seminato, e carlini dieci per ciascun meggio seminato a lino. Per le perchè gli usuari estensioni poi seminate a patate pagheranno grana non pagano la fondieci a moggio. Tali prestazioni si pagheranno senza diaria de'demant. veruna ritenuta durante l'assegnamento provvisorio, e per fino a che non si daranno 🕈 compensamenti definitivi.

« Per l'esercizio dell'uso di pascere si pagherà la fida stabilita dalla Regia Camera con editto del 9 giugno 1618 cioè mezzo grano ossia un tornese per ogni pecora, capra ed altri animali simili; carlini due per ciascun bue da aratro: grana due e mezzo per ogni vacca, toro, e bue non aratorio, e per ogni. allievo; grana venti per ogni mulo addetto all'aratro; grana dieci per ciascuna giumenta, cavallo, male non da aratro, ed asino; gr. uno per ogni porco che non usa della faglia ossia del frutto de' faggi; e gg. quindici per ciascun porco che usa della faglia. La fida sarà pagata senza veruna ritenuta.»

Ho noi fatto presente a S. M. (D. G.) che il felice compimento delle operazioni del Commessario Civile dipende principalmente dalla conservazione integra dei confini che si va man mano assicurando; e de' pilastri di circoscrizione che man mano si van penendo, secondo che si eseguono le verifiche, misure e distacchi dal Commessario ordinate.

... Ho finalmente rassegnato che molto rimane ancera a fare al Commessariato Civile, e per la esecuzione

Tarista pe' de-

Senza ritenuta

delle decisioni relative alla Sila Badiale, e pei gingizi definitivi circa i Demani della Sila Regia, e per le verifiche, misure e giudizi corrispondenti circa le difese della Sila medesima, e per la formazione delle camere chiuse, ossia boschi riservati di alberi da costruzione marittima; che per queste ultime esiste un progetto formato dal già costruttore della Real Marina Signor Traversa; e che quindi è necessario che il Commessario ogni anno, fino all'esaurimento delle ope azioni, si rechi nella Sila, e che lo stesso si pratichi dall' Ingegnere Fergola incaricato de' lavori locali per le verifiche e misure;

E la M. S. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato del 9 corrente in Caserta si è degnata emettere le seguenti Sovrane risoluzioni.

Ordina l'accesso nella Sıla in ogni anno del Commissario Civile pe' giudizi e per le perizie.

Vuole S. M. N. S. che il Commessario Regio debba immancabilmente recarsi nella Sila in ogni anno nella stagione opportuna per la più facile comparsa ed udienza degl'interessati, per la pronunziazione delle decisioni, e per regolare le operazioni di esecuzione agli esperti affidate. Egli potrà risiedere in Cosenza, in Catanzaro, o in qualunque altro dei Comuni compresi nella Sila, secondo gli sembrerà oppetuno; nè ghi sarà victato di poter pronunziare anche in Napoli delle decisioni sopra atti preparati sui luoghi, dopo esser da colà ritornato.

Relativamente alla riscossione della fida e della granatteria o giogatico dovuto al Real Demanio, la M. S. à approvato la tariffa anzidetta, e comanda.

Per le prestazioni sopra le difese si ritiene l'ealle perizie e misure giudiziali.

Che per l'applicazione di essa si stia alle indicazioni contenute nel 2º volume della verifica di Zurlo stensione verifica- per le quantità e qualità delle terre, e tutto ciò provta da Zurlo fino visoriamente, e salvo il definitivo che dovrà risultare o dalle perizie che avranno luogo nel corso delle operazioni commessariali, o da altri atti o pronunziazioni che stabiliranno lo stato definitivo;

Che per le estensioni seminabili non ancora verificate dai periti l'esazione debba aver luogo, sempre sul terso dell'intero, ed alla ragione di gr. 50 a tomolata, senza per ora farsi distinzione alcuna relativamente alle coltivate a lino, ed agli orti e giardini; ma che verificandosi in seguito le diverse qualità delle coltivazioni, si dia allora luogo ad un definitivo conteggio, ed al pagamento o alla restituzione a favore di chi si conviene, delle somme che risulteranno pagate in meno o in più del dovuto;

Che su tali basi il Commessario Civile compili uno stato dei debitori di tali prestazioni, distinto per Comuni, colle estensioni dei possedimenti rispettivi. Egli lo trasmetterà al Direttore de' Rami Riuniti della tori e trasmetterii Provincia, il quale ne curerà la riscossione a cominciare dal corrente anno secondo i regolamenti in vigore per le rendite del Real Demanio;

Si ordina al Commissario Civile di compilare gli stati dei debial Direttore de' Demani.

E che per gli arretrati lo stesso Commessario civile compili di simili stati; colla facoltà di accordare cordare dilazioni pei medesimi ai rispettivi debitori quelle agevolazioni per gli arretrati. che crederà giuste ed opportune, salvo la superiore approvazione. Tali stati saranno pure da lui rimessi al Direttore, il quale ne curerà la esecuzione, come si è detto.

Facoltà di so-

Per quanto concerne il provvisorio godimento degli usi civici, e le corrispondenti prestazioni, ordina Sua Maestà (D. G.);

Che continuino i diversi Comuni ad esercitare gli usi civici nelle contrade rispettivamente assegnate dal dell'esercizio de-Commessario civile; e che nello stesso modo si faccia gli usi civici fino per le ulteriori estensioni soggette agli usi, che si an- finitiva. dranno reintegrando; tutto ciò provvisoriamente fino a che non giunga il tempo dei scioglimenti delle promiscuità specialmente col Demanio e delle auotizzazioni fra i naturali dei diversi Comuni;

Continuazione àlla divisione deIncarica l'Am-

Che della distribuzione individuale delle terre da ministrazione ci-farsi anno per anno tra i naturali di ogni Comane, vile per la distribuzione indivi- per l'uso provvisorio nella rispettiva contrada, rimanna dusle de'demani. incaricata l'Amministrazione civile:

 Obbligo degli la fida ed il terraggio.

Che ogni usuario sia tenuto provvisoriamente fino ususri di pagare allo stabilimento dei canoni definitivi a pagare le prestazioni secondo l'altra tariffa anzidetta;

I ruoli di fida mani si fanno dall' Amministrazione civile.

Che la riscossione delle medesime si faccia dagli e terraggi pe'De- agenti del Real Demanio, e sulla base dei Ruoli degli usuari, che saranno, come sopra, annualmente formati dall'amministrazione civile, e rimessi al Direttore dei Rami Riuniti.

Si dà a'Comuni provvisoriamente un terzo della rendita de'Demani.

E che del prodotto si versi poi dal Demanio provvisoriamente un terzo a ciascun Comune, fino a che sarà sciolta la promiscuità tra loro, rimanendo gli altri due terzi a suo beneficio.

Relativamente alla conservazione dei confini assicurati e da assicurarsi, e dei pilastri posti e da porsi S. M. (N. S.) comanda;

Che il Commessario civile trasmetta ad ogni Regio Giudice de' Circondart esistenti nella Sila uno stato indicante le estensioni site nel rispettivo Circondario finora verificate e misurate, le confinazioni assicurate ed i pilastri posti; facendo lo stesso per le altre estensioni delle quali successivamente sarà fatta la verifica;

Visita annuale de' termini di confine de' Demani da farsi dai Giudici di Circondario.

Che il Giudice Regio debba ogni anno nella stagione opportuna recarsi personalmente a verificare, estensione per estensione, la esistenza ed integrità delle confinazioni e pilastri indicati negli stati suddetti; formando di tal verifica apposito verbale in doppia spedizione, delle quali una rimarrà presso il Giudicato, e l'altra sarà inviata al Commessario.

Attribuzioni e procedimenti de' dario.

Che trovando il Giudice distruzione o rimozione di Gindici di circon- pilastri, o alterasione delle confinazioni, farà immediatamente esequire la restituerone delle cose allo stato primiero, reintegrando al Demanio e Comuni le terre novellamente usurpate; e pronunzierà nell'atto stesso a carico dell'usurpatore, ove sia dimostrato, ed in mancanza a carico del possessore della terra limitrofa al sito dell'alterazione, una multa di ducati venticinque per ogni tomolata che fosse stata usurpata, e di altrettanti per ogni pilastro distrutto o rimosso; il tutto nello stesso verbale, ed in un medesimo contesto. Del verbale poi rilascerà per la esazione delle multe i corrispondenti estratti esecutivi anche con l'arresto personale dell'individuo multato; e li trasmetterà al Direttore dei Rami Riuniti della Provincia, il quale ne farà seguire la riscossione:

Che averso le rimessioni ad pristinum del Giudice Regio, e contro le pronunziazioni di multe dello stesso il Commissario cinon competerà gravame alcuno, se non dopo la ese- vile. cuzione, ed innanzi al Commessario civile;

Gravame presso

Che oltre a ciò rimarrà salvo il procedimento penale, cui per legge potrà darsi luogo pel fatto punibile che sia verificato: '

Riserba del procedimento penale.

E che il prodotto delle mentovate multe rimarrà a disposizione del Ministro delle Finanze come fondo da ripartirsi annualmente per gratificarne coloro che nella rigorosa ed esatta esecuzione di tali disposizioni conservatrici si saranno più distinti.

Intorno alla formazione delle Camere chiuse ed alla intera conservazione degli alberi e boschi, vuole Sua Maestà (D. G.);

Che ferma rimanendo l'autorizzazione data al Commessario civile per la formazione delle camere chiuse, lecita gli si trasmetta il lavoro di Traversa affinchè lo tenga presente e proceda sollecitamente alla commessagli formazione:

E che s'incarichi lo stesso Commessorio civile di proporre le misure provvisorie per garentire la esistensa e conservazione degli alberi da costruzione.

Si ordina la solformazione delle Camere Chiuse tenendo presente il lavoro di Traversa.

sparsi, o in boschi, fino a che non si disporrà dei

primi e saranno formate le camere chiuse.

Ha comandato intine la M. S. che il Commessario Regio e l'Ingegnere Fergola si rendano subito nella Sila per compiere ciascuno le operazioni che deve eseguire.

Nel REAL NOME glielo comunico per la conveniente esecuzione nella parte che la riguarda.

Napoli 18 maggio 1853 - PIETRO D'URSO.

Al signor Commissario Civile per gli Affari della Sıla.

1853 - - 23 maggio.

RESCRITTO SOVRANO.

Stabilisce il termine per compilare gli stati di fida e giogatico o granetteria; e stabilisce il termine ed il modo del gravame contro le sentense de'giudici regii per multe e reintegrazioni pronunziate in occasione della visita annuale de'confini.

Si conserva tra le carte del Commissariato.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ripartimento affari civili — Carico 2. — Napoli 11 giugno 1853 — Signore — Il Ministro delle Finanze mi ha comunicato il seguente Sovrano Rescritto.

« Eccellenza — SUA MAESTA' IL RE N. S. nell' ordinario Consiglio di Stato del 23 maggio p. p. in continuazione delle Sovrane risoluzioni prese nel Consiglio di Stato del 9 di detto mese per gli affari della Sila, si è degnata comandare:

Che gli stati de'debitori della fida e del giogatico o granetteria si debbano dal detto Commissario compilare e passare al Direttore de Rami Riuniti a tutto gli stati di fida e il mese di giugno;

E che i gravami avverso le pronunziazioni de'Giudici Regii per multe o reintegrazioni ad pristinum di appellare connella visita annuale dello stat) de'pilastri e confini debbano prodursi e presentarsi nella cancelleria del

Termine per la compilazione degiogatico.

'Termini e modo tro le sentenze de Giudici di circondario per le condanne da essi pronunciate nelle visite annuali de' confini de' demani della Sila.

Giudice che ha pronunciato entro il termine di disci giorni dalla esecusione e pagamento, e ciò a pena di decadensa.

Nel REAL NOME ecc. Firmato, PIETRO D'URSO. > Lo partecipo a lei per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Firmato, B. LONGOBARDI.

Al signor Consigliere Barletta Commissario Regio per gli affari della Sila.

XLVII.

1853 — 5 luglio.

TIRCOLARE DELL'INTENDENTE DI COSENZA.

Dà le norme per l'esasione della fida e de'terraggi sopra i Demanii della Sila. Trovasi nell'archivio dell'Intendenza di Cesenza.

Intendenza della Calabria Citeriore — 3º Ufficio — 1º Carico — N. 14347.

Cosenza 5 luglio 1853.

SIGNORI,

Con la circolare a stampa di questa Intendenza del 21 ora scorso giugno vennero comunicate le recenti Sovrane risoluzioni concernenti gli affari della Sila, con le quali fu tra l'altro disposto che le prestazioni per l'uso civico della semina e del pascolo debbano pagarsi a contare dal 1853 inclusivamente.

Dovendosi mandare ad esecuzione un tale Sovrano Gomando, senza che vi si frapponga indugio, ed essendo opportuna la stagione corrente alla compilazione degli stati della terraggiera e della fida da passarsi al Direttore de'Rami Riuniti per curarno la riscossione, ciascun Sindaco de'Comuni che hanno svuto assegni nei terreni Silani, vorrà prontamente caeguire le seguenti prescrizioni:

Norma per la compilazione degli stati di fida e terraggi su'Demani della Sila.

- 1. Sarà stabilita in ciascun comune una Commissione composta dal Sindaco, dal Parroco più anziano ove n'esista più d'uno, e da due Decurioni probi ed intelligenti a ccelta del Sindaco, per avere cura speciale della formazione della terraggiera sopra la estensione dei demanii Silani coltivati, assegnati provvisoriamente dal signor Commissario civile agli usi dei rispettivi comuni.
- 2. Lo stato della terraggiera deve contenere il nome degli usuarii, la estensione del terreno da ciascuno coltivato, la natura del genere seminato, e la quantità del terraggio da corrispondere alla proporzione di un tumulo del genero seminato, sia grano o segala, per ciascun moggio, di carlini dieci per ogni moggio seminato a lino, e di grana dieci per ciascun moggio delle estensioni seminate a patate, giusta la tariffa riportata nel Sovrano Rescritto comunicato dal Real Ministero delle Finanze a 18 maggio ultimo.
- 3. Per la compilazione della terraggiera saranno adoperati gli esperti di campagna che alla conoscenza delle pratiche agrarie uniscono l'essenziale requisito della probità e della favorevole pubblica opinione.
- 4. La stessa Commissione composta come al numero 1° si occuperà della formazione degli stati di fida, facendosi una esatta numerazione delle diverse specie degli animali introdotti ne'pascoli con la indicazione dei nomi degli usuarii cui appartengono, e col ragguaglio della fida da pagarsi nella propor zione di mezzo grano ossia un tornese per ogni pecora, capra ed altri animali simili; di carlini due per ciascun bue da aratro; di grana due e mezzo per ogni vacca, toro, e bue non aratorio, e per ogni allievo; di grana venti per ogni mulo addettó all'aratro; di grana dieci per ciascuna giumenta, cavallo, mulo non da aratro, ed asino; di grana uno per ogni porco che non usa della faglia ossia del frutto

dei faggi; e di grana quiadici per ciascun porco che usa della faglia, secondo la tariffa indicata nel citato Sovrano Rescritto.

- 5. I numeratori degli animali saranno prescelti dalla Commissione, potendo, nella deficienza di altre persone idonee, affidarsene l'incarico ad uno o ad entrambi i Decurioni componenti la Commissione.
- 6. Formati gli stati di terraggiera e di fida saranno pubblicati nel comune per otto giorni continui, ed indi esaminati e discussi dal Decurionato, il quale darà altresì parere sopra i reclami che potranno essere presentati dagli interessati.

Fra l'improrogabile termine di tre giorni a contare dal dì della defissione degli stati suddetti dovrà seguire la cennata discussione e l'invio di essi nella Intendenza.

7. La fida deve corrispondersi secondo la indicata tariffa da soli usuarii che vi hanno diritto, e che sieno proprietari degli animali che si immettono nel pascolo, esclusi i forestieri. E per forestieri s'intendone, secondo le dichiarazioni del signor Commessario civile, non solamente i proprietari possessori di animali, non domiciliati col fatto in Cosenza e Casali, ben anche quelli di un Comune dei Casali che volessero introdurre a pascere gli animali in demanii diversi da quelli assegnati al comune del loro domicilio.

E però ove vi fosse ne'demanii di qualche comune estensione esuberante a' bisogni del pascolo che possono esercitarvi gli usuarii, può l'eccesso locarsi ai forestieri, a quale oggetto potranno i Sindaci ricevere delle offerte di fitto, trasmettendole immediatamente a questa Intendenza per gli ulteriori provvedimenti da emettersi coll'accordo del Direttore dei Rami Riuniti.

8. Da ultimo rimane dichiarato, che giusta i provvedimenti del Commessario civile a mo comuni-

cati, il Barone Compagna e gli altri aventi causa da Barbaia non possono usare de'demanii da essi loro acquistati, ma debbono esercitare i loro diritti unicamente nel percepire la fida ed il terraggio dagli abitanti di Cosenza e Casali, ai quali spetta il pieno uso dei demanii medesimi, ciò solamente sopra l'estensioni ch'essi possedevano, e che furono circoscritte con pilastri dall'Ingegnere Guarinelli, mentre su tutte le altre estensioni verificate dal prelodato Commessario civile negli anni 1849 e 1850 in continuazione di quelle del Compagna e degli altri aventi causa da Barbaia, le prestazioni della fida e del terraggio debbonsi introitare dal Pubblico Demanio, il quale ne verserà un terzo a benefizio dei comuni di Cosenza e dei Casali.

In conseguenza di che sopra di queste ultime estensioni verificate dal Commessario civile debbe la Commessione di sopra stabilita procedere anche alla formazione degli stati di fida e di terraggio secondo le norme di sopra indicate.

Inculco alle SS. LL. il diligente e pronto adempimento di quanto ho loro manifestato nello interesse de'singoli comuni e delle popolazioni, cui tornano immensamente vantaggiose le operazioni dianzi cennate.

L' Intendente

XLVIII.

1853 — 30 lugiio.

REALE RESCRITTO.

Si accordano diluzioni per lo pagamento a rate degli arretrati dalle prestazioni di fida e giogatico o granetteria.

Si legge negli atti del Commissariato civile.

Ministero e real segreteria di Stato delle Finanze. — 2. ripartimento — 2. carico, n. 1460 — Signore — Con rapporto del 24 luglio or ora scorso Ella nel riferire di esserle giunte delle domande di dilazione al pagamento degli arretrati di fida e di giogatico sulle difese della Sila e che altre le potran sicuramente pervenire, propone, rammentando il rescritto reale del 9 maggio ultimo, di stabilirsi per tali dilazioni la regola che segue:

A' troppo ricchi permettersi di pagare una rata nel corrente mese di agosto e l'altra in agosto 1854 — a' ricchi di secondo ordine un quarto nel corrente mese e gli altri tre nello agosto del 1854, 1855 e 1856 — a' ricchi di terzo ordine darsi facoltà di pagare gli arretrati in sei rate sempre da questo mese — ed a tutti gli altri accordarsi dilazione di anni otto per altrettante rate benanche dal corrente agosto.

11

Facoltà di dare giogatico.

Io ho una tale proposizione rassegnata al RE N. S. dilazioni per gli ed essendosi la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato arretrati di fida e del 30 luglio ultimo in Ischia degnata di guteria. del 30 luglio ultimo in Ischia degnata di autorizsarla a dare le dilazioni, giusta la classifica de' debitori da lei proposta, nel REAL NOME le ne do parte per sua intelligenza ad uso opportuno nella parte che lo riguarda.

Napoli, 6 agosto 1853.

Firmato PIETRO D'URSO.

Signor Commissario civile per gli affari della Sila Cosenza.

XLIX.

1853 — 31 agosto.

DECISIONE DEL COMMISSARIO CIVILE.

Dichiara quali sono gli attuali Comuni che anticamente erano Casali di Cosenza, e che esercitavano usi civici nella. Sila; dichiara loro dovuto il compenso del terzo de'domani per averci esercitato gli usi di seminare, pascere gli animali e legnare; riserba ad altri Comuni lo sperimento di altri pretesi loro diritti; e riserba a' Comuni di Cosenza e Casali il diritto d'intervenire ne'giudizi pendenti o da agitarsi dall'Amministrazione del Demanio, di rendersi terzi opponenti contro i giudizi pronunziati, e di agire per la nullità o inefficacia delle alienazioni fatte senza di loro intelligenza, e se loro compete il diritto medesimo.

È tra gli atti del Commissariato civile.

Fra l'Amministrazione del Pubblico Demanio rappresentata dal Direttore Signor Confalone.

Ed i Comuni di Cosenza, Castiglione, S. Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano grande, Spezzano piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serrapedace, San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Pietrafitta, Piane, Donnici, Figline, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, San Stefano, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dipignano, Paterno, Castagna, Decollatura e Soveria rappresentati dal procuratore avvocato D. Luigi Grimaldi.

I Comuni di Longobucco e de Parenti pe quali

niuno si è presentato.

I Comuni di Taverna, Pantoni, Sorbo, Fossato, Albi, Magisano, Carlopoli, Petronà, Cicala, Sersale, Savelli, e Policastro, rappresentati dal procuratore ed avvocato D. Ignazio La Russa.

Il Comune di Cotronei rappresentato dal procuratore ed avvocato D. Luigi Cafasi.

I Comuni di Mesuruca e Casino rappresentati dall'avvocato e procuratore *D. Giovanni Lepera*, e la sola Mesuraca rappresentata pure dal signor *D. Fe*derico Catanzaro.

El il Comune di Zagarise rappresentato dal procuratore e patrocinatore D. Giuseppe Fera.

Noi PASQUALE-BARLETTA Consigliere della Corte Suprema di Giustizia Commissario civile per gli affari della Sila, pronunziando definitivamente dichiariamo:

Dichiara quali sono i Comuni attuali che anticamente erano Casali di Cosenza.

1. Che gli attuali Comuni coi rispettivi villaggi che facevano parte degli antichi Casali di Cosenza sono cioè: nella CALABRIA CITERIORE, Castiglione, S. Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano grande, Spezzano picvolo, Trenta, Casole, Pedace, Scrrapedace, San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Pietrafitta. Piane, Figline, Donnici, Cellura, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, S. Stefano. Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dinignano, e Paterno; e nella CALABRIA ULTRA 2ª il Comune di Castayna; i Villaggi di Casenuove, Junci. e Stocchi ora uniti al Comune di Decollatura; ed i Villaggi Colla, Mannetli, Perillo, e S. Tommaso ora uniti al Comune di Soveria, e che erano rioni di Scigliano antico Casale di Cosenza.

2. Che agli abitanti della Città di Cosenza ed a Dichiara cue agli abitanti di Coquelli de' Comuni specificati nel numero precedente senza e Casalispetcompete il compensamento del terzo delle estensioni la il compenso del indicate nell'art. 2. del R. Decreto de 31 marzo 1843 per gli usi civici esercitati nel demanio Silano, usi della Sila per gli che consistevano nel seminare, pascere gli animali e usi civici di semilegnare, riservando all' Amministrazione civile la fa: legnare. coltà di procedere alla distribuzione de'demani della Sila tra popolazione e popolazione, e tra gli individui delle medesime popolazioni.

3. Che i Comuni di Longobucco e Parenti nella Calabria Citeriore; Albi, Carlopoli, Casino, Cicala, de' Comuni com-Cotronei, Fossato, Magisano, Mesuraca, Pantone, Petronà. Policastro, Savella, Sersale, Sorbo, Taverna e Zagarise non erano Casali di Cosenza; e quindi allo stato non vi è luogo a deliberare su le rispettive loro domande per esercizio di usi e per compensamenti sul Demanio Silano, salve a procedersi su le dimande istesse all'epoca, e nel modo indicato nel secondo numero dell'articolo 7 del suddetto decreto del 31 marzo 1843.

Riserbiamo a' Comuni indicati nel numero precedente il dritto di sperimentare in separati giudizi favore de'medesicontro l'Amministrazione del demanio pubblico le ragioni che per particolari concessioni derivanti dal Fisco potranno ad alcuni di essi competere.

Riserbiamo ai Comuni di Cosenza, e'degli antichi Casali di Cosenza segnati nel numero primo il diritto d'intervenire ne'giudizi pendenti, o che saranno introdetti dall' Amministrazione del Demanio pubblico contro i possessori d'immobili situati nella Sila, di rendersi opponenti di terzi alle ordinanze o decisioni senza di loro conpronunziate senza. di essere stati essi citati, o di a- senso. gire in qualunque altro modo che crederanno opportuno nel di loro interesse non esclusa l'azione di nullità, o d'inefficacia delle alienazioni di ogni natura delle estensioni del Demanio Silano fatte senza il

terzo delle esten-

Dichiara quali parsi non erang Casali di Cosenza.

Riserba loro lo sperimento di altre ragioni n**el t**ermine dell' art. 7 del Decreto de'31 marzo 1843.

Altra riserba in mi Comuni.

Altre riserbe interessanti a favore di Cosenza e Casali, specialmente per le alienazioni di beni della Sila fatte dal Demanio

loro intervento, con far tutto ciò valere come per legge e se loro ne compete il diritto.

Nulla per le spese.

Si esegua provvisoriamente, e non ostante gravame. Giudicato e pubblicato alla presenza delle parti comparse nella udienza pubblica in Catanzaro li 34 agosto 1853.

Il Consigliere Commissario civile Firmato, PASQUALE BARLETTA.

N. B. Un rescritto posteriore e del 31 ottobre 1853 ammetteva il Comune di Parenti per grasia al godimento degli usi civici nella Sila.

1853. — 1 settembre.

DECISIONE DEL COMMISSARIO CIVILE.

Rigetta l'eceezione di prescrizioone per la Sila Regia, e nel merito ordina una perizia. — Sono più centinaia le decisioni simili alla presente, le quali riguardano parti e fondi diversi, ma sono identiche in quanto al fatto ed al diritto. Tutte passavano in cosa giudicata, perchè erano confermate da avvisi della Giunta e da Rescritti Sovrani.

Si contiene ne' registri del Commissariato.

Il Consigliere Commissario Civile per gli affari della Sila ha pronunziato la seguente decisione.

Nella causa segnata al n. 149 del registro generale.

Tra l'Amministrazione generale del pubblico demanio e della Real cassa di ammortizzazione, ecc.:

E D. Daniele Barrese, ecc.:

QUISTIONI.

- 1.º I diritti di proprietà del Fisco sopra la Regia Sila sono, o no prescritti?
- 2.º Prima di giudicare della validità, e della estensione della transazione attribuita al Fisco sono necessarii altri mezzi d'istruzione, e quali?
- 3.º Che per l'esecuzione provvisoria, e per le spese?

OSSERVANDO.

SU LA PRIMA QUISTIONE.

Che la decisione a Camere riunite pronunziata dal Sacro Regio Consiglio il dì 23 dicembre 1738, ed approvata con Dispaccio del 15 dicembre 1743: ela Prammatica 3. de praescriptionibus dichiaravano nel Regno non aver luogo la prescrizione altrimenti che con le condizioni stabilite dal Diritto civile, dal Diritto pontificio e dalla Legge municipale, e quindi il debitore ed il di lui erede non prescrivevano mai; propterea neque debitorem, qui ob conscientiam debiti semper est in mala fide, neque heredem, licet bonae fidei, qui possessori male fidei successerit, praescriptione juvari unquam posse: e che il terzo possessore che si presumeva di buona fede poteva prescrivere col decorso di trent'anni, purchè dall'attore non si fosse altrimenti dimostrato; ad hanc (cioè la prescrizione) tamen excludendam licere actori apertis arqumentis probare illum possessorem, sive ab initio, sive intra praescriptionis spatium vere in mala fide fuisse. probationibus praesumptae malae fidei prorsus rejectis. E perciò avendo l'Amministratore generale del Demanio dimostrato specialmente con l'Editto di Re Roberto del 24 dicombre 1333 di essere la Sila un Demanio dello Stato, come per antico Demanio dello Stato lo riteneva il Decreto del 5 ottobre 1838, gli occupatori di estensioni in quel Demanio ed i loro eredi non potevano prescrivere per fino alla pubblicazione del codice civile avvenuta nel 1800: quia vitia possessionum a majoribus contracta perdurant: et successorem auctoris sui culpa comitatur. L. 11 Cod. lib. 7 Tit. 32 de adquir: et ret. posses. E molto meno fino a quell'epoca potevano prescrivere i terzi possessori, i quali prima del di loro possesso furono posti in mala fede dal citato Editto del Re Roberto. (poichè uiun contratto precede l'Editto istesso), che descriveva con precisione le confinazioni del Demanio Silano, tra le quali confinazioni sono racchiuse le estensioni ora in controversia, secondo la verifica del. 1790 elevata a norma dal Rescritto del 25 aprile 1843; che tra l'altro diceva mandamus ut praescriptos ejusdem Territorii seu Tenimenti fines et terminos ipsius Silae transgredi, seu confundere, seu vel illos, seu dictum Territorium et aliquam ejus partem sub quocumque colore, specie, seu modo occupari auctori-. tate propria, seu de facto per se, aut alios non praesumant; e che quindi contro i trasgressori comminava la severa pena della confisca della metà dei di loro beni in qualunque luogo delle Sicilie situati fossero. Una legge penale tanto importante, e che ebbe suo vigore fino al 1809, dal momento di sua pubblicazione di dritto veniva a conoscenza di chiunque dimorava nel Regno, e ciascuno aveva notizia di essere la Sila di proprietà del Fisco.

Che i terzi possessori erano ancora posti in mala fede dal Privilegio di Re Alfonso di Aragona del 23 gennaio 1473, che proibiva di far difese nella Sila; e quindi niuna proprietà privata contro il divieto della legge allora esisteva o poteva esistere nella Sila, sia per occupazione, sia per acquisto, e di fatti niun contratto gratuito od oneroso precede il Privilegio istesso.

Che la carta di Filippo III di Spagna; la Prammatica 2º de incis. arborum; il bando del 9 giugno 1618 pubblicato in Napoli, e nelle Calabrie; il bando Reale del 18 dicembre 1735; l'altro bando Reale del 1759, che confermava pure tutti i precedenti bandi della Generale Sopraintendenza; il bando della Sopraintendenza istessa del 24 luglio 1769 pubblicato per Sovrana disposizione; gli ordini Sovrani del 10

agosto 1782; e l'art. 21 del decreto del di 8 giugno 1807 furono tante leggi che mettevano in mala fede chiunque possedeva beni nella Sila, quantunque altri ne fosse stato l'usurpatore.

Che perciò ad escludere la prescrizione dei diritti di proprietà del Fisco sui beni della Sila per fino al 1809 bastano le cennate leggi senza bisogno di ricorrere direttamente nè per analogia alla Costituzione di Re Ruggiero de juribus rer. Regalium; - alla costituzione di Federigo De homin. Deman. affidat. non tenendis, i di cui glossatori scrivevano: Demanium Regis nullo tempore praescribi potest; — all'altra Costituzione dello stesso Federigo De probat. per istrum. publ. sup. quaest. homag. di cui la glossa diceva: unde patet quod in Demaniis nullius temporis praescriptio objicitur, similis argumentatio fit ff. de obl. L. obligationem fere § placet, et de his qui sunt sui vel alien. jur. L. patre furioso; — alla L. 2. C. Lib. 7 Tit. 39 ne rei dominicae vel templ. vindic. temp. praescript. submov.; — ed al § 9 Lib. 2 Tit. 6 instit. dove si legge: res Fisci nostri usucapi non potest.

Che indipendentemente dalle enunciate leggi la prescrizione dei diritti di proprietà del Demanio sulla Regia Sila fu interretta coi procedimenti e coi giudizi introdotti dal Regio Fisco in seguito della carta di Filippo III di Spagna; con le informazioni del 1570; coi mandati della Regia Camera del 1575; con le informazioni del 1578, e del 1585; con le decisioni sul luogo pronunziate dal Presidente Montalvo nel 1609 che proibivano di tener difese nella Sila; coi processi di Salluzzo accompagnati dalla carta topografica della Sila elevata nel 1614 dal Cartaro dopo citati gli occupatori; con la notificazione dei Decreti di Montalvo fatta pure nel 1614 con istanza per la condanna alla restituzione dei frutti; con l'intervento in causa praticato dalle Università di Cosenza, e dei Casali di Cosenza; con le istruzioni di Salluzzo del 10 gennaio

1615, confermate dalla Regia Camera della Sommaria nel 4685; con le informazioni del Preside Curti del 1662, seguite da istanza fiscale approvata dal Vicerè. e dalle istruzioni della Regia Camera date al Reggente Valero anche per la confinazione della Sila, e pel sequestro delle estensioni che tra quei confini restavano: coi procedimenti del Valero, che eseguiva le ricevute istruzioni, faceva elevare dal Gallucci altra carta topografica, e nel 1663 facea procedere al 'sequestro, ed alla annotazione dei frutti di tutte le estensioni comprese nei limiti della Regia Sila; col Decreto della Regia Camera a relazione del Valero pronunziato nel 22 maggio 1665; coi sequestri, ed annotazione dei frutti replicati dall'uditore d'Amico nel 1685; col Decreto della Regia Camera dello stesso anno 1685: con la istanza fiscale del 1686 così espressa: Fiscus visa instantia Regii Fisci fol. 7. Vol. 4. et stante limitatione facta per spectabilem Regentem Dominum Petrum Valero tunc Regiae Camerae Presidentem Territorii Regiae Silae prope Consentiam, et viso privilegio Serenissimi Regis Roberti fol. 1. Vol. 7. ex quo aperte constat Silam praedictam esse de Demanio et Patrimonio Regio, nec non visis aliis Regiis ordinationibus existentibus fol 88. Vol. 1 et fol. 38 et 39. Vol. 5, ex quibus liquet defensas olim in ea Regia Sila factas fuisse prohibitas, exceptis illis quae pro servitio Regiarum Arratiarum, et pro Regiis solatiis deserviebant; propterea instat defensas quomodolibet contsructas intra confinia, et limites Regiae Silae deberi statim aperiri et omni modo in posterum prohiberi cum fuerint injuste et nulliter factae, et cogi pro nunc occupatores dictorum Territoriorum citra praejudicium poenarum criminalium incursarum ad restituendum in beneficium Regiae Curiae fructos injuste perceptos, qui ex annotationibus factis reperiuntur liquidati et pro aliis procedi ad liquidationem, et ita instat pro nunc salvis omnibus juribus

Regio Fisco quomodolibet competentibus; con le offerte di transazione di seguito a questa istanza fiscale fatte da buon numero di occupatori, modificate dal Fisco, approvate dal Vicerè, e ridotte a contratti da Notar Colacino nel 1687, e 1688 per le sole estensioni occupate fino al 1664, esclusi sempre gli alberi, e con obbligo di pagare le prestazioni stabilite dalla Regia Camera, e dai quali contratti cominciarono ad aver luogo le difese nella Sila, mentre gli occupatori istessi nelle offerte dicevano di voler essere dispensati dalle Leggi, e dai privilegii che proibivano l'alienazione delle robe annesse alla Real Corona, ed antico Regio Patronato, e Demanio destinato al Vitto Regio; con la continuazione del giudizio, e coi procedimenti contro gli usurpatori, che non'avevano transatto, e per le usurpazioni posteriori al 1664; col processo del 1704; con le citazioni dello stesso anno 1701 seguite da istanza fiscale, e da mandato della Regia Camera; con la delegazione del Presidente Mercader del 1718; con le verifiche, e sequestri da questi praticati nel 1721 seguiti da talune altre transazioni; col bando del 16 dicembre 1735 che produssse nuovi processi a carico degli usurpatori; con le disposizioni della Generale Sopraintendenza del 1752 seguite dalle verifiche, e dai procedimenti del Presidente Petroni: col decreto della stessa Sopraintendenza del 16 ottobre 1753 preceduto da istanza fiscale; con la Delegazione. e coi processi del Buonastella; col bando della Sopraintendenza del 1769; con la delegazione del 16 marzo 1771 seguita dalle istruzioni della Generale Sopraintendenza, e dallo verifiche e dai procedimenti giudiziarii dell'Uditor Venusio proseguiti dal Petrone fino al 1777, dal Vanvitelli fino al 1779, ed indi dal Danero; con la relazione del 27 settembre 1782 accompagnata da altri processi; con la confinazione generale della Sila secondo l'Editto di Re Roberto preceduta sempre da bandi, rinnovata nel 1663 dal Va-

lero elevendosi la carta topografica dal Gallucci Antonio, rinnovata dal Mercader nel 1721 elevandosi altra carta topografica dal Gallucci Giuseppe, e rinnovata dal Petrone nel 1775, precedente verifica del Tavolario Vecchione, quali confinazioni tutte furono prat.cate con centonove pilastri a fabbrica, e con lettere iniziali della Regia Sila incise sopra pietre, pilastri che ancora nella maggior parte esistono a testimonianza permanente della proprietà del Regio Fisco; con le istruzioni, e con la ordinanaza del Preside Dentice: e con la verifica dello stato della Regia Sila per ordine Sovrano praticata nel 1790, e preceduta da bandi. E tutti questi giudizii e procedimenti, precedenti e posteriori alle transazioni, interrompevano qualunque prescrizione, e mettevano in malafede i possessori. Quod si prior possessor inquietatus est: etsi postea per longum tempus sine aliqua interpellatione in possessione remansit; tamen non potest uti longi temporis prescriptione, quod etiam in republica servari oportet. L. 1. Cod. lib. 7. tit. 33 de praescriptione longi temporis decem vel via. annorum - Nec bona fide possessionem adeptis longi temporis praescriptio post moram litis contestatae completa proficit: cum post motam controversiam in praeteritum aextimatur. L. 10 ibid - Longi temporis praescriptio in malae fidei contractibus locum non habet. L. 6. ibid.

Che la stessa malafede la quale ostava fino al 1809 a qualunque prescrizione delle proprietà del Fisco situate iu Regia Sila, impediva parimenti dopo la pubblicazione del Codice Civile, e delle Leggi Civili la prescrizione di dicci, e di venti anni; prescrizione che era pure interrotta dal decreto del 2 luglio 1810; dalle ordinanze del 17 novembre 1809, e del 30 aprile 1819; e dall'art. 20 della Legge del 21 agosto 1826, come parimente fu interrotta la prescrizione di trenta anni, tanto con la citazione praticata dal Comune di

Cosenza nel 23 dicembre 1838, che rinnovava l'antico intervento in causa delle Università di Cosenza, e dei suoi Casali, quanto con la citazione per editto pubblicata di seguito al Decreto del 5 ottobre 1838, di cui la precedura è stata continuata con l'attuale giudizio.

SU LA 2ª QUISTIONE.

Che i possessori di estensioni in Regia Sila non avendo acquistato la proprietà delle estensioni istesse colla prescrizione, non potevano altrimenti averne validamente il dominio che dal solo Fisco che n'era il proprietario; ed è per questo che il Decreto del 31 marzo 1843 ordina di doversi valutare unicamente la validità, l'efficacia, e la estensione delle concessioni, delle transazioni, e delle vendite derivanti dal Fisco; nulla giovando le contrattazioni tra privati che non potevano alienare la cosa altrui. Id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest. L. 11 Lib. 50 tit. 17 ff. de Reg. Jur.

Che le transazioni del 1687 e del 1688 furono espressamente ristrette alle usurpazioni avvenute fino al 1664, e quelle praticate dopo le verifiche del Mercader furono pure espressamente ristrette alle estensioni usurpate, e descritte nel 1724 et pro deductis tantum; e perciò lo stesso Decreto del 31 marzo 1843 prescrive di doversi valutare dal Commessario Civile la estensione delle transazioni, onde obbligarsi i possessori al rilascio delle eccedenze. Quindi è che prima di giudicarsi della validità, della efficacia, e della estensione della transazione attribuita al Fisco, fa d'uopo che l'ingegnere superiormente incaricato delle operazioni della Sila verifichi se le estensioni possedute in Regia Sila dal convenuto corrispondono a

quelle che si pretendono transatte; e che nel procedere alla identificazione di simili estensioni, 'sulle quali la Regia Corte in diverse epoche faceva procedere a diverse misure, e verifiche enunciate in quella del 1790, assodi altresì tutti gli estremi necessarii ad emettere i provvedimenti definitivi ordinati dal sopraddetto Decreto, ed utili ancora per giudicare della esistenza o inesistenza di estensioni transatte, vendute, o concedute dal Fisco: della esistenza o non esistenza di estensioni eccedenti quelle dal Fisco transatte, vendute, o concedute; delle prestazioni dovute sulle estensioni transatte, o alienate dalla Regia Corte, secondo il rescritto del 9 maggio ultimo, e nei casi indicati dal decreto del 31 marzo 1843; della rendita, e dei frutti che le estensioni producono; e della esistenza o non esistenza di boschi. o di alberi sparsi, ed isolati, paragonandone la quantità con quella descritta nel 1790, onde conoscere il valore approssimativo dei danni forse commessi nell'alberatura, e nelle estensioni boscose.

SU LA 3" QUISTIONE.

Che il gravame contra le decisioni, e le ordinanze del Commessario civile non è mai sospensivo per disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto del 31 marzo 1843.

Che i provvedimenti per le spese del giudizio debbono darsi quando si conoscerà definitivamente il succumbente.

Veduta la verifica del 1790.

Veduti gli articoli 1269, 1289, 2150, 2174 e 2175 delle leggi civili; il decreto del 31 marzo 1843; i rescritti del 25 aprile 1843, e del 9 maggio 1853; e l'articolo 222 delle leggi della procedura ne' giudizii civili.

Rigetta l'eccezione d'incompetenza. — In merito ordina una perizia.

Noi Pasquale Barletta Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, Commessario Civile per gli affari della Sila, pronunziando definitivamente, ed interlocutoriamente in continuazione degli atti precedenti, senza di arrestarci alla eccezione di prescrizione, eccezione che rigettiamo; e prima di decidere della validità della efficacia, e della estensione della transazione attribuita al Fisco, ordiniamo che l'Ingegnere superiormente incaricato delle operazioni della Sila proceda alla identificazione, confinazione, e misura della difesa Castagna e Serre della Castagna posseduta nella Sila Regia dal convenuto, e descritta nel n. 75 volume 2 della verifica del 1790; e precisandone la estensione, darà parere se in tutto o in parte corrisponde a quella che si dice transatta nel 1726; se vi sia eccedenza, e da qual parte opina di potersi la eccedenza distaccare. Della estensione che crederà transatta col Fisco specificherà la quantità adatta alla seminazione della segala, o di altro cereale; quella adatta alla coltivazione del lino; quella addetta ad orto, o giardino; e quella servibile unicamente per pascere gli animali, distinguendo quest'ultima in due specie: cioè estensione buona per pascere giumente o vacche, ed estensione buona solamente per pascolo di altri animali; le stesse circostanze spicgherà per le eccedenze se crede esistervene; e tanto per la estensione forse transatta, quanto per le eccedenze dirà separatamente l'annua rendita dedotto il contributo fondiario, e le spese di coltivazione, e di manutenzione; e dirà in fine la specie degli alberi esistenti nella estensione che si pretende transatta, e nelle eccedenze, e la di loro rispettiva quantità almeno approssimativamente, paragonando l'alberatura attuale con quella descritta nel 1790, e spiegando l'approssimativo valore delle deteriorazioni forse in essa avvenute; e tutto ciò tenendo presente i rilievi delle parti, la verifica del 1790, il decreto del 31 marzo

1843, ed il rescritto del 9 maggio ultimo; e scrivendo di tutto ragionato rapporto accompagnato da carta topografica che rimetterà nella segreteria del commissariato civile per darsi indi le provvidenze di giustizia sul merito e su le spese:

Si esegua provvisoriamente non ostante gravame. Giudicato e pubblicato in Catanzaro alla presenza delle parti nell'udienza del 1 settembre 1853.

Il Consigliere Commessario Civile
PASQUALE BARLETTA.

1853 — 12 settembre.

REALE RESCRITTO.

L'esenzione dal pagamento della fida e giogatico non ha luogo per le alienazioni fatte dopo il 1809 innanzi le Autorità del Demanio secondo le instruzioni del 27 dicembre 1816 per conto di corpi morali e non per conto dello Stato — Per le cessioni e vendite fatte dal Demanio per conto dello Stato e dopo il 1809 l'esenzione ha luogo se in tutti i contratti è stata convenuta, o se in tutti si è taciuto sopra di essa e delle prestazioni. Ove in taluni la esenzione si è espressa, ed in altri no, la esenzione si accorderà pe'primi e si negherà pe'secondi.

Si conserva tra le carte del Commissariato.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze 2º ripartimento — 2º carico — Nº 1862 — Signore. — Ha formato oggetto di Sovrana risoluzione il dubbio da lei promosso sulla intelligenza dell'art. 5 del Reale Decreto del 31 marzo 1843, se cioè abbia da intendersi nel senso che tutti i fondi ceduti o venduti dopo il 17 novembre 1809 sieno esenti senza alcun esame peculiare dal peso della fida e giogatico o granetteria, ovvero debba intendersi nel senso di essere esenti quelle solamente la cui vendita o cessione fu fatta con quella esenzione. Ho pur rassegnato a S. M. D. G. l'altro quesito se tale esenzione possa mai applicarsi alle alienazioni di estensioni di luoghi pii ed

altre amministrazioni che fossero state vendute o cedute in virtù delle istruzioni del 27 dicembre 1816, e de'Decreti del 6 novembre detto anno, 3 luglio e 31 agosto 1818 nell'interesse di quei Corpi morali e innanzi alle Autorità ed agli Agenti dell'Amministrazione Generale della Cassa d'Ammortizzazione e Demanio pubblico e non per conto dello Stato.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 12 corrente mese in Ischia si è degnata dichiarare che l'esenzione in discorso non debba affatto aver luogo ne'contratti di vendita stipulati da'pubblici stabilimenti e da Corpi morali per mezzo della Real Cassa di ammortizzazione a'termini de'Reali Decreti del 1816 e 1818.

Quanto poi alle vendite fatte dal Demanio dopo il 1809 la prelodata M. S. ha comandato che Ella, signor Commissario, esamini i corrispondenti contratti; ove in tutti la esenzione è espressamente accordata o non si faccia affotto parola di essa e delle prestazioni dovute, in tal caso sarà quella accordata. Ove poi in taluni la esenzione trovasi espressamente conceduta, ed in altri no, allora si accorderà pe'primi e si negherà pe'secondi.

Nel REAL NOME le comunico siffatta Sovrana risoluzione per sua norma, ed adempimento di risulta, ed a riscontro ai rapporti del 7 ed 8 luglio ultimo.

Napoli, 17 settembre 1853.

Firmato PIETRO D'URSO.

Al signor Commissario civile per gli agari della Sila. Catanzaro.

Le vendite dei beni de'Gorpi morali posteriori al 1809 non fatte per conto dello Stato, non sono esenti da fida egiogatico.

Altri estremi necessari per la esenzione.

1853 — 31 ottobre.

RESCRITTO REALE.

Il Comune di Parenti è ammesso al godimento de' demani della Sila. — Si farà lo stesso pe'Comuni di Taverna, Cotronei e Longobucco dopo fatte però le dovute verificazioni.

È unito alle carte del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze 2º ripartimento — 2º carico — N. 2281 — Signore. - Con rapporto de'18 settembre ultimo, Ella faceva osservare che le popolazioni esercitanti diritti civici nella Sila eran da considerarsi distinte in due classi; che la prima riguardava gli abitanti di Cosenza e suoi Casali: che la seconda riferivasi agli abitanti di altri Comuni che seminano attualmente o menano a pascere il loro gregge in qualche parte della Sila: che a quelli si trova ordinato col Real Decreto de'31 marzo 1843 di darsi il compenso corrispondente, ma che per questi fu coll'art. 7 del Real Decreto medesimo riservato di provvedersi al termine delle operazioni Silane. Faceva quindi rilevare che nella seconda classe anzidetta trovasi il Comune di Parenti, e che quelli di Taverna e di Cotronei, non che altri della Calabria Ultra Seconda avevano esposto di trovarsi nelle stesse circostanze, cosa per altro da verificarsi. E ponendo in veduta gli inconvenienti a'quali in seguito de'giudizi definitivi che ella ha cominciato ad emettere pe'Demani Silani, si andavano a trovare

esposti que'Comuni fino a che, nell'epoca prevista dal mentovato art. 7, avessero potuto emettersi le provvidenze riserbate, proponeva alcune misure nel favore de' Comuni stessi. Queste proposizioni di lei erano appoggiate con separato rapporto dall'Intendente di Cosenza; il quale aggiungeva che quante volte delle disposizioni favorevoli si fossero emesse, conveniva pe'Comuni della Seconda Calabria Ulteriore badare che la circoscrizione territoriale fosse serbata e non si ingenerassero promiscuità dall'una all'altra Provincia.

Io ho rassegnato tutto ciò a S. M. il RE, e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 31 ottobre pros- Parenti è ammessimo passato in Caserta, si è degnata nella sua So- so a georre dei demani della Sila. vrana Clemenza permettere che Ella senza attendere — Saranno puro il tempo stabilito dall'art. 7 del Real Decreto de' 31. ammessi altri Comarzo 1843, ammetta al godimento de'demani della ficazione. Sila il Comune di Parenti. Ha comandato ancora 8. M. D. G. che lo stesso si faccia per Taverna e Cotronei su demani della seconda Calabria Ulteriore fatte le debite verificazioni, ed anche pel Comune di Longobucco, ove concorrano per esso le medesime cir-. costanze.

Nel REAL NOME glie lo comunico per sua intelligenza, e pel dovuto adempimento nella parte che lo riguarda.

Napoli 12 novembre 1853.

Firmato PIETRO D'URSO.

Signor Commissario civile per gli affari della Sila. Napoli

Il Comune di muni dopo veri-

LIII.

1854 — 21 aprile.

REALE RESORITTO.

Incarica il Commissario Civile della repressione degli abusi circa lo assegno provvisorio individuale dei Demani della Sila, e prescrive il metodo da osservarsi nella distribuzione delle terre demaniali.

Può leggersi nell'archivio dell'Intendenza di Cosenza.

> Intendenza della Calabria Citeriore. 3º Uffizio - 1º Carico - N. 6013.

Sulla ripartizione provvisoria individuale de' Demani della Sila.

Ai signoti Sindaci, Decurioni e Cancellieri de'Comuni interessati agli affari della Sila.

Cosenza, 11 maggio 1854.

Signori,

Per opportuna intelligenza e per l'adempimento corrispondente, ed anche perchè se ne dia immediata conoscenza agli usuari della Sila, trascrivo alle SS. LL. il seguente Sovrano Rescritto, che mi è stato comunicato da Sua Eccellenza il Ministro delle Finance, con autorevole ministeriale del 6 carrente mese, pel 2º Ripurtimento, 2.º Carico, n.º 884.

Informato il RE, N. S., che le Autorità Comunali o non aveano eseguito o con gravi inconvenienti ed nella distribuzione abusi eseguivano la distribuzione individuale de'De- mani della Sila. mani Silani, volendo che con effetto le disposizioni contenute nel Real Rescritto del 18 maggio 1853 zieno eseguite e gl'inconvenienti allontanati, nel Conciglio ordinario di Stato del 21 aprile p. p. si è degnata comandare:

Che per questo anno il Commissario Civile nel suo prossimo arrivo nella Sila prenda conto delle distri- missario civile ad buzioni già fatte, faccia fare sollecitamente e nel miglior modo che si potrà quelle che per avventura non lo fossero state; e che sugli abusi, the avesser petuto verificarsi, o su i reclami che gli si potessero venir presentati provvegga sommariamente.

Che per gli anni successivi, e finchè durerà il provvisorio godimento degli usi, il Sindaco ed il Decu- la regolarità delle rionato di ogni Comune debban ciascun anno compilare il quadre della distribuzione nel corse della seconda quindicina di febbraio, e nel 1º marzo eseguirne l'affissione che dovrà durare fino al 15 del mese stesso, affinchè in tale intervallo, chiunque si crede nel caso di farlo, possa presentare il suo motivato reclamo nella Cancelleria Comunale.

Che nella seconda quindicina di marzo debban mandarsi all'Intendente il quadro sudetto, i reclami e le carte relative, colle oservazioni che il Decurionato su i reclami stessi avrà trovato di fare.

Che nei primi quindici giorni di aprile l'Intendente, inteso il Consiglio d'Intendenza, dovrà provvedervi, e dar luogo al quadro diffinitivo che non più tardi del 30 aprile rinvierà al Sindaco per la corrispondente esecuzione.

Che per ogni caso di mancanza o di ritardo delle Autorità Comunali allo adempimento delle operazioni suddette e nei termini sopra indicati, debba l'Intendente pronunziare contro il Sindaco ed i Decurioni

Abusi commessi individuale de'de-

Incarica il Comemendare gli abusi

Dà norme per distribuzioni sucnon solo, ma benanche contro il Cancelliere Comunale, e contro tutti solidamente ed anche con arresto personale una multa non minore di cinquanta nè maggiore di centocinquanta ducati; la quale sarà riscossa dagli Agenti di percezione del Real Demanio: a quale oggetto le pronunziazioni sudette saranno fra dieci giorni dalla data passate al Direttore della Provincia.

E finalmente che il Commissario Civile nel recarsi ogni anno, secondo le disposizioni già date, nella Sila, prenda conto della compilazione de'quadri, della osservanza de' termini prescritti, e della esecuzione effettuitane. È quante volte abbia bisogno a verificare esser corsi degli abusi o riceva reclami sia da particolari sia dal rappresentante del Real Demanio per abusi commessi, abbia il Commissario stesso sommariamente a provvedervi.

Nel Real Nome le comunico tali Sovrane determinazioni per lo adempimento di risulta.

Mi accusino a pronto corso di posta ricezione di questo foglio.

L'Intendente
Cav. SAL. MANDARINI.

LIV:

1854 — 7 luglio.

REALE RESCRITTO.

Si dà facoltà al Commissario Civile di giudicare delle pretensioni de' Comuni d'Albi, Carlopoli, Casino, Cicala, Fossato, Magisano, Misuraca, Pandona, Petronà, Policastro, Savelli, Sersale, Sorbo, e Zagarise sin da ora, e senza di aspettare il termine dell'art. 7 del decreto del 31 marzo 1843

È tra le carte del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze — 2. ripartimento — 2. carico — Signore — Ho rassegnato a S. M. il RE N. S. che pe' Comuni di Albi, Carlopoli, Casino, Cicala, Fossato, Magisano, Misuraca, Pandona, Petronà, Policastro, Savelli, Sersale, Sorbo, e Zagarise si è implorato lo stesso beneficio che co Real Rescritto del 17 novembre 1853 si è accordato a' Comuni di Parenti. Taverna. Cotronei, e Longobucco.

Ed ho dato conto alla M. S. di quanto sul proposito aveva esposto l'Intendente di Catanzaro per mezzo del Real Ministero dell'Interno, e di quanto aveva Ella riferito in contrario.

E S. M. D. G. nel Consiglio ordinario di Stato del I luglio corrente in Ischia si è degnata ordinare tesisulla Sila da tache Ella proceda sin da ora sulle pretensioni de' Comuni'de' quali si tratta, dando conto del risultamento. tanzaro, si per-

Nel REAL NOME glielo comunico per la dovuta mette fin d'ora il esecuzione.

Napoli 15 luglio 1854.

Pei diritti preluni Comuni della Provincia di Caprocedimento giudiziale.

Firmato, PIETRO D'URSO.

Al Signor Consigliere Cavaliere Parletta Commissario Civile per gli affari della Sila

LV

1854 - 5 agosto.

INSTRUZIONI DEL COMMISSARIO CIVILE

Oirca la divisione provvisoria de' Demani della Sila tra le popolazioni di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza, e circa la suddivisione provvisoria delle estensioni aratorie tra gl' individui poveri della medesima popolazione in quote di semplice uso ed inalienabili.

Si conserva tra gli atti del Commissariato.

I.

Divisione dei Demani della Sila tra Comune e Comune.

I Demani della Sila soggetti ad usi civici in favore degli abitanti di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza provvisoriamente assegnati dal Consigliero Gommissario Civile agli abitanti di ciascun circondario, saranno dall'Autorità delegata dall'Amministrasione Civile divisi tra le popolazioni de'comuni che compongono il circondario in proporzione del numero degli abitanti de'rispettivi comuni; curando per quanto sarà possibile, di non assegnare ad una popolazione estensioni demaniali che prima della verificazione erano occupate da soggetti dello stesso comune.

II.

Suddivisione tra gli abitanti dello stesso Comune delle estensioni aratorie.

L'Autorità medesima procederà indi alla suddivisione provvisoria in quote di uso tra gli abitanti poveri della medesima popolazione delle sole estensioni aratoria de'Demanii che avrà sissegnati al correlativo comune.

Per estensioni aratorie s'intendono tanto quelle addette alla coltivazione, della segala, del grano, del ' granone, o di altro cereale, quanto quelle adatte alla coltivazione del lino e delle patate.

IV.

Le quote in uso delle estensioni aratorie saranno assegnate alle famiglie povere in proporzione de ridere delle estenspettivi bisogni. Non avranno diritto a quote dema- sioni aratorie. niali per seminagione:

Circostanze che

- 1. Le famiglie che posseggono difese nella Sila, qualunque ne sia l'estensione e la rendita;
- 2. Le famiglie che posseggono terre-corse di estensione maggiore di trenta moggia o tomolate della vecchia misura di commercio:
- 3, Le famiglie che pagano contribuzione fondiaria maggiore di ducati sei, e che perciò hanno in catasto rendita imponibile eccedente i trenta ducati;
- 4. Le famiglie conosciute come' non povere per aver crediti, negoziati, industrie, o cose simili;
- . 5. Le famiglie di cui uno o più componenti godono soldo o pensione non minore di ducati cinque al mese.

Tali cagioni di esclusione si applicheranno anche guando la pessidenza sia divisa tra i componenti la stessa famíglia, la di cui proprietà ed agiatezza dovrà valutarsi congiuntamente e cumulativamente come se tutte le persone che la compongono fossero una sola.

 L'Autorità succennata, tenendò presente l'estensione cominale ed aratoria delle contrade interinamente essuddivisione.

Norme per la segnate ad un comune, ed il numero degli abitanti poveri e delle famiglie bisognose del comune medesimo, farà quote di eguale estensione, che a sorte saranno assegnate a ciascuna famiglia povera dello stesso comune in modo che la famiglia composta di non più di tre individui si abbia una sola quota; quella composta di non più di sei individui se ne abbia due; quella composta di non più di nove individui se ne abbia tre; e quella maggiore di nove individui, qualunque ne sia il numero, si abbia quattro quo.e.

VI.

Le quote, essendo provvisorie e di solo uso, sarano di egual estensione, senza tenersi conto del valore e della qualità del terreno. La misura sarà quella antica di commercio di palmi 48400 a moggio o tomolata.

VII.

Condizioni della suddivisione, ob- spiegato: blighi-degli usu**a**ri, circostanze che cadenza dall' uso da'Demani.

. Ne'verbali di assegnamento e di suddivisione sarà

1. Che le quote sono per semplice uso ed insproducono la de- lienabili secondo il Rescritto del 30 aprile 1851:

> 2. Che le quote medesime sono provvisorie e soggette ad altro sorteggio dopo decorso un giro di vicende agrarie in favore degli assegnatari;

> 3. Che i quotisti dovranno rispettare le vicende agrarie onde non isterilire il terreno, altrimenti saranno soggetti ad un'ammenda;

> 4. Che i medesimi quotisti, a pena di decadenza dal godimento delle quote, dovranno rispettare gli alberi esistenti nei Demanii e che sono di proprietà assoluta dello Stato quantunque isolati o sparsi sopra il suolo aratorio;

- 5. Che i quotisti dovranno pagare le prestazioni provvisorie secondo il Rescritto del 9 maggio 1853.
- 6. Che il quotista usuario, a pena di decadenza dal godimento di sua quota, non potrà locare la quota istessa, nè altrimenti darla in godimento a qualunque siasi titolo ancorchè gratuito a persona appartenento a veruna delle famiglie indicate nell'articolo IV, potrà bensì darla a coltivare a titolo di colonia parziaria ad altro quotista usuario del medesimo suo comune; ·
- 7. Che l'esercizio degli usi civici sopra i Demanii della Sila, essendo stato sempre comune tra le popolazioni di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza. continuerà a considerarsi, in quanto agli effetti, come promiscuo per fino allo scioglimento definitivo di promiscuità, ed a compensamenti definitivi; mentre l'attuale provvisoria divisione tra popolazione e popelazione si fa a solo oggetto di allontanare gli abusi e perchè non tutti i Demanii per la di loro situazione potevano servire a tutte le populazioni usuarie;
- 8. Che le estensioni non aratorie dei Demanii provvisoriamente assegnati ad un comune non si sud- e modo di godividono, servendo, proporzionatamente al bisogno, per pascolo degli animali degli abitanti del comune medesimo, qualunque sia la di costoro proprietà ed agiatezza, ma colle condizioni, gli obblighi e le regole stabilite dal Governo, e colle modificazioni che di seguito potranno farsi;
- 9. Che gli abitanti di un comune non potranno menare al pascolo i di loro animali ne' Demanii interinamente assegnati alla popolazione di altro comune:
- 10. Che decaderà dal diritto di uso e sarà pure punito come colpevole di danno volontario, l'usuario che condurrà ne' pascoli animali di proprietà di persona di altro comune, simulando essere di sua spettanza:
 - 11. Che l'Amministrazione comunale avrà ob-

Uso dei pascoli.

bligo di far irrigare i Demanii assegnati al suo comune colle acque dei ruscelli confinanti o superiori;

- 12. Che l'Amministrazione del Demanio Pubblico potrà pretendere dall'amministrazione comunale uno stato di consegna degli alberi e de'boschi esiatenti ne' Demanii assegnati provvisoriamente al comune di sua amministrazione;
- 13. Che lo Stato potrà in qualunque tempo ed a suo piacimento far Camere Chiuse, ossia boschi riserbati per legname ad uso della Marina Regia e della Marina mercantile, anche nelle estensioni demaniali provvisoriamente divise tra populazione e populazione, e nelle estensioni aratorie suddivise tra gli abitanti dello stesso comune;
- 14. Che decaderà dal godimento nella quota e dal diritto di uso del pascolo una famiglia subito che un componente di essa farà parte di una comitiva armata di misfattori, o sarà condannato per corrispondenza con comitiva armata.
- 15. Che per qualunque richiamo contra la divisione provvisoria de'Demanii tra popolazione e popolazione, o contra la suddivisione in quote di uso delle estensioni aratorie tra gl'individui della medesima popolazione, sarà sommariamente provveduto dal Consigliere Commissario Civile per gli affari della Sila, il quale secondo il Rescritto del 31 aprile 1854 emenderà pure tutti gli errori e tutti gli abusi in qualunque tempo ed in qualunque modo ne avrà notizia;
- 16. Che un supplemento di assegnamento di estensioni demaniali avrà luogo quando sarà ultimata la verificazione delle estensioni non transatte o delle eccedenti le transatte cui ora si procede.

Fatto nella Sila Regia il di cinque agosto mille ottocento cinquantaquattro.

· Il Cons. della Corte Supr. di Giustizia Commissario Civile per gli affari della Sila. CAV. PASQUALE BARLETTA.

LVI.

1855. — 2 aprile.

REALE RESCRIPTO.

Nomina le Commissioni per distribuire provvisoriamente alle popolasioni di Cosensa e Casali le terre demaniali della Sila reintegrate allo Stato dal Commissario Civile.

Si trova tra le carte del Commissariato Civile.

Ministero e Reale Segreteria di Stato delle Finanze — 2º Ripartimento — 2º Carico. Nº 634.

Signore,

Ho dato conto a S. M. il BE (N. S.) di quanto riguarda l'esecuzione de' Reali Rescritti de'18 maggio 1853, e 6 maggio 1854, concernenti la provvisoria distribuzione annuale de'Demani della Sila per l'esercizio degli usi civici, cui vi è ancor luogo, fino a quando compiti i giudizi definitivi, non sarà venuto il tempo di sciogliersi le promiscuità, farsi gli accantonamenti, e procedersi alle definitive quotizzazioni delle terre che risulteranno accantonate ad ogni comune.

Ho fatto presente a 8. M. N. S. che l'Intendente di Cosenza fin dal 1853 per lo adempimento delle annuali provvisorie distribuzioni agli usuari aveva formate apposite Commissioni Comunali; che pel dettaglio delle relative operazioni aveva delegato con superiore approvazione il Consigliere di quella Intendenza Signor Spanò; e che anche da parte della Amministrazione Generale del Demanio specialmente per la formazione de'ruoli di fida e terratico eransi destinati ad assistere ed intervenire sopra luogo alcuni impiegati ed Agenti Demaniali.

Ordina che le bono distribuire provvisoriamente í Demani agli usuari, e scrivere i ruoli di fida e di terraggio.

Ho umiliato poi alla M. S. (D. G.) che ad oggetto Commissioni deb- di apportare nella esecuzione e compimento di tali provvisorie operazioni la sollecitudine e regolarità desiderabili, dietro opportune discussioni, si è trovato conveniente che a dirigere e compiere le operazioni di cui si tratta, ed a formar quindi i ruoli di fida e terratico pe'Demani al Consigliere Spanò si fossero aggiunti altri funzionari, ciascuno de'quali fosse anche assistito nell'interesse del Demanio Pubblico, da un agente di quel ramo, e che ad oggetto di poter ciascuno degl'incaricati principali accedere nel tempo stesso sui luoghi ed esaurire il proprio disimpegno ei distribuissero fra i medesimi i diversi Comuni usuari.

Nomina i componenti di ciascu-

Ho rassegnato quindi a S. M. (D. G.) che in risultamento di tali discussioni, e dopo essersi Ella intesa coll'Intendente, con un rapporto di quest'ultimo è stato proposto destinarsi il Consigliere della Intendenza Spanò assistito dal Guardia Generale Console pe'Comuni compresi ne'Circondari di Celico. na Commissione. Spezzano Grande, e Rose; il Consigliere distrettuale D. Francesco de Chiara assistito da un impiegato che sceglierà il Direttore pe Comuni compresi nei Circondari di Grimaldi e Dipignano; il Segretario del Commissariato Civile D. Ignazio Spada con lo Ispettore forestale Avellino pe' Comuni compresi nei Circondari di Cosenza Aprigliano e S. Giovanni in Fiore: ed il Segretario della Società Economica di Cosenza D. Vincenzo Greco assistito dal Guardia Generale Simonetti pe'Comuni compresi ne'Circondari di Rogliano e di Scigliano.

È stato ancor proposto che i sudetti incaricati debbano essere assistiti non più da tutti i componenti le Commissioni Comunali adoperati finora, ma invece dal solo Sindaco, ovvero da un Decurione e da un perito indicatore dei luoghi, scelto dal Decurionato nell'interesse degli usuari, oltre quello che potrà essere destinato dall'Incaricato principale per le operazioni di ciascun Circondario.

È stato proposto finalmente che i verbali della provvisoria divisione invividuale delle terre, ed i ruoli bono scriversi, di fida e terratico compilati con tutta diligenza e colle forme precedentemente stabilite, siano a tempo proprio trasmessi nell'Intendenza per darvisi il corso di regola, giusta i citati Reali Rescritti de'18 maggio 1853, e 21 aprile 1854.

E SUA MAESTA' il RE (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato de'2 aprile corrente in Caserta si è degnata ordinare che quanto si è proposto pel provvisorio di quest'anno, resti approvato.

Ha comandato però la M. S. (D. G.), che Ella solleciti le ordinanze definitive; che parta pel suo destino lunedì prossimo; che faccia le sue operazioni prontamente, e che rimetta mese per mese le ordinanze definitive che sarà per emanare.

Vuole di più la M. S. (D. G.) che la Giunta dei gravami della Sila solleciti le sue discussioni.

Nel REAL NOME le comunico queste determinazioni pel dovuto sollecito adempimento.

Napoli 11 aprile 1855.

Firmato, PIETRO D'URSO.

Al signor Commissario Civile per gli affari della Sila. NAPOLI.

Termine fra il quale i ruoli deb-

LVII.

1856 — 14 aprile.

DECRETO REALE.

Ordina che presso la Giunta della Sila si destini un Procurator Generale incaricato del Pubblico Ministero presso la Giunta medesima.

L'estratto legale trovasi nel Commissariato Civile.

Napoli 14 aprile 1856.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio

RE BEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALIENNE ecc.

Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc.

Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. Volendo che presso la Giunta dei gravami per gli affari della Sila, come presso gli altri Collegii esercenti giurisdizione, vi sia un Nostro Procuratore generale per le funzioni del Pubblico Ministero, e per la corrispondenza ufiziale;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo primo.

Nella Giunta dei gravami per gli affari della Sila sarà destinato un Magistrato rivestito della qualità un Magistrato indi Nostro Procuretore generale incaricato del Mini- caricato del P. M. nero Pubblico presso la medesima.

Destinazione di presso la Giunta della Sila.

Articolo 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmato, S. MURENA.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — firmato, FERDINANDO TROJA.

Per certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri -Firmato, FEDRINANDO TROJA.

Per copia conforme

L'ufiziale Capo del 2º Ripartimente del R. Ministero delle Rinanze

P. PERRONE.

LVIII.

1856 — 3 maggio.

SOVRANO RESCRITTO

Incarica il Commissario Civile di proporre d'accordo coll'Intendente un metodo più semplice e spedito per la distribuzione de' demani della Sila, e per la liquidazione delle corrispondenti prestazioni.

È unito alle carte del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze — 2 ripartimento — carico 2 — N. 1006 — Signore — La distribuzione periodica de' demani della Sila a favore degli usuari ha richiamata da più anni la paterna sollecitudine di S. M. N. S. e la regolarità delle liquidazioni delle prestazioni corrispondenti interessa egualmente lo sviluppo ed il compimento delle operazioni Silane. A quest'oggetto han mirato le Sovrane determinazioni contenute ne' Reali Rescritti del 18 maggio 1853, de' 6 maggio 1854, e degli 11 aprile 1855.

Ordina che il Commissario Ci- de de' ritardi continuano a sperimentarsi, nel Consivile proponga un metodo più spedito per l'assegno de'demani, e per la liquidazione giunga lo scopo stabilito ne' regolamenti.

Ora informata la M. S. D. G. che degl'inconvenienti e de' ritardi continuano a sperimentarsi, nel Consimetodo più sperimentarsi, nel Consideratione delle allo compandare che Ella si metta d'accordo coll'Intendente e proponga un metodo più semplice e spedito che raguando delle prestazioni.

Nel REAL NOME le comunico questa Sovrana determinazione pel dovuto adempimento, prevenendola che con questa data partecipo la determinazione stessa agl'Intendenti.

Napoli 14 maggio 1856.

Firmato, S. MURENA.

Al Signor Commissario Civile per gli affari della Sila COSENZA.

Digitized by Google

1856 — 11 maggio.

MANIFESTO DEL COMMISSARIO CIVILE.

Avverte gli usuarii di Cosenza e Casali quali sono i demanii della Sila che il Fisco cedeva a Barbaia nel 1815, e quali sono in possessorio i dritti e gli obblighi dei Cittadini, e quali i dritti e gli obblighi dei successori di Barbaia.

È'tra gli atti del Commissariato Civile.

IL CONSIGLIERE

DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

Commissario Civile per gli affari della Sila

Avverte tutti gli abitanti delle Calabrie, e specialmente i proprietarii di animali, che il Fisco nel 1815 cedeva a Barbaja, di cui sono successori Compagna, Barracco, Mollo e Grisolia, i Demanii della Sila denominati Garopato, Sculca, S. Bartolo, Laghicello, trane vemaniam Oroce delle Magare, Canalette di Camigliati, Serra a Barbaja nel 1815 Mazzullo, Varco di Camigliati, Cozzolini, Frisone. Santamaria Scalaretto Arucolo, Serra la Vurga, Campicello di Pezzerillo, Macchia di Marco Torchia, Acquacalda, Campicello di Cupone, Rosario, Serra della Giumenta, Campo dell'Alto, Macchia longa, Corvo e Vallonefreddo, Fontana dei Gangali, Serra di Puija, Varco di Miglianò, Campo di S. Lorenzo, ed Agnaturo, ma nello Stato in cui allora dal Fisco si pos-

Indica le con-

Indica ai posciascuna delle parti sopra que'demani, e gli obblighi rispettivi.

sedevano, e quindi sopra le estensioni nelle medesime contrade rivindicate posteriormente e negli anni 1849 a 1852, nessun diritto in possessorio i successori di Barbaia vi esercitano-Gl' immobili succennati poi furono ceduti a Barbaja non come difese, bensì sessori i diritti di come Demani, per cui sono soggetti agli usi di pascere e di seminare in favore degli abitanti di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza, a' di cui bisogni sono stati addetti interamente ed unitamente ad altri Demanii dello Stato; ed ai successori di Barbaja sopra i Demanii ceduti competono i soli diritti che spettavano al Fisco, cioè di esigere dagli usuarii il terraggio di un tomolo a tomolata, e la fida secondo l'antica tariffa conservata col Rescritto del 9 maggio 1853, ma non possono Compagna, Barracco, Mollo e Grisolia seminare o pascere i di loro animali in que' Demanii, nè possono affittare ad altri le terre e gli erbaggi. Quindi i soli Cittadini di Cosenza, e che non posseggono Difese nella Sila, potranno seminare e pascere animali nei Demanii ceduti a Barbaja secondo i Regolamenti e le Leggi in vigore, mentre ogni altro che lo facesse sarebbe arrestato e discacciato, e gli animali sarebbero sequestrati, ancorchè tanto si praticasse col consenso dei signori Compagna, Barracco, Grisolia e Mollo, e con contratti co' medesimi stipulati. Si è creduto perciò opportuno di ricordare a tutti, ed anche agli stessi successori di Barbaja, tali circostanze undo ntuno di seguito avesse ragione a lamentarsi delle molestie che indubitatamente riceverà.

Gli abitanti di Cosenza poi e de' Comuni che antreamente grano Casali di Cosenza sono avvertiti A dichiarare presso i Sindaci del rispettivo demicilio. e secondo si pratica per gli altri Demaii dello State situati nella Sila, il numero e la qualità degli animali che vogliono far pascere nei Demanii ceduti a Barbaia, e le estensioni ivi semiante, per impedire

ai successori del Barbaja di gravarli di fida e di terraggi non dovuti o'maggiori di quelli dovuti.

I Sindaci sono incaricati della pubblicazione del presente manifesto.

Cosenza il dì 11 maggio 1856.

Il Consigliere Commissario Civile CAV. PASQUALE BARLETTA.

LX.

1856 — 21 settembre.

RISPOSTA DEL COMMISSARIO CIVILE AL MINISTRO DI FINANZE.

Dimostra non dovuta minorazione di fondiaria a Compagna successore di Barbaja per gli usi civici sopra i demani ceduti, ed espone tutti i fatti contemporanei e seguenti la cessione fatta a Barbaja, e che sono assai interessanti anche per l'azione di retratto promossa dagli usuari e non ancora decisa definitivamente.

Si conserva tra le carte del Commissariato.

Rogliano 21 settembre 1856.

Commissariato per la Sila.

Riscontro a Ministeriali

26 giugno 1854 num. 1072. 6 settembre 1856 num. 1722.

N. 722.

Eccellenza.

Mi era determinato a non dare parere sopra la minorazione di contribuzione fondiaria accordata al Barone Compagna, quia veritas odium parit, e per la sentita stima e rispetto che mi ho sempre avuto

de' soggetti che davano il parere affermativo, contrario interamente ai fatti ed alla Legge.

Con atto pubblico per Notar Caputo di Napoli del · 17 febb. 1815 senza di precedere apprezzo, senza subaste, e senza intervento de'rappresentanti le popolazioni usuarie, il Direttor Generale del Demanio cedeva a Domenico Barbaja in pagamento del prezzo di una fabbrica costruita prossimamente al Teatro di San Carlo quattro Difese e ventotto Demanî situati nella Regia Sila, de' quali l'imponibile fondiario se- della cessione. condo l'estratto del catasto che si univa al contratto era di ducati 2,342, e g. 83, rendita che in ragione dell'11 179 p. cento si elevava al capitale di ducati 26,031, e g. 44 e per questo vilissimo prezzo la cessione aveva luogo. Si pattuiva di dover Barbaja pagare la contribuzione fondiaria e le altre imposizioni di qualunque natura di cui gli immobili erano ni della cessione. o potevano essere gravati; di dover sopportare le servitù passive legalmente costituite salvo di far valere a sue spese e rischio le servitù attive; e di dover Barbaja pagare la contribuzione fondiaria imposta sopra gli immobili e qualunque altro peso da imporsi a contare dal 14 gennaio 1815.

Con altro contratto per lo stesso Notar Caputo del 20 del mese di febbraio 1815 Barbaja dava in per- alla cessione. muta al Sig. Giuseppe Compagna gli immobili succennati nello stesso modo e per lo stesso prezzo che a lui crano stati ceduti unendosi al contratto altro estratto fondiario.

E qui è da notarsi che gl'immobili che Compagna dava a Barbaja in permuta si valutavano sulla rendita'in ragione dell'8 p. 0,0, mentre quelli da Barbaja dati a lui si erano valutati alla ragione dell'11-179 p. 070 proprio perchè 28 di essi erano gravati di usi civici.

I Demanî della Sila sono stati sempre soggetti agli usi civici di seminare e di pascere in favore de-

Il catasto fondiario era la base

Altre condizio-

Fatti posteriori



gli abitanti di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza secondo va dimostrato dallo stesso Editto di RE ROBERTO del 24 dicembre 1333; nell'esercizio di quali usi erano essi mantenuti con ordinanza dell'Intendente di Cosenza del 17 novembre 1809, e quindi precedente la cessione fatta a Barbaja.

Compagna cessionario di Barbaja iva al possesso de' beni ceduti e poichè delle quattro Difese cedute e denominate Serracandela, Macchia, Colle de' Preti, e Neto trovava che Colle de' Preti non era Difesa bensì Demanio soggetto agli usi succennati, e trovava ancora che l'altra Difesa denominata Neto si apparteneva a Ferrari d'Epaminonda, domandava per questi due immobili, ed otteneva il compenso dal Real Demanio con altri beni fuori Sila. Nulla Compagna domandava allora per i ventotto immobili soggetti ad usi civici perchè erano stati ceduti come Demanî.

Indi a poco di questi 28 Demanj Compagna vendeva il Campo di S. Lorenzo e Laghicello a Grisolia; Garopato e Sculca a Mollo; Canalette di Camigliati, Crocevia delle Magare, Frisone, Macchia di Marco Torchia, San Bartolo, Serra Mezzulla, e Varco di Camigliati a Barracco, cui ancora nel 1815 si permetteva di vendere il Demanio Abbadessa, falsamente [asserendo di essere stato ceduto a Barbaja, mentre non lo era stato.

Vendeva pure Compagna la Difesa Serracandela al Sig. Arabia, ed a'Signori Tancredi la Difesa Macchia. Restavano a lui gli altri 17 Demanî su' quali dagli usuari doveva esiggere il terraggio di un tomolo a moggio, e la fida de' pascoli secondo l'Editto della Regia Camera della Sommaria del 9 giugno 1618. Compagna non trascurava di opprimere i deboli contadini usuari, da taluni de' quali esigeva prestazioni maggiori di quelle stabilite dalla legge in modo che io medesimo anni fa leggeva qualche ci-

tazione contro usuari di Celico chiamati innanzi al Giudice conciliatore per lo pagamento di grana quindici a pecora, mentre si avrebbe dovuto esigere un tornese. Altro maggiore abuso Compagna introduceva e che privava i Casalini dall'esercizio degli usi civici, e si era quello di locare i Demani e specialmente i pascoli a' forestieri ossia a persone de' Comuni non usuari, ed in questo abuso ha perdurato fino al passato anno: e con non lieve fatica si è impedito a far lo stesso nell'anno corrente. Erano consimili abusi che nel 30 aprile 1819 determinavano l'Intendente di Cosenza a pronunziare altra ordinanza colla quale confermava la precedente in favore dei poveri contadini usuari, e dava disposizioni 'di punizione contro i guardiani rurali di Compagna che avevano cercato d'impedire gli usi civici esercitati da secoli

Convinto il Fisco di aver alienato le quattro Difese ed i 28 Demani per prezzo assai minore di quello che effettivamente valevano, chiedeva la reacissione del contratto, però il procedimento restava sospeso fin dal 1818. La Commissione consultiva dei presidenti presso la Gran Corte de'Conti composta dal Presidente de Curtis, dal Presidente de Ciutis, dal Vice Presidente Sofia, dal Vice Presidente Vetere, dal Procarator generale Fortunato, e dal Segretario generale Santorelli coll'intervento del Principe di Gerace Direttor generele del Demanio pubblico, e del Tenente colonnello Afan de Rivera Direttor generale delle acque e foreste nella Sessione del 23 settembre 1828, chiamata da cotesta segreteria di Stato coa ministeriale del 14 agosto 1819 a deliberare sepra diverse controversie circa la Sila, dava avviso di non competere a Compagna verun compenso per gli usi civici; ed in quanto al giudizio di rescissione di contratto avvisava di non proseguirsi non perchè Compagne percepiva dagli immobili soggetti agli usi

rendita minore di quella indicata nel contratto di cessione, bensì perchè quella che introitava non eccedeva i sette dodicesimi di quella segnata nel contratto per darsi luogo ad azione di lesione. Or nelle considerazioni di questo parere si legge che la rendita fondiaria indicata nel contratto di cessione del 17 febbraio 1815 era di ducati 2,342 83, mentre da una verifica praticata dagli agenti forestali in settembre 1815 risultava che la rendita effettiva era di ducati 4,138, e da altra verificazione fatta nel 1818 dagli agenti demaniali si era trovata di ducati 3,274. Credo poi le sopraddette considerazioni di tanta importanza per l'oggetto di cui si tratta, che ne rimetto a V. E. una copia, quantunque altra ne esistesse presso cotesto Real Ministero.

Inoltre i coloni usuarii nel pagare a Compagna il terraggio e la fida non hanno mai ritenuto il quinto appunto perchè la contribuzione fondiaria si paga dal Compagna.

Gli usuari poi pagavano esattamente al Compagna la fida ed i terraggi per quelle poche estensioni che loro lasciava godere, mentre la maggior parte egli locava a' non usuarii, o faceva coltivare per conto proprio, o riteneva per uso de' di lui animali, non ostante l'altra ordinanza che l'Intendente pronunziava nel 1840. Or Compagna non contento di aver arricchito se stesso colla rendita de' Demanii, si faceva dopo dodici anni a domandare per la prima volta la riduzione della contribuzione fondiaria con bugiarda assertiva di essersi posteriormente alla cessione Barbaia imposta sopra gli immobili la servitù degli usi civici. E sopra falso esposto si accordava la minorazione di 600 ad 800 ducati annui di contribuzione fondiaria e per molti anni, gravandone altri proprietarii ed anche de' Comuni della Calabria Citeriore che non furono mai Casali Cosentini, come Bisignano, Acri, Longobucco e Rossano, i di cui abitanti non

esercitavano mai usi nella Sila. La voce di un uomo solo si cra elevata nella Commissione delle contribubuzioni dirette contro la minorazione di contribuzione fondiaria pretesa da Compagna, e perchè costui fosse obbligato alla restituzione delle somme indebitamente accordategli negli anni precedenti, e pure questa voce che era quella della giustizia e del coraggio civile fu disprezzata, e la G. C. senza di tenen presente il contratto, i fatti, e le leggi dava avviso per la minorazione della contribuzione fondiaria.

Da' fatti narrati deriva che Compagna fin dal 1815 alienava le Difese ed undici Demanii, e pure la minorazione della contribuzione si accordava, come se egli ancora possedesse tutti gli immobili ceduti, perchè così la domandava Compagna, dando in tal modo pruove maggiori di non regolare profitto (1). Or io penso che la decisione della G. C. non merita la Sovrana approvazione per le ragioni che seguono:

1º Perchè colla decisione non si è tenuto presente il contratto, ed ai succennati fatti derivanti da esso approvarsi la deed a' documenti si sono sostituiti fatti falsi asseriti cisione della Corsemplicemente da Compagna ed accreditati solamente te de' Conti. da una perizia non ragionata, contraddetta da diverse altre praticate da funzionari di diverse Amministrazioni.

2º Perchè la servitù degli usi civici fu palesata col contratto di cessione del 17 febbraio 1815 colla distinzione de'beni ceduti in Difese e Demanii, distinzione che derivava unicamente dalla gravezza degli usi su de'secondi, e da'quali le prime erano esenti; e distinzione che senza di ciò sarebbe stata inutile.

Ragioni per non

(1) Per legge la contribuzione fondiaria era inalterabile nell'interesse dello Stato. Qualunque somma si bonificava ad un contribuente era gravata a tutti gli altri contribuenti dello stesso Comune.

3º Perchè con tale distinzione il contratto di consione fu eseguito volontariamente dal Compaga nel chiedere il compenso selamente per la Contrada Colle de' Preti, che colla cessione erroneamento erasi creduto Difesa, mentre la trovava Demanio, e quindi soggetta alla servitù degli usi civici.

4º Perchè Compagna nel 1815 cedeva a Barracco, a Grisolia ed a Mollo undeci de'ventotto Demanii, e per dodici anni niuna lamentanza produceva circa gli usi di cui erano gravati quelli restati a lui; nè mai ne han prodotto i di lui aventi causa Barracco, Mollo e Grisolia per quelli loro rispettivamente ceduti.

5º Perchè nel contratto espressamente si conveniva. di dover l'acquirente sopportare le servitù passiva, ed era per la esistenza di esse che il Demanio alienava alla ragione dell' 11 1/9 per cento, e riteneva la rendita fondiaria che è sempre minore della vera.

6º Perchè la servitù degli usi civici sopra i Demanii della Sila ed in favore degli abitanti di Cosenza e de'Casali di Cosenza non fu creata coll'ordinanza del 1819, siccome erroneamente ritiene la G. C. e non avrebbe ritenuto, se avesse letta l'ordinanza, di cui qui si unisce copia, del pari che quella dell'altra ordinanza del 1809. Da esse risulta che la servitù preesisteva alla cessione, e che si esercitava e si era sempre prima di questa esercitata.

7º Perchè l'autore della verifica ingannava la G. C. quando diceva che oltre degli abitanti di Cosenza e de' Casali' di Cosenza esercitavano usi ne' Demanii Silani anche abitanti di altri Comuni. Solamente i primi hanno diritto ad usi che hanno esercitati da secoli, ma non mai i secondi, i quali non come usuarii, ma come abusivi conduttori del Compagna hanno spesso seminato e pascolato animali in que'Demanii; e quando lo avessero praticato per abuso di fatto, niun dritto di garentia a Compagna competeva.

8º Perchè l'autore della stessa verifica era tanto ignorante delle cose Silane che contro il fatto e contro la legge diceva usuarii i Comuni di Acri, di Bisignano, di Campana, di Cropalati, di Longobucco e di Rossano, e quindi ingiustamente faceva gravare sui proprietarii di que'Comuni le somme che abusivamente si pagavano a Compagna.

9º Perchè l'autore della medesima verifica per ingannare la G. C. discorreva della rendita imponibile di tutte le quattro Difese e di tutti i ventotto Demanii ceduti a Barbaia, che da ducati 2,342 e grana 83 elevava a ducati 2,453 e grana 20, e poi senza documenti giustificativi diceva della rendita da Compagna percepita da' soli 17 Demanii che possiede senza parlare di quella percepita da Barracco, da Grisolia, da Mollo, da Tancredi, da Morelli successore di Arabia, e dallo stesso Compagna su'beni avuti in compenso di Colle de'Prati e di Neto; e la G.C. quantunque avvertita dalle precedenti osservazioni del Direttore del Demanio delle alienazioni de'beni fatte da Compagna, pure accordava a costui la minorazione della contribuzione fondiaria per tutti gli immobili ceduti, e della maggior parte de'quali egli. fin dal 1815 non aveva pagato fondiaria per averli ad altri venduti: e di quanto poi ingiustamente accordava a Compagna con eguale ingiustizia ne gravava altri proprietarii della Calabria Citeriore che non mai avevano goduto de'Demanii Silani. Diligite justitiam qui judicatis terram!

10° Perchè gli usuarii hanno sempre pagato e pagano a Compagna, a Barracco, a Grisolia ed a Mollo le stesse prestazioni di fida e di terraggio che prima della cessione Barbaia pagavano al Fisco senza di ritenersi il quinto; dal che segue che Compagna è stato rimborsato dagli usuarii della contribuzione fondiaria col pagamento delle prestazioni intere e senza ritenute.

11º Perchè all'epoca della formazione del catasto fondiario anche la rendita netta delle difese della Sila non era maggiore di quella che gli usuarii pagavano, e pagano per terraggio e per fida; e se è cresciuta posteriormente, la contribuzione fondiaria è restata però com'era, e niun danno ne ha sofferto Compagna.

12º Perchè la G. C. agli errori dell'autore della verifica, che faceva suoi, univa i proprii arrivando fino a dire di ducati 3203 l'imponibile fondiario dei beni ceduti a Barbaja, mentre era stata di ducati 2342, e grana 83, e trovando ostacoli nelle precedenti deduzioni di contributo fondiario, mentre affari di tal natura fanno in ogni anno separata controversia, poichè in ogni anno col passaggio delle proprietà vi sono interessati proprietarii diversi, cui la deduzione dee gravarsi; e questi errori erano volontari perchè le decisioni del Consiglio d'Intendenza del 22 ottobre 1842, e le seguenti osservazioni del Direttore del Demanio dicevano sufficientemente della verità delle cose; e perchè la Gran Corte nel 1848 sapeva di esistere un Commissariato Civile per gli affari della Sila, cui poteva e doveva dirigersi onde essere instruita de' veri fatti.

13º Perchè la Gran Corte oltre di avere errato in fatto, ha pure violata la legge. Colla cessione del 1815 la gravezza della contribuzione fondiaria era palesata in modo che serviva di base al prezzo della cessione, e si pattuiva espressamente di doversi pagare dallo acquirente, e quindi questa gravezza non dava a Compagna diritto ad azione veruna contro il creditore. La servitù degli usi civici niente ha di comune colla contribuzione fondiaria. Ma la Gran Corte ha confuso i motivi di rescissione di contratto per pretesi vizii occulti della cosa alienata co' motivi che possono dar dritto a pretendere minorazione della contribuzione fondiaria. Gl'immobili ceduti a Barbaja

non sono gravati di contributo eccessivo. Essi hanno la rendita segnata in catasto, anzi ne danno una maggiore. Se essa si percepisce da Compagna o dagli usuarii niente importa all' Amministrazione delle Contribuzioni dirette, ed il Consiglio d'Intendenza, e la G. C. de' Conti erano incompetenti a giudicare. Se Compagna voleva far gravitare parte della contribuzione fondiaria sugli usuarii doveva convenir costoro presso i giudici ordinarii, e se voleva agire contro il Demanio per la servitù degli usi civici gravitanti sopra i beni ceduti, doveva benanche agire presso i giudici ordinarii per la rescissione del contratto, o per una indennità secondo prescrive l'art. 1484 delle Leggi Civili.

14º Perchè in fine quando anche la G. C. contro il fatto si fosse convinta che la servitù degli usi civici non erasi palesata colla cessione; che non erasi convenuto di sopportarsi dall'acquirente quella servitù; che essa si fosse imposta posteriormente alla cessione; e che Compagna domandava la minorazione della contribuzione come indennità della servitù che sopportava, doveva dichiarare sempre inammessibile la domanda del Compagna, perchè prodotta per la prima volta dopo dodici anni, e quindi al di là del termine stabilito dall'art. 1258 delle medesime Leggi Civili. Restituisco a V. E. la copia della decisione.

Il Consigliere Commissario Civile.

Firmato, PASQUALE BARLETTA.

A Sua Eccellenza Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Napoli.

14

LXI.

1856 — 7 ottobre

RAPPORTO DEL COMMISSARIO CIVILE.

Contiene le regole approvate dal Ministro delle Finanze per l'assegnamento degli alberi caduti e delle boscaglie di faggi nella Sila onde reprimere gli abusi dell'amministrazione forestale.

È tra gli atti del Commissariato.

COMMESSARIATO CIVILE PER CLI AFFARI DELLA SILA

N. 801.

A Sua Eccellenza

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Napoli.

Rogliano, 7 ottobre 1856

Eccellenza

Nel giorno 3 di questo mese con foglio segnato al N. 779 scriveva al Direttore del Demanio in Cosenza quanto segue:

« Quando la Sila era amministrata dagli Agenti Forestali s'introducevano diversi metodi abusivi che impunemente distruggevano i boschi, ed impunemente dissipavano le rendite dello Stato.

- « Consisteva il primo metodo nello assegno delle Traverse. Per traverse s'intendono gli alberi caduti gli abusi dell'Amper una cagione qualunque. Colui che ne voleva si restale. dirigeva al Guardia Generale, il quale, senza forma-·lità, senza di farne inteso verun'altra Autorità e senza subaste, scriveva sopra un pezzo di carta di aver a Tizio assegnate tante traverse, e ciascuna per carlini sei a lui pagati, e che il viglietto valeva per venti giorni. Di simili viglietti girano ancora per la Calabria Citeriore, e con essi si portava via dalla Sila qualunque quantità di legname.
- « Consisteva il secondo metodo nello assegno di boscaglie di faggi a' possessori di Difese per quella estensione che si voleva e sotto aspetto di farne carboni per le rispettive famiglie. Simili assegni servivano a'possessori del suolo per distruggere l'alberatura di proprietà del Demanio dello Stato, e lo si facevan pure senza formalità per carlini ventisei a moggio, e senza di praticarsi verbali di seguito taglio.
- « In ogni anno poi si versava lieve somma presso la Ricevitoria Generale di Cosenza colla dicitura di prodotto di assegno di traverse e di boscaglie di faggi per carboni, ma senza dettaglio, affinchè fosse riuscito impossibile di verificare da chi precisamente le somme eransi pagate presso il Guardia Generale. e se il prodotto fosse stato maggiore.
- « Consisteva il terzo metodo nell'assegno periodico di alberi a taluni Comuni della Calabria Ultra Seconda, che serviva ad occultare il taglio continuo di Abeti e di Pini, di cui il legname pubblicamente sì trasportava ne' Casali di Taverna e da colà nella Marina del Jonio. Diventava questo metodo più distruttivo de'boschi col preteso insussistente gratuito diritto de' possessori delle Difese nella Sila di Catanzaro di costruir capanne in ciascuna primavera. Mi taccio di altri innumerevoli abusi di minor importanza, che potranno forse scomparire colla repressione de'già

Narrazione de-

noverati. È per tanto ottenere manifesto a Lei talune regole, affinchè possa palesarle agli Agenti Demaniali ed a' Forestali, vigilandone la rigorosa osservanza.

Regole per l'assegno degli alberi caduto.

« Ed in quanto alle traverse, chiunque no vorrà assegnate dovrà dirigerne a Lei e non ad altra Autorità la domanda, nella quale sarà spiegato con precisione il luogo dove le traverse esistono, il numero, e la qualità di esse e la somma che si offre in pagamento. Ella immantinenti farà da' Guardiani della Sila verificare se esistono traverse, e quale ne sia la lunghezza, la grossezza e la qualità; e per qual ragione gli alberi sono caduti; e contemporaneamente scriverà all'Autorità Forestale onde fare la medesima verifica, e manifestare altresì se la contravvenzione sia stata o no verbalizzata, ed a carico di chi qualora le traverse sian derivate da reato forestale. Adempitosi quindi dall' Autorità Forestale a quanto la legge prescrive, si procederà innanzi a Lei alle subaste, cui saranno ammessi solamente i Cittadini di Cosenza o degli antichi Casali di Cosenza, che han diritto di legnare al secco, ed in mancanza di loro concorso si ammetteranno ad offrire, ed a licitare anche gli estranei. Ultimate le subaste si consegneranno all'aggiudicatorio le traverse, marchiandosi queste ed i tronchi, e rilasciandosi da cotesta Direzione all'aggiudicatario istesso una bolletta a matrice, che dovrà indicare il luogo preciso dove le traverse esistono, il numero, la dimensione, la qualità ed il valore di esse; la qualità del marchio apposto alle medesime ed alle ceppaie: e l'obbligo di trasportarle di giorno fuori Sila coll'assistenza di un Guardaboschi o di un Guardiano della Sila, e fra il termine improrogabile di tre. giorni se le traverse siano cinque, e di sei giorni-se siano di numero maggiore. L'assegnatario nel lavorare le traverse dovrà rispettare il marchio onde po-

tersi fuori Sila riconoscere di derivare il legname da regolare assegno, e non da contravvenzione. Non si accetteranno offerte per assegno di traverse di pini o di abeti buoni per travi di un palmo e quarto in quadro di grossezza se non per la somma di carlini dieci per ciascuna traversa lunga fino a palmi ventiquattro, di carlini quattordici per ogni traversa lunga fino a palmi 30, e di carlini venti per ciascuna traversa di lunghezza maggiore di palmi 30. Se le traverse di pini e di abeti siano di minor grossezza e non buone per travi la offerta dovrà essere almeno della metà delle somme succennate, e se saranno di maggiore diametro ed adatte a farne tavole, chiamate comunemente volici, l'offerta sarà del doppio. Per le traverse non di pini o di abeti ma di altra specie qualunque di alberi dovrà offrirsi almeno il terzo delle somme sopra spiegate. Non si accetteranno offerte generali per acquisto di tutte le traverse della Sila, perchè offerte di tal qualità sarebbero di pregiudizio agli usi civici, e costituirebbero un monopolio in danno degli usuarii e del pubblico.

« Circa l'assegno di boscaglie di faggi ad uso di carboni resta per sempre ed espressamente vietato seguo delle bodi accordarne ad alcuno nella Difesa di cui possiede scaglie. il suolo. Per fino a che dura il disboscamento di faggi in Macchiasacra ordinato con Sovrano Rescritto del 1º maggio 1854, chiunque degli abitanti de' Circondarii di Cosenza, di Rose, di Celico, di Spezzano Grande, di Aprigliano, e di Dipignano domanderà assegnamento di faggi gli sarà fatto in Macchiasacra per lo prezzo di ducati tre a moggio da versarsi anticipatamente nella Ricevitoria Generale e nel modo che dagli altri usuarii si pratica. Domandandosi da abitanti de' Circondarii di Rogliano, di Scigliano, di S. Giovanni in Fiore, o di altri luoghi potranno ottenerlo in qualche Demanio e non mai nelle Difese. Le dimande in tal caso saranno a Lei dirette per

Regole per l'as-

somma non minore di ducati sei a moggio, ed Ella le comunicherà agli Agenti Forestali, onde praticare quanto la legge prescrive circa la conservazione dei boschi. Non si assegneranno mai boscaglie di Faggi fra le quali esistono piante di Pini o di Abeti. Approvata la dimanda di assegno l'offerta sarà presso di Lei sottoposta a subaste; all'aggiudicatario si rilascerà una bolletta a matrice indicante tutte le particolarità del luogo e della estensione assegnata, ed il termine imprerogabile fra il quale dovrà ultimarsi il taglio ed il trasporto del legname o del carbone fuori Sila; e dagli Agenti Forestali si procederà subito al verbale di seguito taglio.

« Circa l'assegno periodico di Abeti e di Pini ad alcuni Comuni della Calabria Ultra Seconda si aspettano Superiori determinazioni, dopo delle quali altre regole saranno da me date per reprimere gli abusi in quella Provincia introdotti.

« L'introito delle rendite della Sila dipende dal Ministero delle Finanze, e dall' Amministrazione cui Ella appartiene. Spetta quindi a Lei d'impedire che Autorità aliena, oltrepassando i limiti di sue attribuzioni, ne profittasse in danno del Real Tesoro; nè mai soffrirà che veruna somma si pagasse presso di chi non è dalla legge destinato a riceverlà. »

Anche al Direttore del Demanio in Catanzaro ho trascritto il succennato foglio, ma ad impedire la riproduzione degli abusi sembrami necessario che da cotesta Segreteria di Stato si comunicasse pure a S. E. il Ministro dell'Interno, al Direttore Generale del Demanio, ed all'Amministrazione delle Acque e Foreste.

Il Consigliere della Corte Suprema di Giustizia Commissario Civile per gli affari della Sila

Cav. PASQUALE BARLETTA.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

2.º Ripartimento — 2. Carico N. 2521.

. Al Signor

Commissario Civile per gli Affari della Sila.

Rogliano

Napoli 15 novembre 1856.

Signore.

Ho letto il di Lei Rapporto del 7 ottobre ultimo N. 801; col quale ha manifestato le varie disposizioni da Lei suggerite a cotesto Direttore Provinciale circa gli assegni delle traverse, delle boscaglie di faggio, e degli alberi dei boschi della Sila a' diversi Comuni. E nel mentre che le rescrivo di restarne inteso con approvazione; la prevengo di succennate. averne data comunicazione, per lo adempimento di sua parte, al Direttore Generale del Demanio; come del pari a S. E. il Ministro dell'Interno, pregandolo di dare le disposizioni opportune perchè gli Agenti Forestali vi si uniformino nella parte che loro riguarda.

prova le regole

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze Firmato, MURENA.

I.XII.

1857 — 28 gennaio.

MINISTERIALE DELL'INTERNO.

Destina l'Avvocato che debbe menare innanzi la procedura sull'azione di vullità e subordinatamente di reintegra di 28 fondi della Sila ceduti a Barbaia da introdursi da' comuni usuarii.

É unita alle produzioni de' Comuni presentate nel Commissariato civile.

Destinazione di

Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno. — 2. ripartimento — 3. carico — Nº 209 — Napoli. 28 del 1857 — Signore — Dovendosi nell'interesse dei avvocato per la di- Comuni usuarii della Sila, introdurre azione di nul-feta de Comuni lità e subordinatamente di reintegra per la cessione de' 28 fondi Silani, che il Demanio fece a Barbaja senza interpellazione e consenso de' Comuni suddetti. e che ora si posseggono dagli eredi Compagna, destino Lei a menare innanzi tal procedura, sicuro che Ella non mancherà di occuparsene con l'alacrità e con lo zelo, che le son proprii.

· Il Direttore Firmato BIANCHINI.

Al Signor Avvocato Francesco Basile, domiciliato Vico-lungo Cisterna dell'Olio, num. 3.

Con citazioni per l'usciere Lavitrano di Napoli del 12 febbraio 1857; per l'usciere Albo di Cosenza del 26 dello stesso mese; per l'usciere Rocca di Amantea del 2 marzo 1858; per l'usciere Vaccaro di Corigliano del 3 del mese istesso; e per l'usciere Idaro di Cotrone del 21 del medesimo mese ad istanza delle popolazioni di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza erano citati i successori di Barbaja a comparire nel Commissariato Civile, presso del quale, dopo esposti i fatti, domandavano quanto segue:

Citazione de Comuni usuari.

1. La nullità della cessione che nel 1814, 1815 o in altra epoca qualunque dicesi di essere stata fatta cessione Barbaja dal Fisco a Barbaja, di cui i convenuti sono i successori per mancanza di pubblicità e delle solennità lennità. volute dalla legge, e tanto per gl'immobili enunciati nel manifesto del dì 11 maggio 1856, quanto per qualunque altra contrada o estensione situata nella Sila. che per avventura nel nullo contratto abbiasi potuto comprendere, e che non può dagl'istanti specificarsi per non aver notizia della surrettizia cessione.

Nullità della per mancanza di pubblicità e di so-

2. La nullità della cessione medesima, perchè sa- .. Nullità della duta sopra immobili che erano inalienabili secondo il cessione per il de-Decreto del 2 luglio 1810; e quindi fatta contro il creto del 2 luglio 1810. divieto di una legge proibitiva che la rendeva nulla ed insussistente fin dal momento che era scritta.

3. La nullità della cessione stessa, poichè caduta sopra immobili di dominio utile delle popolazioni di cessione per man-Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza, alienandosi lazione agliusuari. dal Fisco il dominio diretto senza l'interpellazione voluta dalla legge; interpellazione che avrebbe dato a' Comuni istanti il diritto di preferenza all'acquisto, e di quale preferenza sin da ora, e subordinatamente alle altre dimande di nullità, dichiarano di volersi avvalere.

Nullità della

4. La nullità della cessione suddetta per essersi

zione di retratto.

Nullità della alienata la cosa comune ed indivisa, c quindi anche cessione per allenazione della cosa subordinatamente intendono gl'istanti di allontanare comune ed indi- i convenuti dalla divisione avvalendosi del beneficio visa, e quindi a- del retratto, ed offrendosi pronti a pagare il prezzo e le spese dell'atto di cessione, senza pregiudizio della compensazione co' frutti indebitamente percepiti dai convenuti per virtù degli ubusi commessi, e col valore de' danni avvenuti in pregiudizio degli usuarii.

Nullità del contratto per essersi ceduta una casa litigiosa.

5. La nullità della cessione sopraddetta per essere caduta sopra oggetto litigioso, per cui i Comuni istanti, anche subordinatamente domandano di pagare il prezzo della cessione ed escludere i convenuti dall'acquisto.

Domande Comuni usuari contro i successori di Barbaja.

6. La covdanna quindi de' convenuti a rilasciare dei alle popolazioni de' comuui istanti tutti gl'immobili di sapra specificati compreso quello denominata Santa Maria Lagarò, non che qualunque altra contrada o estenzione situata nella Sila che nella cessione, di qualunque data essa sia, si troverà compresa, obbligandosi i convenuti ad esibire la copia della medesima cessione nel caso che non ancora l'avessero presentata nel Commissariato Civilc.

7. La condanna de' convenuti non solamente a pagare i danni ed interessi da liquidarsi con specifica, ma anche a dar conto de'frutti percepiti per effetto degli abusi commessi in pregiudizio delle popolazioni usuarie; ed in mancanza ad esservi-astretti con arresto personale, e con pegnoramento e vendita dei proprii beni sino alla concorrenza di ducati centomila.

8. Subordinatamente la preferenza degl'istanti allo acquisto del dominio diretto di tutti gl'immobili e diritti ceduti, ed anche subordinatamente lo allontanamento ed esclusione de' convenuti dalla divisione mediante il pagamento del prezizo della cessione, e più subordinatamente ancora l'ammissione degl'istanti ad escludere i convenuti dall'acquisto della cessione della. cosa litigiosa mediante il pagamento del prezzo della cessione stessa.

- 9. La condanna al pagamento delle spese del giudizio e compenso all'Avvocato.
- 10. L'esecuzione provvisoria della decisione non ostante gravame.
- N. B. La causa fu portata all'udienza del Commissario Civile, il quale pronunziava disposizioni preparatorie, restando ancora la lite pendente in quanto al merito.

LXIII.

1857 — 14 settembre.

REALE RESCRITTO.

Contro gli avvisi della Giunta della Sila da sottoporsi alla Sovrana approvazione, non compete gravame alla Consulta.

Si conserva tra le scritte del Commissariato Civile.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze — 2.º ripartimento — 2.º carico — N.º 97 — Napoli 9 gennaio 1858 — Signore — Di risposta al rapporto del 29 p. p. mese di novembre n.º 870 qui appresso le trascrivo i termini del Sovrano Rescritto, che porta la data del 18 settembre ultimo, col quale viene ordinato di non potersi produrre richiami contro le decisioni della Giunta della Sila.

e Quando la MAESTA' del RE N. S. nell'alta sua provvidenza deliberava di doversi definitivamente comporre le cose appartenenti alla Sila di Calabria in modo conforme al diritto ed alla giustizia, e conveniente insieme al più vero e durevole interesse economico delle popolazioni Cosentine, de' privati possessori, e del Fisco; fu agevolmente preveduto, che la incertezza in cui erano le cose suddette per più secoli perdurate, avrebbe aperto adito a innumerevoli

controversie, le quali, quando si fossero dovuto recare alla cognizione delle magistrature ordinarie secondo le regole comuni della competenza, in tanta mole sarebbero a mano a mano cresciute, che non senza grave danno e dispendio delle parti sarebbero tornate quasi al tutto interminabili. Fu quindi opportuno delegare straordinariamente la risoluzione delle dette controversie Silane ad autorità proprie, ed a sole queste autorità commettere la cura speciale di definirle. Fu istituito per tanto il Commissariato Civile per gli affari della Sila, e istituita di pari la Giunta dei gravami per la revisione de pronunziati del Regio Commissario.

« Ed ora avendo già proceduto molto innanzi le operazioni del detto Commissariato, e parecchi avvisi già stati renduti dalla Giunta; ho considerato che queste magistrature straordinarie non sono in verun modo, ma analoghe ad altre consuete giurisdizioni, dalle quali si trova interamente sottratta la cognizione delle mentovate controversie; che oltre alla piena difesa de' propri diritti presso il Commissario Civile e la Giunta, è conceduta alle parti ampia facoltà di transigere; che sarebbe poco acconcio scommettere le pronunziazioni di un Commissario Civile ad altre giurisdizioni, oltre a quella della Giunta de' gravami, a sola la quale sono soggette, per l'art. 3 del Real Decreto del 31 marzo 1843; e che finalmente gli avvisi di questa Giunta, nella quale han sede insigni magistrati del Regno, possono senza inconveniente alcuno tener luogo di quell'ultimo esame, che suole precedere la Sovrana sanzione de' pronunziati delle Autorità del Contenzioso Amministrativo.

« Per le quali cose avendo io rassegnato alla MAESTA' del RE D. G. che in massima avverso gli visi della Giunta non compete graavvisi della Giunta de' gravami della Sila non com- vame alla Conpeta gravame o revisione alla Consulta dei Reali sulta. Domini al di qua del Faro, dovendo rassegnarsi alla

Contro gli avnon compete graM. S. direttamente gli avvisi della Giunta, perchè S. M. nell'alta sua sapienza determini se debbono approvarsi, rivocarsi, od emendarsi; nel Consiglio ordinario di Stato del dì 14 settembre corrente SUA MAE-STA' D. G. si è degnata di approvarla.

« Nel REAL NOME lo partecipo a Lei per opportuna intelligenza.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze Firmato, S. MURENA.

Al Signor Commissario Civile per gli affari della Sila.

LXIV.

1858 — 19 gennaio.

DECISIONE DELLA GIUNTA DELLA SILA.

Conferma la decisione del Commissario Civile che aveva rigettata la eccezione di prescrizione, ed aveva condannato i reclamanti Boscarelli a rilasciare la difesa Lagarò Scalzati o Chimirri nella Sila Regia perchè loro non era stata conceduta nè transatta col Fisco, avendola acquistata da privati che non potevano vendere la cosa altrui.

Si conserva nella Segreteria della Giunta.

Nella causa tra D. Antonio, D. Vincenzo, D. Agata e D. Francesco Maria Boscarelli — Il Demanio Pubblico, e i Comuni di Cosenza e Casali.

FATTO.

Con citazione del 9 e 22 agosto 1853 ad istanza dell'Amministrazione generale del Demanio Pubblico e della Cassa di Ammortizzazione, eran chiamati D. Antonio, D. Vincenzo, D. Agata e D. Francesco Maria Boscarelli a comparire innanzi al Commessario Civile per gli affari della Sila, perchè in proseguimento della citazione per editto intimata in virtù del Decreto del 5 ottobre 1838, e di tutti gli atti

precedenti relativi all'immobile Lagarò di Valente, o Scalzati, sentissero in conformità del Decreto del 31 marzo 1843, e dei posteriori Sovrani Rescritti:

1:º Condannarsi a rilasciare in favore del Demanio dello Stato il succennato immobile ed alla restituzione dei frutti percepiti dal giorno della usurpazione in sino allo effettivo rilascio da liquidarsi nei modi di legge;

2.º Ordinarsi la misura e gli altri mezzi d'istruzione che il Commessario Civile avrebbe creduto opportuno;

3. Condannarsi a pagare i danni commessi specialmente sull'alberatura, da liquidarsi ai termini del rito e condannarsi alle spese.

I convenuti in seguito di questa citazione non comparvero innanzi al Commessario Civile, ma è da sapersi che in seguito della citazione per editto D. Domenico Boscarelli esponeva al Commessario Civile del tempo, ch'egli possedeva nella Regia Sila una difesa nel luogo Agarò della estensione di tomolate circa 267 e che l'aveva acquistata il di lui padre D. Giovanni con istrumento del 14 luglio 1804 dai signori Valente, i quali l'avevano posseduta da tempo immemorabile. In appoggio del suo dire esibiva:

1. Uno strumento del 21 luglio 1813 per quietanza del prezzo del detto acquisto.

2. Altro strumento del 4 marzo 1763 di ratifica di uno strumento precedente del 23 febbraio detto anno per la cessione, che alcuni dei Valente facevano ad altri dello stesso cognome dei loro dritti sul cennato immobile. Ed è da sapersi inoltre, che nel 9 luglio 1843 per ordine del Commessario Civile furono citati D. Carlo, D. Domenico, D. Giovanbattista, D. Francesco Maria e D. Vincenzo Boscarelli a comparire innanzi di lui per dedurre tutte le loro difese pel sopramentovato immobile, e per sentire pronunziare decisione o ordinanza per lo rilascio del

medesimo. Allora i detti *Boscarelli* costituivano un procuratore per difenderli in ordine al detto immobile, di cui dicevano trovarsi nel pacifico possesso con giusto titolo e buona fede.

Essendo comparso innanzi al Commessario Civile il procuratore dei Valente, gli fu dato conoscenza del lavoro di Zurlo vol. 2., p. 159, p. 565 e seg., dove per la difesa in disputa si legge: 1. Che la medesima fu sequestrata per ordine del Presidente Mercader nel 1722; 2. Che fu sequestrata nuovamente nel 1752; 3. Che il processo allora compilato terminava senza notizia di transazioni; 4. Che nel 1782 si compilava altro processo dal presidente Danero; 5. Che a costui Francesco Valente presentò varii documenti di acquisti e transazione.

Il Commessario Civile avvertì il sudetto procuratore di Boscarelli ad assistere l'Ingegnere Fergola per verificare la qualità, ed estensione e rendita dell'immobile summentovato e verificare inoltre quanto occorreva sull'alberatura.

Nel 1 settembre 1853 il Commessario civile dava fuori la seguente decisione: promunziando diffinitivamente, e rivocando la precedente disposizione interlocutoria del 1843 senz'arrestarci alla eccezione di prescrizione, eccezione che rigettiamo, condanniamo i convenuti D. Antonio, D. Vincenzo, D. Agata, e D. Francesco Maria Boscarelli a rilasciare libera la servitù in beneficio dell'Amministrazione generale del Pubblico Demanio la contrada Lagarò di Valente, o Scalzati, situata nella Regia Sila, e descritta nel numero 159, vol. 2. della verifica del 1790; a restituire i frutti percepiti dal 26 febbrajo 1813 per fino allo effettivo rilascio, da liquidarsi con specifica, deducendosene le somme che i convenuti suddetti giustificheranno di aver pagato provvisoriamente per fida e per giogatico o granetteria in virtù del Rescritto del 9 maggio 1853; a rifare i danni commessi nel-

Decisione del Commessario civile. l'alberatura, di cui dall'Amministrazione del Demanio si farà specifica indicando il valore di essi, e l'epoca in cui avvennero.

Reclamo dei convenuti presso la Giunta.

Contro la trascritta decisione producevano reclamo D. Antonio, D. Francesco Maria e D. Agata Boscarelli, deducendo i seguenti motivi, cioè:

- 1. Possesso secolare, riunendo il tempo degli esponenti dal 1813 a quello de'loro autori.
- 2. La prescrizione non si era mai interrotta, nè si era mai ingenerata la mala fede per non essersi contestata la lite giusta la legge sicut, e l'autentica afferatur.
- 3. La rifazione dei danni per l'alberatura distrutta non poteva pronunziarsi contro gli attuali possessori, i quali possedevano dal 1813, quando l'alberatura non più esisteva.

Con atto del giorno 11 dicembre 1857 da parte dei *Boscarelli* presentavasi una nuova difesa esponendo:

- 1. Ch'eglino erano garentiti dalla transazione, che doveva argomentarsi, dal perchè dopo i sequestri del 1721, la difesa non fu reintegrata al Fisco: venne per l'opposto sequestrata nuovamente nel 1752 per causa d'incisioni di alberi. Zurlo diceva che nel 1782 furono presentati varii documenti di acquisti e transazione al presidente Danero; vi ha da ultimo il fatto che i Valente rimasero nel pacifico possesso. Almeno dovrebbe ordinarsi al Fisco di presentarla.
- 2. Che militava per essi la prescrizione trentenaria, perchè non compresi nella citazione per editto.
- 3. Che non son dovuti i frutti per la buona fede del compratore Giovanni Boscarelli, che acquistava un fondo per lo quale la coscienza pubblica riconosceva Valente come legittimo possessore, e molto più per la buona fede degli eredi, che lo avevano trovato in eredità.
 - 1. Che pei danni dell'alberatura si chiedeva una

pruova onde mostrare che non vi erano alberi nel 1813.

Con atto del 12 dicembre 1855 i Comuni di Cosenza e Casali interessati negli affari della Sila fanno comuni usuari. intervento nel presente giudizio e si gravano della decisione oggetto del reclamo di Boscarelli, domandando che si provvegga nell'interesse di loro per gli usi civici, che l'art. 2 del decreto del 31 marzo 1843 salva in loro benefizio, e loro si accantoni una terza parte delle terre Lagarò di Valente Scalzati o Chimirri, senza nessuna riserva, ed accordarsi ai medesimi i frutti dal dì dell'impedito uso.

Contro l'intervento si sono difesi i Boscarelli opponendo, che i pretesi usi civici non sono provati, e debba per essi farsene l'analoga dimanda innanzi al Commessario civile.

In tale stato di cose portavasi la causa all'udienza della Giunta de' gravami per gli affari della Sila;

LA GIUNTA.

Sul rapporto del Consigliere Colella; Intesi l'avvocato D. Domenico Albanese pe' Signori Roscarelli.

· Il Cavaliere D. Antonio Fabiani pel Demanio.

E il Signer Tommaso Tagle pei Comuni di Coscnza e Casali.

Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Consigliere D. Beniamino Caracciolo nelle sue orali conclusioni.

Ha elevato le seguenti

QUISTIONI

1. Può aversi in conto alcuno la prescrizione cen-Ouistioni. tenuria, che allegavasi nell'atto del reclamo?

Intervento de'

- 2. Reggono gli altri motivi di gravame messi in campo coll'atto suddetto del giorno 11 dic. 1857?
- 3. Che sull'intervento in causa dimandato dal Comune e Casali di Cosenza?
 - 4. Che per le spese?

Sulla prima

Si è osservato:

Che sebbene i Signori Boscarelli nell'atto del reclamo da loro interposto contro la decisione del Commissario civile, avessero allegata la prescrizione centenaria, pure col detto atto degli 11 dicembre 1857, in cui hanno raccolti e sviluppati i motivi, pei quali pretendono doversi, quella decisione rivocare, non fanno più parola della prescrizione centenaria; locchè porge argomento ad indurre di averla abbandonata.

Non vi è prescrizione.

Che per altro la medesima, qualora occorresse farne obbietto di discussione, si troverebbe aperta mente mal fondata, perocchè respinta dalle particolarità, che hanno avuto luogo in ordine all'immobile di cui si contende e che come risulta dal lavoro di Zurlo venne sequestrato nel 1721 e nel 1752, e formò materia di più processi in diversi tempi compilati. E a prescindere da ciò, sarebbe resistita da tanti atti legislativi, che nella decisione impugnata distesamente si ricordano emanati per la salvezza della Regia Sila, di cui l'immobile suddetto non si dubita far parte.

Sulla seconda

Si è osservato:

Che sono quattro i motivi, pei quali i reclamanti sostengono meritar censura la decisione del Commis-

sario civile, che li condannava a rilasciare la così detta difesa Lagarò di Valente, o Scalzati o Chimirri, una co' frutti e colla rifazione de'danni per l'alberatura.

- 1. Che la detta difesa fu transatta, e siccome non hanno il documento della transazione, dimandano costringersi il Real Demanio ad esibirlo, dicendo doversi rinvenire tra gli atti della Sila.
- 2. Che per la detta difesa essi sono garentiti dalla prescrizione trentenaria avveratasi dopo del 1809.
- 3. Che non possono essere obbligati a restituzione di frutti, perchè percepiti in buona fede dal loro autore, che non conosceva i vizi della cosa acquistata, e molto più da loro che la trovarono in hereditatae.
- 4. Che da ultimo non possono esser tenuti per alcun danno sull'alberatura, la quale non esisteva quando il loro autore acquistò l'immobile controverso, ed all'uopo chieggono essere abilitati ad una pruova.

Che passando a rassegna gli enunciati motivi, è da notarsi in quanto all'opposta transazione, che non solo non si presenta, ma nel lavoro di Zurlo espressamente si dichiara, che il processo, compilato nel 1752, terminava senza notizia di transazione. Vero è, che nello stesso lavoro accennandosi ad altro processo compilato dal Preside Danero, si enuncia, che da D. Francesco Valente furono presentati vari documenti di acquisti e transazione; ma è facile il rilevare, che la transazione ivi menzionata, doveva riguardare tutt'altro che la proprietà della difesa, perocchè se fosse stata a ciò relativa, superfluamente si sarebbe ricorso ai titoli di acquisto per un affare già transatto, e Zurlo, che avrebbe trovato un atto di tanta importanza, invece di segnalare di non aversi notizia di transazione, e diffondersi in minuti dettagli sulla difesa in disputa, si sarebbe limitato ad additare un tal fatto, che metteva termine ad ogni controversia. Nè agli argomenti, che si pongono in

Insussistenza del reclamo in merito.

campo per dedurre che una transazione vi fosse stata, può darsi alcun peso, perocchè da un lato essi tutti riduconsi al possesso in cui furono lasciati i Valente ad onta delle procedure rinnovate di tempo in tempo, e questo fatto agevolmente si spiega ponendo mente alle difficoltà, che la rivendicazione delle occupazioni della Sila ha sempre offerte, per modo, che incominciato da secoli richieda ancor molto pel suo complemento. « Dall'altro lato sarebbe assai strano, che per « via di congetture ed illazioni potesse ritenersi l'esi-« stenza di una transazione senza conoscersene nè da « chi, nè quando, nè come fu fatta. Da ultimo anche « quando in generale potesse ammettersi l'esistenza di « una transazione, senza presentarsene la scrittura, ciò « sarebbe assolutamente inapplicabile ad una faccenda « che richiedendo il Regio beneplacito, era mestiere « che la pruova, giusta le disposizioni delle nostre « prammatiche fosse solenne, in forma specifica, e ve-« dersi in originale e nudo.» Non è d'uopo poi soffermarsi a rilevare l'esorbitanza del dedotto che la pretesa transazione debba rinvenirsi tra gli atti della Sila, epperò debba ingiungersi all' Amministrazione del Demanio di esibirla, perocchè se i reclamanti credevano fondata la di loro asserzione, era in loro arbitrio il far la debita diligenza nell'Archivio generale, dove quegli atti si conservano, o non mai pretendere, che si desse questo carico al Demanio, essendo noto il principio, che ci incumbit probatio qui A dicit non qui negat 1. 2. ff. de probat.

Che in quanto alla prescrizione trentenaria, che si pretenderebbe decorsa posteriormente al 1809, non bisognano molte parole per ravvisare che la citazione per editto fatta ai possessori della Sila per interrompere la prescrizione in virtù del decreto del 5 ottobre 1838 è un invincibile ostacolo a questa ec cezione. E mal si oppongono i reclamanti in sostenere che in quella citazione avrebbero dovuto indicarsi i loro no-

mi, perocchè ai termini del decreto del 12 novembre 1838 questa specie di citazione non doveva enunciare nè i nomi, nè le particolari proprietà, bastando che accennasse al titolo, in forza di cui competeva il diritto che voleva salvarsi dalla prescrizione. Nè può intorbidarsi la limpidezza di questa idea, che risulta evidente dalla lettera, e molto più dallo spirito del citato decreto, facendosi ricorso all'altro decreto del 24 giugno 1828, il quale riguardando il giudizio per la riscossione dei terraggi, richiede i nomi di coloro che debbono condannarsi, perocchè l'una cosa è tutta diversa dall'altra, e se l'interruzione della prescrizione per l'urgenza del caso meritava un' eccezione tutta propria, essa non potea concedersi per un giudizio di condanna, che non sarebbe stato concepibile senza il nome del debitore da condannarsi.

Che in quanto ai frutti, è troppo vero, che il possessore di buona fede li faccia suoi, ma la quistione, che offre la specie, sta nel sapere se i Boscarelli ed il di loro autore potessero riguardarsi come possessori di buona fede. Se non si dubita in fatto che la difesa in disputa fa parte della Regia Sila, e se nel titolo di acquisto, che nel 1813 ne faceva l'autore de' reclamanti, questo fatto era letteralmente segnalato, come mai potrà ritenersi per dritto la buona fede in chi acquistava una parte di quel Demanio Regio, e che in una serie di atti legislativi che muove dall'editto di Re Roberto, e che di tempo in tempo era stata continuata leggeva essere abusiva ogni occupazione della Sila, e volersene fare la reintegrazione allo Stato? Bona fides, al dire di Pothier, nihil aliud est quam iusta opinio quaesiti dominii, e secondo Voet est illaesa conscientia putandis rem suam esse. E la legge 109 ff. de verbor. signif. definisce che Bonae fidei empor esse videtur qui ignoravit eam alienam esse. Si ab eo emas, dice Paolo, quem praetor vetuit alienare, idque tu scias usucapere non potest 1. 12 ff. de usurp. Malae fidei possessorem esse nullus ambigit, qui aliquid contra legum interdicta mercatur L. 7 de agric.

Per le quali regole il fatto di avere l'autore de' Boscarelli acquistato un fondo, che faceva parte della Sila, le di cui occupazioni il legislatore aveva dichiarate abusive, ed ordinato doversi reintegrare allo Stafo, non può lasciar dubbio che sia definito acquirente di mala fede. E basterebbe aver definito di mala fede l'autore dei reclamanti per ritenere anche in mala fede costoro, che rappresentandolo, successerunt in vivitia ejus L. 11 Cod. de acq. posses. Cura heris in jus omne defuncti succedit, ignoratione sua defuncti non excludit L. 11 ff. de diversis temp. prescrip. ma vuole aggiungersi inoltre, che i reclamanti debbono ritenersi in mala fede non solo per averla ereditata dal loro autore, bensì ancora perchè se eglino stessi non potevano ignorare che l'immobile di cui si tratta faceva parte della Sila, e se molto meno ignorar potevano le ripetute disposizioni legislative emesse per la reintegra di quel demanio, ciò necessariamente loro ne rivelava il vizio, e rimoveva da essi quella iusta opinio quaesiti dominii e quella conscientia putantis rem suam esse nello stesso modo, che aveva rimossa dal loro autore; ossia li spogliava di quella buona fede, di cui vorrebbero farsi scudo nella qualità di eredi, per sottrarsi alla restituzione dei frutti. La quale osservazione fondata sulle particolarità del caso in esame, che mostrano come i reclamanti anche per fatto proprio debbono ritenersi di mala fede, fa conoscere che pur nel dubbio sulla quistione di dritto, se cioè l'erede potesse aversi di buona fede ad onta che il defunto nol fosse, la condizione dei Boscarelli non potrebbe mai migliorare.

Che in quanto ai danni nell'alberatura, è sufficiente leggere la decisione, di cui è reclamo, per rilevare che sebbene si fosse pronunziata la condanna alla rifazione dei danni sull'alberatura, pure ingiungevasi all'Amministrazione del Demanio il dovere di specificarli indicando il valore di essi, e l'epoca in cui avvennero. Operando questa formola di dispositiva, che quando l'Amministrazione del Demanio avrà fatta la sua specifica ed avrà indicati i danni coll'epoca, in cui pretende essere avvenuti, allora i Signori Boscarelli saranno in grado di provare, che non v'erano alberi di sorta nel fondo acquistato dal di loro autore, ne consegnita, che potendo eglino fare in linea di ripruova la dimostrazione che dimandano, non occorra ora ordinarla perchè una siffatta istruzione potrebbe tornare inutile, se l'Amministrazione non mostrasse di essersi commessi danni dopo l'acquisto di Boscarelli.

Sulla terza

Si è osservato:

Che l'intervento del Comune di Cosenza e suoi Casali è diretto a presentare le doglianze contro la de- dell'intervento de' cisione del Commissario civile per non avere a termini dell'art. 2 del decreto del 31 marzo 1843 ac- Commissario cicantonata una parte della difesa in disputa per gli usi civici, che il detto Comune e Casali deducono avervi esercitati, ma se innanzi al Commessario non fu fatto sul proposito alcuna dimanda, e nessuna istruzione su i pretesi usi civici ha avuto luogo, da ciò apertamente promana non esservi ragione di censurare la decisione del Commessario civile per non aver fatto quello che non gli si era dimandato; epperò fa mestieri dichiarare non potersi deliberare sull'intervento proposto dal Comune di Cosenza e suoi Casali, salvo a far valere le loro ragioni presso il Commessario civile se, come e quando per legge.

Insussistenza Comuni, salva l'azione presso il

Snlla quarta

Si è osservato:

Che la succumbenza di Boscarelli di rincontro al Real Demanio, trae seco la conseguenza di dover essere condannati a rifarlo delle spese, che nel difetto di pronunziazione in merito nell'interesse dei Comuni e suoi Casali possono compensarsi.

Per tali considerazioni

Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero.

È DI ÀVVISO

Rigettarsi il reclamo dei signori Boscarelli, e di-Avviso della Giunta pel chiararsi non esservi luogo a deliberare sull'interrigetto del reclavento in causa dei Comuni. mo.

Condannarsi i signori Boscarelli alle spese dirimpetto al Demanio. Nulla nello interesse dei Comuni.

Così opinato da' signori Niutta Presidente, marchese della Polla e cav. D. Nicola Rocco componenti, Giudice Sinicropi e consigliere Colella supplenti, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal consigliere D. Beniamino Caracciolo Procuratore generale del Re il di diciannove gennaio 1858 e pubblicata a diciannove febbraio detto anno.

La suddetta decisione è stata approvata col seguente Sovrano Rescritto.

Ministero e Real Segreteria di Stato delle finanze, 2° ripartimento, nº 4856.

Rescritto Sovrano che approva l'av-

SUA MAESTA' (D. G.) nel Consiglio ordinario di viso della Giunta. Stato del 17 volgente si è degnata approvare l'avviso renduto dalla Giunta de' gravami per gli affari della Sila a 19 gennaio corrente anno nella contestazione tra il Demanio Pubblico ed i signori D. Antonio, D. Vincenzo, D.ª Agata e D. Francesco Maria Boscarelli, ed i Comuni di Cosenza e Casali, con cui fu rigettato il reclamo dei signori Boscarelli avverso la ordinanza del Commissario civile, e dichiarato di non esservi luogo a deliberare sull'intervento in causa dei Comuni, con condannarsi i signori Boscarelli alle spese dirimpetto al Demanio, e nulla nell'interesse dei Comuni.

Nel REAL NOME lo partecipo a lei, signor Procuratore generale, per l'uso di giustizia.

Napoli 22 dicembre 1858.

Firmato, S. MURENA.

Signor Procuratore generale presso la Giunta de'gravami per gli affari della Sila.

LXV.

1858. — 13 aprile.

DECRETO REALE.

Organamento della Direzione della Sila di Calabria per l'amministrazione de' beni e delle rendite della Sila Regia e della Sila Badiale.

Fu pubblicato il 27 aprile 1858 nel num. 90 del giornale ufficiale del Regno delle Due Sicilie.

Gaeta, 13 aprile 1858.

FERDINANDO II.

per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ecc.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ecc. ecc. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ecc. ecc.

Volgendo già al loro termine le operazioni del Commissariato civile per gli affari della Sila, e volendo Noi coll'organamento di un' Amministrazione locale determinare tutto quanto appartiene a questo antico Demanio dello Stato, nell'interesse delle popolazioni, dell'agricoltura e delle reali finanze.

Sulla proposizione del nostro Ministro segretario di Stato delle finanze.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato, Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto. segue:

Art. 1.

Gl'introiti di regio conto in danari ed in generi provenienti dalla Sila Regia e Badiale, e delle cin-zione della Sila, quantasei confinanti contrade boscose, gli esiti correlativi, la contabilità, gli assegni e le distribuzioni, i giudizii, la polizia selvana ed agraria, e la corrispondenza che a tutti gli oggetti qui annoverati ha relazione, saranno compresi nelle attribuzioni di un'Amministrazione locale, che sarà detta Direzione della Sila di Calabria.

Materie buite alla Dire-

Art. 2.

La indicata Direzione dipenderà immediatamente dalla Direzione Generale della Cassa di Ammortiz- e composizione zazione e Demanio Pubblico; e sarà composta da un Direttore, da una officina, e dagli agenti che saranno designati negli art. 28, 29 e 30 del presente Decreto.

Dipendenza della Direzione.

Art. 3.

Presso la Direzione della Sila un Ricevitore sarà incaricato di eseguire tutti gl'introiti in danaro ed in buzioni, e suoi generi, e di far versamento decadario del numerario obblighi. effettivo e dei valori nella Cassa di ammortizzazione. I detti valori consisteranno he' mandati del Direttore della Sila, per le spese di conservazione e trasporto dei generi sino alla vendita di essi; e la regolarizzazione di queste spese sarà fatta in virtù di autorizzazioni del Ministero delle finanze.

Ricevitore della

Art. 4.

Liste di carico.

Il carico della riscossione che dovrà esser fatta dal Ricevitore, sarà formato dal Direttore della Sila su documenti, che saran dati a quest'ultimo dal commissario civile, a seconda che ciascuna controversia tra il Demanio, i Comuni interessati, ed i possessori sarà stata definita, o provvisoriamente risoluta.

La lista di carico dovrà contenere ancora la indicazione degli introiti variabili provenienti dagli affitti e fide, dalle compre-vendite e da ogni altra simile causa giustificata dalle scritture della Direzione locale,

Le liste di carico saranno fatte in tre spedizioni, delle quali una sarà inviata al ricevitore della Sila che dovrà rilasciarne ricevuta, un'altra al Ministro delle finanze, e la terza al Direttore generale della Cassa di ammortizzazione.

Art. 5.

Coazioni amministrative. Nella riscossione degli introiti il Ricevitore della Sila avrà facoltà di valersi delle coazioni ammininistrative.

Art. 6.

Tutti gl'introiti dell'Amministrazione saranno eseguiti per mezzo del Ricevitore, e segnati dalle sue scritture contabili, quantunque ne' detti introiti taluni eventuali non sieno compresi nelle liste suddette, ed il ricevitore medesimo siasi nella riscossione valuto di altri agenti della percezione.

Art. 7.

Controllore delle ricevitoria.

Un impiegato della direzione della Sila sarà destinato ad esercitare le funzioni di Controllore alla Ricevitoria. Egli dovrà tenere un registro di controllo,

per tutte le operazioni d'introito e di esito del ricevitore suddetto, e dovrà sopravvegliare agli introiti giornalieri del medesimo, od a' versamenti decadari, i quali versamenti saranno fatti a cassa netta. L'impiegato al controllo dovrà pure apporre il suo visto alle ricevute contabili, che il Ricevitore farà in favore de' debitori nell'atto del pagamento.

Art. 8.

Il Ricevitore della Sila renderà il suo conto materiale, secondo le norme stabilite pel rendimento dei conti del Ricevitore del Tavoliere di Puglia.

Art. 9.

Lo stesso ricevitore della Sila potrà delegare la esazione a' percettori ed esattori comunali delle contribuzioni dirette; ma sempre a sue spese, ed a suo rischio e pericolo.

Art. 10.

La esazione in generi sarà fatta dal Ricevitore nei magazzini dell'amministrazione, dove i debitori do- neri e modo di vranno consegnarli. Le porte di tali magazzini saranno munite ciascuna di tre serrature diverse; conservandone una chiave il Direttore, una il Ricevitore, ed un'altra il Magazziniere. L'amministrazione porrà ogni sua diligenza, perchè le prestazioni in generi possano essere annualmente permutate in danaro.

Esazione in ge-

Art. 11.

Sarà formata nella Direzione della Sila una platea di tutti i cespiti silani, e questa conterrà la particolare descrizione della provenienza di ciascun cespite,

Registri della Direzione. e della sua consistenza ed importanza, e conterrà tutte le altre notizie opportune a individuarlo e distinguerlo.

Art. 12.

Alla detta platea dovrà rispondere con esattezza il registro de' possessori e de' passaggi del loro dominio; e questo registro sarà mantenuto al corrente a cura e responsabilità immediata del direttore della Sila.

Art. 13.

La parte forestale è pure affi-data al Direttore della Sila.

È affidata alla direzione della Sila, sotto la dipendenza del ministero delle Finanze, la conservazione e il miglioramento de' boschi e degli alberi della Sila ' di Cosenza e di Catanzaro, e la verificazione delle dissodazioni, degli sboscamenti, degl'incendii e de'danni di qualunque specie, e la investigazione e persecuzione de'contravventori. Per le disposizioni riserbate nell'articolo 29 della legge del dì 21 agosto 1826, la Sila di Calabria è in forza del presente Decreto eccettuata dalle regole comuni delle leggi forestali.

Art. 14.

Autorità foredal Direttore.

Dipenderanno dalla medesima Direzione un Ispetstali dipendenti tore forestale della Sila, e due Guardia generale. I guardiani regi della Sila avranno le stesse attribuzioni de'regi guardaboschi, e i loro verbali saranno redatti secondo le leggi forestali, sino a quando non vi avremo altrimenti provveduto.

Art. 15.

Il Direttore della Sila eserciterà la sua vigilanza

sopra tutti gli agenti selvani menzionati nell'articolo precedente, e del modo da essi tenuto nel prestar servizio farà particolare rapporto mensuale al Direttore generale della Cassa di ammortizzazione e Demanio pubblico.

Art. 16.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze sottoporrà alla nostra Sovrana sanzione i particolari farsi dal Ministro regolamenti, la cui osservanza sarà commessa a' detti agenti selvani della Sila. Oltre a'reati forestali, e oggetti di ammispecialmente alle contravvenzioni che si possono com- nistrazione della mettere a danno delle camere chiuse, ossieno boschi riservati per la produzione di legname ad uso della Real Marina, saranno materia degl'indicati regolamenti:

1º Le contravvenzioni intese a distruggere o dannegiare i pilastri, i fossi, o gli altri termini di confinazione di qualunque specie posti ad assicurare il perimetro esterno, e le interne distribuzioni del Demanio Silano, e delle sue appartenenze;

2º Le contravvenzioni contro le regolari vicende agrarie delle terre a coltura, e la introduzione abusiva degli animali ne' pascoli;

3º L'esercizio di usi civici fatto in contravvenzione da chi non vi abbia diritto;

- 4º L'uso delle acque piovane e delle perenni nell'interno delle terre amministrate dalla Direzione della Sila; comprendendo in tale uso la pesca, la costruzione e il mantenimento di macchine idrauliche, degli acquedotti per la irrigazione agraria, e delle gambitte o canali di scolo delle acque;
 - 5° Le neviere e le fornaci;
- 6º Il mantenimento e la reintegra delle strade e de'tratturi, e la rimozione degl'ingombri che v'impediscono il libero passaggio degli uomini, degli animali, e delle vetture.

Regolamento da per la parte silvana, e per altri Ripartizione periodica dell'uso de'Demani Silani. L'elenco degli usuarii silani, o abitanti poveri di Cosenza, e de'suoi Casali antichi, sarà formato da decurionati, ed approvato dall' Intendente in consiglio d'Intendenza. A favore di tali usuarii la Direzione della Sila proporrà periodicamente la temporanea ripartizione in quote di uso delle terre aratorie demaniali, a fine che eglino pagando il rispondente terraggio possano coltivarle per il tempo determinato dalla rotazione agraria. Una tale ripartizione non avrà effetto, senza la precedente approvazione del nostro Ministro delle fiuanze.

Art. 18.

Osservanza
delle instruzioni
esistenti
per lo assegno
delle traverse.

Nell'assegno delle traverse, ossieno alberi per qualunque accidente caduti, e nell'assegno de' faggi per farne carboni e per altri usi della vita, e per costruire nella Sila mandre, ricoveri, tuguri, siepi, e recinti, non meno che per altri effetti indispensabili all'agricoltura ed alla pastorizia silana, saranno dal Direttore della Sila mantenute in osservanza le relative istruzioni, e gli assegnatarii pagheranno il prezzo che si troverà in esse determinato.

Art. 19.

Epoca della scelta degli alberi per il taglio annuale per la marina. Il Direttore della Sila avrà cura, perchè la sceltadelle contrade, in cui annualmente saranno tagliat i pini e gli abeti ad uso della Real Marina sia fatta nel mese di settembre; a fine che il taglio degl alberi non sia ritardato oltre al di quindici del mese di maggio seguente.

Art. 20

La vendita degli effetti sorpresi in contravvenzione, la vendita del legname secco o tagliato che non sia sarie per le conrichiesto dagli usuarii, la locazione de' pascoli demaniali non ripartiti, la locazione delle fornaci e de'frutti degli alberi, ed in generale tutte le contrattazioni, nelle quali l'amministrazione ha interesse, saranno soggette alla formalità delle subastazioni, le quali avran luogo presso il Direttore della Sila, ed avranno validità ed effetto in seguito dell'approvazione superiore. Ne' casi urgenti e di evidente vantaggio, a proposizione del detto Direttore, ed udito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa di ammortizzazione, il nostro Ministro delle finanze potrà dispensare dagl' incanti le offerte.

Subaste necestrattazioni diverse dagli usı civici.

Art. 21. '

La Direzione locale eserciterà la sua vigilanza circa gli atti e i contratti tra privati, che importino pas- Direttore per lo saggio di dominio delle terre silane; al qual effetto i Direttori de'rami riuniti daranno al Direttore della Sila mensuale ragguaglio di quelli tra'gli atti suddetti, che saranno, durante il mese, stati presentati alla formalità del registro.

Vigilanza del passaggio di dominio tra privati.

Art. 22.

Eserciterà parimenti la detta Direzione la sua vigilanza circa l'adempimento e il modo della esecuzione contratti d'appal de'contratti di appalto, per il taglio, la lavorazione to della Marina. ed il trasporto del legname destinato ad uso della Real Marina, e circa le contravvenzioni e i danni, che possono esser commessi dagli appaltatori, e dai loro dipendenti.

Vigilanza, ne-

Art. 23.

Il Direttore rappresenta l'Amministrazione nelle liti.

Ottenuta l'autorizzazione ne' casi, ne' quali è richiesta, il Direttore della Sila istituirà presso le autorità competenti le azioni appartenenti all'Amministrazione: e nelle liti e ne' giudizii provvederà come per diritto alla difesa, sostenendola di persona o per mezzo di procuratore, dove non sia necessario il ministerio de'patrocinatori. Egli è ancora incaricato di provvedere alla sollecita verificazione de' reati forestali e delle altre contravvenzioni, e della sorveglianza per la esecuzione de' giudicati.

Art. 24.

Visita annuale dal Direttore.

Il Direttore della Sila dovrà ogni anno visitarne della Sila da farsi tutte le contrade, e verificare e riconoscere lo stato materiale delle medesime, la esistenza de'termini di confine, le condizioni de'boschi e de'demanii, le servitù indotte per abuso e le occupazioni ed usurpazioni forse commesse; l'adempimento delle disposizioni del presente Decreto, e la esecuzione de'particolari ordini dati dall'Amministrazione locale. Oltre a questa visita annuale potrà il Direttore suddetto recarsi sempre che sia opportuno in alcuna contrada della Sila e delle sue appartenenze, per porre ad effetto qualche verificazione straordinaria. In ogni caso dovrà egli mandare alla Direzione generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico in due spedizioni i verbali della sua visita, perchè una di esse possa essere inviata al Ministero delle Finanze.

Art. 25.

Quando la verificazione delle dissodazioni e de' disboscamenti è fatta dal Direttore della Sila, o dall'Ispettore forestale della medesima assistito da uno de'Guardia generale, per la validità della verificazione stessa, non sarà necessario l'intervento dell'autorità comunale, e si potrà procedere contro i contravventori senza ulteriore autorizzazione od approvazione.

Art. 26.

Il Direttore della Sila farà un progetto di regolamento per il servizio interno della sua officina, e per la formazione, conservazione ed uso dell'archivio della Direzione; il quale progetto, sottoposto alle osservazioni della Direzione generale della Cassa di ammortizzazione, sarà quindi approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 27.

La Direzione della Sila sarà composta:

1º Da un Direttore, il quale godrà l'annuo soldo di ducati milledugento, oltre a ducati centottanta per le spese di scrittoio;

2º Da un Segretario, che nell'assenza del direttore ne farà le veci, e godrà l'annuo soldo di ducati trecentosessanta;

3º Da un primo Uffiziale incaricato del controllo presso la Ricevitoria della Sila con soldo di annui ducati trecento;

4º Da un secondo Uffiziale incaricato della contabilità e dell'archivio, con soldo di annui ducati trecento.

Art. 28.

Risiederà presso la Direzione suddetta il Ricevitore della Sila, il quale, oltre al soldo di annui ducati trecento liquiderà in suo favore un diritto di esazione Personale della Direzione della Sila.



rispondente a ducato uno per ogni cento ducati di versamento effettivo in numerario ed in valori. La Tesoreria generale pagherà in conto di un tal diritto ducati venticinque al mese, dei quali sarà poi tenuta ragione nella liquidazione quadrimestrale.

Il detto Ricevitore della Sila darà cauzione della sua gestione in ducati dugento di annua rendita iscritta sul gran Libro; e rimarranno a carico di lui gl'impiegati pecessarii al suo particolare uffizio, e tutte le spese di riscossione, di costodia e di versamento.

Art. 29.

Dipenderanno dalla Direzione della Sila l'Ispettore forestale della Sila medesima, che avrà un soldo di annui ducati trecentosessanta; e due Guardia generale. ciascuno de' quali avrà soldo di annui ducati dugentottantotto, con obbligo di provvedersi di cavallo a sue spese.

Art. 30.

Saranno ancora addetti al servizio della Direzione della Sila:

- 1º Un Fattore di campagna con soldo mensuale di ducati ventiquattro;
- ,2° Un sotto Fattore di campagna con soldo mensuale di ducati ventuno;
- 3° Un Caporale de'guardiani regi della Sila, con soldo mensuale di ducati undici:
- 4° Un secondo Caporale de' medesimi guardiani regi, con soldo di ducati dieci al mese.
- 5º Diciotto guardiani regi della Sila, ciascuno con soldo di mensuali ducati nove;

6° Un magazziniere, che avrà soldo di ducati otto al mese. Quest'ultimo dovrà custodire ancora i locali di residenza della Direzione.

Il Fattore ed il sotto Fattore di campagna dovranno provvedersi di cavallo a loro spese.

Art. 31.

Gli agenti, de' quali è fatta menzione nel precedente articolo 30, saranno nominati dal nostro Ministro addetti alla Diredelle Finanze. Gli altri impiegati che si enumerano negli articoli 27, 28 e 29 saranno da Noi nominati, reinteressi diretti sulla proposizione dello stesso nostro Ministro. Tutti gl'impiegati suddetti saranno provveduti in persone, Silana. le quali nè direttamente, nè indirettamente abbiano interesse nell'Amministrazione della Sila.

Gl' Impiegati zione della Sila non debbono aveod indiretti coll' Amministrazione

Art. 32.

Gli averi e gli emolumenti di prima classe per l'Amministrazione locale della Sila, e le spese di seconda e terza classe, saranno liquidati e pagati dalla Tesoreria generale a norma de'suoi regolamenti e per le dette spese di seconda e terza classe, in forza di ordinativi del nostro Ministro delle Finanze.

Art. 33.

Il Direttore della Sila oltre al suo conto morale dovrà presentare annualmente uno stato, dal quale da farsi dal Diretapparirà con chiarezza il provento netto dell'amministrazione locale, deducendosi nello stato stesso dalla cifra di tutto l'introito lordo non meno gli esiti fatti dalla Tesoreria Generale, che quelli i quali saranno eseguiti dall'amministrazione suddetta.

Bilancio annual

Art. 34.

Tutti i componenti la Direzione della Sila, e gli altri impiegati da essa dipendenti, si provvederanno a loro spese di armi, e vestiranno divise uniformi, secondo il modello che sarà approvato dal Nostro Ministro delle Finanze.

Art. 35.

Sino a quando durcrà il Commessariato per gli affari della Sila, il Commessario civile potrà prendere informazioni dell'andamento di tutte le parti dell'amministrazione locale, e farne rapporto al Ministero delle Finanze con sno parere.

Art. 36.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanzel, firmato; MURENA. — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato: FERDINANDO TROIA. — Per certificato conforme, il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato: FERDINANDO TROIA.

LXVI.

1858 - 20 aprile.

DECISIONE DELLA GIUNTA DELLA SILA.

Rigetta il reclamo di Fedele Laratta contro la decisione del Commissario Civile per quanto si attiene alla prescrizione centenaria ed alla prescrizione dell'eccedenza dell'estensione transatta. Trovasi nella Segreteria della Giunta.

Nella causa tra D. Fedele Laratta, il Demanio Pubblico, e D. Antonio Laratta.

FATTO

L'Amministrazione del Demanio ha citato il signor D. Fedele Laratta innanzi al Commissario Civile per gli affari della Sila, ed ha chiesto il rilascio della difesa denominata Spina ove non si fosse dimostrato di essere stato legittimato il possesso mediante transazione, e subordinatamente la confinazione e rettificazione delle parti regolarmente alienate, e la condanna al rilascio delle estensioni non transatte, ed alla restituzione de'frutti indebitamente riscossi. Ha domandato altresì che si dichiarasse sulle estensioni transatte dal' Demanio essere obbligato il possessore di pagare la fida e il giogatico o granetteria, e non avere il possessore medesimo alcun diritto sull'alberatura.

Il signor Laratta ha dedotto che fino al 1688 la difesa Spina era posseduta da un tale Ignazio De

Majo, e fu in quel tempo fatta transazione col Fisco, il quale rinunziò a tutte le pretensioni che avea sulla difesa medesima. Che nel 1721 essendo quella posseduta da Gio. Battista Oliverio, fu per ordine di Mercader misurata, e si trovò confinante con le difese Petinascura, Redisole e Germano, e dell'estensione di moggia settecento. Che nel 1724 venne su tal confinazione transatta la mercè del pagamento di ducati quaranta e grana 60. Che nel 1740 era posseduta dal Signor Ciambroni, e verificata da Zurlo si trovò confinata come nel 1721: ma dell'estensione di moggia novecento. Ha conchiuso che per effetto della doppia transazione del 1688 e 1724 si avessero dovuto rigettare le domande del Demanio. Ed ha altresì allegata la prescrizione fondandola altresì sul possesso e sul giusto titolo.

Decisione del Commissario Civile. Il Commessario a 6 settembre 1853 con decisione in parte diffinitiva ed in parte interlocutoria, ha respinto da un canto la eccepita prescrizione e dall'altro canto senza prima decidere della validità ed estensione della transazione attribuita al Fisco, ha ordinato una perizia tendente alla misurazione e confinazione, e al distacco della parte che avesse potuto eccedere la transazione fatta col Fisco, e ad altre istruzioni necessarie alla causa.

Di questa decisione si è gravato il sig. Laratta innanzi alla Giunta, e sostiene che la domanda di rilasciarsi la difesa Spina si dovea rigettare, giacchè il possesso è fondato sopra le due cennate transazioni, e come tale ha partorito altresì la prescrizione. Doversi altresì rigettare la domanda relativa alla confinazione, essendo mal a proposito le istruzioni disposte dal Commessario Civile, giacchè la transazione fu fatta della Spina a corpo e non a misura, e poi qualunque usurpazione non sarebbe mai in danno del Demanio ma de particolari. Sostiene infine di doversi non attendere tilla domanda del particolari.

gamento della fida e giogatico o granetteria, ESSENDO APPLICABILE LA GRAZIA SOVRANA CONTENUTA NEL REAL DECRETO DEL 18 LUGLIO 1814.

Anche Laratta vuole godere della grazia del 1844.

Ha fatto intervento nel giudizio D. Antonio Laratta sostenendo che l'interesse dell'affare è tutto suo per essere stata la difesa Spina nella divisione intervenuta in famiglia attribuita a lui.

In tale stato di cose

Portatasi la causa allo esame della Giunta dei gravami per gli affari della Sila.

LA GIUNTA

Udito il rapporto del Procurator generale sostituito Cav. D. Niccola Rocco.

Inteso D. Gaetano Ossani difensore di D. Antonio Laratta interventore in causa.

E D. Francesco de Santis per parte del Demanio; Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Consigliere D. Beniamino Caracciolo nelle sue orali conclusioni.

Ha elevato le seguenti

QUISTIONI

Ouistioni di diritto.

- 1º Che di ragione sul gravame di cui si tratta?
- 2º Che sull' intervento di D. Antonio Laratta?
- 3. Ohe per le spese?

SULLA PRIMA.

Attesochè non potendo il signor Laratta tutelare il suo possesso se non con un titolo legittimo che fondi nella Sila derivasse dal Real Demanio, si rifugia alla prescri- utelato che da zione fondata sopra le due transazioni da lui messe sole concessioni innanzi. Non occorre in generale parlare della futi- fatte dal Fisco. lità della prescrizione in ordine ai beni compresi nel

Il possesso di

dell' eccezione di prescrizione per interruzione e per la malafede de' possessori.

Insussistenza territorio della Sila, giacchè in parecchie occasioni la Giunta ha ritenuto il principio che questo vasto Demanio dello Stato non avesse potuto rimanere per alcun modo prescritto essendovi stato ne' tempi opportuni le debite interruzioni, ed essendo i possesseri stati indotti in malafede dalle disposizioni legislative di mano in mano emanate su la materia, e dagli stessi sequestri imposti per ordine dei diversi magistrati incaricati degli affari della Sila, non esclusi quelli del preside Mercader. Ond' è che il signor Laratta pone a capo della prescrizione il titolo che vuol rinvenire nelle due transazioni del 1868 e del 1724. Ma per quanto potessero essere validi ed efficaci questi titoli, certo che dessi non potrebbero produrre un effetto al di là di ciò che comprendono. Talmentechè se vi fosse una estensione di terra non caduta in transazione, per questa parte mancando il titolo mancherebbe altresì l'allegata prescrizione. Conseguentemente non regge per alcun modo la prescrizione diretta a legittimare un posseso che potesse eccedere quello delle terre effettivamente transatte.

Regolarità della decisione appellata anche per la parte interlocuto-

Attesochè le istruzioni ordinate dal Commessario Civile son necessarie innanti che si passi a diffinire qualunque parte della presente vertenza non rimanendo il merito offeso dalla interlocuzione emessa. Raccolti i dati di fatto che son richiesti nella subbietta materia, sarà il caso di occuparsi delle quistioni di merito, non esclusa quella relativa al vedere se la transazione del 1724 fosse stata a corpo e non a misura.

SULLA SECONDA.

Attesochè non v'ha alcuna difficoltà di ammettere in rito l'intervento proposto da D. Antonio Laratta.

SULLA TERZA.

Attesochè rigettandosi in parte tanto il gravame quanto l'intervento, è giusto che sieno i soccumbenti tenuti a pagare una porzione delle spese. Rinviandosi il resto allo stesso *Commessario Civile* che dee occuparsi dell'esame del merito della causa.

Per tali considerazioni uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero

È DI AVVISO:

Ammettersi nel rito l'intervento di D. Antonio Laratta e di rigettarsi tanto l'intervento medesimo guanto il gravame di D. Fedele Laratta per quanto si attiene alla prescrizione centenaria e alla prescrizione tendente a tutelare il possesso dell'eccesso dell'estensione transatta, quante volte ricorresse un tale eccesso. Rinvia tutt'altro esame al Commessario Civile da farsi dopo esaurito il mezzo d'istruzione da lui disposto.

Condannarsi i signori Laratta ad una terza parte delle spese del giudizio, le due altre terze parti rinviate.

Così opinato da' signori D. Vincenzo Niutta Presidente, Cav. D. Nicola Rocco, D. Vincenzo Lomonaco, Consiglieri, D. Antonio Sinicropi e D. Luigi Colella Supplenti coll' intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Consigliere D. Beniamino Caracciolo il di venti aprile 1858, e pubblicata ai 25 giugno del detto anno.

Il Segretario della Giunta G. M.

Veduto
Il Pubblico Ministero
CARACCIOLO.

Avviso:

Rigetto dell'intervento e dell'eccezione di prescrizione.

Rinvio della causa al Commissario Civile per la decisione in merito.

LXVII.

1858 - 18 agosto.

DECISIONE DELLA GIUNTA DELLA SILA.

Pronunzia sopra la domanda de' Signori Barracco diretta a godere della grazia Sovrana del 18 luglio 1844 accordata per politica occasione — Conferma la decisione num. XL del Commessario Civile, cui rimette la controversia delle pretese colonie, e riserba dopo di ciò le provvidenze per la prescrizione.

Esiste ne'registri della Giunta.

Nella causa tra la Baronessa Donna Chiara Lucifero vedova del fu Barone D. Luigi Barracco nella qualità di madre e tutrice de'suoi figli minori: non che il Barone D. Alfonso ed i suoi germani Stanislao, Francesco e Maurizio figli maggiori ed eredi del Barone D. Luigi, il Demanio pubblico, i Comuni di Cosenza e suoi Casali, e D. Antonio Cortese.

FATTO.

Quando pubblicavasi il real decreto del 5 ottobre 1838 per la reintegrazione delle usurpazioni commesse in danno della Sila, trovavansi possessori di talune Difese facienti parte della Sila badiale di San Giovanni in Fiore.

- 1º D. Tommaso Ortale di quella tlenominata Fiumarella;
- 2º D. Antonio Cortese delle altre dette Cardonetto di Caracciolo, e Pinicollito;

3º Il Barone D. Luigi Barracco delle altre chiamate Frassineto e Piraina.

Tutti e tre costoro furono citati innanzi al Commessario civile nel fine di far conoscere le ragioni del loro possesso.

Fecero diverse deduzioni, ed esibirono i titoli del loro acquisto fatto da terzi; ma non mostrarono di essersi le mentovate Difese concedute dal Fisco o transatte col medesimo. Se non che per Piraina, che Barracco aveva acquistata dal Monistero della Pace in Napoli, si dedusse che al Monistero era stata assegnata dal Real Governo.

Essendosi in seguito le dette Difese riunite tutte in potere di *Barracco*, con atti del 5 e 13 settembre 1850 ad istanza dell' Amministrazione del Demanio, furono citati gli eredi del medesimo a comparire avanti al *Commessario civile* per sentirsi condannare:

1º Al rilascio delle suddette Difese, come appartenenti alla Sila Badiale di San Giovanni in Fiore, dalle quali si disse doversene immediatamente distaccare non più del terzo, nè meno del quarto a favore degli abitanti di Cosenza e suoi Casali in compenso degli usi in qualunque tempo esercitati, e doversi sospendere il rilascio del di più in sino a che il RE (N. S.) non avesse dati i provvedimenti riserbati col decreto del 18 luglio 1844;

2º Alla restituzione dei frutti dal giorno della usurpazione da liquidarsi, ed al ristoro de'danni commessi specialmente sull'alberatura spettante per intero al Governo;

3º Al pagamento delle spese.

Domandavasi altresì la condanna di quant'altro prescrive il decreto del 31 marzo 1843, salve le provvidenze, che il *Commessario civile* anche in linea provvisoria e nel corso del giudizio credesse adottare per sovvenire prontamente ai bisogni delle popolazioni usuarie.

Il Commessario civile con ordinanza del 18 settembre 1850, dopo di avere esaminate, tra le altre, le quistioni: 1. Se la grazia accordata col real decreto del 18 luglio 1844 fosse applicabile alle Difese in parola; 2. Se reggesse la opposta prescrizione.

Rigettava tutte le eccezioni prodotte dai convenuti e loro autori, e

Dispositiva della decisione appella(a. 1º Condannava gli eredi Barracco a rilasciare in benefizio del pubblico Demanio gl'immobili denominati Cardonetto di Caracciolo, e Fiumarella e quella parte degli immobili denominati Frassineto e Pinicollito, che l'ingegnere Fergola tenendo presente la verifica del 1790, ed i rilievi e le produzioni delle parti, avrebbe trovato essere situata tra i confini della Sila badiale, e li condannava ancora a restituire i frutti percepiti, cioè per Frassineto in quanto è sito nella Sila badiale dal giorno 31 ottobre 1838 per fino all'effettivo rilascio, e per la parte del Pinicollito situata nella stessa Sila badiale, pel Cardonetto di Caracciolo, e per la Fiumarella dal giorno del godimento per fino all'effettivo rilascio da liquidarsi con specifica.

2º Ordinava che dallo stesso ingegnere Fergola si procedesse al distacco della quarta parte degl'immobili, dei quali si era ordinato il rilascio nel numero precedente, quale quarta parte restava assegnata agli abitanti di Cosenza e suoi Casali, e per ora a quelli di S. Gio. in Fiore, in compensamento degli usi civici da essi in qualunque tempo esercitati sopra la Sila, coll'obbligo di rispettare l'alberatura, ch'è stata ed è di assoluta proprietà dello Stato, riserbandosi di provvedere, se debbano ed a chi corrispondere veruna prestazione dopo decorso il triennio stabilito col Sovrano Rescritto del 18 marzo 1850.

3º Ordinava che il distacco della sopraddetta quarta parte seguisse immediatamente e provvisionalmente non ostante qualunque gravame.

- 4º Ordinava che la condanna al rilascio delle altre tre quarte parti pei succennati immobili e della restituzione dei frutti restassero sospese per fino a quando si emetteranno le Sovrane risoluzioni riservate colla seconda parte del primo art. del regio. decreto del 18 luglio 1844, e dopo simili Sovrane determinazioni si sarebbe pronunziato, se fosse necessario, sopra la domanda di pagamenti di danni commessi nell'alberatura e nelle estensioni boscose.
- 5º Accordava ai convenuti il termine di due mesi onde esibire i documenti dimostrativi che l'immobile Piraina si fosse assegnato dallo Stato al Monistero della Pace in Napoli.
- 6º Condannava gli eredi Barracco a tre quarte parti delle spese.
- 7º Riserbava loro l'azione di garentia contro il loro autore da sperimentarla in separato giudizio.
- 8º Riserbayasi le provvidenze circa le altre estensioni possedute da'convenuti nella Sila regia, e nella Sila badiale.

Gli eredi Barracco reclamavano contro la riferita ordinanza, domandando, tra le altre cose, la soprassessoria che venne negata.

Intervenivano nel giudizio innanzi alla Giunta: 1. Il Comune di Cosenza e Casali; 2. D. Antonio Cortese, da cui Barracco aveva causa pel Cardonetto di Caracciolo e Pinicollito.

Cortese col suo intervento si rimette ai motivi del reclamo di *Barracco*.

Un siffatto reclamo si appoggia ai seguenti motivi:

1. LE DIFESE, DELLE QUALI SI È ORDINATO IL RILASCIO, SONO SITE NEL TERRITORIO DI SAN GIO- c'amanti per go-VANNI IN FIORE, EPPERO' DICHIARATE PER GRA- della grazia ZIA SPECIALISSIMA DI ASSOLUTA PROPRIETA' DEI PARTICOLARI POSSESSORI FRANCHE E LIBERE DA PRESTAZIONI A FAVORE DEL FISCO. ART. 1.

Insistono i re-

DEL REAL DECRETO DEL 18 LUGLIO 1844. E la eccezione per la porzione appartenente alla Badia di San Gio. in Fiore, cioè appartenenti ora al Real Ordine Costantiniano, riconferma la regola.

- 2. e 3. Questa Giunta, allorchè fu proposta una conciliazione, non dubitò che la grasia abbracciasse le Difese site nel territorio civico di San Giovanni in Fiore, ma ritenne che le dette Difese non giacessero nel detto territorio. di che per altro il Commessario civile non ha saputo dubitare.
- 4. Il Commessario civile ha creduto che la grasia riguardasse unicamente le terre corse, e non già le difese, mentre di questa distinzione non vi ha parola nel decreto.
- 5. Se la MAESTA' SUA avesse così voluto, non avrebbe mancato di dichiararlo.
- 6. È assolutamente inadattabile la distinzione messa in campo, perocchè le terre corse soggette a diverso servitù a favore di diverse persone non avrebbero potuto mai divenire proprietà assoluta di alcuno.
- 7. La grazia fu precisamente diretta alle difese, le quali essendo soggette ad una inquisizione per parte del Fisco, potevano rimanerne immuni per la munificenza Sovrana, ed equipararsi alle difese transatte.
- 8. Se per effetto della grazia le difese site nel territorio di S. Giovanni in Fiore venivano ad equipararsi alle transatte, ne nasceva che non poteva darsi luogo ad alcuna riseca in favore di *Cosenza* e suoi *Casali*.
- 9. Quando pure potesse non militare la grazia, avrebbe dovuto il Commessario porre mente alla origine delle difese, ossia al fatto della occupazione e del travaglio, che costituiscono il fondamento delle colonie, per le quali tutto al più poteva stabilirsi un canone, e non mai ordinarsi il rilascio.
- 10. Da ultimo bisognava rispettare la prescrizione verificatasi a favore dei possessori, che pel corso di

secoli, avevano fatte contrattazioni in ordine alle difese: prescrizione che se fu interrotta col decreto del 1838 pel trentennio dal 1809 in poi, trovavasi già compiuta pel tempo precedente.

Contro il reclamo si è difesa l'Amministrazione del Demanio, deducendo:

- 1. Non potersi la grazia estendere alle difese, non essendosi nè chiesta, nè accordata per esse, le quali non andando soggette ad alcuna prestazione, apertamente non ricadono fra le terre per le quali colla grazia le prestazioni furono rimesse.
- 2. Che le colonie non possono formar materia di esame innanzi la Giunta, perchè non allegate innanzi al Commessario: epperò bisogna rinviarne la discussione al detto Commessario.
- 3. Che la eccezione della prescrizione non può avere alcuno effetto essendo esclusa dagli atti legislativi e giudiziali ripetutamente emessi in ordine alla Sila: la qual cosa è stata ritenuta dalla Giunta nella causa di Montemurro.

L'intervento del Comune di Cosenza e Casali contiene le seguenti doglianze contro la decisione:

- 1. Si è ordinato l'accantonamento del minimo delle za e Casali. difese in controversia, mentre il decreto stabilisce una latitudine nella quale il *Commessario civile* doveva spaziare, non ad arbitrio, ma a ragion veduta.
- 2. Sono esclusi i *Comuni* ed i *Casali* dall' alberatura, mentre almen per legnare avrebbero dovuto averne parte, essendo questo un uso essenziale.
- 3. Nello interesse di Cosenza e Casali, mon dovevasi far riserba, ma pronunziarsi per la parte di Frassineto e Pinicollito che ricadono nella Sila Regia.
 - 4. Dovevasi pronunziare per Piraina.
- 5. Non potevasi negare a Cosenza e Casali una parte dei frutti perchè accessorii alle parti accantonate.

Intervento de Comuni di Cosenza e Casali.

Da parte di Cortese con atto del 12 corrente, dopo di essersi esibiti degli strumenti di trasmessione delle difese Pinicollito e Cardonetto, cioè:

- 1. 15 aprile 1683 da Marrazzo a Cosentino;
- 2. 12 dicembre 1756 da Cosentino a Greco:
- 3. 17 ottobre 1786 da Greco a Caraccioló;
- 4. 21 giugno 1824 aggiudicazione a favore di Nicola Cortese.

S'INSISTE SULLA GRAZIA, SULLE COLONIE, E SULLA PRESCRIZIONE.

In tale stato di cose

Portatasi la causa allo esame della Giunta de' gravami per gli affari della Sila;

, La Giunta

Udito il rapporto del Consigliere Colella Commessario;

Intesi gli Avvocati,

- D. Francesco Saverio Fiorante per Cortese;
- 11 Cavaliere D. Antonio Fabiani pel Demanio;
- E D. Tommaso Tagle pe'Comuni di Cosenza e Casali;

Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Consigliere D. Beniamino Caracciolo nelle sue orali conclusioni

Ha elevato e risoluto le seguenti quistioni:

Quistioni.

- 1º LA GRAZIA CONCESSA COL REAL DECRETO DEL 18 LUGLIO 1844, RIGUARDA LE TERRE IN DISPUTA?
- La dimanda relativa alle colonie, deve rinviarsi al Commessario civile perchè vi pronunzii, onde in seguito di ciò possa la Giunta provvedervi?

- 3º Intanto fa mestieri soprassedere dal discutere la prescrisi ne?
- 4º Han sussistenza le doglianze del Comune di Cosenza e suoi Casali?

5º Che per le spese?

Sulla prima.

A svolgere la estensione del decreto testè citato uopo è in prima rilevarne i motivi.

Con una supplica del Comune di S. Giovanni in Fiore si chiedeva dichiararsi i fondi compresi nel territorio badiale ed in quello detto di S. Duca di proprietà assoluta dei particolari possessori, franchi e liberi da prestazioni a favore del Regio erario e delle badie.

Essendo presa in considerazione benigna la pruova di devozione alla Real Persona ed all'ordine pubblico data dalla intera popolazione di S. Giovanni in Fiore in occasione di banda straniera disbarcata, comunque già ricompense eransi proporzionate a coloro che si distinsero nel conflitto, si volle attestare sempre più la Sovrana soddisfazione a quel comune da servir di esempio ad altri.

Quindi scorgesi che la dimanda del comune fu per rendersi i beni proprietà assolute, libere da prestazioni, l'intendimento Sovrano di conceder grazia alla popolazione, da cui si era concorso nel conflitto.

Succede il tenore della concessione negli articoli 1° e 2°.

- « I fondi compresi nel territorio di S. Giovanni in « Fiore, per grazia specialissima, sono dichiarati di
- assoluta proprietà dei particolari possessori, fran-
- chi e liberi da prestazioni a favore del fisco, ri-
- « manendo la parte boscosa soggetta alle regole at-
- tuali per la Sila.
 - E solamente eccettuata da questa grazia Sovrana

- « la porzione appartenente alle badie di S. Giovanni
- « in Fiore, per la quale ci riserbiamo di cmettere
- « le nostre Sovrane risoluzioni, allorchè saranno ul-
- « timate le pendenze della Sila.
 - « Il comune suddetto resta esentato dal pagamento
- « di qualunque dazio sul macino. »

Vana sarebbe la indagine se per godere di tal munificenza debbasi esser parte di quella popolazione, in altri termini, se sia personale o reale ad un tempo la grazia, dovendo seguir la cosa e la persona da cui sia posseduta L. 1 § 43 ff. de aqua quotidiana et aestiva. L. 6 ff. de jure immunitatis. L. 196 ff. de reg. jur.

Nella specie è bastevole rilevare se manchi una condizione per escluderne il favore.

La supplica volea dichiarazione di proprietà assoluta dei fondi, vale a dire, sciolta da pesi, non soggetta, il che rendesi d'indubitata evidenza per le seguenti parole: franchi e liberi da prestazioni.

Il desiderio per la Sovrana concessione fu accolto nel modo esposto, i fondi dinotati divennero liberi da prestazioni, proprietà assolute.

Da ciò è manifesto onde partecipar del beneficio esservi uopo di prestazioni allora dovute sul fondo, che vuolsi liberato.

La grazia riguardava le terre Corse, non le difese, per le quali vi fu solamente riserba di sovrane risoluzioni.

Riferire la grazia alle proprietà legittimamente possedute, o usurpate, sarebbe supporne altra o chiesta ed ottenuta senza scopo, o molto più ampia di quella in esame. In vero delle proprietà di legittimo possesso, non doveasi per supplica e per grazia migliorare il dritto esistente per le usurpate non è assolvere da prestazione il dono di cosa propria allo ingiusto occupatore, da cui nulla si avea come in ricognizione di dritto conceduto.

È poi respinto dalla regola di retta interpretazione trovar nel non espresso un senso più largo dell'espresso. I privilegi, le grazie sono eccezioni, non si estendono, da un caso all'altro L. 14 ff. de leg.; art. 8 leg. civ.

Nella specie assunsero gli eredi di Barracco esser legittimi possessori di terre di proprietà libera da prestazioni: con ciò evidentemente si esclude il favore della grazia per le cose osservate.

Che se indi innanzi la Giunta per sostenersi nel possesso si è ricorso alla colonia come origine delle difese, a prescindere da ogni altro esame su tal eccezione, è certo, per quanto si attiene alla grazia, di non trattarsi di fondi soggetti a prestazioni, allorchè quella si concesse: quindi nulla si aggiugne a migliorare la condizione degli eredi Barracco e dello interventore Cortese per dirsi ora applicabile in loro pro la dichiarazione di libertà.

Sulla seconda.

La Giunta ha osservato.

Che la dimanda relativa alle colonie, senza essersi presentata al *Commessario Civile*, è stata proposta la prima volta innanzi la Giunta.

Che con Real Rescritto del 7 giugno di questo anno per l'identico caso cioè di non essersi la dimanda delle colonie presentata al Commessario Civile, venne disposto nella causa del Demanio contro Montemurro e Pugliese che al medesimo fosse rinviata.

Che in vista di questa Sovrana risoluzione non può rimanere alcun dubbio, che nell'attuale giudizio convenga adottare il medesimo espediente, riserbandosi la Giunta di spiegare le provvidenze sulla detta dimanda dopochè il Commessario Civile vi avrà pronunziato.

Sulla terza.

La Giunta ha osservato, che in sino a quando la quistione sulla dimanda relativa alle colonie non sia risoluta, la opposta prescrizione non può esser discussa; perocchè se si definiva che le difese non sono che terre coloniche, i possessori delle medesime, che pretendono possederle a questo titolo, non potendo cambiare la causa e il principio del loro possesso art. 2146 leg. civ., e non essendo queste a titolo di proprietà, non potrebbero mai invocare la prescrizione, art. 2135 leg. civ. Se per contrario si escludesse la dimanda relativa alle colonie, allora nella inesistenza del caso, di cui si è fatto parola, sarebbe il caso di discendere ad esaminare se regga o no la prescrizione allegata.

Che in conseguenza è mestieri riserbare le provvidenze sull'oggetto al tempo in cui la quistione sulle colonie sarà definita.

Sulla quarta.

La Giunta ha osservato, che le doglianze del Comune di Cosenza e suoi Casali non hanno alcuna sussistenza:

Regolarità del compenso degli usi-civici ordinato dal Commissario Civile. 1.º Il compensamento degli usi civici stabilito dal Cammessario civile nel solo quarto, e non in una misura maggiore, non merita censura, perocchè avendo egli per l'art. 2.º del Decreto del 31 marzo 1843 la facoltà di definirlo tra i limiti del quarto o del terzo, e dovendo ritenersi che il medesimo sopra luogo è stato in grado di raccogliere tutti gli elementi opportuni alla commessagli definizione, non vi sarebbe ragione di allontanarsene, senza essersi da parte dei Comuni presentata alcuna osservazione, che mostrasse alla Giunta di non essere congruo il fatto assegnamento;

- 2. L'alberatura dal citato Reale Decreto espressamente è dichiarata di proprietà del Pubblico Demanio: quindi giustamente il Commessario Civile vi escludeva i Comuni, salvo l'esercizio di quegli usi, che son permessi dalle consuetudini locali;
- 3.• La riserba fatta per le parti di Frassinetto e Pinicollito, che son site nella Sila Regia, senza fondamento alcuno si censura dai Comuni, perocchè se il Commissario non ancora era in grado di pronunziare sulla reintegra di quelle parti al Demanio, non poteva provvedere sull'accantonamento preteso dai Comuni, che della reintegra costituisce una dipendenza;
- 4.º Se per la difesa Piraina si allegava la concessione fattane dallo Stato al Monistero della Pace di Napoli, da cui Barracco aveva causa, era regolare che si desse un termine per esibirsene il documento; perocchè sol dopo decorso il detto termine, si potrà giudicare se la cennata difesa debba ritenersi o no per concessa;
- 5.º La dimanda dei frutti non ha alcuna sussistenza, però i *Comuni* ricevono l'accantonamento come usuari delle terre in disputa, ed in tal qualità mal pretendono i frutti, che son dovuti soltanto al proprietario, art. 472 leg. civ.

Sulla quinta.

La Giunta ha osservato, che rimanendo a spiegarsi delle provvidenze nello interesse dei Signori Barracco e Cortese col Real Demanio, è regolare che nel di loro rapporto si riserbino le spese, e possono compensarsi quelle nel rapporto dei Comuni, che non han preso parte nelle questioni principali della causa.

Per tali considerazioni uniformemente alle concluzioni del Pubblico Ministero.

Pronunziando sul reclamo della Baronessa Luci-

fero vedova Barracco e sugl'interventi dei Comuni di Cosenza e Casali c di D. Antonio Cortese,

AVVISO.

È DI AVVISO

Rigetta il reclamo in quanto alla grazia.

Rigettarsi così il reclamo della Baronessa Lucifero, come l'intervento in causa del signor Cortese in quanto alla grazia invocata.

Rinvia al Comdomanda della colonia, dopo di che

Rigetta l'intervento de' Comuni.

E prima di provvedersi sul dippiù del detto reclamo missario civile la e dello intervento di Cortese, rinviarsi al Commessario Civile la dimanda relativa alle colonie perchè si spiegheranno le vi pronunzi, in seguito di che si spiegheranno le ulaltre provvidenze. teriori provvidenze.

> Rigettarsi l'intervento de' Comuni di Cosenza e Casali.

> Compensarsi le spese nello interesse de' Comuni, e riserbarsi nello interesse delle altre parti.

> Così opinato dai signori Niutta Presidente, Consigliore Marchese della Polla e cav. D. Nicola Rocco componenti, Giudice Sinicropi e Consigliere Colclle supplenti, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Consigliere D. Beniamino Caracciolo Procurator generale del Re a diciotto agosto milleottocentocinquantotto e pubblicata a sedici settembre detto anno.

> La suddetta decisione è stata approvata col seguente Sovrano Rescritto.

> Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze 2. R.º 2. C. N. 4816.

> Essendosi la MAESTA' del RE N. S. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato del 13 volgente mese, degnata di approvare l'avviso pronunziato da cotesta Gienta dei gravami nel di 18 agosto ultimo intorno alla reintegrazione delle difese Fiumarella, Cardonetto di Caraccielo, Pinicollito, Frassineto e Piraina posse

dute dagli eredi Barracco; nel REAL NOME le ne do partecipazione per intelligenza, e per l'uso di giustizia.

Napoli, 18 dicembre 1858.

Firmato, 8. MURENA.

Al Signor Procurator Generale presso la Giunta dei gravami per gli affari della Sila.

LXVIII.

1858 - 20 agosto

RISPOSTA DELL' AGENTE DEL CONTENZIOSO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Censura la Giunta la quale nella causa Laratta rigettava l'eccezione di prescrizione perchè interrotta dal Fisco e perchè i possessori erano in malafede, mentre avrebbe dovuto pure ragionare in diritto sopra la imprescrittibilità de' demani della Sila, come aveva fatto per altra causa.

L'originale è nel Ministero di Finanze.

Napoli, 20 agosto 1858.

Reali Finanze — Agenzia del Contenzioso della Tesoreria Generale — N. 2642.

Eccellenza,

Ho l'onore di rispondere alla riverita ministeriale del 17 del passato mese di luglio N. 2616, 2.º ripart. con la quale l'E. V. si è degnata trasmettermi per parere copia dello avviso della *Giunta* dei gravami per gli affari della *Sila* sul reclamo prodotto da D. Fedele Laratta avverso una decisione del Commissario civile.

D. Fedele Laratta fu dal Pubblico Demanio convenuto avanti al Commissario civile per lo rilascio

delle estensioni della Regia Sila, di cui non fesse egli legittimo possessore, per difetto di concessione, alienazione, o transazione col Regio fisco, una con i frutti.

Presentò egli vari documenti per provare di essere legittimo possessore della sua difesa chiamata Spina in Regia Sila, tra quali due transazioni col Regio Fisco, una del 1688, l'altra del 1724, dedusse di avere col lungo possesso prescritto contro tutte le pretensioni del Demanio, e conchiuse doversi dichiarare legittimo il possesso della sua difesa, senza obbligo veruno di prestazioni di fida e di giogatico, sì perchè per le transazioni suddette del 1688 e 1724 aveva il Fiscò rinunziato a tutte le prestazioni sulla difesa Spina, e sì perchè essendo tale difesa sita nel territorio di S. Giovanni in Fiore, ed essendo egli un naturale di quel Comune, doveva godere della grazia largita col R. Decreto del 18 lugilo 1844.

Il Commissario civile con decisione del 6 settembre 1853, pronunziando definitivamente ed interlocutoriamente, rigettò la eccezione della prescrizione, ed ordinò la identificazione, confinazione e misura della difesa, ed una analoga perizia, riserbando in esito di tali istruzioni le provvidenze definitive.

Avverso di questa decisione il sig. Laratta produsse reclamo avanti la Giunta, riproducendo per ragioni del suo reclamo le stesse eccezioni che proposte aveva avanti ai Commissario civile.

E la Giunta il dì 20 aprile ultimo pronunziando sopra tale reclamo di D. Fedele Laratta, e sull' intervento in causa spiegato dal costui fratello Don Antonio Laratta attuale possessore della difesa, è stata di avviso ammettersi in rito l'intervento, e nel merito rigettarsi l'intervento ed il reclamo per riguardo alla eccepita prescrizione, rinviarsi tutt'altro esame al Commissario civile, da farsi dopo esaurito il mezzo d'istruzione dal medesimo disposto, e con-

dannarsi i signori Laratta ad una terza parte delle spese del giudizio, rinviando le altre due terze parti.

Sulla quistione della prescrizione ha la Giunta osservato di avere essa in parecchie occasioni ritenuto il principio, che il vasto demanio silano non avesse potuto rimanere per alcun modo prescritto, per esservi state nei tempi opportuni le debite interruzioni ed essere stati i possessori indotti in mala fede dalle disposizioni relative di mano in muno emanate sulla materia, e dai sequestri imposti per ordine di diversi magistrati incaricati degli affari della Sila non cschisi quelli del Preside Mercader.

scrizione.

Insomma nella specie à la Giunta rigettata la pre-Difetto del ra- scrizione, perchè trovavasi questa interrotta, ed il gionamento della possesso viziato dalla mala fede, giudicando la que-Giuntacirca la prestione nel fatto, ANZICHÈ NEL DRITTO INTORNO ALLA PRESCRITTIBILITA', O NON PRESCRITTIBILITA' DEL DEMANIO SILANO, COME UNA VOLTA SOLA HA PRATICATO NELLA CAUSA COL BARONE GUZZO-LINO, NELLA QUALE HA NETTAMENTE RITENUTO IL PRINCIPIO DI ESSERE IL DEMANIO SILANO DELLO STATO DI SUA NATURA IMPRESCRITTIBILE.

> Per modo che siffatta questione della prescrizione centenaria, che nella specie, e nelle altre cause coi possessori di difese poste nella Sila Regia, ha la Giunta decisa in un modo atteso gli atti interruttivi e la mala fede dei possessori, potrebbe nelle cause coi possessori delle difese della Sila Badiale essere diversamente decisa, ove tali estremi non concorressero.

Il Demanio Silano è per legge imperscrittibile.

A me pare che la Giunta avrebbe ben potuto impegnare la quistione in dritto, e stabilire per MODUM REGULÆ la imprescrittibilità de'Demani Silani, anche con la centenaria, sul fondamento del nostro patrio dritto, secondo si ha dalle costituzioni di Federico II CUM UNIVERSIS, TIT. DE HOM. DEMAN. e DIGNUM FORE TIT. DE JURE CURIÆ OBSERVANDO, senza che possa ostare l'altra Costituzione QUADRA-

GENALEM relativa alle cose QUÆ EX POST FACTO AD FISCUM PRINCIPIS ACCEDERUNT, e non ai demaniali, QUÆ (al dir di Basta Instit. Iur. Publ. Neap. § 207) CERTA SUNT ET CORONÆ ADNEXA; onde la Glossa esplicitamente osserva in detta Costituzione DEMANII NULLO TEMPORE PRESCRIBUNTUR; imprescrittibilità riformata per lo capitolo PRÆDECES-BORUM di Carlo I nel 1272 DE OCCUPANTIBUS RES DEMANII, ove si dichiara non essere per la centenaria prescrittibili le cose demaniali; come altresì insegnano gli scrittori di dritto pubblico, e come specialmente per i demani silani viene attestato da Zurlo.

Ad ogni modo comunque non siasi ciò fatto dalla Giunta, essendosi non pertanto rigettata la prescrizione, l'avviso della Giunta risulta giusto, comechè non pienamente motivato.

In quanto all'altra parte dell'avviso, che rinvia tutt'altro esame al Commissario Civile, ritenendosi necessarie le istruzioni dal medesimo disposte, per potersi passare alla decisione della causa nel merito, il quale non è per nulla pregiudicato dalla interlocutoria emessa; a me sembra del pari giusto e legale l'avviso della Giunta, anche perchè essendo il Commissario Civile il giudice specialmente dalla legge delegato di tutte le controversie silane, salvo il reclamo alla Giunta avverso le sue decisioni ed ordinanze, non potrebbe la Giunta versare nella decisione di una quistione che non fosse stata già dal Commissario Civile definitivamente decisa.

Per siffatte ragioni io son di parere essere l'avviso della *Giunta* in discorso meritevole della *Sovrana* sanzione.

Rendo l'avviso della Giunta.

Il Consigliere della G. C. de'Conti, Agente del Contenzioso

LUBOVICO VISCARDI.

LXIX.

1860 — 16 aprile.

PARERE DEL COMMISSARIO CIVILE.

Intese le parti in udienza pubblica trovava che i nuovi documenti presentati dal Barone Guzzolini non contenevano transazione compiuta tra lui ed il Fisco per l'immobile Frisone o Cuzzolino nella Sila Regia, ma offerta di transazione non seguita da valido contratto; e che quell'offerta non risguardava il terzo della estensione dovuta agli usuari in compenso degli usi-civici, nè i ventisei pezzi che Guzzolini nel tempo dell'offerta non possedeva.

Fa parte de' registri del Commissariato Civile.

Il Consigliere della Corte Suprema di Giustizia Commissario Civile per gli affari della Sila.

Veduta la decisione del 4 luglio 1856 colla quale il Barone Francesco Guzzolini da Cervicati per difetto di transazione col Fisco era condannato a rilasciare al Demanio dello Stato la contrada Frisone o Cozzolini nella Sila Regia, meno due estensioni per e quali le concessioni del Fisco esistevano,

Veduta la requisitoria scritta del Procuratore Generale del Re presso la Giunta dei gravami per gli affari della Sila diretta al rigetto del richiamo del Cuzzolini contro la enunciata decisione, e vedute le

osservazioni dello stesso Procurator Generale del Re sopra i documenti successivamente da Guzzolini presentati alla Giunta:

Veduto il parere emesso dalla Giunta nel 19 febbraio 1858, col quale in difformità delle conclusioni del P. M. e sopra di quei nuovi documenti, che nel Commissariato non erano stati mai presentati, si opinava di essere stata transatta la contrada Frisone o Cozzolini colla Regia Corte nel 1689, e quindi si dava avviso per la rivocazione della decisione del 4 luglio 1856; per la reintegra del Guzzolini nel possesso dell'immobile: e per la restituzione dei frutti:

Veduto il SOVRANO RESCRITTO DEL 19 APRILE 1858, che ordinava di doversi dare avviso dal Commissario Civile sul valore e sulla efficacia dei documenti presentati novellamente da Guzzolini innanti alla Giunta, avvisando ancora se vi era stata transazione compiuta e per quali terre, e se le terre che diceansi transatte erano quelle possedute da Guzzolini;

Intesi in contraddizione i procuratori ed i rappresentanti della parti:

Veduti gli atti, la verificazione dello stato della Sila del 1790, ed il Rescritto del 25 aprile 1843;

Ha considerato che per l'EDITTO DI RE ROBERTO DEL 24 DICEMBRE 1333 tutta la Sila era demanio della Regia Corte; che in essa da diverse leggi e spe- lità delle transacialmente dal PRIVILEGIO D'ALFONSO D'ARAGONA DEL 24 GENNAIO 1473 era vietato ai privati di far Sila e la difese; che intanto contro il divieto si permettevano taluni di occupare delle estensioni, ma il Fisco energicamente agiva fino all'istanza Fiscale del 1686 spiegata presso la Regia Camera della Sommaria contro gli occupatori (fog. 12 vol. 1. della verificazione dello stato della Sila del 1790); che allora solamente taluni di costoro proponevano al Fisco per la prima volta una transazione per le estensioni da essi rispettivamente occupate fino al 1664 (fog. 13 vol. 1.), e la

Storia e formazioni tra occupatori della Regia d Guzzolini non furono tra i transigenti.

transazione seguiva nel 1687 per gli atti di Paolo Colacino Notaio della Regia Corte (fog. 21 a 27 vol. 1.); che altri occupatori per altre contrade proponevano indi altra transazione (fog. 24 a 37 vol. 1.), che parimenti seguiva per lo mezzo dello stesso Notaio Colacino nel 1688 (fog. 38 vol. 1.); che dal 1688 a tutto il 1721 non avvenivano altre transazioni col Fisco (fog. 38 a 39 vol. 1 e l'intero vol. 2); che nel 1721 il Marchese Mercader Presidente della Regia Camera procedeva per nuove occupazioni, e quindi per talune di esse nuove transazioni seguivano dal 1723 al 1738 (fog. 39 vol. 1, e l'intero vol. 2); che i nomi dei possessori che offrivano le transazioni e delle contrade che si transigevaoo erano con precisione segnati tanto nelle offerte quanto nelle transazioni, E TRA ESSI NON VI ERANO I GUZZOLILI NÈ IL FRISONE (fol. 13 a 38 vol. 1.); e quindi PER LA CONTRADA FRI-SONE O COZZOLINI NON SOLAMENTE CHE NON SI È PRESENTATO L'ISTRUMENTO DI TRANSAZIONE, MA È CERTO ALTRESI' CHE NELLA VERIFICAZIONE DEL 1790 PRATICATA DA ZURLO ED ELEVATA A NORMA DEL RESCRITTO DEL 25 APRILE 1843 SI PORTAVA COME NON TRANSATTA (fog. 372 vol. 2); e che nella verificazione istessa non si diceva affatto che i Guzzolini o altri avessero transatto col Fisco nel 1689, anzi si diceva espressamente (fog. 39 vol. 1) che dopo il 1688 erano avvenute altre usurpazioni e non mai altre transazioni per fino al 1721. -

Condizione di doversi fare le transazioni con istrumento pubblico. Non mai istrumento pubblico intercedeva tra Guzzolini ed il Fisco.

Che i patti e le condizioni della prima transazione del 1687, cui si rimettevano quelle del 1688 e del 1723 al 1738, erano espresse nell'offerta trascritta nel contratto, e tra esse si leggono le seguenti: 1. CHE L'OFFERTA SI AVESSE DOVUTO ACCETTARE DA S. E. IL VICERÈ E SUO COLLATERALE CONSIGLIO PRECEDENTE CONSULTA DELLA REGIA CAMERA, E QUINDI STIPULARSENE L'ISTRUMENTO COL DETTO VICERÈ IN VALIDA ED AMPIA FORMA COLLA RA-

TIFICA DI SUA MAESTA' CATTOLICA DA DOVERSI PROCURARE DAL REGIO FISCO PER LA POTESTA' DI TRANSIGERE E VALIDITA' DEL CONTRATTO, TUTTO PERO' A SPESE DEGLI OFFERENTI (fog. 21 vol. 1.) — IX. CHE NELL'ISTROMENTO CHE SI DO-VEVA STIPULARE SI FOSSERO APPOSTE TUTTE CLAUSOLE SOLITE NECESSARIE ED OPPORTUNE DET-TANTI A FAVORE DELL' OFFERTA CON DICHIA-RARSI A CONSIGLIO DI SAVI (fog. 26, vol. 1). E nel patto X. dell'offerta dicendosi di altre condizioni in favore degli offerenti si dichiarava espressamente così: E DI QUELLO SE NE FOSSE FATTA MENZIONE NEL-L'ISTRUMENTO (fog. 26, vol. 1). E per vero l'offerta di transazione del 1687 dopo postillata dal Fiscale meritava la consultazione affermativa della Regia Camera nel di 11 settembre dello stesso anno, consultazione che si scriveva nel 25 di quel mese, era approvata dal Vicerè ed esecutoriata dal Collaterale nel dì 11 ottobre 1687, ed era indi ridotta a pubblico istrumento da Colacino Notaio della Regia Corte nel 13 novembre dello stesso anno, nel quale intervenivano il Vicerè Marchese del Carpio e tutto il Tribunale della Regia Camera da una parte, ed i procuratori degli offerenti dall'altra, e per virtù di due approvazioni di S. M. Cattolica date con dispacci del di 16 ottobre 1686 da S. Lorenzo, e del 19 marzo 1687 da Madrid che nell'istrumento s'inserivano (fog. 27 vol. 1). E così parimenti l'altra offerta fatta da altri occupatori per altre difese nella fine del [1687, rimettendosi interamente ai patti ed alle condizioni della prima offerta, era postillata dal Fiscale nel 16 dicembre 1687, era accompagnata da consultazione affermativa della Camera della Sommaria nel 12 gen-, naio 1688, era approvata tale consultazione dal Vicerè e dal Collaterale nel 24 giugno dello stesso anno, ed era dalle parti ridotta a pubblico istrumento per lo mezzo del medesimo Notaio Colacino nel 13 marzo 1688 (fog. 38 vol. 2).

Che le narrate cose dimostrano il metodo come alle transazioni si procedeva presentandosi l'offerta alla Regia Camera, la quale inteso il Fiscale dava la consultazione e la rimetteva al Vicerè per la sola ammissione dell'offerta istessa, dopo di che la transazione si poteva completare a condizione però di DOVERSENE CELEBRARE PUBBLICO ISTRUMENTO COL VICERÈ PER LA VALIDITA' DEL CONTRATTO E CON SOVRANA APPROVAZIONE. Alfre condizioni erano espresse nell'offerta fatta da determinati occupatori e per talune contrade, fra le quali che essi transigevano unicamente per le estensioni occupate fino al 1664 escluse le usurpazioni posteriori, che si transigeva pci soli diritti del Fisco e non per quelli spettanti alle università o ad altri; e che le somme offerte si pagavano dagli occupatori per tre annate di frutti da essi per più lungo tempo percepiti e liquidati nel 1685, e non mica per la proprietà perchè la la Regia Corte conservava il dominio eminente pagandosi dai possessori la prestazione di fida (consulaz. del dì 11 settembre 1687 e fog. 13 a 27 vol. 1 della verificazione del 1790).

Analisi di ciadocumentidaGuz-zolini presentati i seguenti: alla Giunta.

Ha considerato che i nuovi documenti del Barone scuno de' nuovi Guzzolini esibiti in copia presso la Giunta erano

> 1. Consultazione della Regia Camera della Sommaria del dì 11 settembre 1687.

> Ora questa scritta non riguarda il Frisone nè Guzzolini, bensì riguarda la prima transazione offerta nel 1687 colle condizioni di sopra espresse da 26 occupatori e per altre contrade nominatamente e tassativamente indicate nell'offerta (fol. 14 a 21 vol. 1. della verificazione del 1790), e nominatamente e tassativamente precisate nell'istrumento del Colacino del 1687, come nominatamente e tassativamente nella seguente offerta che dava luogo all'altro istrumento del 1688 erano segnati i nomi degli offerenti e le con

trade che si transigevano (fol. 29 a 37 vol. 1), fra quali non vi erano i Cuzzolino nè il Frisone. Quin di la copia della consultazione del di 11 settembre 1687 la si esibiva onde confondere i fatti, essendosi volontariamente omesso di trascrivere in essa i nomi degli offerenti: ma altra copia intera della stessa consultazione arrivata il 26 di marzo ultimo con rapporto della Soprintendenza generale degli Archivi del 22 del mese istesso num. 2134 dimostra che i Guzzolini non erano tra gli offerenti, come il Frisone non cra tra le contrade che si volevano transigere (fol. 89 ad 89 prod. IV.)

Sono perciò ostacolate dal fatto le tre prime considerazioni espresse dalla Giunta sopra la terza quistione che elevava quando si cercava di avvolgere tra le ombre dell'antichità quello che era chiaro; quando si attribulva alla limitazione del 1662 contenuta nella provvisione del 1663 un'importanza che non meritava, mentre come atto precedente di molti anni la prima transazione offerta nel 1687 dimostrava ciò che i Guzzolini possedevano nella Sila contro il divieto della legge; e non ciò che dal Fisco non era stato nè aveva potuto essere loro conceduto in quel tempo; e quando si credeva che da tutti i possessori e per tutte le contrade erasi fatta generale transazione col Fisco ne' tempi del Vicerè Marchese del Carpio, ossia nel 1687 e nel 1688, perchè così da Zurlo erasi riferito, mentre Zurlo nella breve relazione che gli si vorrebbe attribuire poteva rapportare in generale al Ministro Acton quanto aveva operato nella Sila, riportandosi però alla verificazione contenuta in tre grandissimi volumi, e colla quale la pretesa relazione doveasi mettere in corrispondenza: ma non poteva certamente esprimere nel rapporto tutte quante le specialità contenute nella verificazione. Se Zurlo avesse riferito che gli occupatori eransi transatti col Fisco, lo avrebbe detto per que' tali occupatori che veramente avevano transatto; che egli stesso aveva verificati; e che nelle offerte e negl'istrumenti erano precisati. Si desiderava una transazione generale per far credere che i Cuzzolini vi erano compresi, ma lo stesso Barone Guzzolini non ha saputo sostenere seriamente che i di lui antenati erano tra i transigenti del 1687 e del 1688, ma bensì che avessero transatto nel 1689, di che si ragionerà appresso; ricordando per ora di leggersi nella verificazione del 1790 che dopo la transazione del 1688 per Notar Colacino fino al 1721 vi furono altre usurpazioni e non mai altre transazioni (fol. 38 a 39 vol. 1. e l'intero vol. 2.)

2. Dispaccio del Vicerè del 16 novembre 1689, col quale enunciandosi la consultazione della Regia Camera del dì 8 di quel mese per la transazione offerta da 42 particolari tanto di Cosenza e Casali, quanto di Taverna, Scigliano, Policastro, Zagarise e Longobucco per ducati 4137 e grana 21 pagabili a rate e con talune condizioni, terminava così « mi comanda « S. E. di scrivere a V. S. e confermarvisi col pa-« rere di cotesto Tribunale e che in questa intelli-« genza si ammetta la riferita transazione e pagata « la enunciata quantità nella forma aggiustata, si « daranno a' 42 particolari i dispacci necessari per « non essere molestati nel possesso delle mentovate « difese e territorii. » Nel di medesimo il dispaccio si segnava a registro, ma indi il procedimento non aveva altro seguito.

Ora mettendo da parte che i Cuzzolini non erano dei luoghi indicati nel dispaccio, bensì di Cervicati, di qual luogo erano e sono Baroni, è certo che il Barone Guzzolini non ha provato che i di lui antenati erano tra i 42 offerenti de'quali il dispaccio discorreva, e che il Frisone era tra le contrade che si volevano transigere; ed è certo altresì che il dispaccio parlava di transazione offerta e non mica di transazione stipulata e celebrata. Ammettere un' offerta

di transazione è tutt'altro che approvare una transazione ultimata. Ma come mai nel 16 novembre 1689 si poteva approvare un contratto di transazione se questo non erasi stipulato neppure nel 1690 e negli anni successivi come dall'analisi degli altri documenti presentati da Guzzolini sarà evidentemente dimostrato? Il dispaccio non poteva versare sopra l'approvazione del contratto completo di transazione, ma solamente sopra l'ammissione dell'offerta perchè solamente questa si faceva per lo mezzo della Regia Camera, e non il contratto che di necessità, e come condizione sine qua non, si doveva stipulare, dopo altra discussione e consultazione, innanzi Notaio coll'intervento del Vicerè e della Regia Camera precisamente come erasi fatto per le transazioni del 1687 e del 1688. Inoltre se il dispaccio avesse approvato una transazione compiuta a che avrebbe parlato di altri dispacci che dopo ammessa la transazione e dopo pagate le somme offerte si avrébbero dovuto spedire, e che poi non furono mai spediti? Era perciò preparatorio quel dispaccio e non diffinitivo. E quindi non corrispondeva al fatto la quarta considerazione sopra la terza quistione elevata dalla Giunta quando diceva che il dispaccio approvava la transazione domandata da 42 possessori di terreni nella Sila, mentre il contrario derivava dalle parole del dispaccio, dal sistema stabilito per la celebrazione delle transazioni, e dalle altre scritte dallo stesso Guzzolini presentate. E contro il fatto si parlava altresì di decisione della Sommaria correlativa al dispaccio e colla quale erasi data esecuzione alla transazione secondo le norme stabilite nella consultazione del dì 11 settembre 1687 poichè il dispaccio si trascriveva sul registro senza di pronunziarsi sopra di esso decisione veruna; e se alcuna dalla Sommaria se ne doveva emettere, come diceva la stessa Giunta, nel modo determinato dalla consultazione

del dì 11 settembre 1687, ciò maggiormente dimostrava che la transazione non erasi ultimata, che ancora non se ne era celebrato istrumento, e che il dispaccio preparatorio ammetteva l'offerta e non approvava la transazione. Ed a chiara dimostrazione che il dispaccio del 16 novembre 1689 ammetteva semplicemente l'offerta e non approvava la transazione basta paragonarlo coll'altro dispaccio del dì 11 ottobre 1687 relativo alla transazione da altri offerta in quell'anno. Una è la locuzione de'due dispacci, e se quest'ultimo indubitatamente ammetteva semplicemente l'offerta e non approvava il contratto che non ancora erasi celebrato (fol. 27 vol. 1) non potrà darsi all'altro un valore diverso. Il dispaccio dele di 11 ottobre 1687 era seguito da atti di contrattazione che terminavano coll'istrumento del 13 novembre dello stesso anno, mentre il dispaccio del 16 novembre 1689 restava ineseguito e senza procedimento ulteriore. E perciò il pubblico Ministero presso la Giunta ben osservava che dopo ammessa l'offerta si doveva postillare dal Fisco e si doveva discutere dalla Camera (fol. 51 produzione IV). E come no se lo stesso dispaccio del 16 novembre 1689 ordinava il parere del Tribunale sopra l'ammissione della transazione? E se questo parere non fu dato come mai potrà parlarsi di transazione compiuta ed approvata?

3. Bancale del 26 gennaio 1690 notata in fede nel 1 dicembre 1689 per duc. 248 e gr. 40 da Gaetano Argento GIRATA ALLA REGIA CORTE IN CASSA MILITARE A DISPOSIZIONE DI SUA ECCELLENZA E DELLA REGIA CAMERA per conto di Carlo, Ignazio, Bernardino e Nicola Guzzolini per rata della transazione fatta nella Regia Camera accettata ed approrata dal Vicerè e dal Collaterale per le difese e territori Moccone, Frisone e Macchia di Cristaudo situati nella Sila SECONDO CHE IN AGOSTO 1662 FURONO SEGNALATI DAL RAZIONALE STARACE, colle

clausole e condizioni apposte nell'offerta da'medesimi fatta, e da altri che si erano ultimamente transatti. e che furono poste ancora nell'altra offerta di due anni prima NEC ALITER NEC ALIO MODO e che si · intendevano inserite da parola a parola, ed a condizione così espressa: E DETTO PAGAMENTO L'AVES-SIMO FATTO ALLORA QUANDO PRECEDUTA LA CON-SULTA DELLA R. CAMERA SARA' STIPULATO LO ISTRUMENTO DI TRANSAZÌONE CON SUA ECCEL-LENZA E DETTI SIGNORI CUZZOLINI O LORO PRO-CURATORI, ED ABBIA LIBERA QUIETANZA E LIBE-RANZA A BENEFICIO E FAVORE DELLI SUDDETTI DI TUTTE E QUALSIVOGLIANO AZIONI E RAGIONI • CHE IN QUALSIVOGLIA MODO, PER QUALSIVOGLIA CAUSA O TITOLO POTESSERO SPETTARE AL DETTO REGIO FISCO SOPRA LI TERRITORII E DIFESE FATTE LIMITATE UT SUPRA, SECONDO I PATTI POSTI NELL' OFFERTA FATTA ALLA R. CAMERA PER QUESTA CAUSA E NON ALTRIMENTI, e si prometteva di pagare le altre dande fra tre anni secondo l'offerta da loro fatta NEC ALITER, NEC ALIO MODO, e con tutte le cautele clausali e condizioni espresse nella presente girata, NON OSTANTE QUALSIASI ACCETTAZIONE FORSE IN CONTRARIO FATTA DEL-L'OFFERTA SUDDETTA, in questo ed in ogni altro maggior modo si potrebbero esprimere a loro beneficio e favore ».

Questa bancale cui le successive si riportano, dimostra. 1. Che la locuzione della girata di pagarsi alla Regia Corte in Cassa Militare a disposizione di Sua Eccellenza, e della Regia Camera significava che la Cassa Militare era depositaria della somma, di cui la disposizione non ad essa bensì al Vicerè ed alla Regia Camera si apparteneva, e quindi il pagamento della somma in Cassa Militare seguiva per volontà del girante non soggetta fino a quel punto ad alcuna condizione perchè nella Cassa Militare la somma restava sempre in deposito per fino a che il Vicerè e la Camera non ne disponemano, quando alle successive condizioni della girata si sarebbe adempito; disposizione che indi non si verificava perchè le condizioni di cui, una delle principali si era la stipulazione dell'istrumento preceduta da consultazione della Camera, non eransi adempite, nè mai la somma dalla Regia Corte s'introitava come da qui a poco sarà dimostrato. — 2. Che nella girata si discorreva in prima della transazione fatta presso la Regia Camera ed indi della transazione da farsi con istrumento dopo consultazione della Camera istessa, dal che segue che il procedimento e la consultazione della Camera, e quindi il dispaccio del Vicerè per l'ammissione dell'offerta, erano diversi dal procedimento successivo per l'approvazione della transazione, di cui le condizioni, dopo le postille Fiscali da accettarsi dagli offerenti come si faceva per quelle del 1687 e del 1688, dovevano sottoporsi ad altra consultazione della Camera per indi stipularsi l'istrumento con approvazione di Sua Maestà Cattolica -3. Che le parole per transazione fatta nella Regia Camera erano riferibili all'offerta perchè questa alla Camera s presentava per l'ammissione in rito, mentre la transazione doveasi stipulare col Vicerè e presso il notaio della Regia Corte dopo l'adempimento di condizioni e di fatti interessanti il merito e la validità del contratto - 4. Che quando si girava la bancale erasi praticato il procedimento per l'ammissione dell'offerta, ma non erasi dato ancora principio a quello per l'approvazione della transazione - 5. Che il dispaccio del 16 novembre 1689 ammetteva l'offerta, ma non approvava una transazione che neppure nel 1690 erasi stipulata secondo le assicurazioni della girata, ed anche perchè il dispaccio era del Vicerè cui spettava l'ammissione dell'offerta e non l'approvazione della transazione — 6. Che i Cuzzolini offrivano di transigere le sole estensioni limitate dal Razionale Starace nel 1662, e lo dicevano nella girata per ben tre volte — 7. Che la girata si rimetteva interamente NEC ALITER NEC ALIO MODO alle offerte fatte da altri nel 1687 e nel 1688, le quali per LA VALIDITA' DEL CONTRATTO volevano espressamente la stipulazione dell'istrumento — 8. Che condizione assoluta della transazione, espressa pure nella girata con locuzione più energica del SINE QUA NON, si era l'istrumento che doveasi stipulare dopo la consultazione della Camera, consultazione ed istrumento che non mai si praticavano.

- 4. Bancale del 10 febbraio 1690, notata in fede il 24 dicembre 1689 per duc. 30, e gr. 60 girata a nome di Antonio Cuzzolini nello stesso modo, per lo stesso oggetto, e colle medesime precise condizioni espresse nella bancale precedente, per cui valgono le stesse osservazioni fatte per questa.
- 5. Bancale del 17 aprile 1693 per dúc. 6 e gr. 93 girata da Antonio Cuzzolini alla Regia Corte e per essa alla Regia Cassa Militare a disposizione di Sua Eccellenza per causa della transazione passata col Regio Fisco per alcuni territori che possedeva nella Sila, e quando si sarebbe adempito alle condizioni apposte nella officiale.

Questa bancale espressa in termini generali prova che anche a quell'epoca la transazione non erasi ultimata, anzi era nello stato di offerta alle cui condizioni doveasi ancora adempire e non erasi adempito.

- 6. Bancale del 2 marzo 1696, notata in fede il di 11 febbraio dello stesso anno per ducati 40 girata alla Regia Corte in Cassa Militare in termini generali da Francesco Cuzzolini del fu Bernardino in conto.
- 7. Conto del Tesoriere Generale che segnava nell'introito le quattro sopraddette bancali negli anni

rispettivi ed alle epoche delle notate in fede in guisa che quella girata il 26 gennaio 1690 si portava introitata nel 19 dicembre 1689; quella girata il 10 febbraio 1690 nel 30 del gennaio precedente; quella girata il 17 aprile 1693 nel 15 dello stesso mese ed anno; e quella girata nel 2 marzo 1696 nel 1 del medesimo mese.

E questo solo fatto basta a dimostrare che il Tesoriere Generale segnava in introito le somme nel momento che arrivavano nel banco senza di aspettare la destinazione che successivamente i possessori delle bancali ne potevano fare; per cui l'introito fatto nel banco dal Tesoriere Generale di esso non deesi confondere coll'introito che dopo le girate si avrebbe dovuto fare dalla Regia Corte, la quale con effetti non introitava il valore delle bancali. Guzzolini ha tentato di confondere l'introito del banco coll'introito della Regia Corte fino a segnare nell'indice del 3.º volume della III produzione il documento in esame con queste parole. « Certificato del Grande Archivio a attestante la ricezione delle somme soddisfatte dai a Guzzolini presso la Cassa Militare, ora Tesoreria « Generale ». L'introito del banco importa deposito della somma che niente ha di comune coll'esito che successivamente si fa dal banco o con restituire la somma al deponente o con pagarla ad altri per ordine di lui. Le bancali ed il conto del Tesoriere Generale del banco provano che le somme furono depositate nel banco in credito della Cassa Militare; ma non provano affatto che furono introitate dalla Regia Corte, o che il Vicerè e la Regia Camera ne avessero disposto come avrebbe dovuto avvenire se alle condizioni delle girate si fosse adempito.

8. Bancale del 22 agosto 1696 notata in fede il 19 maggio dello stesso anno per duc. 45, e gr. 60 girata alla Regia Corte in Cassa Militare a disposizione di Sua Eccellenza e della Regia Camera per conto di

Francesco Guzzolini erede di Bernardino Cuzzolini per saldo e final pagamento della transazione fatta con la Regia Camera dal di lui padre e fratelli per le difese e territori Moccone, Frisone e Macchia di Cristaudo nella Sila. La girata terminava con queste parole: NEL QUAL PAGAMENTO VUOLE CHE S'INTENDONO RIPETUTI ED APPOSTI TUTTI LI PATTI CLAUSOLE E CONDIZIONI ESPRESSATE NELLA POLIZZA DEGLI ALTRI PAGAMENTI FATTI, ED IN SPECIE NEL PRIMO PAGAMENTO FATTO PER IL BANCO DI SANTO ELIGIO CON POLIZZA NOTATA FEDE IN TESTA DEL SIGNOR GAETANO ARGENTO A PRIMO DI DICEMBRE DELL'ANNO 1689, E NON ALTRIMENTI NÈ D'ALTRO MODO.

Questa bancale letta senza attenzione faceva credere a taluno che la locuzione a saldo e final pagamento significasse transazione completa, mentre posta in relazione colle girate precedenti si sarebbe conosciuto facilmente che si riferiva al saldo e final pagamento delle dande promesse coll'offerta; e che la locuzione medesima essendo seguita dalle parole della transazione fatta con la Regia Camera dal di lui padre, discorreva dell'offerta di transazione presentata alla Camera e non già di transazione ultimata. Ma ogni dubbio svaniva colla lettura dell'ultima parte della girata di questa bancale che si riportava espressamente ai patti, clausole, e condizioni della prima bancale notata in fede nel 1 dicembre 1689, la quale secondo l'analisi fattane nel num. 3 versava sopra l'offerta praticata presso la Regia Camera e non sulla transazione che non ancora erasi celebrata, anzi diceva chiaramente che dopo consultazione della Sommaria doveasi stipulare l'istrumento col Vicerè. All'epoca però di quest'ultima bancale, ossia nel 1696, l'istr mento di transazione non erasi stipulato, altrimenti la girata invece di riportarsi ai patti ed alle condizioni dell'offerta espressi nella prima bancale, si sarebbe riportata all'istrumento di transazione. E con effetti a che si sarebbe ulteriormente parlato di patti, e di clausole, di condizioni e di offerte se vi fosse stato un completo contratto di transazione? Perchè coll'ultimo pagamento Cuzzolini si sarebbe riportato agli atti preparatori e non al contratto definitivo? E perchè avrebbe voluto l'esccuzione di quelle condizioni che nel contratto necessariamente si trovavano eseguite qualora la transazione si era completata e celebrata?

Ed è questo indubitatamente il luogo opportuno per osservare che il valore delle analizzate bancali non fu mai introitato dalla Regia Corte. Se nella discussione del reclamo di Cuzzolini si leggeva la verificazione del 1790 si sarebbe trovato che l'intera somma che la Regia Corte introitava per frutti nelle transazioni precedenti quelle di Mercader era di ducati 7813, e grana 22, cioè duc. 4597 e gr. 27 pervalore di frutti offerti con le transazioni del 1687 (fog. 20 e 38 vol. 1), e duc. 3215, e gr. 95 per valore di frutti offerti per la transazione del 1688 (fog. 38, vol. 1). Se la transazione del 1689 si completava la Regia Corte, oltre delle enunciate somme, doveva pure introitare i duc. 4137, e gr. 21 offerti dai 42 particolari secondo il dispaccio del 16 novembre di quell'anno, e di cui si pretende facevano parte le somme delle bancali girate dai Cuzzolini, ma la Regia Corte simile somma non introitava affatto (fog. 13 e 39, vol. 1), e perciò tutti gli argomenti fondati sopra il supposto introito da parte della Regia Corte sono smentiti dai termini-delle girate, e dal fatto che la somma neppure nel 1790 erasi dalla Regia Corte introitata.

Che nella stessa verificazione del 1790 si sarebbe trovato altresì che per talune contrade della Sila vi furono offerte di transazioni accompagnate da depositi senza di esserci state transazioni compiute; e che per l'opposto per altre contrade vi turono transazioni compiute senza di essersi ancora pagate le somme offerte per frutti. E di fatti dopo di essersi narrato le transazioni del 1687 e del 1688 si leggono nel fog. 39, vol. 1 queste parole: Rimasero però a transigersi molte altre difese delle quali allora non si ebbe cura, e per alcune di esse devono anche esistere depositi di frutti siccome verrà notato nel 2º volume in cui si descriveranno le difese, sotto ciascuna delle quali verranno anche notate le condizioni apposte nelle transazioni.

E di vero nel vol. 2 e sotto il numero 101 la contrada Cozzolini ossia Frisone si verificava per non mai transatta colla Regia Corte; e nello stesso volume 2 sotto i numeri 121, articoli II e III — 127 § 3 - 145 § 2, articoli I, II e III, e § 5 - 149 § 7 -145 §§ 3 e 4 -223 § 5 -232 § 6 -237 §§ 5 e 6 $-239 \S 4 - 256 \S 4 - 268 \S 3 e 4 - 293 \S 3 -$ 300 § 3 — e 301 § 3 si verificavano non poche contrade e difese per le quali vi erano state le offerte di transazione accompagnate dai depositi delle somme offerte senza che le transazioni seguissero di modo che quelle difese e quelle contrade restavano non transatte; e per lo contrario sotto i numeri 155 § 6 - 277 § 8 - e 307 § 3, si verificava che per altre contrade e difese si completavano le transazioni senza di essersi ancora pagate le somme offerte; per cui col decreto del 31 marzo 1843 si ordinava al Commissario civile di obbligare i debitori di pagare le somme non ancora soddisfatte per le transazioni compiute. La transazione quindi non stava nel pagamento dei frutti percepiti dall'offerente, bensì nella stipulazione del contratto. La non precisa cognizione dei fatti, dei procedimenti, e delle leggi della Sila facevo elevare da taluni il deposito del valore di parte dei frutti indebitamente percepiti a transazione. della proprietà dell'immobile, mentre era una semplice circostanza che spesso accompagnava l'offerta di transazione senza di essere effetto di transazione compiuta, perchè questa non si era ancora ultimata; come oggidì avviene nelle transazioni per reati forestali in cui le offerte accompagnate dal versamento delle somme nelle casse pubbliche non producono l'assoluzione dei contravventori se non dopo l'approvazione delle transazioni nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti. E per ciò il P. M. ben osservava (fog. 34, produzione IV) che il versamento in Cassa Militare non si riferiva a transazione preesistente, ma a transazione futura.

Che il P. M. ben osservava ancora (fog. 54, produzione IV) di essere stata una inutile erudizione quella spiegata dalla Giunta circa gli Argentari ed i Nummulari , ed alla fede che le leggi romane c gli scrittori attribuivano ai di loro atti, poichè senza di versare anche inutilmente sopra la differenza dei nostri uffiziali di banco cogli Argentari, i quali contrattavano, è certo che nella specie non si questionava della verità del deposito in banco del valore delle bancali fatte dai Cuzzolini, perchè in tal caso quelle leggi e quelle autorità almeno nella maggior parte si sarebbero regolarmente invocate, ma si quistionava se i pagamenti si erano fatti per transazione che si offriva o per transazione compiuta e stipulata, e siccome le stesse girate delle bancali accennavano chiaramente a transazione offerta e non ancora stipulata e compiuta, così quelle leggi e quei scrittori dimostravano il contrario di quanto dalla Giunta si riteneva. La pruova del pagamento è diversa dalla pruova della causa del pagamento.

Che perciò le stesse girate delle bancali confutano una per una le svariate proposizioni espresse dalla Giunta nella 5, 6 e 7 considerazione del suo avviso, e provano fino alla evidenza che il contratto di transazione non fu mai stipulato col Fisco dagli antenati di Cuzzolini per la contrada Frisone; per cui ragionevolmente il Procurator Generale del Re presso la medesima Giunta nelle conclusioni (fog. 33, produzione IV) diceva che le polizze si elevavano a pruova luminosa di seguita transazione mentre non erano che tardivo per quanto inutile presidio di una cattiva causa: e nelle osservazioni (fog. 53, produzione IV) diceva così: le bancali dunque dicono il contrario di quello che la Giunta vi ha letto, cioè nè la transazione offerta da Cuzzolini fu discussa ed accettata dal Fisco, ne il contratto fu consumato. Che perciò Cuzzolini potrà ritirare dal banco il valore delle bancali qualora non lo avessero praticato i di lui antenati, o potrà per la concorrenza compensarlo coi frutti da lui percepiti, anche perchè per frutti quel valore si depositava, proprio come diceva il P. M. (fog. 54, produzione IV); ma non potrà mai dare alle bancali un'importanza diversa e contraria a quella che offrono ed a quella che esprimono.

9. Istanza del 12 settembre 1723 presentata alla Regia Camera a nome di Francesco Cuzzolini, sopra della quale non si dava disposizione veruna, e la si è esibita perchè in essa si leggono le segueti parole: costretti i suddetti possessori (cioè quelli della Sila) da tale molestia e per quella evitare si venne da tutti essi nell'anno 1687, 1688 e 1689 ad una generale transazione di pagare per il titolo, e transigendo detto articolo generale della centenaria o immemorabile CONTRA FISCUM, cioè i secolari in tre annate di frutti di dette loro difese e li Ecclesiastici che volessero transigersi due annate di essi ; e proprio nell'anno 1689 si transigevano tutti essi fratelli di Cuzzolini tanto ecclesiastici come secolari, e per la rendita della Sila da essi posseduta fu liquidata precedente informazione presa dalla Regia Corte in ducati 200 incirca secondo qual somma si fe' il pagamento in potere del signor Marchese del Carpio allora

Viceré, e del suo successore Signor Conte di S. Stefano, quale dalla Maestà del Re Carlo Secondo di gloriosa memoria avevano avuto tal facoltà di fare simile transattione et esigerne le somme.

Ora le istanze essendo pure assertive degli esponenti non costituivano in verun tempo elemento di prova, ed anche quando sopra di esse davasi qualche provvedimento era sempre sottoposto alla condizione si vera sunt exposita. Ed i Cuzzolini coll'istanza in esame esponevano tutt'altro che la verità. Esponevano in prima che tutti i possessori della Sila erano divenuti ad una generale transazione col Fisco, mentre taluni solamente e per talune contrade avevano transatto cogli istrumenti del 1687 e del 16x8; esponevano che anche i Cuzzolini avevano transatto nel 1687 e nel 1688 mentre tra gli offerenti non vi erano i Cuzzolini, e tra le contrade transatte non vi era il Frisone; esponevano di aver transatto pure nel 1689, mentre per le osservazioni segnate nei numeri precedenti nè in quell'anno nè posteriormente si stipulava l'istrumento di transazione; esponevano di aver S. M. CATTOLICA autorizzata la transazione. mentre quell'autorizzazione riguardava unicamente le tranzazioni del 1687 e del 1688 loro estranee. esponevano di essersi pagate le somme al Vicerè. mentre restavano in banco per la Cassa Militare; ed esponevano che la transazione era versata sopra la prescrizione centenaria ed immemorabile, mentre fino al 1687 la legge proibiva di farsi difese nella Sila. e se taluno tentava di farne si procedeva immantinente contro di lui presso la Regia Camera in modo che anche attualmente l'eccezione di prescrizione si è rigettata tanto dal Commissario Civile quanto dalla Giunta con pareri approvati da Sovrani Rescritti. Le transazioni del 1687 davano origine alle difese, ed avevano per oggetto non la prescrizione, bensì la concessione del dominio utile ai transigenti

coll'obbligo di pagare al Fisco concedente una prestazione, ritenendo a se la Regia Corte il dominio eminente sul suolo conceduto e la proprietà intera degli alberi, come di conformità è stato pure giudicato dal Commissario Civile e dalla Giunta. Sembra di essere stato sistema dei Cuzzolini di alterare i fatti e di contraddirsi. All'epoca della limitazione Starace dicevano che il Frisone era fuori i demanii della Sila di Cosenza, mentre era nel mezzo di cssi; nel 1721 non parlavano di transazione; nel 1723 si riportavano in massa alle transazioni del 1687, 1688 e 1689 confondendo l'offerta col contratto; nel 1754 esponevano che la transazione stava nella limitazione del 1662, mentre colla bancale del 10 dicembre dello stesso anno 1754 confessavano di non aver transatto e che il Fisco non aveva voluto transigere come si dimostrerà da qui a poco; nel 1790 del pari che nel 1798 non parlavano di transazione; e nell'ultimo giudizio presso il Commissario Civile sosteneva Guzzolini di stare la transazione nella confinazione del 1662, ma poi convinto che quell'atto era semplicemente possessorio, e fatto non per legittimare il Frisone, ma per impedire ulteriori usurpazioni nel Campo dell'Alto, e convinto altresi che se il Fisco per la prima volta transigeva nel 1687 non aveva certamente transatto nel 1662, mutava pensiere e presso la Giunta si faceva a sostenere di aver transatto proprio nel 1689, ossia in quell'anno che niuna transazione si celebrava, e deducendo così nella Giunta un secondo fatto insussistente confessava egli stesso l'insussistenza dell'altro sostenuto nel Commissariato Civile, poichè se i di lui antenati avevano transatto nel 1662 non offrivano per la stessa cosa altra transazione nel 1689.

10. Altra istanza dell'anno 1751 a nome del Cavaliere Giuseppe Cuzzolini Barone di Cervicati diretta alla Generale Sopraintendenza per una transa-

zione di 400 ducati offerta per incendio di pini nel Frisone.

Questa istanza non riguarda transazione di proprietà dell'immobile, ma transazione per danno forestale, di cui si discorreva nella verificazione del 1790, e nella decisione del 4 luglio 1856. In essa si enunciavano l'occupazione del demanie Campo Grande dell'Auto, la transazione della pena allora praticata, e la limitazione Starace del 1662, e si diceva pure così: nell'anno 1685, avendo preteso la Regia Corte inanietare generalmente contro tutti i possessori delle difese nella Regia Sila costringendoli a dimostrare il titolo degli acquisti, senza che si fossero potuto valere di analungue prescrizione benchè centinaria et immemorabile, a modo di legge generale furono costretti i possessori suddetti a pagare tre annate riquardo alli frutti di dette loro difese da laici, e due annate riquardo agli Ecclesiastici; siccome in effetto furono soddisfatti da detti Cuzzolini Ecclesiastici allora possessori di detta difesa.

Per quésta istanza si replicano le osservazioni fatte per la precedente, e si aggiunge che altro fatto insussistente si esponeva da Cuzzolini dicendo che tutti i possessori erano stati obbligati a modo di legge a pagare i frutti per transazione, mentre le transazioni non furono forzose nè generali; e che la istanza nuoce e non giova a Guzzolini. perchè i di lui autori se veramente avevano transatto il Frisone nel 1689 avrebbero parlato dell'istrumento di transazione come parlavano della limitazione Starace, e degli atti che la precedevano, e dei quali precisavano eziandio le date sebbene più antichi. Ma la più interessante osservazione deriva dalla conchiusione dell'istanza, 'colla quale Cuzzolini offrendo duc. 400 domandava di essere assoluto non solamente da tutte le pretensioni del Fisco, ma di restare ancora nel suo vigore fermezza et osservanza la confinazione di detta difesa di Cuzzolini fatta nell'anno 1662 di ordine della Regia Camera dal fu Razionale Starace. Sopra questa istanza nel 29 novembre 1754 il Fiscale requireva: Fiscus visis actis CITRA PRAEJUDICIUM JURIUM SIBI QUOMODOCUM-QUE COMPETENTIUM RESPECTU OCCUPATIONIS IN ENUNCIATIS DEFENSIS, PRO CAUSA INCENDII TAN-TUM UT IN RUBRICA, ACCEPTAT OBLATA MULCTA DUCATORUM QUATUORCENTUM, quibus solutis ac divisis juxta Regales ordines, non impedit comparentem pro dicta causa amplius non molestari ae tolli sequestrum ordinatum. E dalla Sopraintendenza nel 21 novembre 1754 fuit provisum et decretum quod admittatur magnificus Baro Josephus Cuzzolino ad oblatam transactionem ducatorum quatuorcentum CAU-SA INCENDII TANTUM, SALVIS JURIBUS REGII FISCI RESPECTU PRETENTAE OCCUPATIONIS IN TERRI-TORIO REGIAE SILAE, et solutis dictis ducatis quatuorcentum tollatur sequestrum. Quando Cuzzolini domandava che restasse in vigore fermezza ed osservanza la limitazione Starace del 1662 annoverandos: nella transazione che chiedeva nel 1754 per occasione dell'incendio, confessava pienamente che la transazione domandata nel 1689 non aveva avuto effetto, molto più che egli esponeva di possedere le sole estensioni limitate da Starace e non altro. E se la transazione del 1689 si era compiuta a che nel 1754 domandavasi da Cuzzolini quello che di già sarebbe stato suo? Se la transazione veramente aveva avuto luogo nel 1689 perchè discorrere nel 1754 della limitazione Starace del 1662 e non della transazione del 1689? Perchè discorrere nel 1754 e fare oggetto d'istanza una occupazione che dalla transazione del 1689 sarebbe stata legittimata? A che il Fiscale e e la Sopraintendenza nel 1754 dichiaravano di accettare la offerta di transazione di 400 ducati per l'incendio dei pini solamente, e non mica per l'occupazione? E potrebbe ulteriormente dubitarsi che le estensioni del Frisone limitate nel 1662 neppure nel 1754 eransi legitimate con transazione?

11. Bancale del 10 dicembre 1754 colla quale D. Giuseppe Cuzzolini da Cervicati pagava i duc. 400 per la transazione dell'incendio dei pini, di cui si è parlato nel numero precedente.

Sosteneva 1689. I di lui antenati nel 1754

In questa bancale Cuzzolini diceva che la sua Guzzolini transat. istanza erasi fatta per transigere il danno e l'occuta la sua difesa pel pazione, E CHE LA SOPRINTENDENZA L'AVEA AM-MESSA SOLAMENTE PER CAUSA D'INCENDIO, SALVE confessavano che LE RAGIONI DEL REGIO FISCO RISPETTO ALLA uon era stata tran- PRETESA OCCUPAZIONE. Va ora e dici ulteriormente che il Frisone fu transatto nel 1689 se lo stesso Cuzzolini con questa bancale confessava che il Fisco neppure nel 1754 aveva voluto accogliere la sua domanda per la transazione dell'occupazione. E se il Barone Cuzzolini ha presentato questo documento come potrebbe disconoscere la confessione del di lui autore contro la regola quod produco, non reprobo? E se davasi alle altre bancali un'importanza contraria a quella che avevano perchè non darne alcuna a quella di cui si ragiona? E come con fantastiche argomentazioni smentite dai medesimi documenti presentati da Guzzolini si è potuto sostenere che i fatti posteriori al 1689 confortavano la transazione? E come si è potuto dire che i Cuzzolini non erano stati molestati dalla Regia Corte mentre la Giunta riteneva l'interruzione della prescrizione sui fatti precisati dal Commissario Civile nell'altra precedente decisione che avvisava di confermarsi? E come il dissequestro si è potuto elevare a presunzione di transazione mentre era atto amministrativo ed economico accordato spesso per abuso e per favore; alle volte per equità da funzionari che non avevano diritto di alienare le proprietà del Fisco; c sempre provvisoriamente e con espressa riserba

del diritto della Regia Corte per le occupazioni? Se leggevasi la verificazione del 1790 si trovavano descritte specialmente ne' numeri 16 8 6 -52 § 4 - 57 § 2 - 118 § 4 - 152 artic. III § 5. ed art. IV § 2 — 155 §§ 3 e 4 — 159 § 5 — 232 $\S 5 - 257 \S 3 - e 315 \S 3$ diverse difese per le quali vi furono i dissequestri, mentre è indubitato che non furono mai transatte in modo che il Demanio agiva ed agisce per la reintegrazione. Ed in quanto ad abusi in pregiudizio de' poveri e del Fisco procurati sistematicamente da' possessori di difese per lo mezzo d'impiegati subalterni della Sila nen pochi se ne leggono nella stessa verificazione del 1790, fra quali basta ricordare la narrazione contenuta nelle pag. 546, 547 e 551 a 553, vol. 1, circa l'esecuzione delle provvisioni del 22 giugno 1754 affidata a Gio. Battista Vigna Mastrodatti della Sila per reintegrare al Demanio Serra della Giumenta una usurpazione di 180 moggia commessa dal possessore della vicina difesa Lagarò. Rapportava il Mastrodatti di aver eseguito la reintegrazione, e di aver anzi apposto i termini lapidei alla estensione reintegrata, e così pure rapportava il Preside ingannato dalle assicurazioni scritte del Mastrodatti. E doveasi aspettare la venuta di un Delegato onesto per verificarsi nel 1790 la frode del Mastrodatti, il quale non solamente che non aveva reintegrata al Demanio la usurpazione di 180 moggia, nè aveva apposto i termini lapidei; ma aveva lasciata l'estensione all'usurpatore, cui aveva pure permesso di occupare altri 30 moggia demaniali. Se il sequestro non poteva nuocere al possessore, neppure il dissequestro poteva nuocere al Fisco specialmente quando era consentito colla riserba espressa del diritto di proprietà come nella specie avveniva, e secondo si è dimostrato nel numero precedente. E come un semplice atto di dissequestro potrebbe elevarsi a presunzione di transazione di proprietà d'immobili della Regia Corte se nella L. 13. D. lib. 2. tit. 15 era scritto: nulli procuratorum Principis inconsulto Principe, transigere licet?

12. Provvisioni sul Dispaccio del 27 febbraio 1798 che accordava a Cuzzolini il permesso di disboscare cinquanta moggia della contrada Frisone e Moccone mediante canone di 24 ducati.

Questo documento non è nuovo. Esso era valutato colla decisione del 4 luglio 1856 che conservava a Guzzolini la conceduta estensione di 50 moggia, e nella decisione istessa si ragionava come questa concessione dimostrava ancora che la contrada non era stata transatta col Fisco precedentemente; anzi nella stessa concessione di 50 moggia si diceva così: che con tale concessione s'intendono riservati alla Regia Corte tutti i diritti per le cesinazioni e contravvensioni fatte per lo passato e prima del tempo che la difesa fu visitata dal Regio Consigliere D. Giuseppe Zurlo, come pure tutti gli altri diritti che la Regia Corte rappresenta sulla Sila (fog. 3 e 4, vol. 1 della produz. II). Ed era stato Zurlo precisamente che nella visita del 1790 aveva assicurato che il Frisone non era stato mai transatto col Fisco, nè mai i Cuzzolini deducevano o asserivano presso Zurlo di aver transatto nel 1689, come di questa transazione non facevano verun cenno negli atti di concessione del 1798. Quindi il P. M. conchiudendo diceva: E se la transasione era stata stipulata perchè non presentarla a Zurlo nel 1790 come fecero gli altri possessori di difese della Sila? Perchè nel 1798 reclamò ed ottenne con novella concessione e per se le tomolate cinquanta? (fog. 36 a 37, produzione IV); e le stesse cose replicava e più diffusamente spiegava colle osservazioni sopra l'avviso della Giunta quando conchiudeva pure così: Ciò ribadisce l'assunto che la voluta tran-. sazione del 1689 non ha mai esistito, come si dimo-

Zurlo verificava per non transatta la difesa Frisone o Cuzzolini. stra per il fatto stesso de' Gussolini, segnatamente negli anni 1723, 1754, e 1798. Nè è punto vero che sotto l'egida di quella vantata transazione che la prima volta si è fatta sorgere, come per incanto, avanti la Giunta, avessero i signori Gussolini per circa due secoli avuti giorni di calma.

13. Istrumento del 22 maggio 1819 col quale la Parrocchia di S. Pietro di Spezzano, Grande dava in enfiteusi a Guzzolini un pezzo di terra al Frisone di tre moggia.

Dalla decisione del 4 luglio 1856 rilevasi che per diversi pezzi del Frisone appartenenti a corpi morali, e fra quali quello cui si riferisce il suddetto istrumento, non si è ancora giudicato e lo dovrà farsi dal Commissario Civile in separato giudizio tra il Demanio ed i Corpi Morali, nel quale Guzzolini sarà citato o petrà intervenire per dedurre le sue ragioni. Le estensioni in controversia, e per le quali si pronuziava la reintegrazione colla enunciata decisione, sono diverse dal pezzo di tre moggia dalla Parrocchia di S. Pietro date in enfiteusi a Guzzolini.

14. Bancale del 20 ottobre 1735 di duc. 111 e gr. 56 pagati da' Domenicani di Celico.

Questa bancale non riguarda l'estensione in esame, bensì altra estensione della quale il Commissario Civile ragionava nella decisione del 4 luglio 1856, e che Guzzolini permutava col Barone Barracco.

15. Instrumento del 15 marzo 1820, col quale Collice e Guzzolini permutavano talune estensioni tra loro confinanti.

Questo contratto tra privati è estraneo al Demanio dello Stato, il quale ha solamente l'obbligo di rispettare il dominio utile quando legalmente dal Fisco fu conceduto. Se Collice aveva veramento acquistato dal Demanio parte della piccola estensione permutata, gli sarà conservata quella che da Guzzolini si abbe in permuta allora quando si giudicherà della

contrada *Federici* posseduta dal Collice e confinante eol *Frisone*. In tutti i modi poi i pezzi che Collice asseriva di aver acquistato dal Demanio como appartenenti a' soppressi Domenicani, sono diversi dalla estensione del Frisone descritta nel 1662 da Starace e che fa eggetto della controversia attuale, e perciò di que pezzi dovrà giudicarsi in altro giudizio come si è osservato nel numero 13.

Ha considerato che la sopra espressa analisi dei documenti presentati da Guzzolini mentre accerta di non aver avuto mai esistenza la voluta transazione del 1689, e di esserci stata solamente offerta per transigere il Frisone non seguita da contratto comniuto e valido; confuta e dimostra insussistenti le presunzioni colle quali contro la legge si voleva creare una transazione immaginaria: e confuta e smentisce altresì le ultime deduzioni del Guzzolini. il quale attribuendo a Zurlo cose contrarie a quelle che verificava; invocando fatti inesistenti o non applicabili alla specie; e confondendo la Regia Camera col Vicerè e col Collaterale, le confinazioni della Sila con quelle del Frisone, le transazioni del 1687 e del 1688 coll'offerta del 1689, ha pure con argomento ad hominem dedotto di avere il Commissario Civile in altre cause, ed anche in quella in esame per il pezso Noce, ritenute le transazioni quantunque non giustificate, e di non averla ritenuta per il Frisone. E per questa deduzione si fa osservare al Guzzolini che il Rescritto del 25 aprile 1843 attribuendo alla verificazione dello stato della Sila del 1790 piena fede in quanto a' fatti che esprime, si ritiene la transazione quando nel 1 e nel 2 volume una difesa è riportata con certezza per transatta col Fisco ancorchè la transazione non si fosse altrimenti giustificata dal possessore della difesa, non potendosi scindere la forza probante attribuita dal Rescritto alla verificazione istessa; ma non così quando la verificazione ci fa certi che la contrada non si è mai transatta colla Regia Corte. Il Commissario Civile conseguente sempre con sè stesso e con la legge, se per talune difese faceva valere le transazioni non giustificate altrimenti che colla verificazione del 1790, doveva di necessità non ritenerle per le contrade che la verificazione medesima assicurava di non essersi mai transatte col Fisco, e per le quali dai possessori non si presentavano transazioni; e perciò colla decisione del 4 luglio 1856 conservava a Guzzolini il peszo di Noce perchè la verificazione del 1790 lo diceva transatto, e lo condannava a rilasciare il Frisone (meno moggia 50 conceduti nel 1798), perchè la verificazione diceva di non essere stato transatto col Fisco, nè transazione da Guzzolini si esibiva.

Che altro equivoco dal Guzzolini si è tentato di far valere confondendo il depositario in Banco per la Cassa Militare Gaspare Pinto Mendozza col Vicerè Marchese del Carpio, il quale secondo la storia e secondo l'istrumento del 13 novembre 1687 (fog. 13 e seguenti, vol. 1) chiamavasi Gaspare de Haro y Gusman, ed era pure Duca di Montoria e Conte e Duca di Olivara, ed avev a successore il Conte di S. Stefano Francesco Benavides; e questo equivoco si è posto in campo per far credere che il Vicerè avesse firmato le bancali per introitarne il valore, mentre la cosa è totalmente diversa per le ragioni di sopra precisate, e perchè il deposito del valore de' frutti era atto che accompagnava l'offerta, e non atto di esecuzione della transazione che si offriva, e non erasi ancora stipulata.

Che le transazioni debbone chiaramente provarsi. Esse non possono sostenersi con equipollenti e con presunzioni quando sotto l'impero delle leggi romane si conveniva di doversi ridurre a scrittura; e se di presunzioni e di equipollenti si potesse far uso, essi nella specie starebbero per la non mai compiuta tran-

sazione del 1689 per le ragioni di sopra rassegnate. e perchè Guzzolini coi nuovi documenti presentati alla Giunta ha cercato di sostenere che 42 possessori, fra quali i di lui antenati, transigevano col Fisco le rispettive estensioni nel 1689. Ora quando Mercader nel 1721 obbligava tutti i possessori di difese nella Sila a rivelare le rispettive possidenze e le ragioni (cioè le concessioni loro fatte dal Fisco colle transazioni) per le quali possedevano, ciascuno dei possessori che aveva transatto nel 1687 e nel 1688 lo dichiarava. Niuno poi diceva verbo della pretesa transazione del 1689; nulla ne dicevano i Cuzzolini nel rivelare il Frisone; e nulla ne diceva alcuno degli altri 42 possessori. Ed è presumibile che nessuno degl'interessati obliava le transazioni del 1687 e del 1688, e nessuno di essi si ricordava di quella del 1689? Ed è presumibile che 41 possessori dopo le operazioni di Mercader si sarebbero sottoposti a nuove transazioni mentre avevano l'altra del 1689 che avrebbe giustificato la rispettiva possidenza?

Che quei 42 possessori mentre sarebbero stati tutti balordi con Mercader nel 1721, continuavano ad esserlo nel 1790 con Zurlo cui nè anche dicevano jota della voluta transazione del 1689; continuavano ad esserlo dopo la citazione per editto del 1838 quando tutti i possessori di difese nella Sila producevano i rispettivi documenti e neppure uno di essideduceva di aver transatto col Fisco nel 1689: e continuano ad esserlo anche attualmente poichè il solo Guzzolini nel 1858 presso la Giunta e per la prima volta si faceva a pretendere che il Frisone erasi transatto col Fisco nel 1689, mentre i di lui antenati nelle girate delle bancali parlavano di transazione offerta e non di transazione compiuta, per cui di transazione non più facevano parola nel 1721, nel 1790 e nel 1798; e se nell'istanza del 1723 accennavano all'offerta di transazione del 1689 accompaguata del deposito in banco del valore dei frutti nel 1754 confessavano essi stessi con altra istanza e con altra bancale che la contrada non era stata transatta, e che anzi neppure nel 1754 il Fisco aveva voluto accogliere la di loro domanda per la transazione dell'occupazione del Frisone.

Che alla balordaggine di quei 42 possessori avrebbe Zurlo unita la sua, peichè mentre si aveva le carte della Sila, il volume delle offerte e delle transazioni, il notamento delle rivele e quello ancora del Mastrodatti (fog 13 a 40 vol. 1, e tutto il vol. 2). non diceva egli (nè le parti, nè i periti, nè i tanti testimoni che sentiva) neppure una parola in tutta la verificazione della voluta transazione del 1689 quando con tanta precisione ragionava di tutte le altre che dal 1687 al 1738 erano avvenute.

Che nell'avviso della Giunta or dicevasi che l'istrumento della transazione offerta nel 1689 aveasi dovuto stipulare; or si dubitava di essersi stipulato; ed or dicevasi di non essersi stipulato por colpa del Fisco (fog. 44 e 45 produzione IV). Ma era necessario di ricordarsi che le offerte di transazione del 1687 e del 1688, le quali tra l'altro volevano che la Regia Corte avesse garentito gli offerenti da tutte le pretensioni delle Università e dei Baroni vicini, erano modificate colle postille Fiscali che riducevano la transazione ai soli diritti del Fisco, e facevano alle offerte altre importanti modificazioni, cui gli offerenti posteriormente si sottomettevano col contratto (fog. 13 a 37 vol. 1). I Cuzzolini colla offerta enunciata dalle girate espressamente e decisivamente dichiaravano di voler transigere secondo le offerte del 1687 e del 1688, e non mai secondo l'accettazione forse altrimenti fatta delle offerte istesse, NEC ALITER, NEC ALIO MODO. Dal che seguono due verità, cioè che la transazione non si compiva e l'istrumento non si stipulava per colpa dei Cuzzolini;

e che la transazione offerta nel 1689 non potevasi celebrare nè approvare dalla Regia Corte sempre che la si voleva contrattare dai Cuzzolini sotto condizioni precedentemente rifiutate e modificate dal Fiscale e dalla Camera: ed era indubitatamente per questo che il dispaccio del 1689 si segnava a registro senza di darsi al medesimo veruna esecuzione. Per legge non vi è stipulazione compiuta quando proposto un contratto con patti che l'altra parte ha modificati o rifiutati, si dichiara decisivamente dal proponente d'insistere nella proposta e di non voler accettare le modificazioni in qualunque modo ad essa fatte, perchè in tal caso mancando il concorso delle due volontà nello stesso fine, in idem placitum, manca di necessità il contratto.

Che però non vi è bisogno di presunzioni per dimostrare che la transazione offerta dai Cuzzolini nel 1689 non fu compiuta nè stipulata, perchè tanto si è chiaramente dimostrato colle pruove di sopra analizzate, e che sarebbe inutile di qui replicare. Conferma simile verità il rapporto del Presidente della Camera Notarile di Napoli del 3 di questo mese numero 338 (fog. 90 produzione IV) che assicura di rilevarsi della scheda di Paolo Colacino notaio della Regia Corte, che cominciava il 1635 e terminava nel 1694, di non essersi stipulato dal 1689 inclusivamente a tutto il 1634 verun contratto di transazione tra il Regio Fisco ed i possessori della Sila. E Colacino e non altri doveva ricevere i contratti che interessavano il Ficso, e scriverne particolare protocollo giusta la prammatica 2. de Notario Regiae Camerae; la prammatica 75 de officio Procuratoris Caesaris, seu Camerae Summariae; ed il dispaccio di S. M. C. del 25 aprile 1634.

Nel 1689 non fu stipulata veruna transazione.

Che a disserenza delle leggi attuali che non ammettono transazioni senza scrittura, la L. 28 C. lib. 2. tit. 4 de transactionibus riconosceva le transazioni

non scritte. Mettendo però da parte che questa legge, come ancora le altre segnate nei num. 15, 17 e 32 devesi provare dello stesso titolo non erano applicabili alle transa- conscrittura, perzieni che si facevano col Vicerè, come indubitata- chè questa fu semente deriva dalla L. 1. D. lib. 1 tit. 49 de officio come condizione procuratoris Caesaris, e dalla L. 13 ff. lib. 2 tit. 13 sine qua non. de transactionibus, vi era pure altra legge, l'unica che alla specie fosse applicabile, cioè la L. 17 C. lib. 4 tit, 21 de fide instrumentorum, la quale ordinava che quando si era convenuto di redigere in iscritto la transazione, questa NON ERA VALIDA se non quando l'istrumento erasi esteso in netto e sottoscritto dalle parti: TRANCACTIONUM ETIAM IN ISTRUMENTO RECIPI CONVENIT, NON ALITER VIRES HABERE SANCIMUS, NISI INTRUMENTA IN MUNDUM RECEPTA SUBSCRIPTIONIBUSQUE PARTIUM CONFIRMATA. La stessa Giunta professava questo principio nell'8º considerazione (fog. 45 produzione IV), ed intanto ne faceva contraria applicazione perchè supponeva di non essersi nella specie stabilità la stipulazione dell'istrumento come condizione sine qua non della perfezione del contratto o come requisito essenziale della validità della convenzione, ma piuttosto come monumento più solenne e duraturo della volontà dei paciscenti; e supponeva così perchè non avendo tenuto presente la verificazione del 1790 non poteva conoscere le condizioni delle offerte del 1687 e del 1688, cui i Cuzzolini rigorosamente si rimettevano colle bancali, e molto meno poteva conoscere la prima e più precisa di tali condizioni di sopra traseritta che voleva essenzialmente la stipulazione dell'istrumento e la voleva proprio PER LA VALIDITA' DEL CONTRATTO (fog. 21 a 26 vol. 1). Le bancali presentate da Guzzolini e specialmente quelle del 26 gennaio 1690, e del 22 agosto 1696 di sopra analissate, si rimettevano alle enunciate offerte che volevano la stipulazione dell'istrumento PER LA VALI-

DITA' DEL CONTRATTO, e mentre dichiaravano che così domandavano di transigere NEC ALITER NEC ALIO MODO, spiegavano con maggiore precisione ed energia ed imperativamente che l'offerta non dovevasi eseguire se non quando PRECEDUTA LA CON-SULTA DELLA REGIA CAMERA SARA' STIPULATO LO STRUMENTO DI TRANSAZIONE secondo i patti posti nell'offerta E NON ALTRIMENTI, e con tutte le condizioni espresse nella girata NON OSTANTE QUAL-SIASI ACCETTAZIONE FORSE IN CONTRARIO FATTA DELL'OFFERTA SUDDETTA. E perciò la volontà della stipulazione dell'istrumento era spiegata replicate volte e costantemente come condizione si le qua non della transazione che si offriva, nè senza di tale condizione avrebbero contrattato gli offerenti che volevano l'esecuzione dell'offerta senza modificazioni onde essere sicuri a perpetuità della concessione che domandavano; nè senza di essa avrebbe contrattato il Fisco che voleva modificare l'offerta onde assicurare la perpetuità della prestazione. Quindi la sopraddetta offerta della transazione del Frisone non seguita dalla stipulazione dell'istrumento, nè dalla consultazione della Camera, non solamente che non costituisce contratto compiuto. ma è dichiarata nulla ed inefficace dalla legge succennata colle parole: NEC ALI-TER VIRES HABERE SANCIMUS, NISI INSTRUMENTA IN MUNDUM RECEPTA SUBSCRIPTIONIBUS QUE PAR-TIUM CONFIRMATA.

L'offerta si riferiva alle estensioni verificate nel 1662, e non alle riori.

Ha considerato che non essendo compiuta nè valida ed efficace la transazione offerta nel 1689 inutilmente si esaminerebbe a quali terre quell'offerta occupazioni poste- si riferiva: ma la Giunta che la riteneva per compiuta e valida, era obbligata dal Decreto del 31 marzo 1843 a discendere all'esame della estensione della voluta transazione perchè le transazioni del 1687 e del 1688 furono per le sole estensioni occupate nel 1664 escluse espressamente le occupazioni

posteriori, e le transazioni del 1723 al 1738 furono per le estensioni verificate nel 1721 et pro deductis tantum. Essa a tale esame era pure richiamata dalle osservazioni del rappresentante il demanio dello Stato. osservazioni che la Giunta non avvertiva perchè l'atto che le conteneva per fatalità si univa alle produzioni Cuzzolini, e non a quelle dell'Amministrazione del Demanio. L'esame dell'estensione della pretesa transazione del 1689 avrebbe dimostrato — 1. Che i Cuzzolini colle girate delle bancali si rimettevano non solamente alle offerte del 1687 e del 1688, che versavano sopra le estensioni occupate fino al 1661. ma esplicitamente e replicate volte spiegavano di voler transigere le estensioni limitate da Starace nel 1662, nè i Cuzzolini potevano transigere altre estensioni, perchè unicamente quelle limitate da Starace da essi loro si possedevano nel 1689 - 2. Che il Fisco transigeva pei soli suoi dritti e non per quelli delle Università, ossia degli abitanti di Cosenza e degli autichi Casali di Cosenza, i di cui le popolazioni. rappresentanti non intervenivano nelle transazioni, ed a' quali, e di preferenza ai poveri, secondo il Decreto del 31 marzo 1833 spetta il terzo delle estensioni in compenso degli usi civici sopra la Sila, usi che erano interi: e quindi la transazione offerta nel 1689 risguardava i due terzi dell'estensione limitata da Starace e spettanti al Fisco, e non l'altro terzo spettante ai sopradetti abitanti - 3. Che i 26 pezzi che nè all'epoca della limitazione Starace e neppure nel 1790 si possedevano dai Cuzzolini, non erano nè potevano essere compresi nella transazione offerta nel 1689. — 4. E che nel 1850 nel circoscriversi i demani denominati Campo dell'Alto e Frisone si trovavano distrutte ed alterate talune confinazioni che li dividevano dal Frisone e Moccone di Cuzzolini, e si travava l'estensione di Campo dell'Alto assai minore di quella che era nel 1790, per cui si riserba-

Il Fisco non transigeva mai pe' diritti spettanti alvano al demanio le ragioni per le estensioni mancanti all'esito del giudizio per la Difesa. — Trascurato l'esame della estensione della pretesa transazione si dava a Cuzzolini quello che nel 1689 non aveva compiutamente transatto, e quello che non aveva potuto transigere; si confondevano le estensioni occupate all'epoca della limitazione Starace del 1662 con quelle occupate posteriormente; e si spogliavano i poveri di quanto loro si apparteneva, e di cui il Fisco non disponeva, nè aveva dritto a disporne.

PARERE.

È DI PARERE.

- 1. Che i nuovi documenti presentati dal Barone Cuzzolini dimostrano che per la contrada Frisone o Cuzzolini nella Sila Regia non vi fu mai transazione compiuta tra i di lui antenati ed il Regio Fisco; ma vi fu però offerta di transazione non seguita da valido contratto.
- 2. Che quell'offerta non risguardava affatto la intera estensione che il Cuzzolini era condannato a rilasciare colla decisione del 4 luglio 1856, ma risguardava solamente due terzi della estensione confinata dal Razionale Starace nel 1662, escluso l'altro terzo spettante agli abitanti poveri di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza in compenso degli usi civici; esclusi i ventisei pezzi che non solamente nel 1662, ma neppure nel 1790 dal Cuzzolini si possedevano; ed escluse le occupazioni fatte nei vicini demani del Frisone e di Campo dell'Alto.

Pubblicato in Napoli all'udienza del giorno 16 aprile 1860

Il Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, Commissario Civile per gli affari della Sila PASQUALE BARLETTA.

LXX.

1860 — 3 luglio.

RAPPORTO DEL COMMISSARIO CIVILE.

Rimette al Ministro delle Finanze copia della corrispondenza del 1848 relativa alla giurisdizione contenziosa del Commissariato Civile per la Sila.

È unito agli atti del Commissariato Civile.

Commissariato Civile per gli affari della Sila — N. 285 — Napoli 3 luglio 1860 — Eccellenza. — Nel 1848 pubblicato lo Statuto Costituzionale proponeva al Ministero con rapporto del 17 febbraio di quell'anno, n. 22, il dubbio se doveva o no continuare la giurisdizione contenziosa del Commissariato Civile. — S. E. il Ministro delle Finanze, coll'intelligenza del Consiglio dei Ministri, prima con Ministeriale del 18 marzo 1848, n. 405, mi autorizzava a procedere alle operazioni provvisorie, e poi con telegramma del 14 aprile e con Ministeriale del 29 del mese stesso, n. 714, nella quale sono trascritti altri due telegrammi, mi ordinava di procedere anche alle operazioni definitive.

Ora sottometto a V. E. le copie tanto dell'enunciato mio rapporto, quanto del telegramma e delle due Ministeriali per conoscenza chiara e precisa dei fatti avvenuti.

Il Consigliere Commissario Civile Firmato, PASQUALE BARLETTA.

A Sua Eccellenza Il Ministro delle Finanze. Napoli. Corrispondenza del 1848 per la giurisdizione del Commissario della Sila.

1860 — 31 agosto.

DECRETO DEL DITTATORE GARIBALDI.

Ordina provvisoriamente l'esercizio gratuito degli usi civici di pascolo e di semina nei demani della Sila a favore degli abitanti poveri di Cosenza e Casali. Fu pubblicato col n. 1. del Monitore Bruzio, giornale uffiziale della Calabria Citeriore.

IN NOME DELL'ITALIA, ecc.

Accorda a' pocivici ne' Demani ' della Sila.

Gli abitanti poveri di Cosenza e Casali esercitino veri di Cosenza e gratuitamente gli usi di pascolo e semina nelle terre Casali l'esqueizio demaniali della Sila. E ciò provvisoriamente sino a gratuito e prov-visorio, degli usi definitiva disposizione.

Rogliano, 31 agosto 1860.

Il Dittatore Firmato, GARIBALDI.

LXXII.

1860 — 5 settembre.

ORDINANZA DEL GOVERNATORE GENERALE DI COSENZA.

Spiega e modifica il Decreto del Dittatore del 31 agosto 1860.

Si pubblicava col N. 1° del Monitore Bruzio del dì 11 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

Il Governatore Generale della Calabria Citeriore; Visto il Decreto Dittatoriale del 31 agosto 1860 relativo alle terre demaniali della Sila;

Volendo che il medesimo sia inteso ed eseguito in modo conforme ai concetti che lo hanno inspirato;

In forza de' poteri illimitati a lui conferiti dal Dittatore, anche in via provvisoria dichiara ed ordina quanto segue:

1º Le terre su cui si è concesso l'uso gratuito del dritto di pascolo e di semina a' cittadini poveri, sono quelle circoscritte e confinate da Commissari civici sono quelli Civili sotto il nome di Comuni, Demani Regi, e quarti distaccati: in conseguenza sarà ritenuto, lo missari civili. stato possessivo stabilito dalle operazioni de' Commissari Civili fino a quando il Governo del RE D'I-TALIA non avrà emesso le superiori determinazioni sul valore legale delle operazioni de'detti Commissari;

2º Sono sottratte agli usi civici le così dette Camere Chiuse, tanto quelle che avevano questo no-

Dice che i sondi su quali si eserciteranno gli usi circoscritti e distaccati da' Com-

Le Camere chiuse non sono soggette agli usi cime in tempo remoto, quanto quelle dichiarate tali nelle operazioni de' Commissari Civili;

Fa riserve a favore de' proprietari.

3º Il conceduto esercizio degli usi civici non pregiudicherà al dritto che hanno i proprietari di far valere le loro ragioni avverso le ordinanze dei passati Commissari, in forza delle quali i loro antichi possessi in tutto o in parte sono stati reintegrati al Demanio od a' Comuni; dritto che loro resta riservato, e che sarà rispettato per que' proprietari che hanno fatto rivocare le ordinanze commissariali emesse;

Conservazione degli usi sopra i Demani alienati dal Fisco con riserba de'diritti delle parti circa la validità de'contratti.

- 4° Per que' Demani poi pe' quali gli usuari pagano prestazione a' particolari proprietari in forza di contrattazioni che hanno potuto esistere tra questi ed il passato governo, saranno conservati gli usi esistenti senza pregiudizio de' dritti del governo e delle parti relativi alla validità di tali contrattazioni;
- 5° Nelle terre soggette all'uso di pascolo e di semina, gli usuari dovranno rispettare il legname, la cui conservazione è di un interesse nazionale;
- 6º Non sarà pregiudicato il dritto al ricolto per le semine di questo anno colonico: salvo a rilasciarsi il terratico a quelli che le avranno fatte e si troveranno di appartenere alla classe povera della popolazione di Cosenza e Casali;
- 7º Siccome la raccolta de' prodotti Silani nel corrente anno è finita, resta vietata ogni novità di fatto, anche su' pascoli, in attenzione di nuovi regolamenti che saranno emessi, e che avranno in mira di determinare l'esercizio de' dritti di pascolo, e sciogliere ogni difficoltà che potesse insorgere relativamente al dritto di semina.

Cosenza li 5 settembre 1860.

Il Governatore Generale Firmato, DONATO MORELLI.

LXXIII.

1860 — 8 settembre.

ORDINANZA DEL GOVERNATORE GENERALE DELLA CALABRIA CITERIORE.

Pronunzia la decadenza dall' esercizio gratuito degli usi accordati dal Dittatore col decreto del 31 agosto 1860contro gli Usuari che distruggono l'alberatura tanto nelle camere chiuse, quanto nelle terre demaniali della Sila.

Si legge nel n. 2 del *Monitore Bruzio* della Calabria Citeriore del 15 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

Il Governatore Generale della Calabria Citeriore. Visti gli art. 2 e 5 dell'ordinanza emessa in data del di 5 andante mese;

Considendo che la conservazione dell'alberatura della Sila, oltre all'essere di una capitale importanza sotto il punto di vista igienico, è ancora di un altissimo interesse nazionale, perchè è destinata a fornire il legname necessario alla costruzione delle navi;

Considerando che ad impedire la distruzione dell'alberatura anzidetta urge adottare provvedimenti severi ed efficaci;

ORDINA QUANTO SIEGUE:

Decadenza dausuari che distruggeranno alberi nelle Camere chiuse

- Art. 1. Tutti coloro che avranno diritto ad esergli usi-civici degli citare gratuitamente gli usi di pascole e di semina nelle terre demaniali della Sila, e che in qualunque modo distruggeranno gli alberi esistenti tanto e ne'Demani della nelle così dette Camere chiuse, quanto nelle terre soggette all'uso di pascolo e di semina, decaderanno dal dritto loro accordato col decreto del di 31 agosto di questo anno.
 - Art. 2. Gli autori principali, i promotori, i complici della distruzione, in qualunque modo operata, saranno perseguitati e puniti con tutto il rigore delle leggi.
 - Art. 3. I giudici circondariali, setto la loro più stretta responsabilità, attiveranno l'istruzione de'processi contro coloro che si saranno renduti o si renderanno colpevoli del reato anzidetto.
 - Art. 4. L'ispettore forestale e tutti i suoi subordinati, anche sotto la loro strettissima responsabilitàcureranno di far rispettare l'alberatura della Sila, e di scoprire e denunziare alla giustizia i delinquenti.

Cosenza, il di 8 settembre 1860.

Il Governatore generale Firmato, DONATO MORELLI.

LXXIV.

1860 — 8 settembre.

ORDINANZA DEL GOVERNATORE GENERALE DI CALABRIA CITRA.

Sopra la sola domanda che il Barone Cuzzolini presentava nel 6 settembre 1860, senza di chiamarsi e sentirsi le parti, e senza di tenersi presente il parere giudiziale num. LXIX, si ordinava di restituirsi al Barone la difesa Cuzzolini per virtù di decisione della Giunta che non era stata Sovranamente approvata; e si ordinava la restituzione di tutta la contrada senza di escluderne neppure i ventisci pezzi che i Cuzzolini all'epoca della pretesa transazione non possedevano.

Era pubblicata nel Nº 4 del *Monitore Bruzio* della Calabria Citeriore del 22 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

Il Governatore Generale di Calabria Citra; In virtù de' poteri illimitati conferitigli dal Dittatore delle Due Sicilie GENERALE GARIBALDI.

Vista la dimanda di Francesco Barone Guzzolini del 6 corrente, con la quale chiede di essere posta ad eseguimento la decisione della Giunta de' gravami per gli affari della Sila del dì 18 febbraio 1858, che ritenne giusto il reclamo, epperò transatta legittimamente la difesa appellata Cozzolini;

Considerando che a questo giudicato venne meno l'approvazione Sovrana per ragioni, che è bello che siano taciute, e quindi la giustizia, il sacro dritto di proprietà e la morale esigono che il giudicato rimanga approvato, e che si esegua, rientrando il proprietario signor Guzzolini nel pieno esercizio della sua proprietà;

Dispone

Ordina l'esecusione della Giunta non approvata sovranamente, e sente il parere giudiziale contrario e cisione.

1. La difesa Cozzolini per forza dell'enunciata dezione di una deci- cisione della Giunta de' Reclami, rientra nel dominio e possesso del Barone Francesco Guzzolini.

- 2. Rimangano per l'effetto aboliti gli assegni e le zadi tener presen- quotizzazioni provvisionali delle terre di detta difesa. Ben vero il proprietario dovrà rispettare, per questo posteriore alla de- anno colonico, i seminati e le altre coltivazioni già effettuate, colla facoltà però di esigerne il terratico da' rispettivi possessori.
 - 3. Resta però al Barone Guzzolini di esperimentare i suoi dritti pe' frutti indebitamente percepiti dal passato governo a norma della cennata decisione.

Cosenza, 8 settembre 1860.

Il Governatore Generale Firmato, DONATO MORELLI.

LXXV.

1860 — 10 Settembre.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COSENZA.

Ritiene per cessata la giurisdizione del Commissariato per la Sila; dichiara la competenza del potere giudiziario; e nel merito confonde il territorio Silano di S. Gio. in Fiore con quello della Sila Regia, cd applica a questo il decreto del 18 luglio 1844.

L'originale è presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza.

Estratto dall'originale esistente nella cancelleria del Tribunale circondariale di Cosenza.

L'abolito Tribunale civile di C. C. ha emessa la seguente sentenza — N. 774 — Nella causa ruolo N. 37531

Tra

D. Fedele Laratta da Cosenza attore patrocinato da D. Domenico Laratta,

e

L'Amministrazione della Real Cassa di ammortizzazione e Pubblico Demanio convenuta, patrocinata da D. Francesco Muzzillo.

Chiamate le parti all'udienza; Intesi i patrocinatori comparsi;

Dati i chiarimenti di fatto dal Presidente Commessario.

· Udito il P. M. che ha conchiuso rigettarsi l'eccezione d'incompetenza e nel merito farsi diritto alla dimanda del Signor Laratta.

Il Tribunale si è proposto di risolvere le seguenti

QUISTIONI.

1º Vigendo lo Statuto costituzionale del 10 febbraio 1848, può ritenersi non essere abolita la Commissione straordinariamente eletta per gli affari della Sila?

2º È in tutto provato che il fondo in controversia sia nel territorio di S. Gio. in Fiore e non compreso nel quarto badiale, ovvero è mestieri di altra giustificazione?

3º Che per le spese?

Sulla prima.

Attesochè l'articolo 83 dello Statuto del 10 febbraio richiamato in vigore coll'atto sovrano del 1º luglio di questo anno, dichiara la giurisdizione essere dei giudici ordinari senza potersi esercitare da Magistrati eccezionali;

Attesochè nell'altro art. 89 dello stesso Statuto si dichiarano abolite tutte le leggi, decreti e disposizioni che fossero in opposizione con le disposizioni date in esso;

Attesochè dall'accordo logico di questi due precett legislativi risulta legittima la conseguenza che fossero di fatto aboliti tutti i Magistrati eccezionali non riconosciuti, nè costituiti con la legge organica fondamentale delle giurisdizioni;

Attesochè la Commissione creata per decidere degli affari della Sila, e delle controversie su proprietà in esse contenute, è un giudice eccezionale e straordinario che per le discorse disposizioni ha cessato di avere alcuna potestà, essendo queste materie restituite al potere ordinario giudiziario. Onde la dedotta eccezione d'incompetenza debb'essere rigettata essendo

legittimamente adito il Tribunalo per la controversia ond'è obbietto nella dimanda.

Sulla seconda.

Attesochè e l'intestazione catastale ed il certificato del Sindaco prodotto dall'attore assicurano per modo indubitato, che la difesa *Spina* sia nel territorio di S. Gio. in Fiore;

Attesochè dalla natura stessa della prestazione richiesta dal Pubblico Demanio risulta, che la stessa non fa parte del quarto badiale (1), perocchè su di esso non vennero, nè potevano essere imposte gravezze di nessun genere essendo stato conceduto al Comune in compenso dei suoi diritti ed usi, che vennero riconosciuti legittimi, ed usurpati dai possessori;

Attesochè non può muoversi dubbio, nè lo stesso Demanio ne presenta, che per le difese appartenenti a lui e non attribuite alla Badia i possessori di San Gio, in l'iore siano stati per la Sovrana disposizione del 18 luglio 1844 liberati dall'obligo di alcuna prestazione;

Attesochè non contrasta per alcun modo il convenuto l'ammontare della somma esatta dall'attore per la difesa Spina;

Attesochè la richiesta degli interessi legali è legittimata nella disposizione dell'articolo 1107 Codice parte 1°

Sulla terza.

Attesochè le spese vanno a carico del succumbente; art. 222 Codice parte 3.

- Per tali ragioni:
- Il Tribunale udite le parti ed il Pubblico Ministero

Dispositiva .

(1) Dalla difesa Spina nan fu distaccato il quarto a favore della popolazione perchè è situata nella Sila Regia. V. Zurlo num. 297, vol. 2, ed il documento XLIV, parte 2, pag. 255.

nelle sue orali uniformi conclusioni, difinitivamente pronunziando, rigetta la eccezione d'incompetenza proposta dalla Real Cassa, e nel merito accogliendo la dimanda spiegata dall'attore Sig. Fedele Laratta.

Dichiara la Difesa denominata Spina appartenere allo stesso libera del peso di fida e giogatico o granetteria preteso dalla convenuta Real Cassa.

Però condanna costei a restituire all'attore ducati mille dugento sessantasette grana 58 e centesimi nove indebitamente esatti per i sunnominati voluti diritti e gli interessi legali alla ragion del 5 p. 100 dal di della domanda giudiziale fino al pagamento totale del capitale, e ducati 3 e centesimi 32 per la iscrizione con i corrispondenti interessi legali.

Ordina inoltre che il Conservatore delle ipoteche di questa Provincia cancelli dai registri la iscrizione dalla convenuta presa a carico dell'attore il 28 dicembre 1855, al volume 282, art. 27649.

Condanna in ultimo la convenuta alle spese tutte di questo giudizio liquidate in ducati 21 e grana 25, oltre l'importo della spedizione.

Giudicato e pubblicato in Cosenza dai signori Don Cesare Passarelli, presidente; D. Domenico de Paola, giudice; D. Scipione Camporota, giudice soprannumerario; D. Doménico Morisani, commesso giurato facoltato ad assistere da cancelliere sostituito; presente alla discussione il giudice f.f. da P. M. Don Raimondo Pons de Leon, li 10 settembre 1860. — Firmati: Cesare Passarelli — Domenico Morisani — R. 5462 — Reg. il 17 settembre 1860, lib. 3, vol. 253, fol. 96, v. cas. 2. Ricevuto gr. 60 — Il verif. interino firmato — E. Ricciulli.

Cosenza, il 25 agosto 1864.

Per copia conforme:

Il Cancelliere del Tribunale
A. MIANI.

N.B. Il ragionamento sopra la prima quistione proposta dal Tribunale è confutato dai documenti XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII e XXXVIII parte 2°; dall'art. 82 dello Statuto; e dal documento che sarà riportato nel num. LXXVIII.

Il ragionamento sopra la seconda quistione è confutato dal documento XLIV, pag. 247, parte 1º, e dalla risposta che alla stessa domanda Laratta presso la Giunta dava l'Amministrazione del Demanio e che qui appresso si trascrive, trovandosi l'originale nel Ministero delle Finanze.

Subordinatamente

Non sussiste in fatto nè in diritto il primo mezzo di opposizione. La Sila è distinta in due parti, cioè Sila Regia e Sila Badiale. Le concessioni dei Sovrani. i contratti e le leggi successive fan sì che le disposizioni applicabili alla prima non lo sono alla seconda e viceversa. In prima la Sila come Demanio dello Stato non fu gravata di fondiaria; indi fu posta in matrice confusamente ed in modo che talune estensioni della Sila Regia furono segnate nella matrice di S. Gio. in Fiore (e propriamente Arnocampo di Magliari e Spina di Laratta), mentre moltissime altre della Sila Badiale furono riportate nei catasti di Aprigliano, di Pedace, di Spezzano Grande, di Spezzano Piccolo, ecc. Altre estensioni della Sila Regia infine furono segnate in catasti di popolazioni non usuarie, come Longobucco, ed altre nei catasti dei Comuni della Provincia di Catanzaro, e ciò nel solo fine di agevolare la esazione del contributo fondiario e non mica per mutare la natura delle cose. Basta leggere il decreto del 18 luglio 1844 per conoscere evidentemente che esso conservava interamente la distinzione di Sila Regia e di Sila Badiale, e che a quest'ultima solamente si riferiscono le parole: terri-

torio ili S. Gio. in ! Fiore (cioè territorio Silano di S. Gio. in Fiore). Le Difese di Magliari e Laratta sono situate nella Sila Regia, e quindi ad esse non è applicabile quel decreto. Intanto gli opponenti quando si tratta di non rilasciare il quarto alle popolazioni usuarie dicono che le di loro rispettive Difese sono situate nella Sila Regia e che loro non è applicabile il decreto succennato, e quando si tratta di dover pagare fida e giogatico sostengono di essere situate nella Sila Badiale, e quindi di essere ad essi applicabile il decreto. Tutti gli altri possessori di beni nella Sila hanno giudiziariamente dato al decreto diversa applicazione da quella che pretendono Magliari e Laratta poichè han ritenuto la distinzione di Sila Regia e di Sila Badiale, e non l'intestazione fondiaria per non poche difese segnate nelle matrici di Aprigliano, di Pedace, di Spezzano grande e di Spezzano piccolo.

Non sussiste il secondo mezzo di opposizione poichè non è stato il Commissario civile che ha emesso la nuova tariffa, bensì un Sovrano Rescritto fondato sulla giustizia, poichè le istruzioni antiche citate colle opposizioni erano provvisorie ed eran fatte non nell'interesse del Fisco coi possessori, bensì nel fine di mettere freno agli abusi del Baglico. Con le opposizioni non si sostiene di avere il Commissario civile errato nella liquidazione della somma, bensì si attacca d'ingiustizia il Rescritto del 9 maggio 1853. In altri termini si attacca il diritto e non il fatto; e si attacca il potere Sovrano; e si pretende che la Giunta. censuri l'autorità regia.

APPENDICE.

Se alle Difese di Magliari e Laratta situate nella Sila Regia si rendesse applicabile il decreto del 18 luglio 1844, perchè segnate nel catasto fondiario di

S. Gio. in Fiore, ne seguirebbe che lo stesso decreto non sarebbe applicabile a quelle contrade che appartengono alla Sila Badiale e che sono state segnate in catasti fondiari di altri Comuni diversi da S. Gio. in Fiore. Quindi per le contrade Macchia di Pietra di Casole, segnata nel catasto di Spezzano Piccolo; Rigio di Barrese e di Pictramala, Ariamacina di Giudicessa, S. Nicola di Curato, Botorino di Lopez e di Savelli, Rovale di Montemurro, Grimoli di Piro, Lorica e Serra della Taverna di Pugliese segnate nel catasto fondiario del Comune di Pedace; Ambolino di D'Elia e Giannuzzi, Spineto di Brutto. Caporosa Toscana Impendecane Perillo Saracinella e Croce di Caporosa di Cosentini, Impendecane di Arcuri, Fiumarella Capitano e Pinicollito di Barracco Abete dell'Agli di Berlingieri, Rizzusi di Riso, e Cappello di Paglia di Ricciullo segnate nel ruolo fondiario del Comune di Aprialiano: Pictralbella di Arcuri. Pietralba e Manca di Vona di Cimino e Cardamone segnate nella matrice fondiaria del Comune di Parenti, quantunque facevano parte della Sila Badiale di S. Gio. in Fiore, pure non essendo state segnate nel catasto di quel Comune, ma di altri Comuni, non si dovrebbe ad esse applicare il decreto suddetto secondo la teoria di Magliari e Laratta.

Da ciò segue necessariamente:

1° Che per giudicarsi sopra la eccezione di Magliari e Laratta debbano mettersi in causa tutti i possessori delle sopraindicate contrade, poichè essendo una la Sila ed una la controversia non si può nel medesimo tempo applicare il decreto del 18 luglio 1844 una volta nel senso di territorio di S. Giovanni in Fiore segnato in matrice fondiaria, ed altra volta nel senso di territorio Badiale di S. Giovanni in Fiore, che è lo stesso che Sila Badiale, la quale costituiva il territorio di S. Giovanni in Fiore ir essa edificato. Facendosi altrimenti il Demanio dello Stato

perderebbe le prestazioni sopra le Difese della Sila Regia perchè segnate nel catasto di S. Giovanni in Fiore, e le perderebbe sopra quelle segnate nei catasti fondiari di altro Comune perchè una volta erano nella Sila Badiale di S. Giovanni in Fiore.

2º Che nel caso in cui si facesse diritto alla strana teoria di Magliari e Laratta, si dovrebbe rivocare per le contrade suddette segnate nei catasti fondiari di Spezzano piccolo, Pedace, Aprigliano e Parenti la disposizione preparatoria che ha differito la esecuzione delle decisioni di rilascio fino alla spiegazione delle Sovrane risoluzioni riserbate col decreto del 18 luglio 1844, perchè questo decreto a quelle contrade non sarebbe applicabile, non essendo segnate nel catasto fondiario di San Giovanni in Fiore, e si dovrebbe immantinenti contro i possessori pronunciare sopra le altre domande dell'Amministrazione del Demanio per le quali colle decisioni si è riserbato di giudicare. E tanto in via subordinata precisamente dall'Amministrazione del Demanio si domanda.

LXXVI

1860 12 settembre.

DECRETO DITTATORIALE.

I Governatori sono dichiarati le prime Autorità civili ed amministrative della Provincia.

V. il num. 28 degli atti governativi per le provincie Napoletane raccolti dall'Avvocato d'Ettore.

Napoli 12 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta:

T Governatori delle Provincie sono le prime Autorità civili ed amministrative delle Provincie.

Gl'Intendenti, che per la nomina de' Governatori delle Provincie cessano dal loro ufficio, saranno chiamati ad altre funzioni.

Firmato, G. GARIBALDÍ.

LXXVII

· 1860 — 14 settembre.

DECRETO DEL DITTATORE.

Nomina del Generale Sirtori a Prodittatore del Confinente Napolitano.

Stà nel N. 35 degli atti governativi del 1860.

Napoli 14 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE.

Decreta:

Il Generale Sirtori è nominato Prodittatore del Continente Napolitano.

Firmato, G. GARIBALDI.

NB. Nel num. LXXIV si è trascritto un documento perchè segna la data del di 8 settembre, ma però fu pubblicato il 22 settembre 1860 nel Monitore Bruzio, num. 4.

LXXVIII.

1860. — 28 novembre.

RISPOSTA DELL'AGENTE DEL CONTENZIOSO AL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO.

Critica la sentenza num. LXXV recentemente emessa dal Tribunale di Cosenza nella causa Laratta; e ragiona sopra la giurisdizione contenziosa del Commissariato civile per la Sila.

Si trova in copia nel Ministero di Finanze, cui fu rimessa dal Direttore generale del Demanio, che la faceva sua con rapporto n. 3759.

Napoli, 28 novembre 1860.

Finanze — Agenzia del Contenzioso — N. 3302.

Signore.

Dalla sentenza nella causa col signor Laratta inviatami col suo pregevol foglio del 15 andante mese num. 5516, 7º ripartimento, si scorge come il Tribunale civile di Cosenza abbia emessa siffatta pronunziazione sulla erronea considerazione, per quanto ri-

Dimostra l'incompetenza del Tribunale di Cosenza che si è fatto a giudicare una controversia della Sila. guarda la dedotta incompetenza, che la giurisdizione eccezionale del Commissario civile e della Giunta dei gravami per gli affari della Sila fosse rimasta abolita per effetto dell'art. 83 dello Statuto del 10 febbraio 1818 richiamato in vigore con l'atto Sovrano del 1 luglio del corrente anno; ed in quanto al merito per non essersi affatto discusse le ragioni tutte spiegate avanti la Giunta dei gravami per gli affari della Sila, e che determinarono la Giunta a dichiarare che le difese Silane dei particolari possessori poste nel territorio di S. Giovanni in Fiore non formarono obbietto della grazia Sovrana contenuta nel Decreto del 18 luglio 1844.

Violazione della cosa giudicata.

Per quanto riguarda la causa col signor Lurattu vi è pur la cosa giudicata nell'avviso della Giunta dei gravami per gli affari della Sila sovranamente approvato.

Questa eccezione non si è dedotta avanti il *Tribu-*nale, ma è necessario che si faccia in grado di appello, appoggiando una tale deduzione con l'avviso
istesso, la cui spedizione è mestieri che da parte
dell' *Amministrazione* si abbia cura di intimare alla
controparte ed esibirla nel giudizio in appello.

Dimostra di essere il Commessariato della Sila una giurisdizione contenziosa non abolita dallo Statuto, proprio come disse il Governo del 1848.

E poi pur troppo manifesto l'errore in cui è caduto il Tribunale Civile di Cosenza nello invocare lo Statuto del 10 febbraio 1848 per dedurne la implicita abolizione di tutti i magistrati eccezionali non costituiti con la legge organica fondamentale delle giurisdizioni. La legge oryanica del 29 maggio 1817 ha per obbietto l'amministrazione della giustifia civile e della giustizia punitiva, e non contempla le altre giurisdizioni sia in materia di amministrazione civile, sia finanziaria dello Stato, sia ecclesiastica. Ottre le diverse classi di magistratura istituite con la legge organica, altre Autorità esercituno ancora giurisdizione nei limiti dalla legge designati delle rispettibe attribuzioni, così le Autorità del potere amministratito

per gli oggetti del Contenzioso amministrativo, le Commessioni ed il Consiglio delle prede marittime per le prede marittime e per gli oggetti ricuperati dal naufraaio, i Tribunali militari pei reati militari, i giudici del Contenzioso dei Dazi indiretti per tutte le cause di contrabbando e di contravvenzione agli stabilimenti di quell'amministrazione, il Consiglio d'Intendenza di Capitanata per gli affari del Tavoliere di Puglia, ecc. Ed in quanto alla Sila di Calabria è da rimarcare che sin dall'apparire della novella legislazione, la medesima venne esclusa dalle disposizioni del Decreto delli 8 giugno 1807 sulle ripartizioni demaniali, riserbandosi sin d'allora il legislatore di prendere ulteriori determinazioni sopra questo antico demanio dello Stato, per modo che il medesimo non formò oggetto nè delle leggi organiche sull'amministrazione della giustizia civile, nè di quelle sull'amministrazione civile, e le ulteriori determinazioni che il legislatore si riserbò col Decreto del 1807, vennero in luce col Decreto del 5 ottobre 1838, e posteriori disposizioni legislative, che determinarono le speciali attribuzioni nelle materie silane, e le autorità che in queste materie spiegar dovevano la propria giurisdizione.

Adunque per quanto illegale altrettanto assurdo è l'assunto del Tribunale Civile di Cosenza, che il Commissariato Civile per gli affari silani, del pari che tutti gli altri Magistrati eccezionali (secondo esso dice) non riconosciuti nè costituiti con la legge organica fondamentale delle giurisdizioni, fosse in aperta opposizione con lo Statuto del 10 febbraio 1848, e per conseguenza di fatto dal medesimo abolito. La giurisdizione viene dalla legge, e non può esercitarsi neanche dal Magistrato ordinario per quelle materie che una legge speciale ha sottratte dalle sue attribuzioni, e messe nelle attribuzioni di un' autorità e magistrato diverso, e quindi non può variare se non

per effetto di una nuova legge ch'espressamente cangi o modifichi l'ordine giurisdizionale esistente.

E poichè i possessori di difese Silane incoraggiati forse da questa nuova giurisprudenza del Tribunale Civile di Cosenza si volgono ai Tribunali ordinari per tentare di disfare quanto nei termini e modi di legge si è finora praticato intorno a quel vasto antico Demanio dello Stato, importa all'Amministrasione insistere presso del Commissariato Civile, e della Giunta dei Gravami per gli affari della Sila per la espletazione degli affari tuttavia pendenti, ed all'uopo può Ella, signor Direttore Generale, rivolgersi con analogo rapporto al Dicastero delle Finanze ad oggetto di provocare le analoghe disposizioni perchè questo interessante servizio non soffra ulteriori ritardi nè presso la Giunta nè presso il Commissarioto Civile con gravissimo pregiudizio dei diritti, ragioni ed interessi fiscali.

Rendo la sentenza del Sig. Laratta.

L'Avv. Gen. presso la Gran Corte de'Conti, Agente del Contenzioso Firmato: LUDOVICO VISCARDI.

Per copia conforme

L'Aiutante dell'Agente GIOVANNI PERRONE.

LXXIX.

1863. — 13 aprile.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COSENZA.

Ritiene la sua competenza a giudicare sopra azione di rivendicazione di proprietà di un immobile; ritiene come semplice eccezione, da decidersi dal giudiee dell'azione, l'ostacolo del giudizio pronunziato dal Commissario Civile; ritiene per valida la decisione del Commissiario istesso emessa dopo lo Statuto del 1848; e quindi dichiara di non esserci luogo a deliberare sopra la domanda di Francesco Martire.

Si trova nella Cancelleria del Tribunale Circondariale di Cosenza.

Nella causa ruolo N. 37724.

Tra

D. Francesco Martire legale e proprietario domiciliato in Cosenza, attore patrocinato da se medesimo;

E

L'Amministrazione del Demanio Pubblico rappresentata in questa Provincia come dagli atti. convenuta patrocinata da D. Gartano Serra.

Chiamate le parti all'udienza;

Intesi li rispettivi patrocinatori;

Dati gli schiarimenti di fatto dal Giudice Signor Forni, Commissario;

Udito il P. M. il quale ha conchiuso che piaccia al Tribunale di dichiarare e ritenere la sua competenza sulla domanda di rivendicazione spinta dal Signor Martire.

QUISTIONI

- 1º Il potere giudiziario deve declinare la sua competenza sopra una domanda di rivendicazione promossa contro il Pubblico Demanio sol perchè con essa si chiede dichiararsi nulla siccome emessa da un funzionario sfornito di giurisdizione la decisione del Commessario Civile che attribuì al Pubblico Demanio l'immobile controverso?
- 2º È valida la decisione emessa da un Magistrato eccezionale costituito dal Sovrano durante la sospensione dello Statuto del 10 febbraio 1848 (1) largito ai popoli del Napolitano?
- 3º Nell'affermativa potrebbe provvedersi sull'inoltrata domanda di rivindicazione non ostante la decisione del Commessario Civile che assorbì la materia controversa?
 - 4º Che per le spese?

Il Tribunale ha considerato:

SULLA PRIMA

Che la domanda promossa dal signor Francesco Martire coll'atto del 14 gennaio 1861 mira allo scopo di revindicare dal Pubblico Demanio la difesa [denominata Rovale, Rovalicchio, Vallebona e Difesuola.

Che per questa maniera di azioni la giurisdizione è attribuita esclusivamente ai Magistrati dell'ordine giudiziario secondo i limiti della rispettiva competenza, art. 1º legge del 29 maggio 1817, ed art. 1º legge del 17 febbraio 1861 sull'organico giudiziario.

Che a sostenere la dedotta incompetenza indarno si obbietta dal Pubblico Demanio essere chiamato il

(1) Poco appresso lo stesso Tribunale confessa che il Commissariato Civile per la Sila fu costituito prima dello Statuto. Tribunale a giudicare intorno alla legalità ed efficacia delle decisioni del Commessario Civile istituito la competenza del coi Decreti del 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843, e che Tribunale adito, questa controversia sorpassi i confini della sua giurisdizione. Egli è vero che la decisione di quel Ma- Statuto del 1848. gistrato eccezionale emessa il 13 settembre 1850 che attribuì al Pubblico Demanio gl'immobili in controversia forma ostacolo all'azione promossa dal Signor Martire, il quale chiede che sia eliminato; ma è vero del pari che se questo Collegio è competente a conoscere dell'azione principale, può egualmente portare il suo giudizio intorno al se la suddetta decisione sia priva di qualsivoglia efficacia perchè emessa da un funzionario intruso e senza giurisdizione, siccome l'attore sostiene col suo libello; perocchè si è canone giurisdizionale che qui excessit nihil fuisse videtur, se il pronunziato di un funzionario senza poteri è una vuota cartola, è un puro nulla, il Magistrato innanzi al quale si produce impartirà le provvidenze che sono proprie della sua giurisdizione senza punto soffermarsi a quell'atto spoglio di valore legale, epperò inefficace a produrre qualunque risultamento quia non est sententia a judice non lata.

Il perchè la dedotta declinatoria di foro non trova sostrato nella legge e nel fatto ed invece la controversia che s'impegna senza punto travalicare i confini della giurisdizione di questo Collegio toglie a scopo il risolvere se la decisione cennata testè derivi come si assume da un funzionario intruso e senza quirisdizione ed in altri termini se sia il fatto di un privato, quis jus dicendi non habet o viceversa.

SULLA SECONDA

Che il Sig. Martire sostiene la inefficacia assoluta della decisione del 17 settembre 1850 dacche il Commessario Ovile Magistrato eccezionale ed estraordi-

Discorre delma non dice verbo dell'art. 82 dello

nario fu istituito coi Decreti del cessato Governo Borbonico del 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843, i quali rimasero aboliti mercè lo Statuto Costituzionale largito il 10 febbraio 1848 e non mai abrogatò. Vuolsi però osservare che comunque Re Ferdinando II per scongiurare la tempesta che gli rombava sul capó si fosse indotto a quelle concessioni, pure fedifrago infranse il patto giurato, e profittando della prima occasione rovesciò colla forza dell'armi gli ordini rappresentativi ripristinando dopo il 15 maggio 1848 il governo dispotico, e soffocando le aspirazioni del popolo che ridusse all'antico servaggio; talchèquello Statuto rimase una lettera morta e non fruttò alle genti del Napolitano che sventure e persecuzioni ricalcandole sotto il giogo di una schiavitù che nella storia non trova riscontro. Ma comunque quel Governo fosse condannato dalla pubblica opinione e dalla storia, pure era forte all'interno, riconosciuto al di, fuori, ed i suoi atti riscuotevano l'ubbidienza del popolo che subir dovea l'inesorabile legge della necessità e della forza ond'era avvinto. Nè può sembrar solida l'inferenza che lo Statuto non fu mai abolito; perocchè è principio inconcusso di diritto fondato sulla dialettica e sulla ragione che l'abrogazione di una legge può effettuarsi non solo in maniera espressa ma anche tacita, cioè quando emerge necessariamente dalle disposizioni di altre leggi che colla prima sono affatto incompatibili. Così nei primi tempi di Roma quando le leggi venivano fatte dal popolo nei Comizi, e gli usi e le consuctudini stesse avevano forza di legge, perchè annunziavano abbastanza il volere del popolo, la semplice desuetudine di esse importava la legale abolizione. Leges tacito consensu omnium, per desuetudinem abrogantur. Leg. 32 Dig. de legibus, essendo questa massima la conseguenza di quell'altra: inveterata consuetudo pro lege custoditur. Inst. lust. Lib. 1, t. 2, § 9. E simil-

mente le leggi fatte dai Scettrati perdevano la loro efficacia per la manifestazione qualunque di una contraria volontà del Sommo Imperante. Quod principi placuit legis habet vigorem. Leg. 1 Dig. de costitutionibus principum. Or se questi sono principii di diritto universale, legge di tutti i tempi e di tutti i luozhi, epperò eterne ed immutabili, se il Re-Ferdinando II dopo la luttuosa catastrofe del 15 maggio 1848 riprese il suo governo arbitrario ed assoluto, se emise una congerie di leggi che promanavano dalla sua sola volontà, esclusa ogni ingerenza della rappresentanza nazionale, che punto non esisteva, se coi rescritti del 27 marzo 1849 e 18 marzo 1850 ordinava che il Commissario Civile Barletta a norma fi aciì d lle decider ripetuti decreti del 1838 e 1843 esercitasse la sua giurisdizione intorno a tale controversie che si agita- st riori allo Stavano tra il Demanio, i Comuni ed i privati circa la suto. spettanza della Regia Sila appellata in antico Selva Bruzia, tutto ciò costituisce senza dubbio un complesso di pruove legislative dalle quali traluce spontanea la volontà sovrana sull'abolizione dello Statuto. Nè può ritenersi per seria l'inferenza che siano essenzialmente nulli gli atti di un governo ingiusto ed arbitrario fino a perdere ipso jure la loro efficacia come prima vien rovesciata la crudele signoria.

L'istoria indagatrice delle origini sociali, tra le vicende dei popoli e le ruine degl'imperi, ne ammaestra che gli atti ed i fatti compiuti sotto governi per quanto si vogliano tiranni e dispotici, furono sempre rispettati da quelli che li susseguirono per vedute sociali della più alta importanza.

Così se Augusto, Tito, e Trajano furono principi di specchiata integrità e di virtù preclare cui l'istoria professa un meritato tributo di venerazione, se Tiberio, Caligola, e Diocleziano furono despoti efferati e malvaggi detestati dai loro sudditi e dalla posterità, pur nondimeno gli atti, le convenzioni ed i gin-

Ragiona sull'efsiofi del Commissario Civile po-

dizi emessi sotto l'imperio degli uni e degli altri, rimasero saldi ed incrollabili. La società invero sarebbe scossa dalle sue basi, le ragioni dei cittadini non sarebbero più una realtà, ma una chimera. un fantasma; se i popoli potessero essere funestati dall'apprensione che il solo fatto della sopravvegnenza di un nuovo ordine di cose importar dovesse necessariamente il rovescio di tutti i diritti acquistati all'ombra di una legge che per un tempo più o meno lungo abbia esercitato il suo irrecusabile imperio. Sarebbe questo un principio deleterico, sconsolante ed ostativo di quelle sublimi aspirazioni che in breva tempo condussero i popoli, e specialmente quelli della bella penisola, al loro affrancamento. E niente per verità sarebbe più assurdo quanto il ritenere come; un periodo di piena anarchia senza sovranità e senza leggi il doloroso tempo che volse dal 15 maggio 1848 fino al giorno in cui, venuta l'ora della riscossa, i popoli del Napolitano infrangendo le loro catene, si raccolsero sotto il vessillo della gioriosa Croce di Savoia, facendo rivivere quel patto che il despota aveva iniquamente violato. Che se ormai le istituzioni politiche del Regno non sono compatibili colla presenza di un Magistrato eccezionale creato dalla abbattuta signoria, se i decreti del 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843 ripugnano ai grandi principii, informano il diritto pubblico del bel paese ed all'altezza dei tempi in cui viviamo, appartiene al potere legislativo adottare gli opportuni provvedimenti e riparare i torti dai privati sofferti e non mai al potere giudiziario; poichè trattasi nel rincontro di condere legem tamquam legem conditam adplicare.

SULLA TERZA

Che per le osservazioni testè rapidamente svolte, poichè Barletta esercitava nel 1850, secondo la le-

gittimità del tempo la giurisdizione di Commessario Civile sotto gli auspici dei decreti summenzionati; ed avendo condannato il Sig. Martire a rilasciare al Pubblico Demanio gl'immobili che ora dal Demanio stesso costui pretende revindicare, è evidente che provvedendo sul merito dell'azione s'incorrerebbe nel bis in idem, per cui deve dichiararsi non esservi diffinitivamente luogo a deliberare.

SULLA QUARTA

Che la condanna delle spese siegue la soccumbenza, art. 222 leggi di Rito Civile.

Il Tribunale intesi i patrocinatori delle parti ed il Pubblico Ministero nelle sue orali ed in parte uniformi conclusioni, diffinitivamente pronunziando sulla domanda spiegata dal sig. Francesco Martire collatto del 14 gennaio 1861 contro l'Amministrazione Generale del Demanio Pubblico senz'attendere alla eccezione d'incompetenza che rigetta, dichiara non esservi luogo a deliberare.

Condanna il signor Martire alle spese del giudizio liquidate in Lire novantanove e centesimi ventiquattro, oltre la spedizione e tassa di registro.

Giudicata e pubblicata a Cosenza dai signori D. Armodio Badolisani, Presidente; D. Eugenio Forni e D. Luigi Ciccaglione, Giudici assistiti dal Cancelliere Sostituito D. Pasquale Albi, presente alla discussione il Procuratore del Re D. Michele Palestino; li 13 aprile 1863.

BADOLISANI.

Dispositiva

LXXX.

1864. — 1 febbraio.

DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.

Senza ragionare della giurisdizione contenziosa conservata dall'art. 82 dello Statuto del 1848, dice abolito il Commissariato colla pubblicazione dello Statuto istesso, però ritiene per efficaci i giudizi del Commissario civile, e quindi rigetta l'appello dell'Amministrazione del Demanio contro la sentenza num. LXXV. in quanto all'eccepita incompetenza del potere giudiziario ordinario, e si riserba di pronunziare nel merito dopo espletato il giudizio promosso dal Demanio contro Laratta presso il Commissario civile nel 1853.

Sta nei registri della Corte d'appello di Catanzaro.

La Sezione civile della ¡Corte d'appello di Catanzaro ha reso la seguente decisione:

Nella causa segnata al ruolo N. 17565.

Tra la Generale Amministrazione del Demanio e Tasse rappresentata dal Direttore di questa provincia, appellante, patrociniata da D. Francesco Cirimele,

Ed i signori D. Antonio e D. Francesco Laratta da S. Giovanni in Fiore, patrocinati da D. Ferdinando Pirri.

Rilette le conclusioni nell'udienza dei 25 gennaio ultimo;

Inteso il rapporto del Consigliere de Micco.

Intese le arringhe degli avvocati Appollari e Colosimo;

Inteso il Pubblico Ministero, il quale ha conchiuso:

Che la Corte senza arrestarsi alla eccezione d'in-

competenza del potere ordinario, riserbi di provvedere, quando si porti a contemporanea discussione e giudizio anche l'altro istituito dal Demanio nel 1853.

QUISTIONI '

- 1º Debbesi dichiarare riassunta l'istanza pel defunto Signor Fedele Laratta nelle persone dei suoi eredi Antonio e Francesco Laratta?
- 2º Con la pubblicazione del Decreto 1 luglio 1860 pel quale fu chiamato in vigore lo Statuto dei 10 febbraio 1848, debbe ritenersi cessata la competenza dei Commissari civili per gli affari della Sila?

Nell'affermativa; debbu però nella specie attendersi lo espletamento del giudizio istituito nel 1853 dell'Amministrazione Generale del Demanio Pubblico e della Real Cassa di Amministrazione.

3º Che per le spese e per l'ammenda?

SULLA 1ª.

Attesochè essendo morto il Signor Fedele Laratta attore in origine nel presente giudizio e fatta la correlativa riassunzione d'istanza per parte de'suoi eredi, debba la riassunzione medesima andare dichiarata. Art. 438 e seguente procedura civile.

SULLA 2ª.

Attesochè delle quistioni che ricadono nella cerchia del diritto privato, per delegazione del potere · esecutivo sono chiamati a conoscere esclusivamente i Magistrati dell'ordine giudiziario con le attribuzioni Tritunale ad te. diverse stabilite per ciascun funzionario e Collegio Nu'la dice delle dell'ordine medesimo nella correlativa legge organica. g uristizioni con-Che appo noi in eccezione al principio di sopra cen-, vate dell' art. 82 nato fu istituito il Commessariato civile per le ver- dello Statuto. tenze della-Sila, ma con gli art. 83 e 89 dello Statuto di sopra detto, col quale si concedevano i novelli ordinamenti rappresentativi, furono abolite le

Discorre della competenze del giurisdizioni di eccezione, le quali per l'avvenire non avvebbero potuto esistere senza l'approvazione del Parlamento nasionale.

Che se per le cose di sopra dette, la istituzione del *Commissario civile* presso di Noi costituiva una eccezione alla giurisdizione ordinaria del potere giudiziario, ne discende non potersi mica ritenere esistenti siffatte istituzioni, dopo la pubblicazione del Decreto anzicennato.

Attesochè vuolsi però ponderare nella specie che il giudizio istituito dal Signor Fedele Laratta nel 1860, per la ripetizione delle somme che dice indebitamente esatte dal Demanio per effetto del Ruolo fatto alla base del Rescritto dei 18 maggio 1858 dal Commissario civile di quell'epoca troppo intimamente si connette con l'altro giudizio iniziato ai 18 agosto 1853 dell'Amministrazione generale del Demanio pubblico e della Real Cassa d'Amortizzazione contro di esso Signor Laratta, per lo quale l'Amministrazione anzicennata nella inesistenza di alienazioni, concessioni o transazioni, dimandava il rilascio dell'intiera Difesa Spina posseduta dal Signor Laratta, o delle parti eccedenti le dette concessioni, o transazioni, e sempre in linea subordinata, il pagamento del giogatico, fida e granetteria sulle estensioni legittimamente possedute.

Ed il signor Laratta alla sua volta sosteneva la proprietà in lui della intiera Difesa Spina per effetto di concessioni del 1688 e 1721, E LA ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI OGNI QUALSIASI PAGAMENTO PER FIDA GIOGATICO ED ALTRO PER LO DECRETO DEI 18 LUGLIO 1844.

E sopra queste vicendevoli deduzioni, il Commissario civile nel di 6 settembre 1853 emetteva decisione, con la quale tra l'altro ordinava perizia nel fine di assodare diversi estremi di fatto influenti per la decisione del piato giudiziazio, riserbandosi

di provvedere sulle diverse deduzioni di merito presentate dalle parti contendenti nell'esito della detta perizia.

Che dalle esposte nozioni di fatto, facilmente si ravvisa non potersi statuire nella presente causa rinveniente dalle citazioni del Signor Laratta nel 1860, se pria non venga esaurito innanzi ai Magistrati ordinari, il precedente giudizio istituito nel 1858 dall'Amministrazione generale di sopra indicata e ciò per l'intima connessità e discendenza dei giudizi medesimi.

Nè puossi, come si sostiene dai signori Laratta, non tener conto alcuno dell'anzicennato giudizio istituito nel 1853 e del correlativo pronunziato dal Commissario civile, perchè meramente interlocutorio o allo Statuto preparatorio per la parte relativa all'attuale contesa. imperciocchè ciò importa che il quadizio medesimo debba ora proseguirsi innanzi ai Magistrati ordinari, essendo, giusta le cose di sopra dette, cessato il Commissario civile per gli affari della Sila, MA NON POS-SONO CERTAMENTE TOGLIERSI GLI EFFETTI DI LEGGE AL GIUDIZIO ED AL PRONUNZIAMENTO AN-ZICENNATI SEGUITI NEL 1853, QUANDO CIOÈ ALLO STATUTO PUBBLICATO NEL 1848 ERA STATO IN FATTO TOLTA LA EFFICACIA DI LEGGE IMPERANTE. E CONSEGUENTEMENTE ERA LA SITUAZIONE DELL COMMISSARIO CIVILE TORNATA NOVELLAMENTE IN VITA.

ED IN VERO LO STATUTO ANZICENNATO POCO DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE RIMASE SFORNITO DI EF-FETTI E FU SEGUITO DA MOTIPLICI ATTI LEGI-SLATIVI INCOMPATIBILI CON LO STESSO. E COMB PRUOVA CERTA ED AUTENTICA DI SIFFATTO VERD STA PRECISAMENTE LO, STESSO DECRETO DEL 4 LUGLIO 1860, PER LO QUALE SI RICHIAMO' IN VI-GORE IL PRECITATO STATUTO DI PREBBANO 4848.

Discositive

Sostiene P effi cacia de' giudizi del Commissario Civile posterior

Attesochè non' statuendosi per ora in tutto definitivamente nel merito della presente causa, la pronunziazione sulle spese e quella sulla ammenda vogliono andar riserbate.

Dispositiva

ia.

6.7 %

La Corte d'appello udito il rapporto del Consigliere Signor de Micco ed il Pubblico Ministero nelle di lui orali conclusioni, difinitivamente pronunciando in grado di contumacia riunita sull'appello prodotto dal-l'Amministrazione generale della Real Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico contro la sentenza dell'abolito Tribunale civile di Cosenza dei 10 settembre 1860, dichiara riassunta l'istanza del fu Signor Fedele Laratta nella persona dei Signori Antonio c Francesco Laratta.

Rigetta l'appello anzidetto per lo capo relativo alla eccepita incompetenza del potere ordinario giudiziario, e si riserba di provvedere sol dippiù dello appello medesimo dopo che sarà espletato nei modi di legge, il giudizio 'istituito dalla detta Amministrazione generale della Real Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico con l'atto del 18 agosto 1853.

Spese ed ammenda riservate.

Letta questa decisione alla pubblica udienza della Corte d'appello nel dì 1 febbraio 1861.

Firmato: M. NARICI. — Firmato: CANILLO VAC-CARI, Cancelliere sostituito.

Votanti i Signori, Comm. MICHELE NABICI Primo Presidente — RAFFAELE PESCIONE — CARLO DE MICCO — PAȘQUALE SPADARI e NICOLA BARTOLINI, Consiglieri. — Presente alla pubblicazione il Signor GIACINTO TESTE sostituito Procuratore generale del Re, con la assistenza di CAMILLO VACCARI sostituito.

NB. Dal Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, è stato ordinato di prodursi ricorso in Cassazione contro la decisione qui sopra trascritta.

LXXXI.

1864 — 25 gingno.

SENTENZA DEL TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI COSENZA

Dichiara la sua incompetenza a giudicare dell'azione introdotta dal Comune di San Gio. in Fiore contro il Demanio dello Stato per affari della Sils.

È nei registri del Tribunale di Cosenza.

Estratto dall'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale circondariale di Cosenza.

Il suddetto Tribunale ha emesso la seguente senenza nella causa ruolo N. 557.

Tra

Il Comune di S. Gio. in Fiore, rappresentato dal Sindaco D. Francesco Barberio, attore, patrocinato da Domenico Laratta;

contro

L'Amministrazione del Demanio e Tasse della Provincia di Cosenza, rappresentata dal suo Direttore, convenuta, patrocinata da D. Pietro Mussillo.

Chiamate le parti all'udienza; Intesi i rispettivi patrocinatori;

Dati gli schiarimenti di fatto dal giudice Signor Ciccaglione, commessario;

Udito il P. M. il quale ha conchiuso dichiararsi la incompetenza del Tribunale.

Quando un Magistrato straordinario nominato da Principe con apposita sanzione Sovrana non discussa in Parlamento avesse tolto ad un Comune l'amministrazione di predii su de' quali il R. Demanio vari dritti accampava fino a che dul Magistrato della proprietà non venisse giudicato, puole adirsi il Tribunale ad annullare gli effetti di quel giudizio, sol perchè lo Statuto non ammetteva nello Stato Tribunale straordinario senza una legge discussa in Parlamento? Quod melius. Il potere giudiziario è competente a statuire su le conseguenze di una sanzione Sovrana emanata senza il concorso della Rappresentanza Nasionale?

Le spese?

Sulla prima.

Considerato che nel 1856 dal Commessario civile per gli affari della Sila con apposita ordinanza veniva tolta l'amministrazione di vari predii posseduti dal Comune di S. Gio. in Fiore, fino a tanto che il Magistrato della proprietà avesse discusso le pretensioni che il Real Demanio su quei predii vantava.

La sentenza di quel Magistrato straordinario eseguivasi come risulta dalle produzioni. Ed è tanto ciò vero che il Direttore del Demanio e Tasse non solo faceva ritirare le rendite, ma rendeva avvertito ogni anno il rappresentante di quel Municipio della quantità raccolta. Che siffattamente furono le cose fine al 1864, quando il Comune di S. Giovanni in Fiore spiccava istanza innanti questo Tribunale contro il Reale Demanio per esser condannato alla restituzione della tolta amministrazione, al pagamento dei fruttà inflabitamente percepiti, si danni interessi, e ad una liberanza di ducati 2000 ad causam declarandom.

Considerato, che in tutte le nazioni rette a libero ordinamento son proibiti i Tribunali straordinari e di tanta verità nessuno disconviene. Che qualunque sanzione legislativa deve discutersi in Parlamento ove ogni legge non è che l'accordo dei due poteri ed ove l'effetto della discussione complessiva si chiama legge dello Stato;

Che quando i poteri di una Nazione isolatamente verrebbero a discutere, ne succederebbe quel disquilibrio, per evitar il quale tutti i grandi statisti han voluto che l'Augusto Principe che regola i destini del paese chiuso nel velo di sua inviolabilità con l'aureola del potere nazionale, qual moderatore di due poteri ne ritemprasse gli assalti e le conseguenze;

Che ciò non pertanto per gli affari della Sila fuvvi disposto un Commessariato civile con apposita sovrana sanzione, in epoca che a Napoli lo Statuto non fu mai abolito (1). Che quella sanzione venne eseguita,

(1) Il Commissariato per la Sila (in generale ed esclusivamente per tutte le controversie ad essa relative, ciò che costituisce giurisdizione contenziosa per l'art. 82 dello Statuto del 1848, e non per una sola causa speciale, che sarebbe stato potere eccezionale, quando altro Tribunale avesse giudicato ordinariamente delle stesse quistioni) fu instituito coi decreti del 5 ottobre 1838 e del 31 marso 1843, e quindi prima dello Statuto; e prima di questo ebbe sua attuazione specialmente colle decisioni dal 1841 al 1844 pronunciate dal Consigliere Paragallo secondo Commissario civile. Il terzo ed ultimo Commissario civile fit nominato con decreto del 25 ottobre 1847, e perciò anche prima dello Statuto. Dal Governo costituzionale del 1848 fu ordinato a quest'ultimo di continuare ad agire come Commissario civile.

e dal 1849 durò fino al 1860, epoca di nostro risorgimento quando veniva sospeso il pagamento dei canoni infissi con le varie ordinanze del *Commessario* civile:

Considerato che quantunque veri i principii su esposti, verissimo è che il Commessario Barletta pronunziava sua ordinanza, che il Comune vedeva eseguita per ogni anno. Esser massima cardinale di
pubblico diritto che quando una sentenza viene pronunziata e dalle parti eseguita, vien subito consegnata
al dominio della storia, quantunque un Magistrato
incompetente l'avesse pronunziata, poichè il silenzio
delle parti nel giudizio conferma e ratifica nel Magistrato anco giurisdizione non sua. Nè sia discaro
far sentire le gravi parole di Marcello, ove parlasi
del silenzio delle parti nel giudizio, e la conseguenza
che debbasene attendere:

Quando tu domana rai il mio giudizio devi attendere la mia sentenza. — Just. de compel. jud.

Fin qui il riconoscimento da parte di S. Giovanni in Fiore non solo di quel potere straordinario, ma la competenza esaurita con sentenza ed esecuzione di sentenza. Quia ultima ratio jurisdictionis est sententia. Just. Brod. de re jud. et de com. jud.

Considerato che quantunque la sanzione che organizzava il Commessariato della Sila creando in quello un Tribunale straordinario non riconosciuto dello Statuto di que'tempi, ciò non pertanto essendo quella sanzione una continuazione delle sanzioni emanate dai tempi dal Conte Zurlo fino al 1859 le sue conseguenze debbono essere rispettate fino a tanto che la sapienza governativa con sua autorevole iniziativa non avesse presentato un novello progetto pel quale venissero armonizzati con sapientissima legge gl'interessi del R. D. con quei dei privati e della crescente agricoltura del paese.

Considerato. Che sebbene il Commessariato Regio fosse un Tribunale straordinario, e quella legge che lo creava, non è il complessivo concordamento dei la Sila per fine poteri, ma è legge dello Stato fino alla sua abroga- a che non saranno zione e non puote nelle sue conseguenze non venir legge. rispettato da un Tribunale chiamato a far rispettare ogni sanzione legislativa.

Considerato. Ch'essendo stata riconosciuta dalle parti la competenza di quel Magistrato straordinario riconosciuta dall'attuale R. Governo qual Tribunale, col sospenderne il pagamento de' canoni infissi, non puote il potere giudiziario adito attentare a poteri non suoi.

Considerato. Che nel chiamarsi dal Comune di S. Giovanni in Fiore il Tribunale a distruggere l'operato e le conseguenze di una legge che con altra legge possono venire ottemperate, ne succederebbe la confusione de'poteri pericolosa in ogni civil comunanza.

Considerato. Che il Tribunale non solo trova esaurita la giurisdizione col consentimento delle parti, ma essendo chiamato ad eseguire le leggi, non puote distruggere le conseguenze di una legge per le quali la complessiva discussione dei poteri è competente ad occuparsi.

E vedendo nell'acquiescenza all'esecuzione di quell'ordinanza non solo la ratiabizione in materia di il Commissoriato competenza, ma un giudizio emesso da un Tribunale riconosciuto dallo riconosciuto dallo Stato, non puote senz' attentare a Stato. potere non suo, dichiarare la sua competenza nell'azione in disame.

. Che le spese sono a carico del succumbente, art. 222. P. C.

Per tali considerazioni,

Considera per validi i poteri del Commissario delabrogati da una

Considera che



IL TRIBUNALE,

Dispositive

Uditi i patrocinatori delle parti ed il P. M. nelle sue orali uniformi conclusioni diffinitivamente giudicando su la dimanda del Comune di S. Giovanni in Fiore spinta contro l'Amministrazione del Real Demanio e Tasse e senz'arrestarsi all'eccezione di nullità. Dichiara la sua incompetenza e condanna il Comune alle spese del giudizio liquidate in....,

Giudicata e pubblicata a Cosenza in continuazione dell'udienza degli 8 andante dai Signori D. Armodio Badolisani Presidente; D. Ugo Petrella e D. Luigi Ciccaglione Giudici, assistiti dal cancelliere sostituito D. Pasquale Albi; presente alla discussione il Procuratore del Re D. Francesco Paolo Gulli li 25 giut que 1864.

Firmati — Pel Presidente: Il Giudice Ugo Petrella. — Pasquale Albi.

Fatt'a Cosenza li 9 settembre 1864 e rilasciata a richiesta del Direttore del Demanio e delle Tasse.

Per copia conforme, Il Cuncelliere ANTONIO MIANI.

Visto. .

Ik. Procumatore del Re

P. P.

LXXXII.

1864 — 29 luglio.

DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.

Modifica in parte la sentenza num. LXXIX, ma ritiene per validi i pronunziati del Commissariato civile per la Sila posteriori allo Statuto del 1848.

Si leggo nei registri della Corte d'appello delle Calabrie.

Nº 354. La sezione Civile della Corte di appello di Catangaro ha reso la seguente decisione — Nella causa segnate al Ruolo Nº 421 — Tra D. Francesco Martive legale e proprietario domiciliato in Cosenza, appellante patrocinato da D. Giuseppe Catanzaro — E. l'Amministrazione del Demanio e Tasse, rappresentata come di dritto, appellata patrocinata da D. Francesco Cerimele — Rilette le conclusioni nella udienza. dei 22 andante — Inteso il Rapporto del Consigliere Signor De Micco - Intesi gli Avvocati Rossi, Larussa, ed Apollori - Inteso il pubblico Ministero, il quale ha conchiuso farsi dritto per quanto di ragione all'appello del Signer Martire avverso la sentenza del 13 aprile 1863, e questo modificando con novello dispositivo dichiarare che la competenza a decidere della causa spetti al potere giudiziario, ma alla Corte: dio Appello, e non al Tribunale, e che la Corte riserbi i, provvedimenti di giustizia in merito quando sarà

chiamato a discutere il reclamo, che Martire innanzi l'abolita Giunta avea prodotto, e che finora è rimasto indeciso — Quistioni — 1º Fu bene dai primi giudici dichiarato in modo deffinitivo di non trovar luogo a deliberare sulle domande del signor Francesco Martire? 2º Che per le spese? — Sulla 1º — Attesochè il sig. Francesco Martire con l'atto dei 14 gennaio 1861 citava l'Amministrazione del Pubblico Demanio e Tasse innanzi il Tribunale Circondariale di Cosenza per l'annullamento così dell'ordinanza del Commissario Civile per gli affari della Sila dei 13 settembre 1850, che del correlativo verbale di distacco del 1853, e dell'altro verbale ancora di verifica e circoscrizione eseguito dal Commissario medesimo ai 7 agosto 1862, affermando di trovarsi la giurisdizione eccezionale di costui abolita con lo statuta del 10 febbraio 1848, e quindi chiedeva essere reintegrato nella proprietà e nel possesso delle estensioni dei terreni lasciate per effetto dell'ordinanza e dei verbali di sopra indicati, ed il pagamento delle rendite perdute. Che sopra siffatte dimande i primi giudici con l'appellata sentenza del 13 aprile 1863 ritennero valida la pronunziazione del Commissario Civile, e quindi dichiararono non trovar luogo a deliberare nel merito delle dimande medesime — Attesochè già dal sia. Martire precedentemente alle dimande di sopra discorse erasi proposto gravame contro l'ordinanza anzidetta, e questo pendeva tuttavia indiscusso; epperè i primi giudici troppo precocemente credettero poter decidere in modo definitivo sulle dimande del nominato Sig. Martire senza incaricarsi punto, nè poco di quel gravame, mentre invece avrebbero dovuto attendere lo espletamento del giudizio correlativo, dappoichè le dimande erano a quello giuridicamente subordinate, in guisa che dopo la pronunziazione sul gravame di che è parola, potrà mancare di scope ogni altra pronunziazione di merito sulle dimande

medesime. Ed in questi sensi vuole l'appellata sentenza andar modificata — Sulla 2º — Attesochè non statuendosi nel merito della presente causa, la pronunziazione sulle spese, comprese quelle di prima istanza, vuole essere riservata, rivocandosi all'uopo la condanna racchiusa nell'appellata sentenza — Per questi motivi — La Corte udito il rapporto del Consigliere Delegato signor De Micco, ed il Pubblico Ministero nelle orali di lui conclusioni, diffinivamente e preparatoriamente pronunciando accoglie per quanto è di ragione lo appello interposto dal Sig. Francesco Martire contro la sentenza del Tribunale Circondariale di Cosenza dei 13 aprile 1863, e per lo effetto rivoca il capo della detta Sentenza col quale fu dichiarato non esservi luogo a deliberare sulle dimande proposte dal detto Signor Martire con l'atto dei 14 Gennaio 1861, e l'altro relativo alla condanna delle spese, e quello facendo che avrebbero dovuto fare i primi giudici dichiara di non trovar luogo a deliberare su le dimande del sig. Martire di sopra cennate fino a quando non sarà discusso dal Magistrato competente il gravame da lui proposto contro il pronunziato del Commissario Civile per gli affari della Sila Sig. Barletta — Riserva le spese dell'intero giudizio di prima e seconda istanza — Letta questa decisione alla pubblica udienza della Corte di Appello del di 20 Luglio 1864 — Fir. M. Narici — Fir. Camillo Vaccari Canc. - Votanti i Signori Michele Narici 1º Presidente — Raffacle Pescione — Carlo De Micco — Pasquale Spadari, e Nicola Bartolini Consiglieri — Presente alla pubblicazione il Commend. Raffaele Santanello Procuratore Generale del Re, con l'assistenza di Camillo Vaccari Cancelliere Sostituito.

Dispositiva.

PRIMA APPENDICE.

STATISTICA

delle qualità ed estensioni de possedimenti che compongono la Sila Regia e la Sila Badiale, e delle rendite erariali dell'intera Sila.

N. B. Le notizie contenute nei seguenti specchi sono ricavate dagli stati di liquidazione, e dagli atti e corrispondenze per la Sila che sono nel liinistero di Finanze e tra le carte del Commissariato Civile.

PRIMO STATO

Contrade ed estensioni componenti la Sila Regia di Calabria.

N. D'ORDINE	QUALITÀ DELLE CONTRADE DELLA SILA REGIA	N. DELLE CONTRADE	Estensione		Parte staccata dalle difese ed unita ai demani	
		1	Ettari	Are,	Ettari	Are
1	DEMANI dal Fisco ceduti a Barbaja nel 1815	26	1491	90	, "	70
	STATISTICA				13	
	emognomico e e edese es e compans	CALC.	1 1	chou	eile o	
2	DEMANI o Terre Comuni possedute dal Fisco .	46	12222	10	»	D'
	the soon delling a sile		A Cycle is		,	
3	pifese per le quali dopo misura e perizia è stato definitivamente giudicato	21	8597))	899	70
4	DIFESE misurate con perizie ordinate interlocu- toriamente dal Commissario civile .	998	40498	MOT	ahilpii	ib ara
			,			
5	DIFESE non ancora misurate	3	. 1122	79	»	"
6	DIFESE vendute dal Fisco o transatte prima o dopo il 1809, e recentemente misurate .	8	4362	80	n	n
	OTATE OFFICE			,	17 34	1,5
7	DIFESE vendute dal Fisco prima o dopo il 1809 e non misurate	4	712	96	ino)	n
				_		-
	Totali		69007	55	899	n
		1				1

	Demani addetti a Camere Chiuse		Estensioni sulle quali si esercitano gli usi-civici		OSSER VAZIONI						
					PARTICOLARI	GENERALI					
	Ettari	Are	Ettari	Are							
	,,	n	1491	90	ceduta col contratto, e segnata in fon- diaria. V. doc. pag. 28, parte 2. — I Demani ceduti furono apparente- mente 28, ma effettivamente 26; per- chè Forge e Varco di Miglianò sono un solo Demanio, e Letriglie o Fago delle Triglie è un sito d'aja.	Di tutti i Demani, prov- visoriamente assegnati alle popolazioni, la minor parte è aratoria ed insufficiente ai bisogni de'contadini u- suari. I pascoli poi ecce- dono i bisogni della piccola pastorizia, per cui gli ec- cedenti si danno in fitto					
	2026	78	10195	32	Nelle Camere chiuse è sospeso l'esercizio degli usi-civici.	in ogni anno con subaste. La rendita per ora si divide, dandosene un terzo a'Comuni usuari, e ritenendosi if Demanio gli altri due terzi.					
	,	»	899	D	Le decisioni che ordinavano il di- stacco furono sancite dal potere So- vrano ed eseguite.						
		»	»	»	Rigettata la prescrizione, si è proceduto alle perizie, ma non si è deciso definitivamente in merito.	Nel numero delle contrade sono comprese le continenze segnate da Zurlo con nu- meri separati. V. docum.					
	· n	,	»	»	Si è segnata l'estensione indicata da Zurlo. — Si posseggono dalla Badia di Pesaca, e dal Duca dell'Infantado.	num. XLIV p. 1.					
	»	» [']	ď	α	Sette si posseggono da Barracco, ed una da Poerio.						
	» 	»	, »	,	Si è segnata l'estensione indicata da Zurlo.						
	2026	78	12586	22							

SECONDO STATO.

Contrade ed estensioni componenti la Sila Badiale di S. Giovanni in Fiore.

N. D'ORDINE	QUALITÀ DELLE CONTRADE DELLA SILA BADIALE	N. DELLE CONTRADE	Estensione		distaccate		Estensioni sulle quali oggi si esercitano gli usi-civici	
		44	Ettari 4756	∆,re	Ettari	Are	Ettari >	Are
1	TERRE CORSE		4130	'n	*	D))
2	DEMANI O Terre Comuni	4	733	50))	»	733	50
3	DIFESE non transatte	94	18896	7)	4724	**	4724	P
4	DIFESE vendute dal Fisco prima e dopo il 1809, ed altre della Com- menda Costantiniana	22	1934	86	»	»	,	9
	Totali		2632 0	36	4724		5457	50

OSSER VAZIONI

PARTICOLARI

GENERALI

Le Terre corse sono rimaste a' possessori in piena proprietà, meno gli alberi, per la grazia del 18 luglio 1844. — Nessun giudizio è stato per esse promosso presso il Commissario civile. — L'estensione è quella approssimativa riportata da Zurlo.

Questi quattro Demani sono stati misurati, e si chiamano Ambolino, Crocefisso, Imperatore, e Tassito.

Le sentenze al num. di 40 condannavano al rilascio dell'intero, e sono passate in cosa giudicata. Si sono eseguite per la quarta parte spettante alle popolazioni usuarie. Per le altre tre quarte parti spettanti al Demanio l'esecuzione si è sospesa, perchè i possessori pretendono l'attuazione della seconda parte della grazia promessa col suddetto Decreto 18 luglio 1844.

Per queste difese non si è proceduto a giudizio perchè il Demanio dello Stato non è più interessato nelle difese vendute, e perchè lo Stato medesimo è proprietario e possessore de'beni della Commenda Costantiniana. — Nella vendita di più difese fatta dal Fisco a Berlingieri verso il 1819, si prevedeva il caso del compenso da darsi agli usuari, ma questo compenso non si è dato ancora.

Di questi quattro Demani della Sila Badiale è pochissima la parte aratoria. I pascoli si affittano superando i bisogni degli usuari. La rendita si percepisce per due terzi dal Comune di S. Giovanni in Fiore, e per un terzo del Demanio dello Stato, ma ciò in possessorio, mentre per la proprietà la lite è ancora pendente.

TERZO STATO.

Rendite della Sila Regia e della Sila Badiale liquidate a favore dello Stato per gli anni 1858 e 1859.

VE	Qualità delle contrade	SOMME LIQUIDATE			Quota delle rendite dema- niali spettata a'Comuni vsuari sulle somme controscritte					
PORDINE	sulle quali	Denominazione della prestazione	per l'anno	1	per l'anno	1	pe l'anno		per l'anno	3.252.00
N.	si esige la prestazione	*	Lire	Cent	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
4	Demani della Sila Re- gia e Quarti distaccati nella Sila Badiale.	Fida e terraggio o granetteria	23737	48	20514	32	7912	491[3	6838	402[3
9	I medesimi <i>Deman</i> i e <i>Quarti</i> distaccati.	Fitto di pascoli cece- denti i bisogni degli u- suari	40726		34201	72	13573	37	11400	571[3
-	isvere delle Stat	Cadiale liquidate	phis:	della	gia c	off in	118 ci	sh s	ibnel	
3	Demani di San Gio-	Fida 80.84. o 36.61	1 (19222	27	39 960 9	02	3074	09 -	3203	00 213
	vanni in Flore.	Terraggio approssimativo.	1000	>	1000	3				
	3	*	•							
4	Difese della Sila Regia transatte, concedute o vendute dal Fisco prima del 1809.	Fida e giogatico o granetteria	53084	98	53084	98		•		
								-		330
		- ·							3	
1		Totali	127770	N4	118410	04	24561	95413	21441	68 213
	Sottratta la quota de'Comuni		24561	95113	21441	682[3		-	- 3	
	Rest	ano per l'Efario pubblico	103208	88 913	96968	35413				

OSSERVAZIONI

PARTICOLARI

GENERALI

In questa somma non è compresa la prestazione che gli usuari pagano a successori di Barbaja su'Demani a costul ceduti dal Fisco.

Questa prestazione, del pari che la precedente è la seguente, varia secondo che variano le estensioni che si seminano, gli animali che si menano nei pascoli, e le offerte pe'pascoli che si locano.

La fida è per somma certa segnata nelle liste di carico. — Il terraggio e per approssimazione, mancando la lista corrispondente.

Questa prestazione é invariabile, e deriva da pubblici istrumenti di transazione; e quindi è peso reale relativo alla estensione. La clira qui segnata è netta e purgata di fondiaria; poiche lorda-sarebbe di annue lire 6635 le centesimi \$3, giusta gli stati di liquidazione. Nei contratti di vendita fatti dal Fisco dopo il 1809 non si spiegava di essere le difese soggette a prestazioni.

Tutta l'alberatura della Sila è del Demanio, tronne qualche rarissima concessione fatta al possessore del suolo. Il Governo dall'alberatura si ha il legname gratuito per la Marina, che vale centinaia di migliala di lire. — Vi sono pure le rendite varie ed eventuali derivanti dall'assegno delle traverse o albert caduti, dall'assegno delle traverse o albert caduti, dall'assegno di boscaglie di faggi per far carboni, dal fitto delle fornaci, dal frutto degli albert, ecc. — Esistono diversi censi, fra quali uno di lire 633 e centesimi 80, altro di lire 199 e eentesimi 75, ma essi farono dall'Amministrazione del Demanio assegnati a corpi morali.

I Comuni usuari hanno un terzo delle rendite segnate nei numeri 1 e 2, dec. XLV, psg. 2. — Il Comune di San Giovanni in Flore ha due terzi delle rendite num 3. V. lo stato precedente.

Pe'Demani gli usuari pagano le prestazioni senza ritenuta perchè la fondiaria non è a di loro carico. — Per le difese i possessori ritengono il quinto della prestazione perchè pagano essi la fondiaria. La cifra controsegnata è netta e purgata dalla ritenuta dei quinto.

QUARTO STATO.

CAMERE-CHIUSE, ossia boschi destinati a produrre il legname per la Marina.

N. D' ORDINE	DENOMINAZIONE delle CAMERE CHIUSE	SITUAZIONE delle CAMERE CHIUSE	Estans I	ONB Are
1	GALLOPANO e continenze	Sila Regia di Cosenza	861	99
2	MACCHIALONGA BOSCOSA, e continenze.	Sila Regia di Cosenza	1164	79
		Totale	2026	78

Osservasioni. — Anche le Camere chiuse erano state occupate da privati. Queste due sono state ripristinate dal Commissario Civile, e sono composte di Demani appartenenti allo Stato, cui li ha reintegrati.

Altre Camere chiuse sono state proposte dall'ingegnere Traversa, ma finora non furono attuate.

SECONDA APPENDICE.

VOCABOLI E DICITURE CALABRESI

usate nelle scritte e nelle verificazioni della Sila, e di loro significato.

A

Abausare Intaccare la scorza di un albero intorno la cir- conferenza.
Acquafondente o Acquapendente. Il punto elevato di una contrada o estensione qualunque, in cui le acque piovane si dividono, scendendo ciascuna per il suo declivio o versante.
Acquaro Acquidotto, canale artificiale.
Algeneini
Arbusto
Ausano Ontano. Pianta che vegeta vicino le acque correnti o stagnanti.
B
Bacsanisze V. Vaccarisso.
Bagaglio Asino.
Bagliva della Sila o Bajulazione. Uffizio cui spettava il diritto della riscossione delle rendite fiscali della Sila.

Baglivo o Bajulo	L'incaricato dell'esazione delle rendite della Sila per conto dello Stato, o per conto suo come appaltatore.
Bastioni	Grandi pilastri a fabbrica nel numero di 109 che servono di termine di confinazione della Sila.
Bruciare in piedi	Si dice quando un albero si brucia senza di prima tagliarlo o farlo cadere — Così ordinariamente
	si pratica per estrarre la <i>teda</i> , facendo nell'al- bero di pino un incavo, dentro del quale si ac- cende il fuoco.
•	cende il fuoco.
•	C .
Caccavo	. Vaso di rame per cuocere la pece, simile ad una grandissima caldaia — e la stessa fabbrica della
′	pece.
Cafarone e Cafaroncello	. V. Vallone e Valloncello.
Camera chiusa o Camere ch	
o riserbate	Bosco o boschi destinati a produrre il legname per la Marina regia e mercantile, e nei quali temporaneamente è vietato di seminare e le- gnare.
Campia	. Luogo senz'alberi circondato dal bosco.
Carrara o Via carrara .	. Strada per la quale può passarsi con carri — Ed
•	anche la strada per la quale si trasporta a lido il legname lavorato nella Sila per la Marina.
Carruolo	. Strada vicinale.
Casaleno	Casa rurale diruta.
Casali del Destro	. V. Destro.
Casali del Manco	. V. Manco.
Cavone o Cavoncello	Fosso o piccolo fosso scavato dalle acque dei torrenti.
Cesina o far cesine	. L'atto del cesinare.
Cesinare	. Tagliare gli alberi o i rami degli alberi e bru- ciarli per indi coltivare il suolo, cui si crede di servire d'ingrassamento la cenere che l'in- cendio produce.
Cervello e cervelli	Agnello ed agnelli.
Ohiubica	Strada pubblica.

Chiubica-chiubica	Lungo la strada pubblica.
Cicirelle	Pianta parassita nociva ai campi.
Ciglio o ciglione	Orlo, bordo o estremità di un terreno o di un limite.
Qiglio-ciglio	Lungo l'orlo, bordo o estremità di un terreno o di un limite.
Oima d'acqua	Piccola sorgente.
Ciottolo	V. Carruolo.
Cognale o cugno	Territorio qualunque che ha larga la base e va a finire ad angolo acuto.
Colla	Cima o dorso di monte.
Comprensorio	Estensione di terreni di qualche considerazione.
	Demanii della Sila di proprietà dello Stato, sot- toposti [agli usi civici di seminare, pascere e legnare in favore delle popolazioni di Cosensa e de' Casali di Cosensa.
Conicella	Piccola nicchia con immagine qualunque, fatta dentro pilastro di fabbrica.
Conserve	Neviere.
	Luogo che ha nome particolare, ma fa parte di altra contrada generale e più estesa.
Contatore o contaturo	Luogo dove si numeravano gli animali che entravano nella Sila.
Corpo o corpi	Fondo o fondi rustici.
Corsi o terre-corse	Demanii o colonie sulle quali ad une apparteneva il diritto di seminare o di falciare la prima erba, oppure entrambi tali diritti, pagando una prestazione, ed il pascolo era comune a tutti. Gli alberi erano sempre di proprietà dello Stato.
Cortaglia	Estensione aratoria letamata colla pernottazione del gregge.
Cortina	Cinta dell'agghiaccio fatta con rami e frasche — e l'agghiaccio istesso.
Cucumile	Prugno selvatico — ed il frutto di esso.
Cugno	V. Cognale.
	D
Deda o Teda	Il legname del centro del pino, il quale, essendo più resinoso, brucia come la candela e suppli- sce alla mancanza dell'olio pel lume.

3.0				
Demanio				
Dieta Indennità giornaliera che si pagava agli officiali del Governo.				
Difesa V. la definizione di Zurlo, pag. 238, parte I				
Diffida Doppia fida cui erano soggetti i possessori di animali quando l'introducevano nella Sila senza di farue dichiarazione e senza fidarli.				
E				
Esteri V. Forastieri.				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Faglia Ghianda o frutto de' faggi.				
Felle Tavole di pino o abete per costruire navi.				
Fida Prestazione in danaro che si paga da' cittadini				
usuari per gli animali che menano a pascere nei demani della Sila, e dai proprietari per le estensioni addette a pascolo loro concedute colle transazioni — ed i contratti medesimi di fitto.				
Fidare Concedere la facoltă di pascere gli animali o di legnare.				
Finaita Confinazione di un fondo coll'altro.				
Fitto o fitti Termine o termini di confinazione.				
Forastieri o esteri Questo nome si dà nella Sila alle persone che non sono di Cosenza e dei Casali di Cosenza, e che non sono usuari.				
Forgia Ferraria.				
Forno Luogo dove si situava il caccavo per fabbricare				
la pece — indicazione della quantità di pece che gli alberi potevano produrre — e la stessa fabbrica della pece.				
Galice Luogo umido e basso che produce giunchi ed altre piante che vegetano nei siti dove giace acqua.				

Gambitta	osso scavato per dare lo scolo alle acque sta-
Germano S	gnanti. egala.
=	restazione che si paga dai possessori di difese
Thought to by the thought to the same of t	sopra le estensioni aratorie loro concedute dal Fisco con le transazioni e prima del 1809.
•	restazione del formaggio derivante dal latte pro- dotto dal gregge in una giornata.
	radino di terra lungo come un limite.
	Giogatico — Granetteria si chiama pure il terraggio che si paga dagli usuari.
Grignone	Cima delle acquapendenti.
	Commence of the second
· /A	ruppo di pini nei campi o nei luoghi non bo- scosi, alla di cui ombra gli animali si ricove- rano per riposare, e per garentirsi dal sole e dalle intemperie.
Iazzo	Agghiaceio.
	l punto in cui un acquidotto comincia a prendere
	le acque da un fiume, vallone o ruscello onde menarle altrove per l'irrigazione, per animare molini o per altro uso.
Irto	salita.
	L Section of the second
Lavinaro	longo potunolo di pogra
	Corso naturale di acqua. Estensione senz'alberi circondata o confinante col bosco
	M
	sedimento di terra prodotto dalle acque sorgive
	la seminagione.
Manco	uogo esposto a borea — ed i Casali di Cosenza situati verso borea.

Masseria Pastorizia praticamente esercitata.
Masseria di campo Coltivazione di un fondo con aratro o zappa onde
produrre cereali.
Milaino Melo selvaggio — ed il frutto di esso.
Misura a colpo d'occhio Determinazione approssimativa di una estensione fatta da periti per esercizio pratico e senza di misurarla.
Moggio V. Tomolata.
Morra Branca di animali gregarii di qualche centinaio. Murgia V. Pietramone.
N .
Numerazione di alberi a colpo
d'occhio Si faceva da' periti osservando l' estensione del suolo ed indicando gli alberi che approssimativamente potevano esistere sul suolo senza di numerarli.
Parata
Passata e passo Spazio di territorio demaniale vicino ad un fiume sufficiente per lo passaggio all'altra parte o per abbeverare degli animali a morra, ossia gregarii. V. Varco.
Passo Prestazione , ora abolita , che si pagava per lo passaggio degli animali da un luogo all'altro della Sila — misura di sette palmi quadri — e passaggio angusto o di fiumo. V. Vano e Varco.
Pietramone o pietraviva Sassi primitivi attaccati naturalmente alla terra.
Plastro Termine di confine costruito a fabbrica. V. Barstione.
Pilla

,	i O train
Pinacchioni	. Pini mezzani.
Pinocchi	Pini piccolissimi.
Pinocoli	Pini piccoli.
Piraino e Pirastro	Pero selvaggio — ed il suo frutto.
Postissi	Pezzi di legname lavorato per la costruzione del naviglio.
V Z	•
Quarto o quarti	. Quarta parte distaccata da un fondo ed addetta, agli usi degli abitanti di Cosensa e Casali.
•	R
Regie rasse	. Mandrie d'animali che la Regia Corte teneva nella Sila quando questa era Demanio della Real Corona, e prima che passasse al Demanio dello Stato.
Regio o nel regio	. Luogo compreso nella Sila — e la Sila istessa.
Restuccio o Restoccio	 Estensione dove si è falciata la mossa e dove ancora esistono gli steppi del seminato falciate. Tagliare i rami degli alberi o i cespugli per li- berare dall'ombra il suolo settoposto e colti-
	varlo.
Roncatina	. Luogo dove si è roncato.
•	
	S
Sanisse	. Terre salde.
Sasso di ceppaia o di radica	. V. Pietramone.
Sbardaturo	. Piccola estensione demaniale.
Scampagnato	. V Liberina.
Scanzata	. Punto in cui una strada cangia direzione.
Scife	. Abbeveratoi di legname, ordinariamente scavati
	nei tronchi di grossi alberi, e situati presso le fontane, o vicino a fiumi e ruscelli.
Recliatura o scollaturo	. Il vertice di una salita dove si comincia a succe-
	dere all'altro versante.
Gan	V Change and married

<u>.</u>	
Seno di terra . ;	Punto in cui un territorio largo va a restringersi tra due o più rialti.
Serra	. Vertice di un monte o di una collina.
Serra ad acqua o sega	. Macchina per segare legname per tavole o per
ing grand and the second of th	altro uso animata dalle acque di un fiume o di un ruscello.
Serra-serra	. Lungo il vertice di uno o più monti o colline.
Serratico	V. Serra-Serra.
Serroncello	. Piccola Serra.
S ila	. Nome generale di un vasto Demanio dello Stato
2	situato nelle Calabrie. Da zulia, lignatio, e d'onde forse è derivato Silva.
Sila Badiale o Badia	a' Florensi di S. Giovanni in Fiore.
Sila Regia o Regio	. Tutta la Sila, meno la Badiale.
	. Luoghi pantanosi che producono erba.
	. V. Cognale.
-	Intaccare i pini a forma di croce o stella per farne scaturire l'umore resinoso per la pece e la termentina.
Stellamento o Stellato	. L'atto dello stellare.
Stretto e stretti	. Via e vie anguste in campagna.
	. Punto in cui un fiume, ruscello o vallone cangia direzioné.
1)	
•	T
Toda	V n.a.
Teda	
Terre comuni o corse	
	Origine del fiume o del vallone.
Tempa o Timpa	
Timparello o Timponcello	
	. Collina di mediocre altezza.
Timpone o Timparello a schie	
Casmo	. Collina mediocre o piccola che ha due versanti,
Tomolata.	ed il vertice lungo e quasi piano.
	. Moggio. — Misura antichissima di terreno usata
• } } } !	nella Sila, di palmi quadri 56644, ossia di 34
	passi e ciascano di sette palmi — misura anche
	antica di commercio di palmi quadri 48400.

Torre				
▼				
Vacante V. Liberina.				
Vaccarizzo Ricovero di animali vaccini — Mandria.				
Vallone Letto o corso di un torrente o ruscello.				
Vallone corrente Letto o corso di un ruscello o torrente con acqua perenne.				
Vallone seccagno o vallone a secco. Letto o corso di un torrente o ruscello mancante d'acqua perenne e sorgiva, ma che raccoglie le sole acque piovane.				
Vano				
Varco				
Via carrara V. Carrara.				
Vitullo				
Volice e volici				
72				
Zappino V. Abete.				

AVVERTIMENTI

Ţ

Passato per Calabria il Dittatore, dicevasi di aver questi esentato i possessori di difese nella Sila del pagamento delle prestazioni di fida e giogatico o granetteria, e di aver ordinato di esercitarsi gli usicivici da'contadini poveri anche nelle difese. - Queste voci facilmente erano effetto di interpetrazione che ciascuna classe d'interessati negli affari Silani dava al decreto del Dittatore trascritto nel numero LXXI, poichè tutte le ricerche praticate onde avers notizia di quelle volute disposizioni finora riuscivano inutili. Solamente nel num. 135 del giornale la Borsa di Napoli del 27 settembre 1863 si trova una corrispondenza da Calabria, nella quale, discorrendo della Sila, si leggono tra l'altro le parole appresso ser gnate, e che riportiamo come semplice notizia di giornalista, non mai come documento perchè ne ignoriamo l'origine e la sussistenza, « perchè al prime a giungere del Generale Garibaldi i Casalesi, come « qui innanzi, gli abitanti de'gruppi di popolazione « sparsi per questo territorio, presentaronglisi in « massa lungo il cammino, e reclamarono non solo « gli usi-civici che Cosenza e Casali vantano, de - « tempo immemorabile sulle difese, ma bensì l'antico « e consuetudinario pagamento di un tumolo al mog-« gio di terratico. Il Dittatore allora decretava che

- a liberi si rendessero gli usi-civici di Cosenza e Ca-
- « sali sulle Difese; che il pagamento in genere esser
- · doveva di un tumolo per ogni moggiò di terra; e
- a che i proprietari avesser restituito a'Comuni ed al
- « Demanio i terreni distaccati dalle loro difese dal
- « Barletta ».

IL

Quando esercitava l'ufizio di Commissario Civile per gli affari della Sila, aveva io con particolari cure raccolti i documenti e le leggi antiche e nuove relative alla Sila, e di cui si cra di già disposta la pubblicazione colla stampa. - Richiesto dal Ministero a comunicargli que'documenti onde presentarli al Senato del Regno in occasione della disamina di un progetto di legge risquardante la Sila; credetti mio debito inviargli l'intera collezione da me fatta; cui il Ministero aggiugneva pochi altri documenti più recenti. - L'Ufizio Centrale del Senato fa mettere a stampa tutta la parte de'documenti antichi, ed in quanto ai nuovi fa imprimere solamente quelli che crede necessari alla discussione della legge, lasciandone parecchi inediti. Ora una collezione completa delle leggi e de' documenti circa la Sila essendo certamente opportuna per avere l'intera storia legale di quel vasto Demanio dello Stato, ho stimato utile di stampare tutta la raccolta; anche perchè que'documenti che per la discussione della nuova legge si eredono non necessari, potrebbero servire per la parte amministrativa della Sila, o per la decisione di controversie giudiziali, anche tra privati, derivanti da fatti compiuti sotto l'impero di quelle leggi e per virtù di que'documenti.

INDICE

DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI

RELATIVI ALLA SILA.

PARTE SECONDA.

I. Anno 1807 — 8 giugno.

Decreto Reale.

Per la ripartizione de'Demani del Regno di Napoli pag

II. 1809 — 17 novembre.

Ordinanza dell'Intendente di Cosenza.

Prescrive agli affittatori della Sila di dover esigere dagli usuari solamente le prestazioni di seminagione, e di pascolo

III. 1810 — 24 maggio.

Decrete Reale.

Instrusioni per le Terre Corse della Cala-

IV. 1810 — 2 luglio.

Decrete Beale

Contiene tra l'altro le disposizioni per concessioni nel territorio detto la Regia Sila nelle Calabrie

V. 1814 — 14 febbraio.

Ordinanza dell' Intendente di Calabria Citra.

VI. 1815 — 17 febbraic

Atte autentice di cessione di taluni fondi della Sila.

Il Pubblico Demanio cede in pagamento a Domenico Barbaja quattro difese e 28 demani della Sila coll'obbligo di sopportare le servitù passive. L'estensione e la rendita segnata in fondiaria servivano di base al contratto, non essendo preceduto apprezzo nè subaste. Le popolazioni usuarie non vi furono rappresentate *

VII. 1819 — 30 aprile.

Ordinanza dell'Intendente della Calabria Citériore.

Dispone di non impedirsi a'Oitiadini Perancivio degli usi civici ne' demani della Sila, ed 11 emette disposizioni contro Campagna, successore di Barbaja per le novità che pretendeva introdurre, e contro i guardiani rurali che si sarebbero opposti alla esecuzione

33

VIII. 1826 — 21 agosto.

Legge Forestale.

Si dichiara che le facilitazioni accordate ai privati proprietari de' beschi non risguardano la Sila, per la quale si riserbavano le provvidenze

36

IX. 1827 — 2 maggio.

Sevrano Rescritto.

Si accorda al Comune di Albi il permesso di tagliare ogni anno 20 pini e 50 abeti sotto talune condizioni, e per facilitare agli abitanti di quel Comune l'esercizio del mestiere di falegname

38

X. 1833 — 15 giugno.

Sovrano Rescritto.

Sospende l'esecuzione dell'ordinanza dell'Intendente di Cosenza del 14 febbraio 1814 riportata, nel N° V. emessa incompetentemente e contro, la legge del di 8 giugno 1807, ritenendo che era stata pure sospesa con Ministeriale e prima del 1819

XI. 1836 — 20 giugno.

Sovrano Rescritto.

Si accorda con talune condizioni agli abitanti di Cicala e di Castagna lil permesso di estrarre Teda dalla Sila onde supplire alla mancanza di olio pel lume

XII. 1838 — 5 ottobre.

Reale Decrett.

Per impedire la prescrizione si ordina una citasione per editto contro gli occupatori della Sila, e si stabilisce un Commissariato Civile, cui si attribuisce la competenza di giudicare tutte le controversie, e di ultimare tutti gli affari della Sila istessa

XIII. 1838 — 27 ottobre.

Reale Decrete.

Nomina del Procuratore Generale Ferdinando Lopez Fonseca a primo Commissario Civile per gli affari della Sila

XIV. 1838 — 3 dicembre.

Sevrane Rescritte.

Si accorda altro termine improrogabile a domanda de possessori di fondi nella Sila onde presentare i titoli secondo la citazione per editto loro intimata

3

Citazione ad istanza del Comune di Cosenza.

Si domanda di dichiararsi la Sila di proprietà del Comune, e subordinatamente dichiararsi la spettanza e pertinenza de pieni usi civici sopra tutto l'agro Silano. Si domandano i frutti e le spese, salvo ogni interesse nella causa tra lo Stato e gli usurpatori; salvo l'intervento presso il Commissario Civile; e con diverse altre riserve. Con dichiarazione che la citazione serviva pure per interrompere qualunque prescrizione

54

XVI. 1840 — 23 settembre.

Decreto Realc.

Nomina il Procuratore Generale Ferdinando Paragallo a secondo Commissario Civile per la Sila in luogo di Lopez Fonseca defunto

57

XVII. 1841 — 22 maggio.

Bescritto Sevrane.

Si provvede onde i cittadini di Cosenza e suoi Casali continuassero ad esercitare gli usi civici ne'demani della Sila senza di essere molestati

50

XVIII. 1841 — 11 agosto.

Editto dell'Intendente di Cosenza.

Per la verificazione de'demani della Sila, e per la continuazione dell'esercizio degli usi civici XIX. 1843 — 31 marzo.

Decreto Reale.

Stabilisce la giurisdizione del Commissario Civile; determina i compensamenti dovuti agli abitanti di Cosenza e suoi Casali per l'esercizio degli usi civici in qualunque tempo esercitati nelle contrade della Sila, e qualunque ne sia il possessore; e provvede a quant'altro riguarda la procedura, le colonie, le transazioni, il giogatico, e l'alberatura, riserbando al termine delle operazioni i provvedimenti per le camere chiuse, e pe'bisogni di altri Comuni diversi da'Casali di Cosenza

62

,XX. 1843 — 25 aprile.

Decrete Reale.

Nomina la Giunta de gravami per gli affari della Sila, cui dà facoltà di emettere soprassessorie per l'esecusione delle ordinanse e delle decisioni del Commissario Civile prima di di-

XXI. 1843 — 25 aprile.

Sovrano Rescritto.

Ordina che il Commissario Civile per gli affari della Sila debba tener presente i lavori fatti da Zurlo nel 1792, non che le transazioni

XXII. 1844 — 20 maggio.

Rescritto Sovrano.

Ordina che la Giunta della Sila per la discussione de'gravami contro le ordinanze e decrsioni del Commissario Civile debba attenersi alle regole della legge del 25 marzo 1817 » 69

XXIII. 1844 — 18 luglio.

Decrete Reale.

Grazia per fondi compresi nel territorio di S. Giovanni in Fiore, accordata per politico

Bescritte Sovrano.

Ordina taluni chiarimenti sopra la transazione domandata dal Barone Barracco.

XXV. 1845 — 20 gennaio.

XXIV. 1844 — novembre.

Bescritto Sevrano.

Ordina di consegnarsi a'proprietari che ebbero la grazia del 18 luglio 1844 gli alberi esistenti ne' rispettivi fondi, per custodirli e darne conto; spiegandosi pure che la grazia non si estende alla contribuzione fondiaria »

XXVI. 1847 — 25 ottobre.

Decreto Reale.

Nomina il Procuratore Generale Pasquale Barletta a terzo Commissario Civile per la Sila in luogo di Paragallo trasmutato in Napoli »

XXVII. 1847 — 17 novembre.

Rescritto Sevrano.

Ordina che il Commissario Civile si occupi sollecitamente de'compensamenti dovuti a' Cit-

386	•
tadini di Cosenza e Casali per gli usi civici esercitati o che esercitano nella Sila : »	79
XXVIII. 1848 — 17 febbraio.	
Rapporto del Commissario Civile.	
Propone il dubbio se pubblicata la Costitu- zione, debba il Commissariato continuare come giurisdizione contenziosa secondo l'art. 82 dello Statuto, o se debba cessare per l'art. 83 come	
magistratura eccézionale	81

XXIX. 1848 — 5 marzo.

Rapporto del Commissario Civile.

Sollecita le Superiori determinazioni sopra il dubbio proposto per la continuazione o non continuazione del Commissariato

XXX. 1848 — 18 marzo.

Ministeriale delle Finanze.

Promette le definitive risoluzioni sul dubbio promosso dal Commissario Civile circa la continuazione o abolizione del Commissariato

XXXI. 1848 -- 11 aprile.

Deliberazione della Commissio di Sicurezza Pubblica.

Determina l'accesso del Commissario Civile ne Casali di Cosenza per assegnare alle popolazioni le terre della Sila necessarie a' di loro **bisogn**i

84

XXXII. 1848 — 14 aprile.

Telegramma del Ministro delle Finanze.

Ordina al Commissario Civile di assegnare provvisoriamente a'Cittadini di Cosenza e Casali le quote delle terre della Sila cui hanno diritto »

XXXIII. 1848 — 21 aprile.

Telegramma del Ministro delle Finanze.

Ordina al Commissario civile di procederè a verifiche, e non ad assegno di terreni » 8

XXXIV. 1848 — 29 aprile.

Ministeriale delle Finanze.

Si partecipano anche per telegrafo le risoluzioni del Governo costituzionale per lo ritorno sollecito in Calabria del Commissario Civile cavaliere Presidente Barletta onde proseguire le operazioni incominciate nella Sila in seguito del verbale del di 11 aprile 1848, e per provvedere ampiamente ai bisogni de'Casalini di Cosenza per la semina delle terre . . . »

XXXV. 1848 — 6 maggio.

Ministeriale di Grazia e Giustizia.

Il Ministro di Giustizia d'accordo con quello dell'Interno ordina al Commissario Civile di adempiere alla Commissione affidatagli » 9

XXXVI. 1848 — 14 maggio.

Verbale di conciliazione.

I possessori di difese non transatte nella Sila Badiale convengono colla popolazione di San Giovanni in Fiore sul modo e sulle condizioni da esercitare provvisoriamente gli usi civici sopra la quarta parte di que'fondi

93

XXXVII. 1848 — 24 maggio.

Ministeriale delle Finanze.

Approva quanto si è fatto dal Commissario Civile nella Sila ed in S. Giovanni in Fiore » 100

XXXVIII 1849 — 27 marzo.

Rescritto Sevrano.

Ordina l'accesso del Commissario Civile nella Sila per addire provvisoriamente all'uso dei Cittadini de'Casali di Cosenza taluni di quei demani » 101

XXXIX. 1850 — 18 marzo.

Rescritto Sevrano.

Ordina che oltre all'assegno provvisorio proceda il Commissario Civile a'giudizi definitivi; che in caso di contraddizione si segua il lavoro di Zurlo; che gli usi per tre anni saranno franchi da prestazione; che per gli abitanti di San Giovanni in Fiore si esegua la convenzione del 1848 salvo i giudizi definitivi; che le transazioni proposte da taluni possessori non impediscono le operazioni ordinate ed i giudizi; che si esiga il giogatico; e che si acceda sul luogo coll'ingegnere e co'rappresentanti le Amministrazioni del Demanio e delle Foreste

XL. 1850 — 18 settembre.

Decisione per la Sila Badiale.

» 106

XLI. 1851 — 30 aprile.

Sovrano Rescritto.

Ordina che la Giunta della Sila debba dare avvisi come quelli della G. C. de'Conti da sottoporsi alla Sovrana approvazione . . . »

139

XLII. 1851 — 30 aprile.

Rescritto Sovrano.

Si ordina la continuazione delle operazioni diffinitive della Sila Badiale, e delle preparatorie e diffinitive della Sila Regta, salvo ai proprietari di San Giovanni in Fiore ed a chiunque altro il reclamo presso la Giunta contro le sole ordinanze diffinitive; si autorizza il Commissario Civile a formare fin da ora le camere chiuse; e si ordina la proposta di un regolamento, specialmente per la suddivisione delle terre comuni con espresso divieto di potersi alienare dagli usuari.

140

XLIII. 1851 — 11 ottobre.

Manifesto del Commissario Civile.

Domanda i documenti necessarii per la rinartizione de' demani della Sila tra popola-» 143 zione e popolazione .

XLIV. 1852 — 10 dicembre.

Rescritto Sovrano.

Si permette a' Comuni interessati negli affari della Sila di usare carta semplice e non carta bollata; di servirsi del ministero degl'intimatori comunali; s .di fruire del beneficio della citazione per Editto

XLV. 1853 - · 9 maggio.

Sovrano Rescritto.

Rivorta il metodo di liquidazione della fida e giogatico o granetteria dovuti da' possessori di difese, cui per la seminagione accorda il beneficio della vicenda triennale - Riporta la tariffa della fida e terraggi dovuti su'demani secondo l' Editto della Regia Camera del 9 giugno 1618 — Ordina in ogni anno l'accesso del Commissario Civile nella Sila per pronunziare le decisioni e regolare le perizie — Dà le norme per l'esazione della fida e giogatico o granetteria; per la continuazione dell'esercizio degli usi civici; e per lo pagamento del terzo delle prestazioni di tida e terraggi sui demani in favore de'Comuni usuari fino a che la promiscuità non sarà sciolta - Ordina una visita annuale de'termini di confinazione da farsi da' giudici di circondario, determinando il procedimento e le attribuzioni di costoro - Ordina in fine la formazione delle camere chiuse » 146

XLVI. 1853 — 23 maggio.

Rescritto Sovrano.

Stabilisce il termine per compilare gli stati di fida e giogatico o granetteria; e stabilisce il termine ed il modo del gravame contro le sentenze de' giudici regii per multe e reintegrazioni pronunziate in occasione della visita annuale de'confini

XLVII. 1853 — 5 luglio.

Circolare dell'Intendente di Cosenza.

Dà le norme per l'esazione della fida e dei terraggi sopra i Demanii della Sila : » 157

XLVIII. 1853 — 30 luglio.

Beale Rescritto.

Si accordano dilazioni per lo pagamento a rate degli arretrati delle prestazioni di fida e giogatico o granetteria » 16

XLIX. 1853 — 31 agosto.

Decisione del Commissario Civile.

Dichiara quali sono gli attuali Comuni che anticamente erano Casali di Cosenza, e che esercitavano usi civici nella Sila; dichiara loro dovuto il compenso del terzo de'demani per averci esercitato gli usi di seminare, pascere gli animali e legnare; riserba ad altri Comuni lo sperimento di altri pretesi loro diritti; e riserba a' Comuni di Cosenza e Casali il diritto d'intervenire ne'giudizi pendenti o da agitarsi dall'Amministrazione del Demanio, di rendersi terzi opponenti contro i giudizi pronunziati, e

di agire per la nullità o inefficacia delle alienazioni fatte senza di loro intelligenza, se loro compete il diritto medesimo . . » 163

L. 1853. — 1 settembre.

Decisione del Commissario Civile.

Rigetta l'eccezione di prescrizione per la Sila Regia, e nel merito ordina una perizia. — Sono più centinaia le decisioni simili alla presente, le quali riguardano parti, e fondi diversi, ma sono identiche in quanto al fatto ed al diritto. Tutte passavano in cosa giudicata, perchè erano confermate da avvisi della Giunta e da Rescritti Sovrani ... » 167

LI. 1853 — 12 settembre.

Reale Rescrittg.

L'esenzione dal pagamento della fida e giogatico non ha luogo per le alienazioni fatte dopo il 1809 innanzi le Autorità del Demanio secondo le instruzioni del 27 dicembre 1816 per conto di corpi morali e non per conto dello Stato — Per le cessioni e vendite fatte dal Demanio per conto dello Stato e dopo il 1809 l'esenzione ha luogo se in tutti i contratti è stata convenuta, o se in tutti si è tacciuto sopra di essa e delle prestazioni. Ove in taluni la esenzione si è espressa, ed in altri no, la esenzione si accorderà pe'primi e si negherà pe'secondi

LII. 1853 — 31 ottobre.

Bescritte Bealc.

Il Comune di Parenti è ammesso al godimento de demani della Sila. — Si farà lo stesso pei Comuni di Taverna, Cotronei e Longobucco dopo fatte però le dovute verificazioni • 180

LIII. 1854 — 21 aprile.

Reale Rescritte.

Incarica il Commissario Civile della repressione degli abusi circa lo assegno provvisorio individuale dei Demani della Sila, e prescrive il metodo da osservarsi nella distribuzione delle terre demaniali

LIV. 1854 — 7 luglio.

Reale Rescritto.

Si dà facoltà al Commissario Civile di giudicare delle pretensioni de' Comuni di Albi, Carlopoli, Casino, Cicala, Fossato, Magisano, Misuraca, Pandona, Petronà, Policastro, Savelli, Sersale, Sorbo, e Zagarise sin da ora, e senza di aspettare il termine dell'art. 7 del decreto del 31 marzo 1843

LV. 1854 — 5 agosto.

Instruzioni del Commissario Civile.

Circa la divisione provvisoria de' Demani della Sila tra le popolazioni di Cosenza e degli antichi Casali di Cosenza, e circa la suddivisione provvisoria delle estensioni aratorie tra gli individui poveri della medesima popolazione in quote di semplice uso ed inalienabili » 186

LVI. 1855 — 2 aprile.

Reale Rescritto.

Nomina le Commissioni per distribuire prov-

LVII. 1856 — 14 aprile.

Decrete Reale.

Ordina che presso la Giunta della Sila si destini un Procuratore Generale incaricato del Pubblico Ministero presso la Giunta medesima

LVIII. 1856 — 3 maggio.

Sevrano Rescritto.

Incarica il Commissario Civile di proporre d'accordo coll'Intendente un metodo più semplice e spedito per la distribuzione de'demani della Sila, e per la liquidazione delle corrispondenti prestazioni

LIX. 1856 — 11 maggio.

Manifesto del Commissario Civile.

Avverte gli usuari di Cosenza e Casali quali sono i demani della Sila che il Fisco cedeva a Barbaja nel 1815, e quali sono in possessorio i diritti e gli obblighi de' Cittadini, e quali i diritti e gli obblighi de'successori di Barbaia » 197

LX. 1856 — 21 settembre.

Risposta del Commissario Civilo al Ministro di Finanze.

Dimostra non dovuta minorasione di fondiaria a Campagna successore di Barbaja per gli usi civici sopra i demani ceduti, ed espoue tutti i fatti contemporanei e seguenti la cessione fatta a Barbaja, e che sono assai interessanti anche per l'azione di retratto promossa dagli usuarii e non ancora decisa definitivamente

LXI. 1856 — 7 ottobre.

Rapporto del Commissario Civile.

Contiene le regole approvate dal Ministro delle Finance per l'assegnamento degli alberi caduti e delle boscaglie di fuggi nella Sila onde reprimere gli abusi dell'Amministrazione Forestale

LXII. 1857 — 28 gennaio.

Ministeriale dell'Interno.

Destina l'Avvocato che debbe menare innansi la procedura sull'azione di nullità e subordinatamente di reintegra di 28 fondi della Sila ceduti a Barbaja da introdursi da' Comuni usuarii

LXIII. 1857 — 11 settembre.

Reale Rescritto.

Contro gli avvisi della Giunta della Sila da sottoporsi alla Sovrana approvazione, non compete gravame alla Consulta

LXIV. 1858 - 19 gennaio.

Decisione della Giunta della Sila.

Conferma la decisione del Commissario Civile che aveva rigettata la eccezione di prescrizione, ed aveva condannati i reclamanti Boscarelli a rilasciare la difesa Lagarò, Șcalzati

o Chimirri nella Sila Regia perchè loro non era stata conceduta nè transatta col Fisco, avendola accuistata da privati che non potevano vendere la cosa altrui

LXV. 1858 — 13 aprile.

Decreto Reale.

Organamento della Direzione della Sila di Calabria per l'amministrazione de'beni e delle rendite della Sila Regia e della Sila Badiale » 206

LXVI. 1858 — 20 aprile.

Decisione della Giunta della Sila.

Rigetta il reclamo di Fedele Laratta contro la decisione del Commissario Civile rer quanto si attiene alla prescrizione centenaria cd alla prescrizione dell'eccedenza dell'estensione trann 249 **s**atta

LXVII. 1858 — 18 agosto.

Decisione della Giunta della Sila.

Pronunzia sopra la domanda de'signori Baracco diretta a godere della grazia Sorrana del 18 luglio 1844 accordata ner politica occasione. - Conferma la decisione num. XL del Commissario Civile, cui rimette la controversia delle pretese colonie, e riserba dopo di ciò le provvidenze per la prescrizione

LXVIII. 1858 — 20 agosto.

Risposta dell'Agente del Contenzioso al Ministro delle Finanze.

Consura la Giunta la quale nella causa Laratta rigettava l'eccezione di prescrizione perchè interrotta dal Fisco e perchè i possessori erano in malafede, mentre avrebbe dovuto pure ragionare in diritto sopra la imprescrittibilità de demani della Sila, come aveva fatto per altra causa ... 268

LXIX. 1860 — 16 aprile.

Parere del Commissario Civile.

Intese le parti in udienza pubblica trovava che i nuovi documenti presentati dal Barone Guzzolini non contenevano transazione compiuta tra lui ed il Fisco per l'immobile Frisone o Cuzzolino nella Sila Regia, ma offerta di transazione non seguita da valido contratto; e che quell'offerta non risguardava il terzo della estensione dovuta agli usuari in compenso degli usi-civici, nè i ventisei pezzi che Guzzolini nel tempo dell'offerta non possedeva.

LXX. 1860 — 3 luglio.

Rapporto del Commissario Civile.

Rimette al Ministro delle Finanze copia della corrispondenza del 1848 relativa alla giurisdizione contenziosa del Commissariato Civile per la Sila ... » 30

LXXI. 1860 — 31 agosto.

Decreto del Dittatore Garibaldi.

Ordina provvisoriamente l'esercizio gratuito degli usi civici di pascolo e di semina ne demani della Sila a favore degli abitanti poveri di Cosenza e Casali LXXII. 1860 — 5 settembre.

Ordinanza del Governatore Generale di Cosenza.

LXXIII. 1860 — 8 settembre.

Ordinanza del Governatore Generale della Calabria Citeriore.

Pronunzia la decadenza dall'esercizio gratuito degli usi accordati dal Dittatore col Decreto del 31 agosto 1860 contro gli usuari che distruggono l'alberatura tanto nelle camere chiuse, quanto nelle terre demaniali della Sila » 311

LXXIV. 1860 — 8 settembre.

Ordinanza del Governatore Generale di Calabria Citra.

Sopra la sola domanda che il Barone Guzzolini presentava nel 6 settembre 1860, senza di chiamarsi e sentirsi le parti, e senza di tenersi presente il parere giudiziale N. LXIX si ordinava di restituirsi al Barone la difesa Cozzolini per virtù di decisione della Giunta che non era stata Sovranaments approvata; e si ordinava la restituzione di tutta la contrada senza di escludere neppure i ventisei pezzi che i Guzzolini all'epoca della pretesa transazione non possedevano

LXXV. 1860 -- 10 settembre.

Sentenza del Tribunale di Cosenza.

Ritiene per cessata la fiurisdizione del Commissariato per la Sila; dichiara la competenza del potere giudisiario; e nel merito confonde il territorio Silano di S. Gio. in Fiore con quello della Sila Regia, ed applica a questo il decreto del 18 luglio 1844 » 315

LXXVI. 1860 — 12 settembre.

Decrete Dittatoriale.

I Governatori sono dichiarati le prime autorità civili ed amministrative della Provincia » 323

LXXVII. 1860 — 14 settembre.

Decreto del Dittatore.

LXXVIII. 1860 — 28 novembre.

Risposta dell'Agente dei Contenziose al Direttore Generale del Demanio.

Critica una sentenza recentemente emessa dal Tribunale di Cosenza nella causa Laratta; e ragiona sopra la giurisdizione contenziosa del Commissariato Civile per la Sila »

LXXIX. 1863 — 13 aprile.

Sentenza del Tribunale di Cosenza.

Ritiene la sua competenza a giudicare sopra azione di rivendicazione di proprietà di un immobile; ritiene come semplice eccezione, da decidersi dal giudice dell'azione, l'ostacolo del giudizio pronunziato dal Commissario Civile; ritiene per valida la decisione del Commissario istesso emessa dopo lo Statuto del 1848; e quindi dichiara di non esserci luogo a deliberare sopra la domanda di Francesco Martire » 329

Decisione della Corte d'Appello di Catanzaro.

Senza ragionare della giurisdizione contenziosa conservata dall'art. 82 dello Statuto del 1848, dice abolito il Commissariato colla pubblicazione dello Statuto istesso, però ritiene per efficaci tutti i giudizi del Commissario Civile, e quindi rigetta l'appello dell'Amministrazione del Demanio contro la sentenza N° LXXV in quanto all'eccepita incompetenza del potere giudiziario ordinario, e si riserba di pronunziare nel merito dopo espletato il giudizio promosso dal Demanio contro Laratta presso il Commissario Civile nel 1853

LXXXI. 1864 — 25 giugno.

Sentenza del Tribunale Circondariale di Cosenza.

Deihiara la sua incompetenza a giudicare dell'asione introdotta dal Comune di S. Giovannni in Fiore contro il Demanio dello Stato per gli affari della Sila

LXXXII. 1864 — 29 luglio.

Decisione della Corte d'Appello di Catanzaro.

Prima Appendice.

D elle	quo	ılità	ed	esten	sioni	de'i	ooss	edin	nenti	che
com	pon	gono	la	Sila	Regi	a <i>e</i>	la	Sila	Badi	ale,
e d	elle	reno	lite	erari	ali d	$\mathit{lell'}i$	nter	ra S	ila :	

Primo	Sta	ito.	— Con	ntro	ıde ed	l es	tensi	oni	
componenti	la	Sila	Regia	di	Calab	ria	•))	351

Secon	de		Stato		- Cor	tra	de	ed e	stensio	mi	
componeu	ti i	la	Sila	Ba	diale	di	S.	Gio	vanni	in	
Fiore))	355

Terzo Stato. — Rendite delle	a Sila	Regia	
e della Sila Badiale liquidate a	favore	dello	
Stato per gli anni 1858 e 1859	•	. , , ,	35

Qua	rto	Sta	to.		Came	ere	· Chiuse	, oss	sia	
boschi	desti	inati	\boldsymbol{a}	proc	lurre	il	legname	per	la	
Marin	a .								n	363

Seconda Appendice.

	Voca	boli e d	icitur	e Cal	abre	si usa	te nel	le scr	itte	
e	nelle	verific	azion	i deli	la Si	la, e	di lo	ro sig	mi-	
fi	cato	÷))	367

Avvertimento.

1. Per talune disposizioni attribuite al Dittatore. — II. Per la stampa della raccolta di tutte le leggi è documenti relativi alla Sila » 377

DON 1190022

